

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 103 del 20/12/2022

Oggetto : APPROVAZIONE DEL "DOCUMENTO UNITARIO 2022,
COMPOSTO DA:
1) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL P.D.R.P. 2021 (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020)
E
2) RICOGNIZIONE 2022 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2021
E
P.D.R.P. 2022 (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022) DI ALCUNE DI ESSE".

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 19:08, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Assente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Casadei Giovanni	Assente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Lorenzo	Presente			

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Carminucci, De Leonardis, Di Natale, Lari, Lisi, Marcello, Marchioni, Murano Brunori, Pari, Ramberti e Zilli collegati da remoto.

OGGETTO: Approvazione del "Documento unitario 2022, composto da:

- 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020)
- e
- 2) ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021
- e
- p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse".

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 131 del 29/11/2022, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Approvazione del "Documento unitario 2022, composto da:

- 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020)
- e
- 2) ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021
- e
- p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini detiene, direttamente o indirettamente, le partecipazioni nelle società indicate nella "rappresentazione grafica" allegata (come sub-allegato "A.1") al "Documento unitario 2022", composto da:
 - 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020)
 - e
 - 2) ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021
 - e
 - p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse”;

allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A" (e, nel prosieguo dello stesso, definito anche, semplicemente, "Documento unitario 2022"), i cui "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune "www.comune.rimini.it", alla pagina "amministrazione trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate" e, per quelle partecipate attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." ("RH"), sul sito della società (<http://www.riminiholding.it/>), nell'analogia sezione dedicata alla trasparenza;

- l'articolo 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") del D.Lgs.175/2016 - c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica", o anche, più semplicemente "T.U.S.P." - "Testo Unico delle Società Pubbliche", in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 ("oggetto"), comma 2, "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" - prevede che:
 - diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuo, "*con proprio provvedimento*", la "ricognizione periodica" (alias "ricorrente", per distinguerla da quella "straordinaria", "una tantum", imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, entro il 30/09/2017, con riferimento alla data di entrata in vigore della norma stessa - 23/09/2016) delle partecipazioni societarie possedute, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - nell'ambito di tale ricognizione - analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del "*piano di revisione straordinaria 2017*" ("*p.d.r.s. 2017*") conseguente alla "*ricognizione straordinaria*", sopra indicato - tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui allo stesso articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. (ricorrenza delle c.d. "*ipotesi specifiche*"), devono essere fatte oggetto di "*razionalizzazione periodica*", ovvero "*razionalizzate*", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias "*piano di razionalizzazione periodica*" - in sintesi "*p.d.r.p.*") - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione delle società o delle partecipazioni in questione;
 - gli enti che, a seguito della ricognizione prevista sopra indicata, abbiano adottato il "piano di razionalizzazione periodica" ivi previsto, approvino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una "*relazione sull'attuazione del piano*" (alias "resoconto"), evidenziando i risultati conseguiti;
 - l'esito della ricognizione in questione (con il "piano" eventualmente predisposto) e la "*relazione sull'attuazione del piano*" eventualmente adottato l'anno precedente - vengano poi trasmessi;
- all'apposita "struttura di monitoraggio e controllo" istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e

- alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo), con modalità stabilite dai medesimi enti;
- la mancata adozione e/o trasmissione degli atti sopra indicati (“ricognizione periodica” - con eventuale conseguente “piano di razionalizzazione periodica” - ed eventuale “resoconto”) comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;
- le c.d. “*ipotesi specifiche*” dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, sono le seguenti:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (ovvero partecipazioni in società che non svolgano una delle c.d. “*attività ammesse*” o “*attività consentite*”);
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. “*società scatole vuote improduttive*”);
 - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. “*società doppiioni*”);
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento al triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l’importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. “*società irrilevanti*”);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. “*società in perdita reiterata*”);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. “*società di cui contenere i costi*”);
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4 (c.d. “*società da aggregare*”);
- l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente, che, in base alle disposizioni dell’articolo 13 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il Comune, “*nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione*”) rientranti in una o più delle categorie di “*attività consentite*” ivi espressamente previste e di seguito sintetizzate:
- a) produzione di un “servizio di interesse generale” (come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera “h”, ovvero come <<*attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni “accettabili” per la collettività locale*>>), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. “*realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale*”);
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (c.d. “*progettazione e realizzazione di un’opera pubblica*”);
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in “partnerariato” con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. “*società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara*”);
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. “*attività strumentale*”);

- e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. “attività di committenza”);
- in attuazione delle disposizioni suddette, con proprie precedenti deliberazioni n.52 del 28/09/2017, n.79 del 13/12/2018, n.80 del 17/12/2019, n.63 del 15/12/2020 e n.73 del 16/12/2021, ha approvato, rispettivamente, il “p.d.r.p. 2017”, il “p.d.r.p. 2018”, il “Documento unitario 2019” (comprensivo della “relazione sull’attuazione del precedente p.d.r.p. 2018” e del “p.d.r.p. 2019”), il “Documento unitario 2020” (comprensivo della “relazione sull’attuazione del precedente p.d.r.p. 2019” e del “p.d.r.p. 2020”) ed il “Documento unitario 2021” (comprensivo della “relazione sull’attuazione del precedente “p.d.r.p. 2020” e del “p.d.r.p. 2021”) - poi tempestivamente trasmessi all’apposita “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - contenenti la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini (rispettivamente al 23/09/2016 - il primo - ed al 31/12 dell’anno precedente rispetto a quello di predisposizione ed approvazione - i successivi), con la contestuale identificazione della “detenibilità” o, viceversa, della necessità di loro “revisione/razionalizzazione”);
- i suddetti “piani” e “documenti unitari”, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall’ente attraverso “RH”, hanno recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) gli appositi rispettivi analoghi documenti-proposte (“proposta di piano di revisione straordinaria 2017 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016”, “proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017”, e, dal 2019 in poi, “proposta di documento unitario 2019” e poi seguenti) preventivamente predisposti, approvati - con proprie determinazioni - e forniti dal relativo amministratore unico, nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall’ente) svolta da “RH” a favore del proprio socio unico, Comune di Rimini, ed in attuazione di uno specifico e ricorrente obiettivo strategico (“supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell’attuazione dei propri documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016”) formalmente assegnato a “RH” dal Comune, per ciascuno degli anni dal 2017 in poi, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) relativo ai trienni decorrenti dall’anno 2017 in poi;
- i medesimi “piani”, limitatamente alle rispettive parti relative alle partecipazioni societarie detenute attraverso “RH” (contenute nei suddetti “documenti-proposte” di RH), sono stati poi formalmente approvati anche dell’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a., svoltasi, ogni anno, nei giorni immediatamente successivi all’avvenuta approvazione consigliare;
- a seguito delle relative approvazioni, i suddetti “documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica” dell’ente sono stati poi attuati dall’ente stesso o da RH, per le relative parti di “revisione/razionalizzazione” inerenti, rispettivamente, le partecipazioni societarie dirette o indirette, come dettagliatamente “rendicontato”, ogni anno, in apposito paragrafo dei rispettivi documenti relativi all’anno successivo e come fatto anche nel “Documento unitario 2022” di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”;

CONSIDERATO che:

- in attuazione degli obblighi di legge sopra indicati, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune) ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2022, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2022-2024, in data 24/11/2022 l'amministratore unico di "RH", ha consegnato al socio unico Comune di Rimini una "Proposta di documento unitario 2022, composta da:

1) proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2020);

2) proposta:

- di ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2021

e

- di p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse";

nel prosieguo del presente atto, definita, per brevità, anche solo "Proposta di documento unitario 2022" di "RH", da lui predisposta, contenente le seguenti due parti, distinte ma tra loro connesse:

a) il resoconto di quanto fatto da "RH", in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nella "proposta di p.d.r.p. 2021" sopra indicata, per ognuna delle società da essa partecipate per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali la "proposta di p.d.r.p. 2021" di "RH" prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di "RH" (21/12/2021) e la data di riferimento del "resoconto" stesso (paragrafo "B");

b) la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, attraverso "RH", alla data del 31/12/2021, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità della loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (paragrafo "C"),

da "inserire" poi in un più ampio documento, da redigere da parte del Comune stesso, che considerasse (in termini sia di "resoconto", sia di nuova "ricognizione" ed eventuale nuovo "piano di razionalizzazione periodica") anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di "RH");

- la U.O. Organismi Partecipati dell'ente ha poi predisposto l'intero "Documento unitario 2022", composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020)

e

2) ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021

e

p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse";

allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A** (con i relativi sub-allegati "A.1", "A.2 e", "A.3"), contenente le seguenti due parti, distinte ma tra loro connesse:

- 1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da "RH", in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "*p.d.r.p. 2021*" sopra indicato, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "*p.d.r.p. 2021*" prevedeva il "*mantenimento tal quale*" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (16/12/2021) e la data di riferimento del "resoconto" stesso (paragrafo "B");
- 2) la "*ricognizione 2022*" delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2021, con la contestuale identificazione" - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale - della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità della loro "razionalizzazione, con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituiscono il nuovo "*p.d.r.p. 2022*" - "*piano di razionalizzazione periodica 2022*");
- il "*Documento unitario 2022*" allegato, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso "RH", ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di "rendicontazione 2021" e "ricognizione 2022", con conseguente "ipotesi di razionalizzazione 2022"), l'analoga "*Proposta di documento unitario 2022*" predisposta e fornita dal relativo amministratore unico, sopra indicata;
- il "*Documento unitario 2022*" allegato, in continuità con gli analoghi precedenti documenti sopra indicati:
 - identifica preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
 - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi al tema della "razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie" in questione (nel paragrafo "A");
 - i precedenti sei analoghi "*piani*" ("*p.o.r. 2015*" - "*piano operativo di razionalizzazione*" del 31/03/2015; "*p.d.r.s. 2017*" - "*piano di revisione straordinaria*" del 28/09/2017, "*p.d.r.p. 2018*" - "*piano di razionalizzazione periodica 2018*" del 13/12/2018, "*Documento unitario 2019*" del 17/12/2019, "*Documento unitario 2020*" del 15/12/2020 e "*Documento unitario 2021*" del 16/12/2021") predisposti ed approvati dall'ente fino alla data odierna (rispettivamente nei paragrafi "A.1", "A.2", "A.3", "A.4", "A.5" e "A6");
 - gli orientamenti ed i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dell'A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e le prescrizioni della C.d.C. (Corte dei Conti) relativamente ai vari "*piani*" di "razionalizzazione/revisione" adottati fino ad oggi dall'ente, con tutte le rispettive motivate e circostanziate controdeduzioni dell'ente stesso (nei paragrafi "A.7" e "C.1");
 - i riscontri dati, fino ad oggi, dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (C.d.C. E.R.), ai precedenti "*piano di revisione straordinaria 2017*" (nel paragrafo "A.3") e "*piani di razionalizzazione periodica*" 2018, 2019 e 2020 (nel paragrafo "A.7"), con le rispettive articolate e motivate controdeduzioni dell'ente (a fronte della non condivisione della quasi totalità dei rilievi mossi da tale "ente di controllo");
 - il resoconto dettagliato delle operazioni compiute, dall'ente e/o da "RH", in attuazione delle previsioni dell'ultimo precedente "*p.d.r.p. 2021*" (al paragrafo "B");
 - l'ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") della "*ricognizione 2022*" e dell'eventuale "*piano di razionalizzazione periodica 2022*" ad essa conseguente (nel paragrafo "C.2");
 - i criteri di redazione della "*ricognizione 2022*" e dell'eventuale "*piano di razionalizzazione periodica 2022*" ad essa conseguente, con anche il riepilogo sintetico di tutte le operazioni "dismissive" compiute dall'ente e/o da "RH", in attuazione delle previsioni di tutti i precedenti "*piani*" adottati finora (nel paragrafo "C.3");

- le <<note di lettura dei dati contenuti nelle schede (di “ricognizione 2022” ed eventuale “razionalizzazione periodica 2022”) di ciascuna società partecipata>> considerata nella “ricognizione 2022” (nel paragrafo “C.4”);
- riporta (al paragrafo “C.5”), per ogni società partecipata dal Comune, direttamente (al paragrafo “C.5.1”) o indirettamente (al paragrafo “C.5.2”), una specifica “scheda”, in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per le norme in questione (qualificazione della società partecipata, assoggettamento o meno agli obblighi di “razionalizzazione periodica”, azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l’attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per la società partecipata, sia per il Comune socio - anche in termini economici e/o finanziari generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio “risparmio di spesa”);
 - riporta, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti tre documenti:
 - A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2021 e relative operazioni di “razionalizzazione periodica” 2022 previste;
 - A.2) sintesi della ricognizione periodica 2022 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2021) e del “piano di razionalizzazione periodica 2022” di alcune di esse;
 - A.3) “modello standard di ricognizione e relativi esiti per la corte dei conti” (approvato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR) compilato, relativamente al Comune di Rimini e con riferimento alla data del 31/12/2021;

RILEVATO che:

- il “Documento unitario 2022” allegato riepiloga e riesamina (al paragrafo “C.1”), in modo ampio ed articolato, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l’ente ha adottato, nei precedenti analoghi documenti di “ricognizione e razionalizzazione” già approvati precedentemente (“p.o.r. 2015”, “p.d.r.s. 2017”, “p.d.r.p. 2018”, “Documento unitario 2019”, “Documento unitario 2020” e “Documento unitario 2021”), determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna e/o sezione Autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo “p.o.r. 2015”, in relazione al fatto che costituissero “partecipazioni indirette” solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo “intermedio” controllato dall’ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo “intermedio” partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con riferimento al “p.d.r.s. 2017”, relativamente all’esclusione delle società quotate in borsa - come “Hera s.p.a.” - dalla ricognizione” propedeutica al piano);
- il “Documento unitario 2022” allegato” conferma, nella “ricognizione 2022”, i criteri di individuazione delle “società a controllo pubblico” (in particolare di quelle di tipo “congiunto”) e delle “partecipazioni societarie indirette” già adottati, in tutti i precedenti “piani” approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l’ente, sia in passato che attualmente,
 - a) a considerare alcune società partecipate (“A.M.R. s.r.l. consortile”, “Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”, pur incluse nel piano) come “non a controllo pubblico” e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs. 175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione);
 - b) a considerare alcune altre società (“I.E.G. s.p.a.”, “Plurima s.p.a.”, “Acqua Ingegneria s.r.l.”, “Team s.r.l.”, “A.T.G. s.p.a.” e “Metè s.p.a.” - oltre a “Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”,

- fin quando esistente) non rientranti nella categoria delle “partecipazioni societarie indirette” e quindi ad escluderle dalla “ricognizione” propedeutica al “piano”;
- nella “*ricognizione 2022*” (come in quella dei precedenti anni 2020 e 2021) la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte “nuovi”) individuati, invece, dalla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F (con proprio orientamento del 15/02/2018) e dalla Corte dei Conti in sede di controllo (sia le sezioni riunite, sia le varie sezioni regionali, inclusa quella per l’Emilia-Romagna):
 - a) è ampiamente argomentata e motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (ma non solo) con riferimento all’evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle “società a partecipazione pubblica” e con il conforto dell’integrale recente ed univoca giurisprudenza amministrativa (sette sentenze di vari T.A.R. - due delle quali addirittura riferite specificamente ad una delle società - “Rimini Congressi s.r.l.” - su cui vertono i rilievi mossi dalla Corte dei Conti ed anche dall’A.G.C.M. - ed una del Consiglio di Stato) finora esistente in materia e, soprattutto, anche dell’intera giurisprudenza “contabile” (quattro sentenze della Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione) finora intervenuta, in modo altrettanto univoco, sulla medesima materia (confermando, di fatto, proprio le principali argomentazioni da sempre addotte dal Comune);
 - b) è sostenuta anche dal fatto che i differenti “criteri” (di individuazione delle “*società a controllo pubblico congiunto*”) definiti dal M.E.F. (e poi condivisi dalle varie sezioni di controllo - riunite e regionali - della Corte dei Conti, ma non anche dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della stessa Corte e non condivisi e non adottati dal Comune), sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, sezione seconda, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio di primo grado in questione è stato definito con sentenza n.9883 del 14/07/2021, che ha stabilito che l’orientamento del MEF del 15/02/2018 in questione è un atto privo di effetti esterni (al MEF) e pertanto non è vincolante (tanto da essere assimilabile alle mere circolari ministeriali interpretative), ritenendo conseguentemente inammissibile il ricorso delle ricorrenti in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato, che, come tale, non ha prodotto alcun effetto sulle stesse; la sentenza in questione, quindi, pur non entrando “nel merito” delle censure formulate dalle ricorrenti, ha però di fatto annullato la “*valenza erga omnes*” che l’art.15, comma 2, del TUSP sembrava invece aver attribuito agli orientamenti/indicazioni/direttive del M.E.F. in materia di interpretazione e corretta applicazione delle disposizioni dello stesso TUSP, con la conseguenza che - quanto meno fino ad eventuale diversa statuizione giurisprudenziale - tali atti (non solo quello impugnato, ma tutti, sia quelli già elaborati fino ad oggi dal MEF, sia quelli che questo dovesse produrre in futuro) hanno, ed avranno, valenza esclusivamente per il M.E.F. (come “direttiva comportamentale” per i relativi uffici), ma non anche per soggetti terzi, diversi dal M.E.F., quali, ad esempio, le società pubbliche e, soprattutto, i rispettivi soci pubblici (gli enti locali, come il Comune di Rimini), che pertanto non sono, e non saranno, tenuti ad attenervisi;
 - come accaduto in tutti i precedenti “piani” già approvati dall’ente e sopra richiamati, il “*Documento unitario 2022*” allegato contempla il mantenimento “tal quale” (ovvero senza “interventi di razionalizzazione”) di alcune partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale della norma (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità e precisamente il “*mantenimento particolare*”:
 - a) della partecipazione societaria diretta in “Rimini Holding s.p.a.”;
 - b) della partecipazione societaria indiretta nella società “Amir Onoranze Funebri s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.” e “Anthea s.r.l.”);

- c) della partecipazione societaria indiretta nella società “Rimini Congressi s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”);
- relativamente al mantenimento “tal quale” (senza “interventi di razionalizzazione”) delle partecipazioni nelle predette prime due società (“Rimini Holding s.p.a.” e “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”), nel “*Documento unitario 2022*” di seguito allegato sono analiticamente indicati i profili di contrasto (con la norma) rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento delle due partecipazioni in questione;
 - tale impostazione si richiama a quanto previsto dall’articolo 1 (“oggetto”) del D.Lgs.175/2016, sopra già citato, che, come sopra già esposto, ai commi 1 e 2, stabilisce che:
 - “1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
 - 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”;
 - le richiamate disposizioni iniziali dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs .175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la “cogenza” della ricorrenza di una o più delle “ipotesi specifiche” (alias “parametri specifici”) previste dell’art.20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, non possa e non debba essere “assoluta” ed “incontrovertibile”, tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la “revisione straordinaria” (nel 2017) o la “razionalizzazione periodica” (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un “campanello di allarme”, che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell’opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione;
 - le medesime disposizioni dell’articolo 1, comma 2 indicano, infatti, che l’applicazione delle norme ivi contenute non debba essere effettuata in modo “automatico”, ma l’amministrazione possa (anzi “debba”) compiere una valutazione “discrezionale” (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, conciliando e temperando gli obblighi imposti dalla norma con l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, orientando la concreta applicazione del dato normativo al perseguimento di tali finalità;

RITENUTO che:

- sotto questo profilo, il mantenimento delle predette due partecipazioni paia in tutti due i casi in questione ragionevolmente orientato proprio all’efficiente gestione delle partecipazioni:
 - in modo particolare, esplicito ed evidente il primo (relativo a “Rimini Holding s.p.a.”), che riguarda proprio il mantenimento “tal quale” (invece che la “razionalizzazione” strettamente e formalmente imposta dalla norma di legge) di uno strumento (già “razionale” - efficace ed efficiente) che l’ente si è dato, dal 2010, proprio per l’efficiente gestione delle proprie partecipazioni (peraltro effettivamente conseguita nel tempo);
 - in modo meno evidente e diretto, ma ugualmente importante, il secondo (relativo ad “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”), che riguarda, invece, uno strumento che consente all’ente di gestire in maniera non onerosa, anzi addirittura redditizia, un’attività sociale (i “servizi funebri per gli indigenti”), cui deve obbligatoriamente provvedere, affiancandola con un’altra, strettamente connessa e sinergica con essa (onoranze funebri), per quanto commerciale e quindi normativamente vietata;

- inoltre, relativamente ad “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, come risulta dalla “ricognizione 2022”, modalità alternative di gestione dei servizi (“funebri per gli indigenti”) erogati, quand’anche esistenti ed ugualmente efficaci (in termini di servizio reso), sarebbero presumibilmente meno convenienti (economicamente) per l’ente;
- a fronte del fatto che - come esposto nella “ricognizione 2022” - sia “Rimini Holding s.p.a.”, che “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, si sono sempre autosostenute (e presumibilmente si autososterranno anche in futuro) e di quanto sopra indicato, la dismissione delle due partecipazioni societarie in questione, da parte del Comune (direttamente nel primo caso, indirettamente nel secondo), non sarebbe nemmeno coerente ed anzi potrebbe risultare addirittura incoerente con un altro fondamentale scopo della norma in questione, ovvero la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”;
- il mantenimento “tal quale” della partecipazione societaria indiretta nella società “Rimini Congressi s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”), pur apparendo anch’esso vietato dalle medesime norme - per il fatto che la società in questione ricade anch’essa in una delle “ipotesi specifiche” di “razionalizzazione periodica” imposta dalle stesse norme, precisamente quella delle c.d. “scatole vuote improduttive” - in realtà non sia tale sulla base di una lettura coordinata e “sostanzialistica” della norma (in base alla quale la carenza totale di personale dipendente da parte della società non è, nel caso specifico, indice di relativa “vacuità” e/o “inefficienza”, ma, al contrario, indice di una scelta orientata proprio al risparmio, come meglio spiegato nella “scheda” dedicata a tale società, all’interno della “Ricognizione 2022”), tanto da poter motivatamente concludere che, in realtà, il mantenimento di tale partecipazione non sia soggetto al divieto;
- per quanto sopra argomentato, le scelte qui prese in esame - per come motivatamente illustrate nel “Documento unitario 2022” e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 - appaiano complessivamente ragionevoli e, conseguentemente, il “Documento unitario 2022” allegato sia integralmente condivisibile;
- occorra pertanto
 - approvare espressamente il suddetto “Documento unitario 2022”;
 - demandare al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell’ente l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione del “Documento unitario 2022” (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio dello stesso alla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con le modalità da essi rispettivamente stabilite);
 - autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all’assemblea dei soci di “RH” (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il “Documento unitario 2022”, per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso “RH” (di fatto coincidente con la “Proposta di documento unitario 2022” di “RH”, formulata in data 24/11/2021, prot n.U268/a mano, dal relativo amministratore unico) e per attuarlo integralmente;
- ove nelle fasi di verifica del “Documento unitario 2022” e/o degli analoghi precedenti documenti dell’ente da parte degli “enti deputati al controllo”, dovessero essere rilevate motivate e fondate criticità (sostanzialmente diverse da quelle già reiteratamente sollevate finora e già ampiamente controdedotte dall’ente nello stesso “Documento unitario 2022” e - in parte - nei propri precedenti analoghi documenti) non superabili, il Consiglio Comunale debba essere prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza;

VISTI:

- l'articolo 29 (società di capitali) del vigente statuto del Comune di Rimini;
- il vigente “*regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”;
- il vigente statuto di “RH”;

VISTO il parere favorevole del responsabile della U.O. Organismi Partecipati in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della presente proposta deliberativa e dato atto che la stessa è stata sottoposta al responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'articolo 4 del vigente “Regolamento di contabilità” dell'ente, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso in data 13.12.2022 dalla 5^a Commissione Consigliare Permanente;

DELIBERA

per le motivazioni e le valutazioni analiticamente esposte nel “*Documento unitario 2022*” e sinteticamente riepilogate nelle premesse del presente atto;

- 1) **DI APPROVARE** il “*Documento unitario 2022*” allegato al presente atto (con tutti i relativi sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”**;
- 2) **DI DEMANDARE** al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del “*Documento unitario 2022*” (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio dello stesso alla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con le modalità da essi rispettivamente stabilite);
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all'assemblea dei soci di “RH” (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il “*Documento unitario 2022*”, per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso “RH” (di fatto coincidente con la “*Proposta di documento unitario 2022*” di RH, formulata in data 24/11/2021, prot. n. U268/a mano, dal relativo amministratore unico) e per attuarlo integralmente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per la concreta attuazione di quanto approvato con il presente atto;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.”

^^^^^^^^^^^*****^^^^^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Maresi (Assessorato Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate) e il Dr. Maracci (responsabile della U.O. Organismi Partecipati) per l'illustrazione dell'argomento; i Conss.. Zoccarato, Cancellieri, Ceccarelli, Zoccarato; l'Ass. Maresi e il Dr. Maracci per la replica conclusiva.

Pesenti n. 32: Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Di Natale, Guaitoli, Lari, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Renzi, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	32	
Votanti Nr.	32	
Favorevoli Nr.	20	Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	12	Conss.: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Lisi, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Esce il Cons. De Sio. Presenti n. 31 (30 Conss. più il Sindaco).

Quindi la Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	31	
Votanti Nr.	31	
Favorevoli Nr.	20	Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	11	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino



DOCUMENTO UNITARIO 2022

COMPOSTO DA:

1) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL

P.D.R.P. 2021

**(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020)**

E

2) RICOGNIZIONE 2022

**DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2021**

E

P.D.R.P. 2022

**(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022)
DI ALCUNE DI ESSE**

(ULTIMATO IN DATA 29/11/2022)



SOMMARIO

A) PREMESSE	4
A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 2015” (“P.O.R. 2015”) IMPOSTO DALLA L.190/2014.....	4
A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 2017” (“P.D.R.S. 2017”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016	4
A.3) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018” (“P.D.R.P. 2018”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016.....	7
A.4) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019” (“P.D.R.P. 2019”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016.....	9
A.5) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020” (“P.D.R.P. 2020”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016.....	10
A.6) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021” (“P.D.R.P. 2021”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016.....	12
A.7) IL RISCONTRO DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA AI “PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA” DEGLI ANNI 2018, 2019 E 2020 E LE RELATIVE CONTRODEDUZIONI DELL’ENTE.....	13
B) RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL “P.D.R.P. 2021” (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021”) AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL D.LGS.175/2016	19
B.1) AMIR S.P.A. E R.A.S.F. (ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI) S.P.A.....	19
B.2) C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE.....	21
B.3) CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL’EMILIA-ROMAGNA - COTER S.R.L.....	21
B.4) RIMINITERME S.P.A.	21
B.5) RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.....	23
C) RICOGNIZIONE 2022 E P.D.R.P. 2022 (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022”) ...	23
C.1) GLI ORIENTAMENTI E I RILIEVI DELLA “STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” DEL M.E.F. E LE PRESCRIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE AI VARI “PIANI DI REVISIONE/RAZIONALIZZAZIONE”	24
C.2) AMBITO DI RIFERIMENTO (O “PERIMETRO OGGETTIVO”) DELLA RICOGNIZIONE 2022 E DELL’EVENTUALE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 AD ESSA CONSEGUENTE	33
C.3) CRITERI DI RICOGNIZIONE 2022.....	35
C.4) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETA’ PARTECIPATA	37
C.5) LA RICOGNIZIONE 2022 DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA - P.D.R.P. 2022”).....	39
C.5.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE.....	39
1 - AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	39
2 - LEPIDA S.C.P.A.	41
3 - PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	43
4 - RIMINI HOLDING S.P.A.....	45
5 - RIMINITERME S.P.A.	49
6 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE	52
C.5.2) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE.....	54
1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO	54
2 - AMIR S.P.A.	55
3 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.	60
4 - ANTHEA S.R.L.	62
5 - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE	64



<i>6 - CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA ROMAGNA - COTER S.R.L.</i>	<i>67</i>
<i>7 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.</i>	<i>69</i>
<i>8 - RIMINITERME S.P.A.</i>	<i>74</i>
<i>9 - RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.</i>	<i>75</i>
<i>10 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.</i>	<i>78</i>
<i>11 - START ROMAGNA S.P.A.</i>	<i>82</i>
ALLEGATI	84



A) PREMESSE

A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 2015” (“P.O.R. 2015”) IMPOSTO DALLA L.190/2014

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. “legge di stabilità per l'anno 2015”), prevedeva che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e gli enti locali (province e comuni), “*al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. “criteri di razionalizzazione”):

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società “non indispensabili” - alias “vietate”*);
- soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. “scatole vuote improduttive”*);
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgevano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle “partecipazioni doppioni”*);
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevedeva che:

- entro il 31/03/2015 i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.) definissero, approvassero, pubblicassero sul sito internet dell'ente ed inviassero alla Corte dei Conti, un “piano operativo di razionalizzazione” delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita “relazione tecnica”, che individuasse precisamente le azioni che l'ente intendeva porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevedeva di realizzare con esse;
- entro il 31/12/2015 gli enti locali attuassero le azioni di razionalizzazione prefigurate nei rispettivi piani;
- entro il 31/03/2016 i legali rappresentanti degli enti inviassero alla Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015 - il Comune di Rimini ha approvato il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015” (nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, anche “p.o.r. 2015”), che peraltro elencava anche tutte le operazioni di razionalizzazione già attuate dal Comune nell'allora recente passato, quantificandone analiticamente i relativi risparmi e/o benefici già conseguiti dalle società partecipate e/o dall'ente.

Tutte le operazioni di razionalizzazione di tipo “dismissivo” (liquidazione, fusione, ecc.), totale o parziale, previste dal piano (con l'unica eccezione di quella relativa alla vendita parziale della partecipazione indiretta detenuta in Hera s.p.a., di fatto inizialmente sospesa e poi specificamente ed autonomamente approvata, sia pure in termini diversi, nell'aprile 2017) sono state successivamente espressamente approvate dal Consiglio Comunale (competente per esse, in base alle disposizioni dell'articolo 42 del D.L.gs.267/2000 ed anche del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini”) con propria deliberazione n.48 del 11/06/2015 e, per quelle che coinvolgevano la controllata Rimini Holding s.p.a., dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding del 29/06/2015.

Da luglio 2015 in poi il Comune di Rimini (anche attraverso la propria Rimini Holding s.p.a.) ha poi attuato (o in alcuni casi ha tentato di dare attuazione a quanto previsto nel proprio “p.o.r. 2015”, rendicontando analiticamente e puntualmente (con apposita articolata e motivata relazione, inviata a mezzo pec il 31/03/2016, come previsto espressamente dalla norma), l'esito di tale attuazione alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con cui ha formalmente “dialogato” più volte (anche in risposta ad alcuni rilievi da questa formulati, talvolta non condivisi dall'amministrazione).

A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 2017” (“P.D.R.S. 2017”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

L'articolo 24 (“*revisione straordinaria delle partecipazioni*”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, o anche, più semplicemente “T.U.S.P.” - Testo Unico delle Società Pubbliche”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 (“oggetto”), comma 2, “*sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*” - prevedeva che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuassero, “con provvedimento motivato”, la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, oggetto del presente documento ed imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016).
- nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuassero le partecipazioni societarie che,
 - non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13¹ del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il comune, “*nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione*”);
 - non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (“oneri di motivazione analitica” per l'acquisizione di partecipazioni) o
 - ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. “ipotesi specifiche”),

¹ L'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, recita: “*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*”



dovevano essere fatte oggetto di "revisione straordinaria", ovvero "revisionate", mediante alienazione della partecipazione oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente "piano di revisione straordinaria";

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non potesse esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima fosse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile².

Si evidenzia che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016 consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di "attività consentite" ivi espressamente previste³ e di seguito sintetizzate:

- a) produzione di un "servizio di interesse generale" (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera "h"⁴, ovvero come <<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale");
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica");
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in partnerariato con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. "società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara");
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. "attività strumentale");
- e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. "attività di committenza").

Le c.d. "ipotesi specifiche" (che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n.19 del 19/07/2017 di seguito indicata ha definito "situazioni di criticità") dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, erano (e sono), invece, le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse" - si tratta, sostanzialmente, di una sorta di ripetizione, conferma ed ulteriore specificazione del c.d. "vincolo di scopo", sopra già indicato);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "società scatole vuote improduttive");
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. "società doppioni");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. "società irrilevanti");
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. "società in perdita reiterata");
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi");
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. "società da aggregare").

Mentre i primi 5 criteri (lettere da "a" ad "e") erano veri e propri "criteri di revisione/soppressione delle partecipazioni societarie", il sesto e il settimo (lettere "f" e "g") sembravano invece essere due "criteri di riduzione dei costi e di aggregazione delle società partecipate" a cui l'ente, potendo, avesse deciso di continuare a partecipare.

L'esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, doveva poi essere comunicato

- all'apposita "struttura di monitoraggio e controllo" istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs.175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs.175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e
- alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo),

con modalità informatizzate, stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti: si tratta delle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" pubblicate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito internet in data 27/06/2017, dette anche, sinteticamente, "Istruzioni M.E.F. 2017", con le quali il Ministero ha stabilito che la comunicazione venisse fatta attraverso la compilazione di un'apposita nuova sezione dell'applicativo "Partecipazioni" già esistente, dedicato al censimento delle partecipazioni societarie pubbliche e delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016" - dette anche, sinteticamente, "Linee guida Corte dei Conti 2017", approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con propria deliberazione n.19 del 19 luglio 2017.

Per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie", il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e revisione straordinaria) costituiva aggiornamento dello stesso "piano operativo di razionalizzazione" già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato.

² Infatti la sanzione pecuniaria (da un minimo di €.5.000,00 fino ad un massimo di €.500.000,00) era ed è prevista solo per la mancata adozione del "piano di razionalizzazione periodica" contemplata dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

³ L'articolo 4, ai commi successivi al 2, consente, inoltre, la detenzione di partecipazioni in società specifiche, aventi per oggetto le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie, secondo criteri imprenditoriali di mercato;
- gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici;
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o start up universitari ex art.6, comma 9, della L.240/2010 nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca;
- bancarie di finanza etica sostenibile.

⁴ La norma citata definisce i "servizi di interesse generale" come "attività di produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".



In attuazione delle disposizioni dell'articolo 24 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" (nel prosieguo del presente atto definito, per brevità, anche "p.d.r.s. 2017": contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione"), "piano" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a.", ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2019.

Nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di revisione straordinaria, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di revisione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il "p.d.r.s. 2017" è stato poi approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017 e successivamente, trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente) e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 06/10/2017; il medesimo "piano", per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") è stato poi formalmente approvato anche dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 24/10/2017.

Successivamente, in data 11/06/2018 la "struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F." ha rilevato profili di mancata conformità (alle disposizioni dell'art.24 del D.Lgs.175/2016) della ricognizione compiuta dal Comune, relativamente al previsto mantenimento "tal quale" (senza previsione di azioni di razionalizzazione - rectius "revisione straordinaria") delle partecipazioni detenute in "Rimini Congressi s.r.l." e "Rimini Holding s.p.a.", pur a fronte della totale assenza di dipendenti da parte di entrambe queste società, chiedendo contestualmente al Comune di esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili.

In data 14/06/2018 il Comune ha risposto, a mezzo pec, ai rilievi della struttura di controllo del M.E.F. riportando letteralmente e precisamente le considerazioni e le motivazioni (per il mantenimento "tal quale" di ciascuna delle due partecipazioni societarie in questione) già analiticamente formulate nel "p.d.r.s. 2017". A tale risposta non è poi seguito, fino ad oggi, alcun ulteriore riscontro da parte della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.

Poiché - diversamente da quanto stabilito dalla L.190/2014 per l'attuazione del precedente "piano operativo di razionalizzazione" - l'art.24 del D.Lgs.175/2016 in questione non prevedeva una rendicontazione delle operazioni di "revisione straordinaria" effettivamente compiute dall'ente, rispetto a quelle dallo stesso previste nel proprio "piano di revisione straordinaria", a metà novembre 2018 la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. ha chiesto espressamente ai vari enti che nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" avevano previsto, ai sensi delle disposizioni dell'art.24, commi 4 e 5 del T.U.S.P.P., delle alienazioni di partecipazioni (o il recesso da alcune società), di dare conto dell'effettiva attuazione di tali previste operazioni; pertanto in data 15/11/2018 il M.E.F. ha chiesto al Comune di dare conto dell'esito della prevista alienazione dell'intera partecipazione societaria all'epoca indirettamente (attraverso Rimini Holding s.p.a.) detenuta in Amfa s.p.a. e l'ente ha risposto in data 30/11/2018, comunicando l'avvenuta vendita, ad un soggetto individuato con gara, della partecipazione e tutti i relativi dati (data di cessione - 29/11/2018; prezzo di cessione - €.2.356.000,00; acquirente - "Alliance Healthcare Italia s.p.a.).

Infine, in data 08/11/2018, la Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con propria delibera n.126/2018/VSGO, trasmessa a mezzo pec in data 12/11/2018 al Comune e da questo tempestivamente inoltrata al "collegio dei revisori dei conti" dell'ente e pubblicata sul proprio sito internet, come ivi prescritto dalla Corte, ha rilevato, relativamente al "p.d.r.s. 2017" del Comune di Rimini, in sintesi, le seguenti criticità, analiticamente esaminate e motivatamente "contro-dedotte" in gran parte (in pratica per tutti i rilievi di seguito indicati, con l'unica eccezione di quello della lettera "c") nel paragrafo <<B) Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti>>, in parte (relativamente al rilievo della lettera "c") nelle schede relative alle singole società partecipate oggetto di rilievo contenuti (paragrafo e schede) nel "piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017" (nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, anche "p.d.r.p. 2018") di seguito indicato:

- opportunità del parere dell'organo di revisione dell'ente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016;
- mancata considerazione, nel piano, delle "partecipazioni indirette" detenute dall'ente per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente, quali, a parere della Corte, quelle detenute in "I.E.G. s.p.a." (partecipata di terzo livello, attraverso "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") e "Plurima s.p.a." (partecipata di terzo livello, attraverso "Rimini Holding s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.");
- mantenimento "tal quale" (senza previsione di alcuna azione di "revisione straordinaria") della partecipazione societaria direttamente detenuta in "Rimini Holding s.p.a.", pur a fronte del fatto che tale società sarebbe ricaduta, secondo la Corte, nella "ipotesi specifica di revisione straordinaria" di cui alla lettera "e" del D.Lgs.175/2016 (in quanto il relativo bilancio consolidato si era chiuso in perdita per almeno 4 degli ultimi 5 anni, precisamente sempre, dal 2011 al 2016) e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 del medesimo T.U.S.P.P.;
- errata qualificazione di "società partecipate NON a controllo pubblico" attribuita dall'ente a società a capitale pubblico totalitario, ma senza un socio di maggioranza assoluta, quali "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.";
- sussistenza, per la "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", delle "ipotesi specifiche di revisione straordinaria" di cui alle lettere "b" ed "e" dell'art.20, comma 2, del D.Lgs.175, essendo la società priva di dipendenti ed avendo registrato risultati di esercizio negativi fin dalla sua costituzione;



- f) mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016, per le società ritenute, dalla Corte, "a controllo pubblico", ovvero "Rimini Holding s.p.a.", "Amir "Onoranze Funebri s.r.l.", "C.A.A.R. s.p.a. consortile", "I.E.G. s.p.a.", "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", "Start Romagna s.p.a."

Al termine della suddetta delibera la Corte ha richiamato l'ente:

- a) ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- b) a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (ovvero nel "piano di razionalizzazione periodica 2018"), adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
- c) ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del successivo provvedimento di razionalizzazione (ovvero nel "piano di razionalizzazione periodica 2018").

A.3) IL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018" ("P.D.R.P. 2018") IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

L'articolo 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") del D.Lgs.175/2016 - c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica" - come sopra già detto, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 ("oggetto"), comma 2, "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" - prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuino, "con proprio provvedimento", la "ricognizione" (definita appunto "periodica", alias "ricorrente", per distinguerla da quella precedente, "una tantum", definita "straordinaria" ed imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, sopra già esaminata) delle partecipazioni (societarie) possedute con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (cfr. art.26, comma 11 del T.U.S.P.P.);
- nell'ambito di tale ricognizione, analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del "p.d.r.s. 2017" sopra indicato, tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), devono essere fatte oggetto di "razionalizzazione periodica", ovvero "razionalizzate", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias "di razionalizzazione") - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione della società o della partecipazione in questione;
- il "piano di razionalizzazione periodica" (nel prosieguo del presente atto, definito, per praticità, anche "p.d.r.p.") eventualmente redatto sia trasmesso alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla competente sezione regionale di controllo) e alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal medesimo articolo 20;
- in caso di adozione del "piano", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano stesso, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettano ai medesimi due soggetti sopra indicati (obbligo non previsto per il precedente "p.d.r.s. 2017");
- la mancata adozione della ricognizione e, qualora occorrente, del "p.d.r.p." e della conseguente "relazione sullo stato di relativa attuazione" comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €5.000,00 ed un massimo di €500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (sanzione non prevista per gli eventuali inadempimenti connessi al precedente "piano di revisione straordinaria");
- si applichi l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs.175/2016, in base al quale, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 24 (ovvero un anno dalla data di adozione del "piano"), il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-querter del codice civile⁵.

Si noti che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo T.U.S.P.P., che imponeva la redazione del piano di "revisione straordinaria" qualora dalla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emergesse qualcuna che non soddisfacesse contemporaneamente i tre requisiti sopra già indicati, ovvero

- a) "vincolo di scopo" (ex art.4);
- b) "oneri di motivazione analitica" (ex art.5, commi 1 e 2);
- c) non ricorrenza delle "ipotesi specifiche" (ex art.20, comma 2);

l'art.20 sopra indicato impone la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica" solamente qualora dalla (nuova) ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emerga qualcuna che non soddisfi unicamente il requisito della "non ricorrenza delle ipotesi specifiche" del medesimo articolo, non anche gli altri due requisiti, il primo dei quali ("vincolo di scopo") è, comunque, di fatto, "assorbito" dalla "ipotesi specifica" della lettera "a". Ciò nonostante, sia nei precedenti "p.d.r.p. 2018", "p.d.r.p. 2019" e "p.d.r.p. 2020" (di seguito indicati), sia nell'odierno "p.d.r.p. 2021", per completezza ed analogia con il contenuto del precedente "p.d.r.s. 2017", è stato ugualmente verificato, volontariamente, per ogni partecipazione esaminata, anche il rispetto del "vincolo di scopo" e dei c.d. "oneri di motivazione analitica".

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, nel mese di novembre 2018 la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017" (nel prosieguo del presente atto definito, per brevità, anche "p.d.r.p. 2018", contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute

⁵ L'effettiva applicabilità di queste disposizioni, già dubbia relativamente al "piano di revisione straordinaria" del 2017, in realtà appare ancora più dubbia in relazione al "piano di razionalizzazione periodica". Peraltro su questo tema va comunque rilevato che la "legge di bilancio 2019" (L.30.12.2018, n.145) ha introdotto, all'articolo 20 del D.Lgs.19.08.2016, n.175, il comma 5 bis, il quale prevede che non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo, previsto dall'articolo 24, comma 4, del Tusp, di alienazione delle partecipazioni entro un anno (con la connessa sospensione dei diritti sociali e il connesso obbligo di liquidazione della quota), nel caso di società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente alla data (23/09/2016) di entrata in vigore della norma stessa (nel caso specifico si tratterebbe del triennio 2013-2015), mentre il successivo D.L.25.05.2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.23.07.2021, n.106, ha inserito (con l'art. 16, comma 3-bis) il comma 5-ter all'art. 24, comma che ha stabilito che le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.



dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "deterribilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione"), "piano" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." (RH), ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("*proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017*") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "*Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016*">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2018, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2018-2021.

Nei paragrafi iniziali del suddetto "p.d.r.p. 2018", in particolare nel paragrafo "B" (<<Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti>>) e "C" ["Ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") del piano"], l'ente ha esaminato i vari orientamenti e/o rilievi dei due organi di controllo, evidenziandone, in diversi casi, gli aspetti di difformità dalle disposizioni di legge (a cui essi si riferivano) e controdeducendoli analiticamente, in modo ampiamente argomentato e motivato e riconfermando, pertanto, le proprie posizioni già assunte nel precedente "p.d.r.s. 2017", ritenendole rispettose delle norme e ragionevoli, per quanto non condivise da detti organi.

Nel suddetto "p.d.r.p. 2018", nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("*vincolo di scopo*", "*oneri di motivazione analitica*" e non ricorrenza delle c.d. "*ipotesi specifiche*"), sono state individuate le possibili azioni (di "razionalizzazione periodica") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, senza sottoporla ad alcun intervento (c.d. "*mantenimento tal quale*"), con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "*efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche*" e della "*razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, temperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta. Inoltre, pur ritenendo che, in base alle vigenti disposizioni di legge, il proprio "collegio dei revisori dei conti" non dovesse esprimersi in merito ad esso, in adesione all'invito formulato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, l'ente, in data 07/12/2018, ha trasmesso il "p.d.r.p. 2018" (con la relativa proposta deliberativa di Consiglio Comunale - p.d.c.c. - di approvazione), per gli eventuali provvedimenti di competenza, al suddetto organo di controllo. In data 12/12/2018, quest'ultimo ha inviato all'ente un proprio "documento", nel quale ha confermato che (nella p.d.c.c. in questione e nel "piano" oggetto di relativa approvazione) non sussistevano fattispecie che richiedessero il rilascio del parere dell'organo stesso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera "b", del D.Lgs.267/2000, ma ha contestualmente formulato una "raccomandazione" ed alcuni "inviti" (tra i quali quello ad "*attivarsi in modo costruttivo con la Corte dei Conti*"), che, essendo stati ritenuti non pertinenti (in alcuni casi) o non corretti (in altri), sono stati immediatamente riscontrati e "controdedotti", sia nel metodo che nel merito, dalla U.O. Organismi Partecipati, con propria nota del 13/12/2018, senza modifica del "piano" predisposto.

Il "p.d.r.p. 2018" in questione è stato poi:

- approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 13/12/2018;
- per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta "*proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017*"), formalmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 21/12/2018;
- trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 28/12/2018, unitamente all'intera corrispondenza intercorsa, tra il 7 e il 12/12/2018, in merito ad esso, tra l'ente ("U.O. Organismi Partecipati") e il proprio "collegio dei revisori dei conti", sopra indicata;
- trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente, attraverso relativo caricamento sull'applicativo "partecipazioni" del portale del Tesoro) in data 12/04/2019.

In adesione all'invito (ad "*attivarsi in modo costruttivo con la Corte dei Conti*") espressamente formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente con il proprio "documento" del 12/12/2019 sopra già indicato, l'ente (attraverso il responsabile della propria "U.O. Organismi Partecipati") e la propria "Rimini Holding s.p.a." (per mezzo del proprio amministratore unico), hanno poi esposto, in sintesi, alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, preventivamente rispetto all'esame del medesimo "p.d.r.p. 2018" che la CdC E.R. avrebbe fatto, presumibilmente, nei mesi successivi, le considerazioni e le motivazioni (già analiticamente esposte per iscritto nel "*p.d.r.p. 2018*" - paragrafo "B") che li avevano indotti (prima nel "p.o.r. 2015", poi nel "p.d.r.s. 2017" e, in ultimo, nel "p.d.r.p. 2018"), ad interpretazioni e comportamenti diversi da quelli proposti dal MEF e/o dalla Corte dei Conti (sia la Sezione Unite, sia la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna), prima verbalmente, in apposito incontro tenutosi il 07/03/2019 presso la sede bolognese di quest'ultimo organo di controllo, poi per iscritto, in apposito "documento di sintesi" (dell'incontro in questione), espressamente richiesto dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna al termine dell'incontro, predisposto e ad essa inviato dall'ente in data 15/03/2019. Di tali "passi" è stato formalmente e tempestivamente aggiornato, con apposita mail del 15/03/2019, anche il collegio dei revisori dei conti, che non ha più eccepito nulla in merito.

In relazione al "p.d.r.p. 2018", la struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F., in data 04/10/2019, ha formulato una richiesta di chiarimenti circa la mancata inclusione, nel medesimo documento, della partecipazione (erroneamente supposta di tipo "diretto" dal MEF) del 5% in Riminiterme s.p.a., alla quale ha risposto immediatamente, in data 08/10/2019, chiarendo che, alla data di riferimento del "piano" in questione (31/12/2017), l'unica partecipazione da esso detenuta in "Riminiterme s.p.a." era quella (del 5%) indirettamente detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.", conseguentemente correttamente non "censita" (tra le partecipazioni "dirette") nel "piano" stesso.

Il "p.d.r.p. 2018" è stato riscontrato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, unitamente ai successivi "p.d.r.p. 2019" e "p.d.r.p. 2020", solamente all'inizio dell'anno 2022, con deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022 (ricevuta dal Comune di Rimini, via pec, in data 02/02/2022 e pubblicata sul proprio sito internet - sezione amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'amministrazione - pagina "Corte dei Conti", in data 09/02/2022), dettagliatamente analizzata e controdedotta nel contenuto, nel successivo paragrafo "A.7".



A.4) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019” (“P.D.R.P. 2019”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, nel mese di novembre 2019 la “U.O. Organismi Partecipati” dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' “assessore agli organismi partecipati” - il “Documento unitario 2019”, composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017)

e

2) ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018

e

p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse”;

contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:

1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di “razionalizzazione periodica” previste nel “p.d.r.p. 2018” sopra indicato, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il “p.d.r.p. 2018” prevedeva il “mantenimento tal quale” ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (13/12/2018) e la data di riferimento del “resoconto” stesso (paragrafo “B”);

2) la “ricognizione 2019” delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' “assessore agli organismi partecipati” - della relativa “determinabilità” o, viceversa, della necessità di loro “razionalizzazione, con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituivano il nuovo “p.d.r.p. 2019” - “piano di razionalizzazione periodica 2019”).

Il “Documento unitario 2019”, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di “rendicontazione 2018” e “ricognizione 2019”, con conseguente “ipotesi di razionalizzazione 2019”), l'analoga <<Proposta di documento unitario 2019, composta da:

1) “proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018” (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e

2) “proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2018 e di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse”

preventivamente predisposta, approvata - con propria determinazione - e fornita dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016”>>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2019, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2019-2021.

In stretta analogia e continuità con quanto già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017 (“p.d.r.s. 2017”) e 2018 (“p.d.r.p. 2018”), nei paragrafi iniziali del suddetto “p.d.r.p. 2019”, in particolare nel paragrafo “C.1” (<<Gli orientamenti e i rilievi della “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai vari “piani di revisione/razionalizzazione”>>) e “C.2” [<<Ambito di riferimento (o “perimetro oggettivo”) della ricognizione 2019 e dell'eventuale “piano di razionalizzazione periodica 2019” ad essa conseguente>>], l'ente ha esaminato i vari orientamenti e/o rilievi dei due organi di controllo, evidenziandone, in diversi casi, gli aspetti di difformità dalle disposizioni di legge (a cui essi si riferivano) e controdeducendoli analiticamente, in modo ampiamente argomentato e motivato e riconfermando, pertanto, le proprie posizioni già assunte nei medesimi precedenti documenti sopra richiamati (“p.d.r.s. 2017” e “p.d.r.p. 2018”), ritenendole rispettose delle norme e ragionevoli, per quanto non condivise da detti organi.

Come già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017 e 2018, sopra indicati, anche nel suddetto “p.d.r.p. 2019”, nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati (“vincolo di scopo”, “oneri di motivazione analitica” e non ricorrenza delle c.d. “ipotesi specifiche”), sono state individuate le possibili azioni (di “razionalizzazione periodica”) da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, senza sottoporla ad alcun intervento (c.d. “mantenimento tal quale”), con riferimento ai fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del “piano di razionalizzazione” in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione “discrezionale” (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione “coordinata” e “sostanzialistica” della norma, invece che “meramente letterale e formale” (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il “Documento unitario 2019” in questione è stato poi:

a) approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019;

b) pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione “enti controllati- società partecipate-provvedimenti-gestione delle partecipazioni” in data 19/12/2019;

c) trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, attraverso l'applicazione informatica “ConTe”, in data 19/12/2019;

d) per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso la controllata RH (contenuta nella suddetta “Proposta di documento unitario 2019”), formalmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 20/12/2019;

e) trasmesso alla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. (informaticamente, attraverso relativo caricamento sull'applicativo “partecipazioni” del portale del Tesoro) in data 15/05/2020.

A seguito di tali “passi” - relativamente ai quali è stato formalmente e tempestivamente aggiornato anche il collegio dei revisori dei conti del Comune - fino ad oggi, in merito al proprio “Documento unitario 2019” l'ente non ha più ricevuto alcun riscontro dalla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F., mentre, in data 06/10/2020, ha ricevuto, dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (nel prosieguo, per praticità, anche “C.d.C. E.R.”), una richiesta di “approfondimento istruttorio”, nell'ambito dell'esame da essa condotto sul “p.d.r.p.



2018" e sul "p.d.r.p. 2019" (il cui esito è pervenuto all'ente solamente all'inizio dell'anno 2022), richiesta a cui il Comune ha puntualmente risposto in data 21/10/2020⁶.

Il "p.d.r.p. 2019" (con la relativa deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019 di approvazione) è stato invece formalmente contestato - con proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020, notificato al Comune di Rimini in data 07/02/2020 (e in pari data agli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. Romagna) - dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, per asserita violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento alla società "I.E.G. s.p.a." (partecipata dall'ente attraverso RH e Rimini Congressi s.r.l.). Con il suddetto parere A.G.C.M. ha invitato i tre enti a conformare il proprio comportamento ai rilievi da essa mossi e a comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 07/04/2020, termine poi differito al 30/05/2020, per effetto della sospensione - dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 - dei termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte pendenti alla data del 23 febbraio 2020, stabilita dalle sopravvenute disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del D.L.17.03.2020, n.18 - c.d. "decreto cura Italia", convertito in L.24.04.2020, n.27), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali da essa espressi, l'Autorità avrebbe potuto impugnare tali documenti (con tutti i relativi atti presupposti e/o connessi) di fronte al Tar Emilia-Romagna, entro i successivi trenta giorni.

Ritenendo - per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "Documento unitario 2019" e sinteticamente riepilogate ed integrate nella nuova deliberazione di seguito indicata, ma completamente trascurate da A.G.C.M. - che i profili di "contrasto con le vigenti norme di legge" rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 04/02/2020, non sussistessero, con propria argomentata e motivata ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020, il Comune, dietro formale proposta di RH (nella sua veste di "artefice" della "proposta di p.d.r.p. 2019" precedentemente approvata dal Comune ed ora contestata da A.G.C.M., per la mancata considerazione, in essa, di "I.E.G. s.p.a."), ha deliberato, tra l'altro:

1) di approvare:

1.a) l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2019" formulata dall'amministratore unico di RH in data 05/12/2019 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2019" in essa contenuta, con particolare riferimento alla parte contestata da A.G.C.M.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del "Documento unitario 2019" (e, in particolare, della "Ricognizione 2019" in esso contenuta e, nello specifico, della parte contestata da A.G.C.M.) approvato con la precedente D.C.C. n.80 del 17/12/2019, nonché l'integrale conferma di quest'ultima;

1.b) l'integrale rigetto dei rilievi formulati dall'AGCM con il proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto;

2) di esprimere, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera "i" del vigente statuto comunale), l'indirizzo di resistere nel giudizio che fosse stato eventualmente proposto dall'AGCM avverso la D.C.C. n.80 del 17/12/2019 e/o gli atti ad essa presupposti o conseguenti (ivi inclusa la stessa D.C.C. n.12 del 16/04/2020).

A fronte di tale deliberazione (assunta in modo simile anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra indicati), in data 25/05/2020 A.G.C.M. ha impugnato di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna gli atti dei tre soci (per il Comune di Rimini il "Documento unitario 2019" e le due deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate), che si sono tempestivamente costituiti nel giudizio contestando fortemente le valutazioni e i rilievi mossi su di essi dall'Autorità.

Con sentenza n.858, pubblicata in data 28/12/2020 (per il relativo contenuto si rimanda al successivo paragrafo "C.1"), il T.A.R. Emilia-Romagna ha accolto le tesi dei tre convenuti e rigettato integralmente il ricorso di A.G.C.M., che, in data 25/03/2021, ha poi impugnato in appello tale sentenza di fronte al Consiglio di Stato, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni del giudizio di primo grado. Il giudizio di secondo grado così attivato - nel quale si sono costituiti formalmente tutti tre i convenuti - è attualmente in corso, con tempi di conclusione presumibilmente ancora lunghi (l'udienza per la discussione del merito è fissata al 09/02/2022).

Il "p.d.r.p. 2019" è stato poi riscontrato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, unitamente al precedente "p.d.r.p. 2018" e al successivo "p.d.r.p. 2020", solamente all'inizio dell'anno 2022, con deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022 (ricevuta dal Comune di Rimini, via pec, in data 02/02/2022 e pubblicata sul proprio sito internet - sezione amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'amministrazione - pagina "Corte dei Conti", in data 09/02/2022), dettagliatamente analizzata e controdedotta nel contenuto, nel successivo paragrafo "A.7".

A.5) IL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020" ("P.D.R.P. 2020") IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, nel mese di novembre 2020 la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "Documento unitario 2020", composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018)

e

2) ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019

e

p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020) di alcune di esse";

contenute le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:

1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2019" sopra indicato, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2019" prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (17/12/2019) e la data di riferimento del "resoconto" stesso (paragrafo "B");

2) la "ricognizione 2020" delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2019, con la contestuale identificazione - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - della relativa "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituivano il nuovo "p.d.r.p. 2020" - "piano di razionalizzazione periodica 2020").

⁶ L'approfondimento in questione ha comportato una richiesta, da parte della C.d.C. E.R., di aggiornamento - con trasmissione di informazioni e documenti - in relazione all'evoluzione della situazione delle seguenti cinque società: Start Romagna s.p.a., Rimini Reservation s.r.l., C.A.A.R. s.p.a. consortile, Rimini Congressi s.r.l. ed I.E.G. s.p.a.. Sul "tema" del riscontro dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, al "p.d.r.p. 2018", si veda anche quanto esposto in seguito, nel terzultimo, lungo, capoverso del successivo paragrafo "C.1".



Il "Documento unitario 2020", relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di "rendicontazione 2019" e "ricognizione 2020", con conseguente "ipotesi di razionalizzazione 2020"), l'analoga <<Proposta di documento unitario 2020, composta da:

- 1) "proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2019" (piano di razionalizzazione periodica 2019) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e
- 2) "proposta di ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2019 e di p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020) di alcune di esse"

preventivamente predisposta, approvata - con propria determinazione - e fornita dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2020, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2020-2022.

In stretta analogia e continuità con quanto già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017 ("p.d.r.s. 2017"), 2018 ("p.d.r.p. 2018"), e 2019 ("p.d.r.p. 2019"), nei paragrafi iniziali del suddetto "p.d.r.p. 2020", in particolare nel paragrafo "C.1" (<<Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai vari "piani di revisione/razionalizzazione">>) e "C.2" [<<Ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") della ricognizione 2020 e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2020" ad essa conseguente>>], l'ente ha esaminato i vari orientamenti e/o rilievi dei due organi di controllo, evidenziandone, in diversi casi, gli aspetti di difformità dalle disposizioni di legge (a cui essi si riferivano) e controdeducendoli analiticamente, in modo ampiamente argomentato e motivato e riconfermando, pertanto, le proprie posizioni già assunte nei medesimi precedenti documenti sopra richiamati ("p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019"), ritenendole rispettose delle norme e ragionevoli, per quanto non condivise da detti organi.

Come già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017, 2018 e 2019, sopra indicati, anche nel suddetto "p.d.r.p. 2020", nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state individuate le possibili azioni (di "razionalizzazione periodica") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, senza sottoporla ad alcun intervento (c.d. "mantenimento tal quale"), con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, temperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il "Documento unitario 2020" in questione è stato poi:

- a) approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 15/12/2020;
- b) pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "enti controllati-società partecipate-provvedimenti-gestione delle partecipazioni" in data 17/12/2020;
- c) trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, attraverso l'applicazione informatica "ConTe", in data 17/12/2020;
- d) per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso la controllata RH (contenuta nella suddetta "Proposta di documento unitario 2020"), formalmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 18/12/2020;
- e) trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente, attraverso relativo caricamento sull'applicativo "partecipazioni" del portale del Tesoro) in data 27/05/2021.

A seguito di tali "passi" - relativamente ai quali è stato formalmente e tempestivamente aggiornato anche il collegio dei revisori dei conti del Comune - fino ad oggi, in merito al proprio "Documento unitario 2020" l'ente non ha ricevuto alcun riscontro dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F..

Analogamente a quanto accaduto per il precedente "p.d.r.p. 2019", anche il "p.d.r.p. 2020" (con la relativa deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 15/12/2020 di approvazione) è stato invece formalmente contestato - con proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021, notificato al Comune di Rimini in data 29/03/2021 (e in date "vicine" agli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. Romagna) - dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, per asserita violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento alla società "I.E.G. s.p.a." (partecipata dall'ente attraverso RH e Rimini Congressi s.r.l.). Con il suddetto parere A.G.C.M. - trascurando la precedente sentenza sfavorevole n.858 del 2020, resa dal T.A.R. Emilia-Romagna sull'analogo ricorso proposto contro il precedente "p.d.r.p. 2019" e reiterando sostanzialmente le stesse considerazioni ivi formulate, già bocciate dal medesimo Tribunale - ha invitato i tre enti a conformare il proprio comportamento ai rilievi da essa mossi e a comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 28/05/2021), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali da essa espressi, l'Autorità avrebbe potuto impugnare tali documenti (con tutti i relativi atti presupposti e/o connessi) di fronte al Tar Emilia-Romagna, entro i successivi trenta giorni.

Ritenendo - per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "Documento unitario 2020" e sinteticamente riepilogate ed integrate nella nuova deliberazione di seguito indicata, ma completamente trascurate da A.G.C.M. - che i profili di "contrasto con le vigenti norme di legge" rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 23/03/2021, non sussistessero, con propria argomentata e motivata ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20/05/2021, il Comune, dietro formale proposta di RH (nella sua veste di "artefice" della "proposta di p.d.r.p. 2020" precedentemente approvata dal Comune ed ora contestata da A.G.C.M., per la mancata considerazione, in essa, di "I.E.G. s.p.a."), ha deliberato, tra l'altro:

- 1.a) l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2020" formulata dall'amministratore unico di RH in data 26/11/2020 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2020" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del "Documento unitario 2020" (e, in particolare, della "Ricognizione 2020" in esso contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020, nonché l'integrale conferma di quest'ultima;
- 1.b) l'integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi attuali formulati dall'AGCM sul "Documento unitario 2020" con il proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021 e la conseguente inottemperanza a quanto da essa ivi richiesto;



1.c) a parziale rettifica di quanto previsto con la propria precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020 (nella parte in cui si prevedeva che <<ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2020" da parte delle competenti autorità", fossero state "rilevate criticità non superabili", il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza"),

1.c.1) il preventivo integrale rigetto degli eventuali ulteriori rilievi futuri (sostanzialmente analoghi - per argomento e relativa motivazione - a quelli pregressi ed attuali da essa finora mossi, rispettivamente, sui "documenti unitari 2019 e 2020" dell'ente, sia con i propri pareri, sia negli atti del giudizio amministrativo relativo al "Documento unitario 2019") che AGCM ritenesse di reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri "Documenti unitari" (o atti analoghi) del Comune di Rimini e la conseguente preventiva inottemperanza agli stessi;

1.c.2) l'indirizzo preventivo, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera "i" del vigente statuto comunale), di resistere nei giudizi che dovessero essere eventualmente proposti dall'AGCM a seguito dell'inottemperanza ai propri rilievi attuali e/o a quelli eventuali futuri ed analoghi, stabilita con il suddetto atto, fatto salvo il caso in cui essi dovessero essere accolti da una eventuale futura sentenza amministrativa definitiva.

A fronte di tale deliberazione (assunta in modo simile anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra indicati), in data 23/06/2021 A.G.C.M. ha impugnato di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna gli atti dei tre soci (per il Comune di Rimini il "Documento unitario 2020" e le due deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate), che si sono tempestivamente costituiti nel giudizio, contestando fortemente le valutazioni e i rilievi mossi su di essi dall'Autorità.

Con sentenza n.252, pubblicata in data 09/03/2022 (per il relativo contenuto si rimanda al successivo paragrafo "C.1"), il T.A.R. Emilia-Romagna ha accolto le tesi dei tre convenuti e rigettato integralmente il ricorso di A.G.C.M., che, in data 03/06/2022, ha poi impugnato in appello tale sentenza di fronte al Consiglio di Stato, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni del giudizio di primo grado. Il giudizio di secondo grado così attivato - nel quale si sono costituiti formalmente tutti e tre i convenuti - è attualmente in corso, con tempi di conclusione presumibilmente ancora lunghi (alla data odierna non è stata ancora fissata l'udienza per la discussione del merito).

Il "p.d.r.p. 2020" è stato poi riscontrato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, unitamente ai precedenti "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019", solamente all'inizio dell'anno 2022, con deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022 (ricevuta dal Comune di Rimini, via pec, in data 02/02/2022 e pubblicata sul proprio sito internet - sezione amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'amministrazione - pagina "Corte dei Conti", in data 09/02/2022), dettagliatamente analizzata e controdedotta nel contenuto, nel successivo paragrafo "A.7".

A.6) IL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021" ("P.D.R.P. 2021") IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, nel mese di novembre 2021 la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale - il "Documento unitario 2021", composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019)

e
2) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020

e
p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021) di alcune di esse";

contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:

1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2020" sopra indicato, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2020" prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (15/12/2020) e la data di riferimento del "resoconto" stesso (paragrafo "B");

2) la "ricognizione 2021" delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2020, con la contestuale identificazione - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale - della relativa "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituivano il nuovo "p.d.r.p. 2021" - "piano di razionalizzazione periodica 2021").

Il "Documento unitario 2021", relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di "rendicontazione 2020" e "ricognizione 2021", con conseguente "ipotesi di razionalizzazione 2021"), l'analoga <<Proposta di documento unitario 2021, composta da:

1) "proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020" (piano di razionalizzazione periodica 2020) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019 e

2) "proposta di ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2020 e di p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021) di alcune di esse"

preventivamente predisposta, approvata - con propria determinazione - e fornita dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2021, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2021-2023.

In stretta analogia e continuità con quanto già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017 ("p.d.r.s. 2017"), 2018 ("p.d.r.p. 2018"), 2019 ("p.d.r.p. 2019") e 2020 ("p.d.r.p. 2020"), nei paragrafi iniziali del suddetto "p.d.r.p. 2021", in particolare nel paragrafo "C.1" (<<Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai vari "piani di revisione/razionalizzazione">>) e "C.2" [<<Ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") della ricognizione 2021 e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2021" ad essa conseguente>>], l'ente ha esaminato i vari orientamenti e/o rilievi dei due organi di controllo, evidenziandone, in diversi casi, gli aspetti di difformità dalle disposizioni di legge (a cui essi si riferivano) e controdeducendoli analiticamente, in modo ampiamente argomentato e motivato e riconfermando, pertanto, le proprie posizioni già assunte nei medesimi precedenti documenti sopra richiamati ("p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018", "p.d.r.p. 2019" e "p.d.r.p. 2020"), ritenendole rispettose delle norme e ragionevoli, per quanto non condivise da detti organi.

Come già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017, 2018, 2019 e 2020, sopra indicati, anche nel suddetto "p.d.r.p. 2021", nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state individuate le possibili azioni (di "razionalizzazione periodica") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, senza sottoporla ad alcun



intervento (c.d. *"mantenimento tal quale"*), con riferimento ai fini (*"prevalenti"*) rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del *"piano di razionalizzazione"* in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione *"discrezionale"* (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione *"coordinata"* e *"sostanzialistica"* della norma, invece che *"meramente letterale e formale"* (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il *"Documento unitario 2021"* in questione è stato poi:

- approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 16/12/2021;
- pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione *"enti controllati-società partecipate-provvedimenti-gestione delle partecipazioni"* in data 21/12/2021;
- trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, attraverso l'applicazione informatica *"ConTe"*, in data 21/12/2021;
- per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso la controllata RH (contenuta nella suddetta *"Proposta di documento unitario 2020"*), formalmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 21/12/2021;
- trasmesso alla *"struttura di monitoraggio e controllo"* del M.E.F. (informaticamente, attraverso relativo caricamento sull'applicativo *"partecipazioni"* del portale del Tesoro) in data 09/05/2022.

A seguito di tali *"passi"* - relativamente ai quali è stato formalmente e tempestivamente aggiornato (con apposite comunicazione in date 21/12/2021 e 11/05/2022) anche il collegio dei revisori dei conti del Comune - fino ad oggi, in merito al proprio *"Documento unitario 2021"* l'ente non ha ricevuto alcun riscontro dalla *"struttura di monitoraggio e controllo"* del M.E.F., né dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (il cui riscontro, giunto all'inizio dell'anno 2022, si è finora *"fermato"* al *"p.d.r.p. 2020"*).

Analogamente a quanto accaduto per i precedenti *"p.d.r.p. 2019"*, e *"p.d.r.p. 2020"*, anche il *"p.d.r.p. 2021"* (con la relativa deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 16/12/2021 di approvazione) è stato invece formalmente contestato - con proprio parere rif. n.S4402 del 01/03/2022, notificato al Comune di Rimini in data 07/03/2022 (qualche tempo dopo analogo parere è stato reso agli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. Romagna) - dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, per asserita violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento alla società *"I.E.G. s.p.a."* (partecipata dall'ente attraverso RH e Rimini Congressi s.r.l.). Con il suddetto parere A.G.C.M. - trascurando le due precedenti sentenze sfavorevoli n.858 del 2020 e n.252 del 2022, rese dal T.A.R. Emilia-Romagna sui due analoghi ricorsi proposti, rispettivamente, contro i due precedenti *"p.d.r.p. 2019"* e *"p.d.r.p. 2020"* e reiterando sostanzialmente le stesse considerazioni ivi formulate, già bocciate per ben due volte dal medesimo Tribunale - ha invitato i tre enti a conformare il proprio comportamento ai rilievi da essa mossi e a comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 06/06/2022), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali da essa espressi, l'Autorità avrebbe potuto impugnare tali documenti (con tutti i relativi atti presupposti e/o connessi) di fronte al Tar Emilia-Romagna, entro i successivi trenta giorni.

A riscontro di tale parere, in data 16/03/2022 l'ente ha trasmesso ad A.G.C.M. la sopra indicata deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 20/05/2021 (di preventivo ed espresso rigetto di censure - di A.G.C.M. - analoghe a quelle precedenti), di fatto rigettando integralmente le censure mosse da A.G.C.M. (analogo rigetto è stato adottato anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra indicati). A fronte di tale rigetto, in data 14/04/2022 A.G.C.M. ha impugnato di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna il *"Documento unitario 2021"* e le due deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate, e, poco tempo dopo, ha impugnato gli analoghi atti degli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l.. I tre enti pubblici soci si sono tempestivamente costituiti nel giudizio, in vista della relativa udienza, inizialmente fissata per fine giugno 2022, poi spostata al 25/01/2023.

A.7) IL RISCONTRO DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA AI *"PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA"* DEGLI ANNI 2018, 2019 E 2020 E LE RELATIVE CONTRODEDUZIONI DELL'ENTE

A seguito di apposita richiesta di *"approfondimento istruttorio"* da essa formulata - nell'ambito dell'esame condotto sui *"p.d.r.p. 2018"* e *"p.d.r.p. 2019"* del Comune di Rimini - in data 06/10/2020 (richiesta a cui l'ente ha puntualmente risposto in data 21/10/2020), solo oltre un anno più tardi, con corposa (37 pagine) deliberazione n.10/2022/VSGO del 26 gennaio 2022 (ricevuta dal Comune di Rimini via pec in data 02/02/2021 e pubblicata sul proprio sito internet - sezione amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'amministrazione - pagina Corte dei Conti, in data 09/02/2022), la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (nel prosieguo, per semplicità, anche solo *"la Corte"* o *"la CdC ER"*) ha riscontrato i *"piani di razionalizzazione periodica"* (alias *"Documenti unitari"*) del Comune di Rimini relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 (non anche quello del 2021, approvato con D.C.C. n.73 del 16/12/2021, che pure era stato inviato alla Corte, con pec, in data 21/12/2021).

Con apposita comunicazione - pubblicata in data 28/02/2022 sul sito internet del Comune (nella sezione *"amministrazione trasparente - enti controllati - società partecipate - provvedimenti delle società partecipate - provvedimenti relativi alle società partecipate"*), immediatamente dopo la deliberazione n.10 del 26/01/2022 - l'ente ha preannunciato che avrebbe riscontrato nel merito le osservazioni della medesima deliberazione nel proprio *"Documento unitario 2022"*, che avrebbe approvato, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale, entro il successivo 31/12/2022 e quindi nel presente documento. Pertanto, in attuazione di tale previsione e sulla base di appositi *"esame e proposta di controdeduzione"* formulati da RH in specifico paragrafo (*"A.5"*) della propria *"Proposta di documento unitario 2022"*, di seguito vengono analiticamente riportati ed esaminati - e, nei casi in cui occorre, puntualmente contro-dedotti - i rilievi mossi dalla Corte sui *"p.d.r.p."* dell'ente relativi gli anni 2018, 2019 e 2020.

Nelle premesse della deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022 in questione, la Corte richiama la propria precedente deliberazione n.126/VSGO dell'08/11/2018 - con la quale aveva riscontrato il *"piano di revisione straordinaria 2017"* (*"p.d.r.s. 2017"*) del Comune - e le criticità in essa all'epoca evidenziate, a fronte delle quali la Corte aveva richiamato il Comune ad attivarsi per:

- assumere, nel caso di società con capitale pubblico (complessivamente maggioritario, le iniziative necessarie a formalizzare l'esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici (con particolare riferimento alle partecipazioni in *"Rimini Congressi s.r.l."* e *"Start Romagna s.p.a."*);



- b) tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del Tusp, adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione (con particolare riferimento a Start Romagna s.p.a.).

In questo "riassunto" la Corte omette di riferire che il Comune - su proposta⁷ della propria "società strumentale in house" Rimini Holding s.p.a. - aveva espressamente analizzato e controdedotto nel merito, dettagliatamente e motivatamente, tutte le criticità rilevate dalla Corte con la suddetta deliberazione n.126/VSGO dell'08/11/2018, prima nel proprio "p.d.r.p. 2018" approvato con D.C.C. n.79 del 13/12/2018, poi spiegandole verbalmente (attraverso il responsabile della propria U.O. Organismi Partecipati ed attraverso l'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a.) alla stessa CdC ER nell'incontro avuto con essa (in persona dell'allora presidente della sezione e della funzionaria addetta) presso la relativa sede bolognese il 07/03/2019 e, infine, riepilogandole per iscritto nella relativa "sintesi scritta" inviata via mail alla medesima CdC ER, dietro sua richiesta, in data 15/03/2019, come già indicato nella parte finale del precedente paragrafo "A.3".

L'incontro in questione era stato svolto insieme all'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. (nel prosieguo, per semplicità, anche solo "RH"), perché il "piano di revisione straordinaria 2017" all'epoca "contestato" dalla Corte - tanto quanto i successivi "piani di razionalizzazione periodica" degli anni 2018 e seguenti - era frutto, relativamente alle società partecipate attraverso RH, dell'integrale recepimento, da parte del Comune, delle considerazioni, delle valutazioni e delle conseguenti proposte formulate, annualmente, per iscritto (in apposita "Proposta di piano di razionalizzazione 20__" o "Proposta di documento unitario 20__"), dalla stessa RH, nello svolgimento dei propri compiti, "statutariamente previsti", di supporto al Comune nella individuazione ed attuazione delle migliori e più opportune scelte in merito alle società partecipate dal Comune stesso. Per questo stesso motivo anche la deliberazione della CdC ER qui riscontrata (relativa ai tre "piani" degli anni 2018, 2019 e 2020) è stata approfonditamente esaminata insieme ad RH e le considerazioni di seguito esposte sono state formulate da RH nella propria ultima "Proposta di documento unitario 2022".

Con riferimento ai tre piani di razionalizzazione periodica esaminati nella deliberazione in questione, la Corte rileva quanto segue:

- 1) i documenti in questione non contengono alcuna analisi dei costi di funzionamento delle società che - secondo la Corte - rappresenta, invece, un presupposto indispensabile per escludere la necessità di contenimento dei costi medesimi ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera "f", del Tusp (che impone la razionalizzazione delle società di cui si rilevi la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento").

In merito a questo rilievo, va preliminarmente evidenziato che lo svolgimento (così come la relativa dimostrazione) dell'analisi in questione non è richiesto dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del MEF, prevista dall'art.15 del D.Lgs.175/2016, ma, soprattutto, non è previsto neanche nel modello standard di predisposizione dei "piani di razionalizzazione" predisposto, nel 2018 (e tuttora vigente), congiuntamente dalla CdC sezione Autonomie (delibera n.22) e dal MEF, né in quello analogo predisposto, a fine anno 2018, dalla sola Corte dei Conti, sezione Autonomie, modelli che, nell'intento dei due enti che li hanno predisposti, dovrebbero guidare gli enti locali nella predisposizione dei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica": la CdC ER chiede quindi al Comune di Rimini di fare - e di dare dimostrazione di aver fatto - un'analisi non prevista nemmeno dalla Corte dei Conti sezione Autonomie!

Inoltre, nel merito, va sottolineato che i "costi di funzionamento" - previsti in più articoli (20, comma 2, lettera "f" e 19, comma 5) dal D.Lgs.175/2016 - rappresentano una "categoria" non identificata dallo stesso D.Lgs.175/2016, né da alcuna altra norma di legge o altro provvedimento ad essa equiparabile, tanto che, per poter definire ed attribuire, alle proprie società controllate direttamente e/o indirettamente, gli "specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" previsti dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.175/2016, di seguito indicati, il Comune (con il supporto della propria controllata "Rimini Holding s.p.a.") ha dovuto adottare una propria autonoma definizione di tale categoria, declinandola poi, per le diverse società considerate, in funzione del relativo settore di operatività (aspetto, questo, non considerato dalla Corte - si veda il seguito). La quantificazione di tali spese comporta, inoltre, da parte delle varie società partecipate, esaminate dal socio Comune, un'apposita rielaborazione dei dati dei rispettivi bilanci consuntivi annuali⁸ (con estrapolazione di grandezze da essi non già esplicitate), evidentemente non ottenibile dalle società non partecipate - simili (per settore di attività) a quelle partecipate dall'ente - rispetto alle quali il Comune intendesse svolgere una sorta di "analisi di benchmarking".

Peraltro, anche prescindendo dall'"analisi di benchmarking" (che forse potrebbe anche essere teoricamente utile, ma non risulta concretamente possibile, per quanto sopra spiegato), l'analisi dei costi di funzionamento "autonoma" (della singola società partecipata, senza confronto comparativo con le altre società operanti nello stesso settore e/o area geografica) non è stata svolta dal Comune, nei propri precedenti "piani di razionalizzazione periodica", perché - oltre ad essere anch'essa di difficile attuazione - è stata ritenuta (e si conferma tuttora tale valutazione), nella sostanza, implicitamente "superflua" o comunque poco utile, a fronte del riepilogo (e dell'analisi) dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solo di quelli "di funzionamento") dell'ultimo quinquennio precedente, riportato (e commentato) per ogni società esaminata nel documento, riepilogo che - tranne in alcuni casi, dovuti a fatti esogeni (quali, ad esempio, la fortissima contrazione dell'attività svolta, a causa delle grandi restrizioni connesse alla pandemia da covid-19) - ha generalmente indicato una sostanziale economicità complessiva pluriennale della gestione (ricavi superiori ai costi). In sostanza, l'esame dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solamente di quelli "di funzionamento", come identificati autonomamente dall'ente) delle società partecipate assorbe, di fatto, anche l'eventuale analisi dei relativi (soli) "costi di funzionamento": l'economicità complessiva (come detto, generalmente sussistente, tranne nei casi dovuti a fatti esogeni) implica - evidentemente - anche la copertura dei "costi di funzionamento", mentre un "giudizio" sulla loro adeguatezza, ulteriore rispetto a quello già insito negli "obiettivi specifici" su di essi attribuiti periodicamente dall'ente (si veda il seguito), non pare realisticamente possibile, sulla base della "tecnica economico-aziendale", al di là delle "teorizzazioni" che possono esse fatte senza conoscere approfonditamente la materia in questione.

Peraltro, in ossequio al disposto normativo (art.19, comma 5, del D.Lgs.175/2016), i medesimi "costi di funzionamento" delle società partecipate sono già oggetto di "specifici obiettivi di contenimento" (si noti: non in termini assoluti, ma in relazione ai ricavi complessivi) che il Comune attribuisce, ormai da anni, periodicamente, alle società da esso controllate direttamente e/o indirettamente, monocraticamente e/o congiuntamente (si veda il seguito), conseguentemente non si è ritenuto (e non si ritiene tuttora) necessario, né opportuno, un ulteriore, complesso e poco proficuo approfondimento su di essi.

- 2) Proprio in merito agli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento", la CdC ER osserva che, seppure per determinate voci di costo sembra possibile individuare obiettivi comuni ai diversi organismi partecipati, la norma di riferimento richiede l'individuazione di obiettivi specifici che, per ogni società, tengano conto del settore in cui ciascun soggetto opera. A questo si aggiunge la considerazione che un intervento finalizzato ad un'effettiva razionalizzazione dei costi operativi non può prescindere dall'analisi delle caratteristiche organizzative della società e della relativa struttura dei costi, anche attraverso la valutazione comparativa con operatori dello stesso settore (si tratta della stessa "analisi di benchmarking", sopra già indicata ed esaminata).
Si tratta di considerazioni non condivisibili:

⁷ Trattasi della "Proposta di p.d.r.p. 2018" formulata all'ente, da "Rimini Holding s.p.a.", in data 06/12/2018.

⁸ A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, si tratta di individuare, all'interno di alcuni ampi aggregati di costo del "conto economico civilistico" (redatto ex art.2425 c.c.) - quali, ad esempio, le "spese per il personale", oppure gli "altri oneri" - alcune sottocategorie di spese ritenute non pertinenti con l'obiettivo, ma, purtroppo, non autonomamente individuabili dai soci, nemmeno sulla base della "nota integrativa" (quali, ad esempio, le spese sostenute per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e/o per i dipendenti appartenenti alle categorie protette, oppure gli "oneri straordinari"), per poi sottrarle dal calcolo delle "spese di funzionamento" (come definite dall'ente).



- 2.a) nel metodo, perché il TUSP non sembra prevedere alcuna competenza specifica della CdC su questo tema ("attribuzione di specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento");
- 2.b) nel merito, perché:
- gli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" attribuiti dal Comune di Rimini sono "standardizzati" solo apparentemente, in quanto, pur essendo definiti nello stesso modo, fanno riferimento a categorie di "spese di funzionamento", diversamente definite per ogni società, proprio in funzione della specifica attività da essa svolta;
 - la "validità" sostanziale di tali obiettivi è stata altresì confermata anche dal fatto - "empirico" - che, nel tempo, essi sono stati adottati in maniera sostanzialmente analoga a quella "riminese" - su espressa proposta del Comune di Rimini - anche da altre società nelle quali il Comune, detenendo una quota di partecipazione ampiamente minoritaria (ad esempio "Lepida s.c.p.a.", partecipata dall'ente solamente per lo 0,0014% circa), "contava" molto poco;
 - come sopra spiegato, l'analisi di benchmarking auspicata dalla Corte non risulta concretamente fattibile.

Anche questa obiezione sollevata dalla Corte, infatti - analogamente a quelle già esaminata al precedente punto 1 - pare verosimilmente imputabile ad una valutazione "non adeguatamente approfondita" della questione, peraltro sostanzialmente in linea con quella, analoga, del legislatore del D.Lgs.175/2016, che ha imposto agli enti locali di attribuire, alle società da essi partecipate, obiettivi con riferimento ad una categoria di spese (quelle "di funzionamento") finora mai codificata dalle norme di legge, né dalla prassi/dottrina economico-aziendale, senza definirla ex novo, esso stesso.

Infine, appare davvero "anomalo" (e, per certi versi, anche un po' "spiacevole") che la Corte "contesti", su questo tema, il comportamento adottato dal Comune di Rimini che - sulla base delle verifiche da esso condotte - pare essere uno dei pochi enti ad aver ampiamente approfondito (anche con il supporto della propria controllata "Rimini Holding s.p.a.") il tema delle "spese di funzionamento" posto dal TUSP, addirittura colmando preliminarmente la carenza normativa sopra evidenziata, attraverso l'approntamento e l'applicazione di una propria ("ragionata" e - progressivamente nel tempo - meglio puntualizzata) definizione di "spese di funzionamento", tanto da essere poi quasi "preso a modello" da altri enti limitrofi.

- 3) La Corte contesta nuovamente (in modo pressoché uguale a quello già adottato nella propria precedente deliberazione n.126 del 2018) la scelta fatta dal Comune di Rimini (su proposta di RH) di considerare come "società a controllo pubblico congiunto" "solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza (né di un diritto di veto assembleare), ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e legati tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante (come, ad esempio, Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.), non anche le altre (quali, ad esempio, A.M.R. s.r.l. consortile, Rimini Congressi s.r.l.).

Su questo tema la Corte rileva che "La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la Delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

In realtà:

- 3.a) nel metodo: quelli emessi dalle varie sezioni di controllo (sia regionali, sia riunite) della Corte dei Conti sono "pareri", non "sentenze", quindi non costituiscono "giurisprudenza";
- 3.b) nel merito: come già espressamente ed analiticamente evidenziato nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione" del Comune (che la CdC continua a non considerare), al contrario, tutta la recente ed univoca (vera) giurisprudenza - sia "amministrativa" (sette sentenze dei vari T.A.R. e del Consiglio di Stato), sia "contabile" (tutte le quattro sentenze della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, in speciale composizione) - attualmente esistente in materia ed analiticamente richiamata nel paragrafo indicato, conferma integralmente la validità delle posizioni assunte, già dal 2015 (nel proprio "Piano Operativo di Razionalizzazione" - "P.O.R."), dal Comune di Rimini.

Ancora, sempre su questo tema, la Corte afferma che, nella sopra richiamata pronuncia delle sezioni riunite, sussista, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, l'obbligo per gli enti soci "di attuare e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società".

In realtà, come puntualmente rilevato anche dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nel proprio "Atto di indirizzo" dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali" del 12/07/2019, sotto il profilo normativo, nessuna disposizione di legge prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione di partecipazioni in modo associato e congiunto, pertanto l'obbligo in questione, ipotizzato dalla Corte dei Conti, in sede di controllo, sezioni riunite, non esiste (tanto che la stessa corte non ne indica il riferimento normativo).

In relazione a questo tema, la CdC ER invita l'ente ad assumere le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere e di valorizzare pienamente la prevalente - quando non totalitaria - partecipazione pubblica, nonché ad estendere, di conseguenza, anche il perimetro delle partecipate indirette da includere nei piani di razionalizzazione, considerato che l'art. 2, lett. g), del Tusp, nel definire la partecipazione indiretta come "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica", non contiene alcuna esclusione delle fattispecie di controllo congiunto.

Su questo argomento appare davvero "originale" l'atteggiamento della Corte, che sembra quasi voler tentare di ribaltare la prospettiva, affermando che la norma non escluda la fattispecie prefigurata dalla Corte stessa: in realtà, come già analiticamente argomentato nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione" del Comune (che la CdC non considera), la norma richiamata non contiene alcuna previsione della fattispecie del "controllo pubblico congiunto" (quindi, in senso stretto, letterale, non la esclude - come afferma la Corte - ma non la contempla nemmeno), limitandosi, però, al contrario (aspetto, questo, trascurato dalla Corte), a disciplinare solamente le situazioni di controllo "da parte della medesima (singola - ndr) amministrazione" (quindi escludendola implicitamente, in una "interpretazione di buona fede").

La Corte passa poi ad esaminare singolarmente le varie società indicate nei vari "piani di razionalizzazione periodica" degli anni 2018, 2019 e 2020 del Comune, rilevando - oltre alla diffusa mancanza dell'analisi dei "costi di funzionamento", sopra già indicata e controdedotta - quanto segue.



In relazione ad **"A.M.R. s.r.l. consortile"**, la Corte osserva che, nonostante la partecipazione pubblica totalitaria, il Comune di Rimini, nei provvedimenti in esame, sostiene che la società non possa qualificarsi "a controllo pubblico", sulla base delle seguenti motivazioni:

"a) *A.M.R. s.r.l., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta*";

"b) *tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di un "diritto di veto" assembleare) non esiste alcun "patto parasociale" vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti"*.

La Corte, vista la partecipazione pubblica totalitaria, nonché la natura omogenea degli enti soci, ritiene che la società sia da considerarsi "a controllo pubblico" (congiunto). Peraltro, con specifico riferimento ad A.M.R. s.r.l., la CdC ER si era già espressa in occasione dell'esame dei provvedimenti di revisione periodica degli altri enti soci (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 106/2020/VSGO e 9/2021/VSGO). In tale sede era stato osservato come la conclusione circa la natura di "società a controllo pubblico" di A.M.R. s.r.l. consortile derivante dalle caratteristiche della compagine sociale, nonché dalle modalità "operative e organizzative" della partecipata dettate dalla normativa regionale di riferimento, risultava *"avvalorata dall'esistenza di un organo di coordinamento dei soci (art. 10 dello statuto sociale), che svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società (art. 15.1), funzioni in tutto riconducibili ad una forma di controllo pubblico congiunto"*.

Nel riscontro ai precedenti (fino a quello del 2020) "piani di razionalizzazione periodica" di altri soci, la medesima CdC ER aveva altresì rilevato anche:

- l'illegittimità della previsione statutaria riguardante il "coordinamento dei soci", previsto art.10 dello statuto societario di AMR, quale organo societario con funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società, in violazione del limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del Tusp, che prevede espressamente, per le società "a controllo pubblico" il divieto di costituire organi diversi da quelli tassativamente previsti dal Codice Civile;
- in relazione all'organo amministrativo, che non era stata contemplata la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri previa adozione di delibera motivata;
- che non era stato previsto in statuto il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, né "l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", prescritta dall'art. 11, comma 9, lett. b, del Tusp per le società "a controllo pubblico".

In realtà, a dispetto dei rilievi della CdC ER, anche per AMR (come per diverse altre società partecipate dall'ente) valgono tutte le considerazioni (sul tema del "controllo pubblico congiunto") analiticamente e reiteratamente espresse (e motivate) nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione"/"Documenti unitari" del Comune, confortate dall'intera univoca giurisprudenza amministrativa e contabile attualmente esistente, che portano a confermare il fatto che AMR non sia e non debba essere considerata una "società a controllo pubblico congiunto".

Peraltro nell'ultimo "Piano di razionalizzazione periodica 2021" approvato (all'interno del "Documento unitario 2021", sopra già richiamato) dal Comune con D.C.C. n.73 del 16/12/2021, ma finora non ancora considerato dalla Corte, l'ente aveva chiarito che, secondo due appositi successivi e concordanti pareri notarili di seguito indicati (uno del 2017, l'altro del maggio 2021, quest'ultimo reso proprio a seguito dei rilievi mossi dalla CdC ER nel 2020, sopra richiamati), non essendo la società "a controllo pubblico congiunto", né "in house", era opportuno modificare l'inquadramento statutario del "coordinamento soci", che - "pensato" e previsto (nel 2014-2015⁹) prima che (nel 2016) fosse "concepito" ed emanato il TUSP - alla luce della sopravvenute disposizioni di tale norma, poteva effettivamente apparire un "indizio" di una situazione di "controllo pubblico congiunto" (codificata dal sopravvenuto TUSP), in realtà inesistente.

Inoltre, nel suddetto "Piano 2021" (come detto finora non ancora esaminato dalla Corte) era stato indicato che i soci, pur confermando che la società non era "a controllo pubblico congiunto", intendevano inserire nello statuto, volontariamente, alcuni (quelli ritenuti più utili per esercitare sulla società un controllo effettivo - quali, ad esempio, quelli in materia predisposizione della "relazione sul governo societario", di composizione numerica massima e di remunerazione dei membri degli organi amministrativi e di controllo, di reclutamento del personale) dei vincoli previsti dal D.Lgs.175/2016 a carico delle "società a controllo pubblico" (si noti che, anche con riferimento alle società realmente "a controllo pubblico", questi vincoli dovrebbero essere rispettati, ma non sussisterebbe alcun obbligo di inserirli nel relativo statuto; quindi il loro inserimento nello statuto di AMR avrebbe rappresentato, di fatto, un'impostazione perfino più rigorista di quella imposta dal D.Lgs.175/2016 alle stesse "società a controllo pubblico").

A fronte dei suddetti rilievi della CdC ER - ed anche del fatto che, nelle proprie "*ricognizioni periodiche*" effettuate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 fino al 2020, gli enti locali soci di AMR l'avevano qualificata in modo non unanime, tanto che alcuni di essi l'avevano ricompresa nel perimetro delle "*società a controllo pubblico*" (sia monocratico, sia congiunto), mentre altri (tra i quali il Comune di Rimini) in quelle "*a partecipazione pubblica*" (non "a controllo") - i principali soci pubblici di AMR avevano condiviso, già dall'autunno 2020, l'opportunità di rivalutare attentamente, congiuntamente tra loro, la qualificazione della società e - eventualmente - di modificarne conseguentemente lo statuto.

Come sopra anticipato, la società aveva pertanto richiesto al notaio Marco Maltoni di Forlì-Cesena, dopo un primo parere già reso in data 11/09/2017, un secondo parere, in merito alla corretta qualificazione di AMR Srl consortile, alla luce dei suddetti rilievi, parere che egli aveva reso in data 03/05/2021 e dal quale era emerso che:

- AMR non era (non è) una "*società a controllo pubblico congiunto*", né una <<"*società in house*", "*a controllo analogo congiunto*">> ai sensi del TUSP (D.Lgs.175/2016), ma era (è) una "*società di diritto speciale*" (prevista e disciplinata dall'apposita L.R.E.R.10/2008), "*a partecipazione pubblica esclusiva*" (solo gli enti locali possono esserne soci) e *necessaria*" (gli enti locali devono esserne soci), che, in virtù della L.R.E.R.10/2008, esercitava (esercita), per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale;
- pur non essendo AMR quindi assoggettata per espressa previsione legislativa agli obblighi previsti per tali tipologie di società ("*società a controllo pubblico congiunto*" e "*società in house*" ai sensi del D.Lgs.175/2016), era comunque fortemente opportuno, stanti le peculiari caratteristiche della stessa, un suo assoggettamento (volontario) ai principali obblighi previsti dal D.lgs.175/2016 per le "*società a controllo pubblico*", attraverso il relativo inserimento (volontario) nello statuto;
- il "coordinamento soci" all'epoca esistente poteva essere superato e sostituito attraverso la previsione statutaria di una "*Consulta dei soci*" che non sarebbe stata più ricompresa tra organi sociali e che avrebbe avuto funzioni di mera "*informazione e consultazione preventiva*" dei soci sulle attività da svolgere da parte della società e di raccordo tra i soci e la società;
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione, formato da 3 o 5 membri) ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non poteva essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella Regione Emilia-Romagna - stabiliva (e stabilisce tuttora) espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

I principali soci di AMR, dopo ampia e prolungata discussione, aderendo ai due suddetti (concordanti) pareri del notaio Maltoni, hanno ritenuto:

⁹ Lo statuto di AMR era stato infatti definito negli anni 2014 e 2015 (prima dell'emanazione del D.Lgs.175/2016), anche se è poi entrato in vigore solamente in data 01/03/2017 (dopo tale emanazione), alla data di efficacia dell'operazione societaria da cui è scaturita AMR.



- di avviare un percorso di revisione dello statuto al fine di inquadrare AMR come << società di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico">> e, parallelamente, di inserire nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 per le "società a controllo pubblico";
- di sostituire la precedente previsione statutaria di un "coordinamento soci" con quella di una nuova "consulta dei soci" con funzioni meramente consultive ed informative e non più ricompresa tra organi sociali,

elaborando, congiuntamente ed in contraddittorio tra loro, tutte le modifiche statutarie conseguenti (compendiate in apposito "statuto comparato"), che sono state poi tutte approvate dall'assemblea dei soci di AMR il 18/11/2022.

Pertanto, da tale data la società è stata vincolata volontariamente, dai soci, agli obblighi tipici delle "società a controllo pubblico", attraverso il relativo inserimento volontario nello statuto ("statutariamente¹⁰"). A scanso di possibili equivoci, si precisa che questo inserimento statutario (= volontario) - che pure nella sostanza, "soddisfa" anche le richieste di merito formulate dalla CdC ER - non comporta l'attribuzione, alla società, della qualificazione di "società a controllo pubblico" (non equivale a dire che << i soci hanno messo la società "in controllo pubblico">>, come potrebbe apparire da una interpretazione superficiale della vicenda): la società rimane comunque priva di controllo pubblico (congiunto) e i relativi soci non devono fare null'altro in merito ad essa per rispettare le disposizioni di legge attualmente vigenti (in particolare il D.Lgs.175/2016), né devono assumere alcuna iniziativa nel senso proposto dalla CdC ER.

In relazione al **C.A.A.R. s.p.a. consortile**, la Corte rileva quanto segue:

<<4.11.2. La società negli esercizi 2017 e 2018 risultava amministrata da un organo collegiale composto da tre membri, opzione recentemente confermata in occasione della nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Come indicato nel verbale dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2019, trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Tusp, tale scelta è motivata in considerazione della "complessità della gestione futura della società, anche in relazione ai progetti di integrazione funzionale con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari" e dell'esigenza di rappresentare le diverse componenti (pubblica e privata) che formano la compagine sociale.

4.11.3. La trasmissione del predetto verbale ha dato luogo all'invio di una nota da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Struttura per l'indirizzo, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione del Tusp, pervenuta, per conoscenza, anche alla Sezione con l'invito, alla Società e alle amministrazioni socie, a verificare la rispondenza dei compensi deliberati alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 7, del Tusp, anche in riferimento all'orientamento relativo al rispetto del limite ai compensi degli amministratori adottato dalla Struttura in data 10 giugno 2019.

4.11.4. In risposta l'Amministratore unico della controllante Rimini Holding s.p.a. sostiene che la norma limitativa dei compensi non sarebbe applicabile alla società, ma anche in caso contrario, la società sarebbe comunque autorizzata a discostarsi dall'orientamento in questione (almeno fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione), essendo intervenuto successivamente all'assemblea dei soci che ha nominato gli amministratori. Viene, inoltre, indicato il costo annuo dell'organo amministrativo che risulta, seppure di poco, superiore al limite previsto dalle norme citate.

4.11.5. In proposito la Corte osserva quanto segue. La quantificazione dei compensi per gli amministratori delle società a controllo pubblico è disciplinata dall'art. 11, comma 6, del Tusp. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe definire appositi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione di tali società e, per ciascuna fascia, il limite massimo dei compensi da corrispondere agli amministratori. Fino all'emanazione del decreto, ai sensi del dell'art. 11, comma 7, del Tusp resteranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Tale regime transitorio da applicarsi nelle more dell'emanazione del decreto, che non è stato ancora adottato, ha determinato numerosi dubbi interpretativi. In particolare, anche per effetto delle modifiche abrogative disposte dall'art. 28, comma 1, lett. o) e p), del Tusp, le norme risultano disorganiche e di non semplice applicazione. Sul punto si è espressa di recente la Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 29/2020/PAR che in estrema sintesi ha affermato come l'art. 11 del Tusp sia da considerarsi applicabile a tutte le società a controllo pubblico e il rinvio all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 sia "da intendersi circoscritto unicamente al parametro di determinazione del compenso previsto dalla precedente disciplina, senza che rilevi l'originaria distinzione soggettiva tra il comma 4 ed il comma 5 del più volte citato art 4." Tale conclusione è in linea con l'orientamento già fornito dalla Struttura di monitoraggio.

4.11.6. Il Collegio condivide tale interpretazione e ritiene, pertanto, che il predetto limite sia applicabile al Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. sulla base della normativa vigente, non rilevando in alcun modo la circostanza che l'Orientamento citato, finalizzato esclusivamente a supportare le amministrazioni nell'applicazione della stessa, sia stato adottato successivamente alla nomina dell'organo amministrativo. Inoltre, a prescindere dall'obbligo di trasmissione delle delibere di nomina degli organi amministrativi, invita l'Ente a vigilare, affinché le proprie controllate adeguino i compensi degli amministratori al limite prescritto.>>

In realtà:

- nel metodo: in base a quanto stabilito dal TAR Lazio con sentenza n. 9883 del 14/07/2021, gli orientamenti del MEF (incluso quello del 10 giugno 2019, qui richiamato dalla CdC E.R) hanno valenza (come "circolare interna") solamente per lo stesso MEF, non anche per soggetti diversi, quali, ad esempio, le società a partecipazione pubblica e/o i rispettivi soci;

- nel merito:

- a) si confermano tutte le considerazioni già svolte dall'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a., richiamate e contestate (n.b.: senza alcuna argomentazione di merito) dalla CdC ER, che porterebbero alla non applicabilità del limite (ai compensi) in questione al "C.A.A.R. s.p.a. consortile" (in generale) e (nello specifico), al relativo organo amministrativo all'epoca in carica, ivi incluse quelle (circa la irretroattività della norma, in virtù del noto principio del "*tempus regit actum*") relative alla decorrenza temporale (dal successivo organo amministrativo) del vincolo, qualora (come sostenuto dalla Corte), esso fosse davvero applicabile al C.A.A.R.;

- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società all'epoca (gennaio 2022) in carica si era comunque prudenzialmente autolimitato il compenso, in modo tale da far rispettare, all'intero organo amministrativo, il suddetto limite (pur se ritenuto non applicabile).

Infine, si evidenzia che anche il nuovo compenso attribuito dall'assemblea ordinaria dei soci del 29/04/2022 al nuovo organo amministrativo nominato, in tale data, per il triennio 2022-2024, è stato definito in un importo complessivamente rispettoso del suddetto limite, che pure si continua a ritenere "non applicabile" alla società in questione, per le motivazioni sopra già esposte.

Sempre con riferimento al "C.A.A.R. s.p.a. consortile", la Corte, dopo aver rilevato il mancato conseguimento, in alcuni anni pregressi, degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" ad essa attribuiti dal socio (indiretto) di maggioranza assoluta Comune di Rimini, invita l'ente ad assumere le iniziative del caso affinché la società controllata rispetti gli obiettivi assegnati o, a riesaminare tali obiettivi in considerazione delle caratteristiche organizzative della stessa.

Questo invito, che (anche sulla base della valutazione svolta dal Comune congiuntamente ad RH) è apparso integralmente condivisibile, è stato accolto dall'ente che, nel proprio "d.u.p. 2023-2025", approvato in luglio 2022, ha attribuito alla società nuovi e diversi (dal passato) "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento", verosimilmente maggiormente conseguibili in futuro.

¹⁰ Infatti, se AMR fosse stata una "società a controllo pubblico" (congiunto), i vincoli in questione si sarebbero applicati ad essa automaticamente, senza necessità di inserirli espressamente nel relativo statuto.



Con riferimento a “**Rimini Congressi s.r.l.**”(RC), la Corte, dopo aver riscontrato che essa svolge “*la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici (soci) nei due settori fieristico e congressuale*”, rileva una sovrapposizione organizzativa rispetto all’attività similare svolta per il Comune di Rimini da Rimini Holding s.p.a. (RH).

In realtà non vi è sovrapposizione tra le due società, sia perché RC svolge questa attività nei due settori fieristico e congressuale, per conto dei tre soci pubblici in essi coinvolti (non solamente il Comune di Rimini - attraverso RH - ma anche la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna), mentre RH la svolge in tutti gli altri diversi settori (molti dei quali non di interesse degli altri due enti pubblici appena citati), unicamente per conto del Comune di Rimini, sia perché, dal 22/12/2020, RC, diversamente da RH che è una holding “pura”, è diventata una holding “ibrida” (alias “mista”), che svolge anche attività immobiliare, di detenzione e valorizzazione del nuovo palacongressi di Rimini.

In virtù della compagine societaria quasi integralmente pubblica, la Corte reitera le proprie considerazioni circa la asserita natura di “società a controllo pubblico congiunto” già svolte nella propria precedente deliberazione n.126/2018, ribadendo l’invito al Comune ad assumere con immediatezza le iniziative con gli altri soci pubblici per la necessaria formalizzazione del “controllo pubblico congiunto”.

In realtà il “controllo pubblico congiunto” affermato dalla C.d.C. E.R. non sussiste, come sempre sostenuto dal Comune e come espressamente confermato - in termini generali - dall’intera giurisprudenza amministrativa e contabile attualmente esistente e, nello specifico (proprio con riferimento ad RC), dalle sentenze n.858 del 10/12/2020¹¹ (relativa al “*Documento unitario 2019*” ed appositamente inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/01/2021) e n.252 del 23/02/2022 (relativa al “*Documento unitario 2020*” ed inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/06/2022), entrambe emesse dal T.A.R. Emilia-Romagna, proprio su tale tema (sollevato da un’altra autorità di controllo - AGCM).

Per quanto sopra esposto, pertanto, si conferma che RC non è una “società a controllo pubblico” (congiunto) e che, conseguentemente, i relativi soci non devono fare null’altro in merito ad essa per rispettare le disposizioni di legge attualmente vigenti (in particolare il D.Lgs.175/2016), né devono assumere alcuna iniziativa nel senso proposto dalla Corte.

Con riferimento a “**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**” (RASf), la Corte segnala che, in data 30 dicembre 2020, è stata costituita la società “Acqua Ingegneria s.r.l.”, partecipata da RASf con una quota del 48%, da Ravenna Holding s.p.a. con una quota del 21% e dall’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrosettentrionale con una quota del 31%, senza che sia stato trasmesso alla Sezione alcun atto deliberativo del Comune di Rimini al riguardo (art. 5, comma 3, del Tusp).

In realtà il Comune di Rimini non ha - correttamente - assunto alcun atto deliberativo in merito a tale operazione, in quanto essa riguarda una società (“Acqua Ingegneria s.r.l.”) che, essendo partecipata da una società (RASf) “a controllo pubblico congiunto” (non monocratico), non costituisce, per il Comune stesso, una “partecipazione societaria indiretta” ai sensi del D.Lgs.175/2016 (analogamente alla “consorella” “Plurima s.p.a.”): pertanto le vicende di tale società non rientrano e non rientrano tuttora nelle competenze del Consiglio Comunale riminese.

In merito a “**Start Romagna s.p.a.**”, la sezione conferma l’orientamento assunto in sede di esame dei provvedimenti di revisione straordinaria degli enti soci in ordine alla sussistenza, in capo alla società, di una situazione di “controllo pubblico” (congiunto).

Al contrario, si ri-conferma l’inesistenza del “controllo pubblico congiunto”, per tutte le considerazioni e le motivazioni espressamente e reiteratamente formulate nel paragrafo “C.1” dei vari precedenti “piani di razionalizzazione/”documenti unitari” del Comune (nei quali è stato più volte evidenziato che tra i soci di riferimento della società non esiste alcuna forma di coordinamento, ma - in virtù di apposita convenzione - essi fanno parte di una “adunanza consultiva” che ha funzioni meramente conoscitive e consultive), confortate dall’intera univoca giurisprudenza amministrativa e contabile attualmente esistente.

Al termine della deliberazione, la Corte invita l’ente ad assumere tutte le iniziative necessarie per formalizzare il controllo rispetto alle società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, pur senza indicare tempi e modi per tali auspiccate iniziative (che però - ad eccezione di quelle relative agli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento” - ragionevolmente sembrano potersi e doversi concretizzare nel successivo “piano di razionalizzazione periodica 2022” - ovvero nel presente “Documento unitario 2022” dell’ente).

Su questo aspetto, si conferma, invece, l’inesistenza, nelle società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica complessiva, indicate dalla CdC ER (“A.M.R. s.r.l. consortile”, “Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”), del “controllo pubblico congiunto”, per tutte le considerazioni e le motivazioni espressamente e reiteratamente formulate nel paragrafo “C.1” dei vari precedenti “piani di razionalizzazione/”documenti unitari” del Comune (ed anche nel paragrafo “C.1” del presente documento odierno), confortate dall’intera univoca giurisprudenza amministrativa e contabile attualmente esistente, che purtroppo la Corte continua ad ignorare, reiterando periodicamente, quasi “automaticamente e meccanicamente”, le proprie considerazioni.

Pertanto, come già espressamente e preventivamente indicato in fondo al paragrafo “C.1” degli ultimi due “piani di razionalizzazione periodica/”documenti unitari” (relativi al 2020 e al 2021) del Comune¹² (in cui l’ente preannunciava il rigetto di eventuali ulteriori inviti che fossero stati nuovamente formulati dagli enti di controllo - come la CdC E.R. - sul tema dell’asserita esistenza - e conseguente necessità di relativa formalizzazione - del “controllo pubblico congiunto”) e recependo anche in questo caso le considerazioni e le valutazioni formulate in merito da RH nel propria “proposta di documento unitario 2022”, si ritiene corretto ed opportuno che l’ente non assuma alcuna iniziativa in tal senso.

Conclusioni generali: la Corte ripropone, quasi “automaticamente e meccanicamente”, le proprie precedenti considerazioni in tema di “controllo pubblico congiunto”, tutte già analiticamente e motivatamente controdette e rigettate dal Comune, sulla base delle approfondite valutazioni già ripetutamente svolte e confermate dall’intera concorde giurisprudenza amministrativa e contabile finora esistente (in alcuni casi - quello di “Rimini Congressi s.r.l.”, addirittura riferita specificamente alla società in questione), che la Corte continua ad ignorare.

Pertanto, l’ente rimarrà coerente con le proprie fondate e ormai consolidate valutazioni e motivazioni, pur se non in linea con quelle della Corte.

¹¹ L’udienza (davanti al Consiglio di Stato) del ricorso in appello proposto da A.G.C.M. avverso tale sentenza è fissata per il 09/02/2023.

¹² Vedasi, rispettivamente, il penultimo capoverso del paragrafo C.1, a pagina 24, di quello relativo al 2020 e il terzultimo capoverso del paragrafo “C.1”, a pagina 25, di quello relativo al 2021.



B) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL "P.D.R.P. 2021" ("PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021") AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL D.LGS.175/2016

Come sopra anticipato al precedente paragrafo "A.3", le disposizioni dell'articolo 20, comma 4, del TUSP impongono agli enti che, a seguito della ricognizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, abbiano adottato il "piano di razionalizzazione periodica" ivi previsto, di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del medesimo piano, evidenziando i risultati conseguiti.

La presente relazione, pertanto, dà conto di quanto fatto dall'ente e/o dalla sua controllata Rimini Holding s.p.a. in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2021" sopra indicato, per ognuna delle società per le quali tali azioni erano state previste nel medesimo documento (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2021" prevedeva il "mantenimento tal quale"), tra la data di relativa approvazione (16/12/2021) e la data odierna ed è stata predisposta dalla "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente, la quale, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." (RH), ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposita analoga "proposta di relazione" da essa formulata, contenuta nel documento (<<Proposta di documento unitario 2022, composta da:

- 1) "proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020"
- e
- 2) "proposta di p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021">>)

preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla stessa RH a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2022, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2022-2024.

A partire dal 2019, per la predisposizione della presente "relazione", così come per la redazione della "ricognizione" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p.", il MEF ha elaborato precise "modalità espositive" (mediante "tabelle"), pubblicate sul proprio sito internet in data 21/11/2019, in apposito proprio documento, denominato "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) - nel prosieguo del presente atto, definito anche, per praticità, "indirizzi M.E.F. 2019".

Tali istruzioni e "modalità espositive" sono state poi integrate da un ulteriore documento del M.E.F., denominato "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016) (in sintesi, per praticità, denominato anche "schede MEF per il censimento annuale e per gli adempimenti periodici TUSP)" con il quale lo stesso Ministero ha reso disponibili in formato editabile le "tabelle" (schede) sopra richiamate (peraltro inizialmente chiedendo di compilarle limitatamente alle sole partecipazioni dirette, mentre la norma di legge prevede la "rendicontazione" dell'attuazione dei p.d.r.p. per tutte le società ivi contemplate - dirette ed indirette), pubblicato sul relativo sito internet, per la prima volta, in data 2 dicembre 2019 e poi nuovamente anche in date successive.

Per evidenti motivi di praticità e di continuità con quanto già fatto in passato (dal "p.o.r. 2015" in poi), nella presente "relazione" (relativa alle partecipazioni sia dirette che indirette) l'ente ha adottato la stessa "modalità espositiva" adottata (per le indirette) dalla Rimini Holding s.p.a., nella propria "Proposta di documento unitario 2022", formalmente diversa da quella suggerita dal M.E.F..

Anche se con modalità espositive diverse da quelle da quest'ultimo proposte, tutte le informazioni da esso richieste (interventi programmati, modalità di attuazione prevista, tempi stimati - nel precedente "p.d.r.p. 2021" - e stato di attuazione) sono comunque chiaramente e dettagliatamente riportate nella "proposta di relazione" formulata da RH e, conseguentemente, anche nei sotto-paragrafi della presente "relazione" di seguito riportati, relativi alle varie società prese in considerazione nella "relazione" stessa.

B.1) AMIR S.P.A. E R.A.S.F. (ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI) S.P.A.

Il "p.d.r.p. 2021" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- a) presumibilmente nel 2023 (ma con efficacia dal 1° gennaio 2024, coincidente con la data di prevista decorrenza del nuovo affidamento del servizio idrico nei territori di Forlì-Cesena e di Ravenna, interessati direttamente dall'operazione), attuazione del "progetto" in questione, con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);
- b) presumibilmente entro il 31/12/2024, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".>>

Occorre preliminarmente ricordare che il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" sopra indicato - consistente nella concentrazione, nell'unica "Romagna Acque - Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna (Ravenna Holding s.p.a. e TEAM s.p.a.), Forlì-Cesena (Unica Reti s.p.a.) e Rimini (Amir s.p.a. e S.I.S. s.p.a.) - mira a fornire la migliore e più valida risposta al fabbisogno futuro (per il prossimo ventennio) di risorse per finanziare gli ingenti investimenti idrici previsti nei due territori provinciali di Ravenna e Forlì-Cesena. Il progetto, infatti, dovrebbe consentire di generare, in capo a RASF - attraverso il riconoscimento tariffario di canoni di affitto (dei beni idrici già realizzati in passato dai Comuni e da questi successivamente trasferiti alle rispettive società patrimoniali idriche locali) capaci di remunerare anche gli ammortamenti dei medesimi beni - oltre 10 milioni di euro annui di liquidità, da impiegare per finanziare tali investimenti, al posto del futuro gestore del servizio idrico integrato (come previsto dalla vigenti regole del settore idrico, che porrebbero l'onere del finanziamento degli investimenti in capo al gestore), con conseguente



crescita tariffaria prima (nel breve periodo - il primo ventennio) più elevata e poi (nel lungo periodo, il secondo ventennio) più contenuta rispetto a quella che si verificherebbe se tali investimenti fossero attuati da (e quindi remunerati a favore di) un soggetto privato, lucrativo, quale il gestore.

Come già evidenziato nei vari precedenti "documenti unitari", il progetto implicava due grandi "problematiche", la cui risoluzione ne ha posticipato sempre di più, negli anni, la relativa concreta attuazione, tutt'oggi ancora incerta:

a) regolatoria-tariffaria (connessa:

- alla prevista nuova seconda remunerazione tariffaria di beni idrici di Forlì-Cesena e di Ravenna di fatto già "pagati" dalle tariffe in passato, con conseguente prevista dinamica tariffaria idrica maggiormente onerosa, per l'utenza idrica forlivese-cesenate e ravennate, nei primi 20 anni successivi all'attuazione del progetto, rispetto a quella che si avrebbe, nel medesimo periodo, nel caso di non attuazione del progetto stesso;
- alla garanzia che tale "svantaggio tariffario" resti effettivamente circoscritto ai soli due suddetti territori, senza estendersi, nel tempo, anche a quello riminese);

b) societaria (connessa al previsto trasferimento in RASF, da parte delle 5 società idriche locali, di beni aventi valori tra loro molto diversi e, soprattutto, redditività e capacità di generare liquidità molto diverse), con la necessità di fissare alcune "condizioni minime di neutralità" (per il territorio riminese), per fare in modo che il progetto non risultasse "sconveniente" e penalizzante per i soci pubblici e l'utenza riminesi.

La problematica "regolatoria-tariffaria" sembra essere stata quasi integralmente superata con l'approvazione, da parte di ARERA, con due distinte deliberazioni di dicembre 2021 (adottate dall'Autorità nella prospettiva di realizzazione del progetto - e quindi di effettiva attuazione del conferimento dei rispettivi beni idrici da parte delle 5 società idriche locali a RASF, ivi previsto - formulata dai proponenti), delle tariffe idriche del quadriennio 2020-2023 relative ai territori di Forlì-Cesena e di Ravenna proposte da ATERSIR, in accordo con RASF e con il gestore Hera, in gennaio 2021, di fatto "remunerative" anche del valore dei beni idrici di proprietà delle società patrimoniali idriche dei due suddetti territori e rimane "aperta" solamente per la necessità, per il territorio riminese, di avere una formale garanzia dell'invarianza delle future tariffe idriche per l'utenza riminese, pur a fronte del futuro aumento (o, più precisamente, della futura prevista "minore riduzione") delle tariffe degli altri due territori (Forlì-Cesena e Ravenna).

Al contrario, nel superamento della problematica "societaria", non sono stati fatti passi avanti nel corso del biennio 2021-2022, in quanto non sono state ancora definite le modalità di attuazione degli ipotizzati conferimenti tali da garantire l'invarianza della partecipazione azionaria complessiva a RASF da parte dei soci di ciascuno dei tre territori (che costituisce, da sempre, uno dei "vincoli" imprescindibili, concordati tra i soci per l'attuazione dell'operazione), ma soprattutto non sono state ancora espressamente accettate, dai soci degli altri due territori, le tre "condizioni di neutralità" dell'operazione per quello riminese, imprescindibili per i circa 30 attuali soci di Amir s.p.a., da tempo identificate da Rimini Holding e più volte indicate in altri documenti analoghi al presente, di seguito riepilogate:

- 1) trasferimento a RASE, insieme ai beni idrici di Amir (quindi all'interno del ramo d'azienda idrico oggetto di trasferimento), anche dell'intero attuale personale dipendente di Amir dedicato a tale ramo (n.3 unità) e dell'obbligo di finanziare lavori "idrici" sul territorio riminese per la somma annua di euro 2.000.000 a partire dalla data di "effetto" dell'operazione fino alla data del 2040, come già stabilito nell'accordo tra l'ente d'ambito della Regione Emilia Romagna (Atersir) ed Amir (e SIS);
- 2) trasferimento a RASF, da parte di Amir, della sola parte (attualmente quantificata in 8,451 milioni di euro) dell'ingente (complessivi 18,451 milioni di euro) F.R.B.T. (fondo ripristino beni di terzi) che Amir ha incassato in giugno 2022 dal gestore uscente "Hera s.p.a." in occasione della conclusione del precedente affidamento del servizio idrico integrato nel territorio riminese, necessaria a garantire l'equilibrio finanziario del ramo idrico oggetto di trasferimento (con conseguente mantenimento in Amir della parte eccedente rispetto a tale scopo);
- 3) riconoscimento annuo, da RASF ad Amir, nella propria veste di socia di RASF, di risorse annue sostanzialmente equivalenti a quelle (stimate in circa 620.000 euro annui) prospetticamente ritraibili dal ramo d'azienda idrico oggetto dell'ipotizzato conferimento in RASF, sotto forma di "dividendi (esclusivi) e correlati" (agli utili netti prodotti annualmente da ramo d'azienda conferito all'interno di RASF).

Nel corso del 2022 le suddette condizioni - per quanto non ancora espressamente accettate dai soci degli altri due territori - sono state però meglio definite (rectius "ri-definite") dal Comune di Rimini. Infatti, al fine di razionalizzare l'intero assetto proprietario dei beni idrici collocati nel territorio del Comune di Rimini, attualmente diviso tra i tre soggetti Comune di Rimini, Amir s.p.a. e RASF - pur senza avere l'obiettivo di ottenere alcun riconoscimento tariffario per essi (per non gravare l'utenza idrica, né, tanto meno, rallentare o complicare il percorso già in atto) - nel 2022 è emersa (rectius "ri-emersa") la forte opportunità di aggiungere alle tre condizioni sopra indicate, da tempo definite, anche una quarta (in parte già ipotizzata, nel recente passato, ma finora "accantonata"), consistente nel conferimento in RASF, da parte di Amir - previo relativo conferimento in Amir da parte del Comune di Rimini - dei numerosi beni idrici ancora oggi di proprietà comunale (concessi in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. fino al 31/12/2054) ed identificati (anche se non ancora valutati) in apposito documento predisposto, proprio in quest'ottica, da Amir, nel corso dell'anno 2020.

In merito al tema delle quattro condizioni in questione, va segnalato che, in realtà, quelle sopra espresse ed indicate ai precedenti punti 2 e 3 rappresentano "condizioni minime" (come sopra anticipato, di "neutralità", alias "non sconvenienza") per l'effettuazione dell'operazione. L'aggregazione potrebbe invece diventare "conveniente" per il territorio riminese se le condizioni indicate ai precedenti punti 2 e 3 assumessero una composizione maggiormente "favorevole" (meno "neutra") rispetto a quella minima sopra ipotizzata, ad esempio, con il seguente "mix" (possibili "condizioni di convenienza"):

- per Amir con il mantenimento integrale del residuo F.R.B.T.¹³;
- per SIS con il mantenimento integrale dell' F.R.B.T. e con l'impegno (da parte di RASF, al posto di SIS) a finanziare lavori idrici, sul territorio di competenza di detta società, per un importo maggiore di quello attualmente oggetto degli accordi raggiunti con Atersir (attualmente pari, come per Amir, ad Euro 2.000.000 annuali).

Questo ulteriore "passo avanti" (dalle condizioni di semplice "neutralità" a quelle di "convenienza") per il territorio riminese è stato individuato, da Rimini Holding, solamente nel primo semestre 2022 e proposto informalmente agli altri territori (che fanno parte del c.d. "tavolo di lavoro", formato da un rappresentante di ciascuna delle cinque società coinvolte nel progetto, oltre all'a.u. di Rimini Holding s.p.a.) alla fine di tale semestre, finora senza alcun riscontro da parte loro (proposta che andrà ora integrata con la quarta condizione sopra indicata - conferimento dei beni idrici comunali).

Infatti, a fronte dell'ormai avvenuto (dicembre 2021) riconoscimento tariffario dei valori dei beni idrici delle società idriche di Forlì-Cesena e di Ravenna, sopra indicato e della contestuale proroga (interventiva anch'essa a fine 2021), fino al 31/12/2027, dell'affidamento da ATERSIR ad Hera, del servizio idrico integrato nei due territori di Forlì-Cesena e Ravenna (originariamente scadente in data 31/12/2023), l'interesse dei soci di tali due territori al perfezionamento dell'operazione potrebbe essersi attenuato e, conseguentemente, potrebbe comportare tempi di realizzazione ancora più lunghi di quelli originariamente ipotizzati e più volte posticipati - ormai difficilmente confermabili anche nella loro versione posticipata -

¹³ La distribuzione ai soci di Amir di tale somma, per l'importo di €10 milioni, già deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci di Amir del 9 agosto 2022 (che sarà attuata entro la fine di novembre 2022), depono in parte a favore di questa soluzione: al massimo l'FRBT che potrebbe confluire in RASF, insieme al ramo aziendale idrico di Amir, sarà pari alla restante somma di €8,451 milioni, non certamente maggiore! Si tratta ora di mantenere in Amir anche questa somma residua, per poi distribuirla eventualmente, anch'essa ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.



che (previo superamento delle restanti criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" ed approvazione degli atti necessari), contemplavano:

- a) nel 2023 (ma con efficacia dal 1° gennaio 2024) l'attuazione del progetto in questione, con conferimento in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a dei rami idrici da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali;
- b) entro il 31/12/2024, la successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci pubblici (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

Per quanto riguarda i possibili previsti sviluppi futuri del progetto, si rimanda a quanto previsto nel successivo paragrafo "C" ("p.d.r.p. 2021"), e precisamente nei relativi sotto-paragrafi dedicati ad Amir e a RASF.

B.2) C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE

Il "p.d.r.p. 2021" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione indiretta attualmente posseduta, con possibilità (se opportuna) di eventuale futura (nel 2022) integrazione societaria (volontaria, non obbligatoria) con la società di gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a."), mediante relativa "fusione per incorporazione" (in "C.A.A.R.")>>.

In data 10/01/2019, le tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Rimini e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a."), su proposta della Regione Emilia-Romagna, socia di tutte tre, avevano stipulato, insieme alla Regione stessa e ai rispettivi tre comuni soci di riferimento (Bologna, Rimini e Parma), un "protocollo d'intenti per l'avvio di un processo di integrazione organizzativa ed operativa dei centri agro-alimentari della regione Emilia-Romagna" finalizzato a far verificare, alle tre società, la possibilità di eventuali integrazioni "funzionali" (ad esempio con accordi per l'acquisizione centralizzata ed auspicabilmente più economica di beni e servizi di utilità comune) e/o societarie.

In attuazione di quanto previsto da tale protocollo, dopo lunghe interlocuzioni preliminari tra esse, nell'estate 2020 le tre società coinvolte - alle quali, nel frattempo, si era aggiunto il "Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena" ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola s.p.a.") - avevano elaborato, con l'aiuto di un consulente congiuntamente individuato, un primo documento, che ipotizzava ed analizzava i possibili scenari di "integrazione a 4" (mediante fusione societaria) e di post-integrazione tra le quattro società ed in particolare gli investimenti, i costi, i ricavi, i margini ed i tempi di realizzazione del progetto.

I successivi approfondimenti svolti in merito, avevano però evidenziato alcune criticità connesse alle due società di Bologna (presenza, all'interno del patrimonio, di quote - di ingente valore - del fondo immobiliare PAI, non pertinenti con l'attività caratteristica dei centri agro-alimentari e difficilmente "dismettibili") e Parma (situazione finanzia precaria, con ingente debito bancario difficilmente rimborsabile), che, apparendo non superabili nel breve periodo, avevano di fatto bloccato il percorso di possibile "integrazione a 4". Al contrario, i medesimi approfondimenti avevano evidenziato una buona compatibilità ed una sinergia potenzialmente interessante tra i due soli centri di Rimini e di Cesena, tanto che le rispettive due società di gestione, con l'ausilio dei rispettivi consulenti, nella primavera-estate 2021, avevano formulato alcune ipotesi concrete di "aggregazione a 2" (mediante fusione per incorporazione di "F.O.R. s.p.a." in "C.A.A.R. s.p.a. consortile") - anche come possibile prima tappa di una eventuale successiva "integrazione a 4"- che però non erano state attuate, né completamente approfondite, anche a fronte dell'allora imminente scadenza (ottobre 2021) del mandato elettivo dell'amministrazione comunale riminese, e quindi del "cambio di governo" del principale socio pubblico (indiretto) del "C.A.A.R. s.p.a. consortile".

Tali approfondimenti sono stati poi perfezionati nell'autunno 2021, ma hanno portato ad un esito finale negativo, tanto che, dietro espressa richiesta ricevuta da Rimini Holding s.p.a., la società, con propria corposa ed articolata nota del 20/04/2022, ha riepilogato l'intero iter (con le relative problematiche emerse) dell'aggregazione tra essa stessa e le altre tre società di gestione degli analoghi centri agro-alimentari della Regione Emilia-Romagna (di Bologna, Parma e Cesena) ipotizzata negli ultimi tre anni (fin dal 2020), spiegando che, "nonostante gli sforzi profusi da tutte le parti in causa, appare di difficile conclusione ogni ipotesi di aggregazione (che sia a 4, 3 o 2), sia per l'evidente mancanza delle necessarie ragioni industriali, sia per la difficoltà riscontrate nella definizione degli equilibri partecipativi e di governance">>. In sostanza i vari approfondimenti svolti hanno condotto alla conclusione che l' "aggregazione a 2" avrebbe comportato un beneficio industriale ed economico modesto e, soprattutto, sarebbe stata possibile solamente concedendo al Comune di Cesena (socio unico dell'incorporanda "F.O.R.") una quota di partecipazione al capitale sociale dell'incorporante "CAAR" superiore a quella ad esso spettante sulla base dei rapporti esistenti tra i valori di mercato delle due società oggetto di fusione, cosa evidentemente, non possibile e non accettabile per i soci attuali del "CAAR".

A fronte di tale esito, si ritiene, pertanto, che l'aggregazione in questione (che peraltro non era obbligatoriamente imposta dal D.Lgs.175/2016, ma era stata volontariamente ipotizzata dai soci pubblici delle varie società) non sarà ulteriormente definita né, conseguentemente, attuata.

B.3) CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - COTER S.R.L.

Il "p.d.r.p. 2021" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2022 o 2023) previsti nella scheda relativa a quest'ultima società>>.

Non essendo andata a buon fine, finora, la prevista <<vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) detenuta (dal Comune) nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.">> - per le motivazioni indicate nel successivo paragrafo "B.3" ad essa riferito - finora non è stato possibile realizzare nemmeno la dismissione integrale della partecipazione comunale indiretta in Coter, prevista nel "p.d.r.p. 2021".

Per quanto riguarda i nuovi possibili futuri scenari di dismissione della partecipazione, si rimanda a quanto previsto nel successivo paragrafo "C.5" [<<La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse ("piano di razionalizzazione periodica" - p.d.r.p. - 2022)>>] e precisamente nel sotto-paragrafo "C.5.2" ("partecipazioni societarie indirette"), al numero "6".

B.4) RIMINITERME S.P.A.

Il "p.d.r.p. 2021" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<1) in caso di "successo", a gennaio 2022, della vendita (attualmente in corso) di RTS da parte di RT (da intendere come effettiva presentazione, entro il relativo termine, di almeno un'offerta ammissibile e valida):

- 1.a) nel primo trimestre 2022, privatizzazione, da parte di RT, della controllata RTS (preventivamente "esdebitata"), finalizzata alla realizzazione, da parte della stessa RTS - entro 3 anni dalla privatizzazione e con risorse da immettere in essa, a titolo di capitale



- proprio, da parte del relativo acquirente - della parte del "polo del benessere e dello spettacolo" di competenza di RTS, inerente alla "ex colonia Novarese" (albergo) e al relativo terreno di pertinenza (teatro-auditorium);
- 1.b) entro il primo semestre 2022, con le risorse ricavate dalla privatizzazione di RTS,
 - 1.b.1) immediata prioritaria estinzione dei propri mutui da parte di RT e
 - 1.b.2) conseguente avvio della parte del "polo del benessere e dello spettacolo" relativa al talassoterapico da parte di RT;
 - 1.c) nel secondo semestre 2022, privatizzazione integrale (con incasso, a titolo di prezzo di vendita, di un importo attualmente difficilmente stimabile), con procedura ad evidenza pubblica, della RT "residua", da parte del Comune (e di RH), possibilmente previo (o contestualmente ad un) allungamento dell'attuale termine (12/09/2031) della concessione demaniale marittima attualmente esistente a favore di RT, per aumentarne l'appetibilità prospettica;
 - 2) in caso di "insuccesso", a gennaio 2022, della vendita (attualmente in corso) di RTS da parte di RT (da intendere come mancata presentazione, entro il relativo termine, di almeno un'offerta ammissibile e valida), possibilmente previo allungamento dell'attuale termine (12/09/2031) della concessione demaniale marittima sopra indicata:
 - 2.a) entro il primo semestre 2022, ristrutturazione, da parte di RT, dei propri debiti con le tre banche che l'hanno finora finanziata, mediante un nuovo accordo con esse, senza "soccorso finanziario" da parte dei propri soci, ma, possibilmente, previo (o contestualmente ad un) allungamento dell'attuale termine (12/09/2031) della concessione demaniale marittima attualmente esistente a favore di RT, per consentire un allungamento del periodo di ammortamento dei relativi mutui;
 - 2.b) individuazione (nel 2022) e successiva attuazione (presumibilmente nel 2023) da parte del Comune, di un nuovo possibile "progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS, con incasso, a titolo di prezzo di vendita, di un importo attualmente difficilmente stimabile) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)", eventualmente previo nuovo "sondaggio" del mercato.

Purtroppo anche il secondo ed ultimo tentativo di vendita (di RTS, da parte di RT) si non ha avuto successo (la gara è andata deserta in data 03/01/2022), rendendo quindi, di fatto, impraticabile l'unico percorso (di cui tale vendita costituiva la prima importante ed imprescindibile tappa) fino ad allora (ed anche fino ad oggi) individuato dal Comune per conseguire, contestualmente, i tre obiettivi di:

- 1) messa in sicurezza prospettica di RT dal punto di vista finanziario (ugualmente parzialmente conseguita, come di seguito indicato, ma in misura meno "durevole" di quella prevista e conseguibile con l'operazione di vendita tentata e non riuscita);
- 2) dismissione dell'attuale partecipazione comunale vietata (in RT e, indirettamente, anche in RTS ed in Coter s.r.l. consortile);
- 3) riqualificazione dell'area, da tempo degradata, di Miramare in cui sono ubicati i beni societari.

Parallelamente, anche le varie soluzioni ipotizzate¹⁴ dal Comune per conseguire un sostanziale allungamento dell'attuale termine (12/09/2031) della concessione demaniale marittima attualmente esistente a favore di RT non hanno avuto buon esito e non è stato quindi possibile conseguire l'auspicato allungamento dell'orizzonte temporale di attività della società, né del connesso periodo di ammortamento dei tre mutui bancari su di essa gravanti.

Peraltro la persistenza - sia pure in progressiva graduale e costante attenuazione - delle misure di contenimento della pandemia da "Covid-19" (con la conseguente limitazione delle attività termali svolgibili dalla società) fino al primo semestre 2022, ha contribuito all'ulteriore peggioramento della già difficile situazione economica e soprattutto finanziaria di RT, complicando e ritardando la ristrutturazione dei relativi tre mutui bancari, prevista nel "p.d.r.p. 2021" per il primo semestre 2022 e, contestualmente, riducendone ulteriormente l'appetibilità prospettica, quanto meno di breve periodo.

Infatti, la situazione economica e soprattutto finanziaria della società è stata fortemente "stressata" dalla fortissima contrazione dei ricavi (a cui è corrisposta una riduzione meno che proporzionale dei costi, in particolare di quelli fissi) conseguente alla forte riduzione (tra marzo 2020 e giugno 2022) della propria attività caratteristica (termale), dovuta ai provvedimenti normativi di contenimento della pandemia da Covid-19, che l'ha portata a conseguire, nel 2021, una perdita di € 424.232 e a mettere in dubbio, nel secondo trimestre 2022, la continuità aziendale, in particolare in relazione alla capacità di rimborso delle rate dei tre mutui accesi nel 2018 (mediante apposito "accordo di ristrutturazione dei debiti" a breve termine precedentemente contratti con tre banche, che in tale accordo sono stati garantiti da ipoteca sulla "ex colonia Novarese", di proprietà della controllata RTS, che ha aderito all'accordo stesso), il cui valore residuo complessivo è attualmente di circa € 2.800.000, costringendo l'organo amministrativo - dopo aver chiesto, in marzo 2022, senza ottenerlo¹⁵, "soccorso finanziario" al socio Comune di Rimini - a posticipare al mese di luglio 2022 la predisposizione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2021. Tali dubbi circa la continuità aziendale sono stati poi superati anche grazie al sopravvenuto (in luglio 2022) incremento - con effetto retroattivo dall'01/01/2022, ma valido anche per gli anni futuri - delle tariffe dei servizi resi dalla società nell'ambito del S.S.N., che ha comportato, dall'anno 2022 in poi, una crescita annua di ricavi (ed anche di liquidità) per complessivi € 265.000,00 circa.

Le previsioni attuali indicano che la società - che, con il progressivo graduale superamento (dal secondo semestre 2022) delle restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19, sta progressivamente migliorando il proprio andamento economico e finanziario - dovrebbe ritornare a conseguire un risultato di esercizio positivo (utile) nel 2024.

A fronte della crisi di liquidità patita nel primo semestre 2022, delle tre rate dei mutui scadenti al 30 giugno 2022, la società ha pagato tempestivamente solo quella (di € 33.796,00) relativa al mutuo concesso da "Rivierabanca" ed ha onorato in ritardo, nel mese di settembre 2022, le altre due, relative ai mutui concessi da BPER e da Credit Agricole (ammontanti rispettivamente ad € 57.045,00 e ad € 62.664,00).

La liquidità aziendale, nonostante il forte stress negativo derivante dalla contrazione del cash flow prodotto, sopra indicata, si è mantenuta positiva al 30 giugno 2022 per euro 159.500, anche grazie alla dilazione del pagamento delle suddette due rate di mutuo.

Nonostante quanto sopra indicato, anche a causa dell'esplosione dei costi dell'energia elettrica e del gas, verificatasi nel 2022, la situazione finanziaria prospettica a breve termine della società rimane ancora oggi molto "delicata" (con prevista impossibilità di far fronte al pagamento integrale delle prossime rate di rimborso dei suddetti tre mutui), tanto che la stessa, in data 31/10/2022, ha proposto alle proprie tre banche mutuanti, entro il 31/12/2022, un'ulteriore (rispetto a quella precedente del 2018, sopra indicata) "ristrutturazione" dei rispettivi mutui, prevedendo rate di rimborso minori (compatibili con le disponibilità liquide ragionevolmente prevedibili, ordinariamente, nei prossimi anni 2023, 2024 e 2025), rate maggiori negli anni dal 2026 al 2030, ed una sorta di "maxi rata" finale ("balloon"), da pagare, a fine 2031, con l'introito dell'auspicata prossima vendita a terzi della controllata RTS o del relativo immobile (ex colonia Novarese) da parte della stessa, sulla base del nuovo "progetto

¹⁴ Sono state ipotizzate, tra le altre: la proroga dell'attuale concessione, prima della relativa scadenza, per un periodo di tempo adeguato a garantire la possibilità di ammortamento di eventuali ingenti nuovi investimenti futuri da realizzare sul talassoterapico, "bocciata", però, dall'Agenzia del Demanio; lo svolgimento, da parte del Comune, di una c.d. "gara a doppio oggetto", per la scelta (da un lato) del migliore "socio privato futuro" di RT e (dall'altro), del migliore "concessionario demaniale effettivo futuro" del bene demaniale in questione (attraverso il possesso dell'intero capitale sociale di RT - formale concessionario del medesimo bene), risultata di difficile attuazione, soprattutto a fronte della prossima prevista emanazione delle norme di legge per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, nel frattempo prevista (ad opera di uno o più decreti legislativi delegati di prossima approvazione) dalla sopravvenuta L. 118/2022.

¹⁵ Il Comune non ha concesso alla società il "soccorso finanziario" da questa richiesto (500.000 euro, a titolo di "finanziamento fruttifero") per la persistenza delle tre "condizioni sostanziali ostative" già espressamente indicate (a pag.44) nella scheda relativa alla "Riminiterme s.p.a." (RT) del "Documento unitario 2021" approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.73 del 16/12/2021, a cui in questa sede si rimanda.



di valorizzazione" del medesimo immobile - ed anche di RT - che il Comune di Rimini - socio di maggioranza assoluta della società - dovrebbe auspicabilmente definire a breve.

Per quanto appena esposto, si conferma, pertanto, l'importanza fondamentale ed imprescindibile della vendita, da parte di RTS, della "ex colonia Novarese", o, alternativamente, della vendita integrale, da parte di RT, della partecipazione detenuta in RTS, come unico "strumento" in grado di far conseguire la "messa in sicurezza della situazione economica e finanziaria prospettica a lungo termine" di RT, oltre alla riqualificazione dell'area, da tempo degradata, di Miramare, in cui sono ubicati i beni societari (da sempre obiettivo primario del Comune).

A fronte della difficile situazione sopra descritta - che solo nel secondo semestre 2022 sembra essersi avviata verso una possibile positiva soluzione, tuttora in corso di formalizzazione - il Comune non ha ancora potuto procedere all'individuazione - né, tantomeno, alla successiva attuazione - del nuovo possibile "progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)" previsto dal "p.d.r.p. 2021", ma nel frattempo ha, di fatto, svolto l'indagine di mercato ivi ipotizzata, "raccolgendo", da diversi (quattro) operatori economici privati, italiani ed esteri, le rispettive "manifestazioni di interesse" ai beni di proprietà della società (ex colonia novarese) e/o alla relativa attività termale, "raccolta" a cui ha fatto seguito la fornitura, da parte del Comune, di ulteriori informazioni e dati ad essi inerenti e di interesse dei soggetti manifestatisi.

Pertanto sia la ristrutturazione dei propri debiti da parte di RT, sia l'individuazione di un "nuovo progetto di valorizzazione e privatizzazione di RT ed RTS e/o dei rispettivi beni" sono state, di fatto, posticipate rispetto ai tempi previsti nel sopra richiamato "p.d.r.p. 2021": la prima di circa sei mesi (entro dicembre 2022, invece che entro il primo semestre 2022), la seconda di almeno un anno (nel 2023, invece che nel 2022).

Per quanto riguarda i nuovi possibili futuri scenari di valorizzazione dei beni societari (talassoterapico ed "ex colonia Novarese") e di dismissione della partecipazione, si rimanda a quanto previsto nel successivo paragrafo "C.5" [*<<La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse ("piano di razionalizzazione periodica" - p.d.r.p. - 2022)>>*] e precisamente nel sotto-paragrafo "C.5.1" ("*partecipazioni societarie dirette*"), al numero "5".

B.5) RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.

Il "p.d.r.p. 2021" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Privatizzazione integrale di RTS, secondo una delle seguenti due ipotesi, tra loro alternative ed esposte in ordine di priorità e di relativa prevista attuazione:

1) nel primo trimestre 2022, secondo il progetto del "polo del benessere e dello spettacolo" (quindi con la procedura ad evidenza pubblica attualmente in corso da parte della controllante RT, finalizzata alla realizzazione, da parte di RTS - con risorse da immettere in essa, a titolo di capitale proprio, da parte del relativo acquirente - della parte del "polo del benessere e dello spettacolo" relativa alla "ex colonia Novarese" - albergo - e al relativo terreno di pertinenza - auditorium-teatro);

in caso di insuccesso, a gennaio 2022, della prima ipotesi,

2) secondo un nuovo "progetto di privatizzazione integrale (della controllante RT e - eventualmente anche attraverso di essa - anche di RTS) e di riqualificazione territoriale" (dell'area degradata di Miramare), da definire da parte del Comune nel 2022 (possibilmente previo allungamento della scadenza della concessione demaniale marittima attualmente esistente a favore di RT e, eventualmente previo nuovo "sondaggio" del mercato) e da attuare nel 2023>>.

Essendo le vicende di RTS strettamente connesse a quelle della propria controllante RT, per essa vale quanto già esposto al precedente paragrafo "B.3" relativamente alla stessa RT: come ivi già indicato, anche il secondo ed ultimo tentativo di vendita (di RTS, da parte di RT) non ha - purtroppo - avuto successo (la gara è andata deserta in data 03/01/2022), e, conseguentemente, l'unico percorso fino ad allora (ed anche fino ad oggi) individuato dal Comune per conseguire i tre obiettivi già ivi indicati (tra i quali compariva anche, con particolare riferimento ad RTS, la dismissione integrale dell'attuale partecipazione comunale vietata, in essa detenuta) è risultato, di fatto, non praticabile.

Per quanto riguarda i nuovi possibili futuri scenari di valorizzazione dei beni societari (ex colonia Novarese) e di dismissione della partecipazione, si rimanda a quanto previsto nel successivo paragrafo "C.5" [*<<La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse ("piano di razionalizzazione periodica" - p.d.r.p. - 2022)>>*] e precisamente nel sotto-paragrafo "C.5.2" ("*partecipazioni societarie indirette*"), al numero "9".

C) RICOGNIZIONE 2022 E P.D.R.P. 2022 ("PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022")

Il presente documento di "ricognizione e razionalizzazione periodica" - riferito all'anno "2022" per distinguerlo da quelli, analoghi, già predisposti (dal 2018 in poi e riferiti, ogni volta, al 31/12 dell'anno precedente) o che l'ente dovesse eventualmente predisporre nei successivi anni - contiene la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "deteribilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione" e, in tal caso, l'individuazione delle "azioni di razionalizzazione periodica" da attuare (il vero e proprio "Piano di razionalizzazione periodica 2022"), ed è stato predisposto - in adempimento alle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate e nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale - dalla "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente, la quale, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." (RH), ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposita analoga "*proposta di ricognizione 2022 e di p.d.r.p. 2022*" contenuta nel documento [*"Proposta di documento unitario 2022, composta da:*

1) proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020)

e

2) proposta di ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021

e

proposta di p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse"]

preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito al relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (*<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>*) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2022, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2022-2024, per essere poi sottoposto



all'approvazione del Consiglio Comunale (con propria deliberazione) e, nel caso di partecipazioni societarie detenute attraverso Holding, dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (con propria ulteriore successiva deliberazione).

Come già segnalato nel precedente paragrafo "B" relativamente alla "relazione" (sull'attuazione del precedente "p.d.r.p. 2021"), a partire dal 2019, per la predisposizione della presente "ricognizione" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p.", il MEF ha elaborato precise "modalità espositive" (mediante "tabelle"), pubblicate sul proprio sito internet in data 21/11/2019, in apposito proprio documento, denominato "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) - nel prosieguo del presente atto, definito anche, per praticità, "indirizzi M.E.F. 2019".

Tali istruzioni e "modalità espositive" sono state poi integrate da un ulteriore documento del M.E.F., denominato "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016)" - in sintesi, per praticità, denominato anche "schede MEF per il censimento annuale e per gli adempimenti periodici TUSP" - con il quale lo stesso Ministero ha reso disponibili in formato editabile le "tabelle" (schede) sopra richiamate, pubblicato sul relativo sito internet, per la prima volta in data 2 dicembre 2019 e poi nuovamente anche in date successive.

Per evidenti motivi di praticità e di continuità con quanto già fatto in passato (dal "p.o.r. 2015" in poi), nella presente "ricognizione 2022" e nel conseguente "p.d.r.p. 2022" l'ente ha adottato la stessa "modalità espositiva" adottata (per le indirette) dalla Rimini Holding s.p.a., nella propria "Proposta di documento unitario 2022", formalmente diversa da quella suggerita dal M.E.F..

Anche se con modalità espositive diverse da quelle da quest'ultimo proposte nei propri "Indirizzi M.E.F. 2019" sopra indicati, quasi¹⁶ tutte le informazioni da esso richieste (rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dall'ente al 31/12/2021; ricognizione di ciascuna di esse, con indicazione di tutte le relative informazioni di dettaglio - codice fiscale, denominazione e anno di costituzione, sede legale, stato, attività svolta, numero medio dei dipendenti, degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, fatturato realizzato negli ultimi tre anni, risultato economico conseguito negli ultimi cinque anni - esito della ricognizione, con le modalità e i tempi previsti per l'eventuale razionalizzazione ed il relativo riepilogo) sono comunque chiaramente e dettagliatamente riportate nel documento proposto da RH e quindi anche nel presente documento, precisamente nell'allegato "A.1" ("rappresentazione grafica"), nelle varie "schede di ricognizione (e, in alcuni casi, di razionalizzazione) 2022" di seguito riportate al paragrafo "C.5.", relative alle varie società prese in considerazione nella "ricognizione 2022", nell'allegato "A.2" (<<sintesi della "ricognizione periodica 2022" delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e del "piano di razionalizzazione periodica 2022" di alcune di esse>>), oltre che nell'allegato "A.3" ("modello standard di ricognizione e relativi esiti per la Corte dei Conti").

C.1) GLI ORIENTAMENTI E I RILIEVI DELLA "STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" DEL M.E.F. E LE PRESCRIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE AI VARI "PIANI DI REVISIONE/RAZIONALIZZAZIONE"

Come sopra anticipato, il D.Lgs. n.175/2016 attribuisce espressamente il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle proprie disposizioni - ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica - alla specifica "struttura" prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto, ovvero alla "struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche" istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017, all'interno dello stesso M.E.F., presso il dipartimento del Tesoro, Direzione VIII.

Fino ad oggi tale "struttura" ha "emesso" i seguenti otto documenti ("orientamenti", "indicazioni", "direttive"):

- a) orientamento del 15/02/2018 avente ad oggetto "nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP");
- b) orientamento del 28/05/2018 avente ad oggetto "Definizione del contenuto e dei limiti delle competenze spettanti alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo, istituita ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP");
- c) indicazione del 15/06/2018 avente ad oggetto "Il contenuto degli adempimenti di cui all'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")" (trasmissione di documentazione da parte delle società partecipate);
- d) orientamento del 22/06/2018 avente ad oggetto <<la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di "società quotate" di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 (in seguito "TUSP")>>;
- e) orientamento del 10/06/2019 sul "rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175";
- f) direttiva (con relativa "nota illustrativa") del 09/09/2019 sulla separazione contabile delle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato;
- g) orientamento del 18/11/2019, avente ad oggetto: <<Nozione di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")>>;
- h) indicazioni (di aprile 2021) sul "programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art.6, comma 2, D.Lgs.175/2016)".

Nei rispettivi "p.d.r.s." approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, molti enti locali soci di società con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più), ma non "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante, ritenendo, sulla base di un'interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del T.U.S.P.P.¹⁷, che non ricorresse, in capo a tali società, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, avevano qualificato le stesse come "società partecipate", NON come "società a controllo pubblico" (congiunto).

¹⁶ Manca solamente l'indicazione dei compensi dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle varie società partecipate, compensi che saranno comunque oggetto di caricamento informatizzato, da parte dell'ente, nel portale del M.E.F., nell'ambito del consueto censimento annuale delle partecipazioni, peraltro pressoché contestuale al caricamento dei dati della "ricognizione 2022" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p. 2022".

¹⁷ In base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, il controllo è quello previsto dall'articolo 2359 c.c. (ovvero la situazione in cui un solo socio esercita una influenza dominante sulla società, circostanza che ricorre, sostanzialmente, quando il singolo socio detenga la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della società o comunque una percentuale - dei diritti del voto assembleari - di fatto imprescindibile per l'assunzione delle deliberazioni assembleari), ma "può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo" (questa seconda tipologia di controllo costituirebbe il c.d. "controllo congiunto" - caso esemplare, anche se raro, è quello della società "Alfa", partecipata, al 50% ciascuno, da due soli soci, "Tizio" e "Caio", che condividono necessariamente il consenso occorrente per le deliberazioni più importanti, che richiedano oltre il 50% del capitale sociale).



Con il primo orientamento del 15/02/2018, sopra indicato, la "struttura di monitoraggio e controllo" ha invece affermato che il "controllo pubblico" previsto dal T.U.S.P.P., sussiste, oltre che nel (primo) caso di "controllo monocratico" (o anche "solitario", ovvero da parte di un unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), anche in altre due situazioni, ovvero quando:

- i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 50,01% del capitale sociale ed esercitino congiuntamente tra loro il controllo previsto dall'articolo 2359 c.c., anche a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato tra essi, ovvero attraverso "comportamenti concludenti" (una sorta di "patti parasociali" non scritti), che li portino a comportarsi come un unico socio controllante;
- *"in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"* (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).

La struttura di monitoraggio e controllo del MEF, nel suddetto orientamento, ha addirittura sostenuto che il legislatore del D.Lgs.175/2016 abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art.2359 c.c., faccia capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente e da qualunque altra circostanza.

L'orientamento in questione è stato impugnato di fronte al Tar del Lazio, congiuntamente, da ben nove società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (tra le quali anche Start Romagna s.p.a., di seguito esaminata) e dalla relativa associazione di categoria (ASSTRA) in data 13 aprile 2018. Con sentenza n.9883 del 14/07/2021, il T.A.R. Lazio, sezione seconda, ha stabilito che l'orientamento del MEF del 15/02/2018 è un atto privo di effetti esterni (al MEF) e pertanto non è vincolante (tanto da essere sostanzialmente assimilabile alle mere circolari ministeriali interpretative), ritenendo conseguentemente inammissibile il ricorso delle ricorrenti in ragione della natura non provvedimentale dell'atto impugnato, che, come tale, non ha prodotto alcun effetto sulle ricorrenti stesse.

La sentenza in questione, pur non entrando (purtroppo) "nel merito" delle censure formulate dalle ricorrenti, ha però di fatto sorprendentemente annullato la "valenza erga omnes" che l'art.15, comma 2, del TUSP sembrava invece aver attribuito agli orientamenti/indicazioni/direttive del MEF in materia di interpretazione e corretta applicazione delle disposizioni dello stesso TUSP, con la conseguenza che - quanto meno fino ad eventuale diversa statuizione giurisprudenziale - tali atti (evidentemente non solo quello impugnato, ma tutti - sia quelli già elaborati fino ad oggi dal MEF, sia quelli che questo dovesse produrre in futuro) hanno ed avranno valenza esclusivamente per il MEF (come "direttiva comportamentale" per i relativi uffici), ma non anche per soggetti terzi, diversi dal MEF, quali, ad esempio, le società pubbliche e, soprattutto, i rispettivi soci pubblici (gli enti locali, come il Comune di Rimini), che pertanto non sono e non saranno tenuti ad attenersi.

A prescindere da quanto appena evidenziato circa la sua "cogenza", anche nel contenuto l'orientamento del MEF del 15/02/2018 è apparso ed appare tuttora, comunque, non condivisibile, per diversi motivi (in parte espressi sia nel ricorso sopra già richiamato, sia in appositi pareri rilasciati, tra luglio e dicembre 2018, da autorevoli avvocati e professori ordinari di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna¹⁸, circa la qualificazione, come "*società a controllo pubblico*" o meno, di due distinte società a capitale interamente pubblico, ma prive di un socio di maggioranza assoluta ed anche di patti parasociali vincolanti tra i soci - rispettivamente "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", di seguito esaminate), principalmente così sintetizzabili:

a) nel metodo:

- a.1) il D.Lgs.175/2016 costituisce "norma speciale", per diversi aspetti derogatoria delle altre disposizioni generali (in particolare di quelle del codice civile) e, quindi, di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche (come quelle proposte dal M.E.F. ed anche dalla Corte dei Conti, come di seguito indicato);
- a.2) l'articolo 15 del T.U.S.P.P. attribuisce al M.E.F., ragionevolmente (nel rispetto del principio della "*gerarchia delle fonti del diritto*"), il potere di fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del D.Lgs.175/2016, non anche interpretazioni "ampliate" e difforni dalla stessa, su aspetti (quali la definizione di "*società a controllo pubblico*") già puntualmente e chiaramente definiti dalla norma (questa stessa considerazione vale, analogamente, per la definizione di "*partecipazioni indirette*" fornita dalla Corte dei Conti, di seguito riportata, e successivamente condivisa anche dal M.E.F., come di seguito indicato);

b) nel merito, a dispetto di quanto sostenuto dal M.E.F.:

- b.1) l'orientamento in questione contrasta apertamente con il precedente orientamento reso dallo stesso M.E.F., in materia di assoggettamento o meno delle società a partecipazione pubblica al c.d. "split payment": nella categoria delle "società a controllo pubblico congiunto" come ora definita dal M.E.F. rientrerebbero anche diverse società (tra le quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, anche "Rimini Congressi s.r.l.") che invece lo stesso M.E.F., esprimendosi in materia di loro assoggettamento o meno al c.d. "split payment" (ex D.L.50/2017), dopo averle inizialmente qualificate come "società a controllo pubblico" (quindi tenute allo split payment), a seguito di apposite motivate indicazioni di segno opposto ricevute dalle stesse società, ha poi riqualficato, sia pure limitatamente ai fini fiscali, come "NON a controllo pubblico" (quindi NON tenute allo split payment);
- b.2) lo stesso D.Lgs.175/2016 all'articolo 21, comma 3, nel disciplinare l'obbligo di riduzione (del 30%) dei compensi degli amministratori di alcune società che abbiano registrato perdite nei tre esercizi precedenti, fa riferimento alle "*società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali*" e non alle "*società a controllo pubblico*" già precedentemente definite dallo stesso decreto all'articolo 2, comma 1, lettera "m", lasciando chiaramente intendere che le due categorie di società non coincidono tra loro;
- b.3) ad oggi non pare sussistere alcun indizio del fatto che il legislatore del T.U.S.P.P. abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere da qualunque circostanza, nemmeno nelle relazioni di accompagnamento sia alla "legge delega" che ha portato poi all'emanazione del D.Lgs.175/2016 (L.124/2015), sia allo stesso decreto;
- b.4) la sola detenzione congiunta della maggioranza (50,01%) del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) di una società di capitali non implica automaticamente l' "esercizio" (congiunto) dei poteri di controllo (ex art.2359 c.c.) previsto espressamente dall'articolo 2, lettera "m" del T.U.S.P.P. per configurare una situazione di "controllo pubblico congiunto"; la "coincidenza" tra la detenzione della maggioranza del capitale (e dei voti) e l'esercizio del potere di controllo potrebbe, eventualmente, verificarsi solamente qualora la suddetta detenzione maggioritaria congiunta del capitale (e dei voti) fosse accompagnata anche da un "patto parasociale" tra i medesimi soci, finalizzato ad orientare e coordinare, in modo vincolante per gli stessi, i rispettivi voti assembleari, in modo da "omogeneizzarli" e "uniformarli"; solo in questo caso potrebbe configurarsi - in termini sostanziali - la "unitarietà/identità soggettiva" delle amministrazioni socie che, invece, non può essere fatta discendere dal mero dato normativo (art. 2 del D.Lgs.175/2016), né da meri "comportamenti concludenti", come afferma la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.;
- b.5) anche l'intera e più recente giurisprudenza amministrativa, con tutte le sette sentenze attualmente esistenti in materia (T.A.R. Veneto, sentenza n.363 del 05/04/2018, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n.245 del 06/06/2018 e Consiglio di Stato, sentenza n.578 del 13/12/2018 - tutte relative al medesimo primo caso concreto - T.A.R. Lazio, sentenza n.5118 del 13/03/2019; T.A.R. Marche, sentenza n.69 dell'11/11/2019 e T.A.R. Emilia-Romagna, con sentenza n.858 del 10/12/2020 e con sentenza n.252 del 23/02/2022, queste ultime entrambe relative alla società partecipata Rimini Congressi s.r.l., di seguito esaminata) ha rilevato come:
 - b.5.1) anche ammettendo (cosa tuttora controversa in giurisprudenza) la possibile esistenza di un "controllo pubblico congiunto" da parte di una pluralità di soci, tutti aventi singole partecipazioni minoritarie, che sommate tra loro determinassero una

¹⁸ Trattasi, rispettivamente, del prof. avv. Alessandro Lolli (per "Rimini Congressi s.r.l.") e del prof. avv. Franco Pellizzer (per Start Romagna s.p.a.).



partecipazione complessivamente maggioritaria, esso non potrebbe, comunque, essere di tipo meramente fattuale ("di fatto"), ovvero fondato su meri "comportamenti concludenti", ma richiederebbe l'esistenza di apposito patto parasociale scritto, che vincolasse i soci nell'esercizio dei rispettivi diritti di voto (T.A.R. Veneto 2018 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia 2018 ed anche T.A.R. Lazio 2019). Si noti che il primo caso esaminato in primo grado dai due T.A.R. (Veneto e Friuli-Venezia Giulia) e, in appello, dal Consiglio di Stato, sopra indicato, riguardava una società partecipata da numerosi comuni, detentori, congiuntamente, del 90% circa del capitale sociale, che esprimevano, di fatto, orientamenti univoci, deliberando tutti nello stesso modo in seno all'assemblea dei soci della società, cosa che i due T.A.R. citati e il Consiglio di Stato non hanno ugualmente ritenuto sufficiente, in assenza di elementi formali (patti o statuti) e vincolanti, per ritenere sussistente un "controllo congiunto" di tali enti sulla società¹⁹;

- b.5.2) la detenzione, congiunta, della maggioranza dei voti assembleari non coincida con il "controllo pubblico congiunto", che richiede, invece, l'effettivo esercizio di una "influenza determinante" (dei soci controllanti) sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società partecipata (T.A.R. Marche 2019);
- b.5.3) il controllo pubblico congiunto su una società sussiste solo allorché le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate - in forma di previsioni di legge, statuto o patti parasociali - ad esprimersi all'unanimità per l'assunzione di decisioni finanziarie o strategiche relative all'attività sociale. Tali accordi debbono necessariamente rivestire la forma scritta ed essere deliberati dall'organo competente di ciascuna amministrazione (T.A.R. Emilia-Romagna 2020 e 2022);
- b.6) anche l'intera e più recente giurisprudenza contabile, con le uniche quattro sentenze (n.16/2019 del 20/03/2019, n.17/2019 del 17/04/2019, n.25/2019 del 05/06/2019 e n.1/2020 del 21/01/2020) attualmente esistenti in materia, tutte emesse dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione, ha rilevato, in modo univoco, come:
- b.6.1) il TUSP, pur definendo il "controllo analogo congiunto", non definisca, viceversa, il "controllo pubblico congiunto" (lo prefigura solamente, di fatto, come una sorta di "estensione" del "controllo pubblico civilistico" - ex art.2359 c.c. - momocratico/solitario) e
- b.6.2) la sola maggioranza pubblica del capitale sociale, detenuta congiuntamente da diversi enti pubblici, ciascuno dei quali detentore di una quota di minoranza, non sia sufficiente per configurare il "controllo pubblico (congiunto)" di tali enti sulla società, se non accompagnata da accordi formalizzati (e vincolanti) tra i medesimi enti e, comunque, dall'assenza di poteri di voto determinanti (anche in termini impeditivi - di veto) per l'assunzione delle deliberazioni assembleari più importanti (strategiche) in capo ad eventuali soci privati;
- b.6.3) la situazione di controllo da parte di amministrazioni pubbliche non possa essere presunta in presenza di comportamenti univoci e concludenti, ma debba risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società; tanto più che "sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto: l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali";
- b.7) anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in apposito studio (n.228-2017/I, "Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP", approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 05/10/2017 e dal CNN il 26-27/10/2017) ha confermato che non sia possibile comprendere nel novero delle "società a controllo pubblico" quelle che, pur interamente partecipate da enti pubblici, presentino, tuttavia, una assetto proprietario e in particolare modo di governo così frammentato e talvolta instabile (in assenza di patti parasociali o di accordi formali) da non consentire l'individuazione di un centro di controllo (quello che la giurisprudenza "commerciale" ha spesso definito come "nucleo stabile di controllo");
- b.8) anche l' "osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali" istituito presso il Ministero dell'interno, con apposito <<atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175>> del 12/07/2019, dopo aver riepilogato, in sintesi, le diverse e contrastanti posizioni espresse dai vari soggetti (struttura di monitoraggio del M.E.F., Corte dei Conti - sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, Corte dei Conti - sezioni riunite in sede di controllo), ha sostanzialmente contestato la presunzione del "controllo pubblico" (congiunto) discendente dalla sola maggioranza pubblica (congiunta) del capitale sociale accompagnata da "fatti concludenti" e, evidenziando l'urgenza di rimuovere l'incertezza qualificatoria sul punto, con un provvedimento legislativo, ha, viceversa, sostenuto che "Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del Testo unico permette di ricondurre una società nel perimetro delle "società a controllo pubblico" allorché:
- una amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercita un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso di tale amministrazione pubblica;
 - più amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordinamento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercitano un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso unanime di tali amministrazioni pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali (laddove per consenso unanime si intende l'espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante anche per le amministrazioni che abbiano espresso un dissenso minoritario);
- sempre che non sussista l'influenza dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune o tutte le amministrazioni socie";

¹⁹ Su questo aspetto pare quantomeno "originale" (per non dire "ostinata") la lettura data, alla sentenza del Consiglio di Stato, dal M.E.F., nel "Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" del maggio 2019, nel quale il M.E.F., dopo aver affermato "(a pagina 54) che <<L'orientamento adottato dalla Struttura (quello del 15/02/2018) esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di "società a controllo pubblico" e richiede, al contrario, in tale ipotesi la verifica dell'effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società>>, sostiene, però (a pagina 56), usando una "originale" doppia negazione ("non sembra che... non possa desumersi che..."), che l'affermazione (espressamente contraria alla tesi del M.E.F.) fatta dal Consiglio di Stato nella propria sentenza n.578/2018 (in sintesi: per assicurare il controllo pubblico "è necessaria la presenza di strumenti negoziali - ad es. patti parasociali - che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva...") "non sembra tuttavia condurre alla conclusione che, pur nel contesto di quote di partecipazione di minima entità ("pulviscolari", nella definizione del Consiglio di Stato), in presenza di "comportamenti concludenti" riscontrabili in sede di approvazione delle principali delibere assembleari da parte delle amministrazioni socie, non possa desumersi in concreto l'esercizio di una, ancorché discutibile, nelle modalità, forma di controllo pubblico congiunto>>: come se i "comportamenti concludenti" delle pubbliche amministrazioni socie potessero costituire gli "strumenti negoziali" ipotizzati dal Consiglio di Stato!



- b.9) la definizione di controllo recata dal T.U.S.P.P. pare perfettamente coerente anche con orientamenti non giurisdizionali, ma comunque qualificati, che non ritengono esistente un controllo congiunto in assenza di formalizzazioni ed in particolare con il principio contabile internazionale (IFRS) n.11, secondo cui *“Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”* (si noti che queste ultime parole sono esattamente le stesse usate dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del T.U.S.P.P., quasi a suggerire che il legislatore del TUSP abbia “copiato” la definizione del principio contabile in questione, modificandola in parte minima - sopprimendo il riferimento alla *“condivisione su base contrattuale”* - ma comunque determinante, rendendola concretamente inapplicabile);
- b.10) la imprescindibilità (risultante dal chiaro disposto dell'art. 2, comma 1, lett. “b”, secondo periodo del D.Lgs.175/2016) di un accordo/patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale loro “controllo congiunto” su una società da essi partecipata) già chiara nel caso di soci privati, è ancora più evidente nel caso di soci pubblici (enti locali), che possono esprimere la propria volontà solo nelle forme (scritte) previste dalla legge, che, peraltro, proprio all'art.9, comma 5, del D.Lgs.175/2016, prevede che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliere, confermando, quindi, l'impossibilità che gli stessi possano sussistere anche solamente per meri “comportamenti conclusivi”;
- b.11) anche l'A.N.A.C., al fine dell'individuazione del proprio “campo di azione” (di vigilanza) nelle “materie” della “prevenzione della corruzione” (L.190/2012) e soprattutto della “trasparenza” (D.Lgs.33/2013), a fronte della grande incertezza e difficoltà operativa generata dalla definizione di “società a controllo pubblico” (congiunto) data dall'orientamento M.E.F. sopra indicato e dai successivi discordanti pareri/sentenze sopra richiamati, ha ritenuto di formulare un proprio “parere” in merito, stabilendo, con propria delibera n.859 del 25/09/2019, che, limitatamente ai propri fini (di “vigilanza”), la maggioranza pubblica (complessiva) del capitale sociale sia “indice” (presuntivo) del “controllo pubblico”, fatta salva, da parte della società, la prova contraria, consistente nella dimostrazione della sussistenza di almeno uno dei due fondamentali requisiti “aggiuntivi” ed imprescindibili in tal senso, individuati dalla giurisprudenza contabile, sopra già indicati: mancanza di accordi formalizzati (e vincolanti) tra i soci pubblici (detentori, congiuntamente, della maggioranza del capitale) e/o sussistenza di un potere di voto determinante in capo ad un socio privato.

Per completezza va anche rilevato che, ad oggi, l'unico “orientamento” di segno diverso e contrario, rispetto ai dieci univoci e concordanti orientamenti giurisprudenziali attualmente esistenti (sette amministrativi e tre contabili) sopra indicati e a tutte le considerazioni sopra svolte, è quello espresso - non nell'ambito di un giudizio, ma in risposta ad un quesito formulato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria - dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 del 20/06/2019, in cui la Corte ha affermato, peraltro senza quasi motivarlo, né argomentarlo, che la semplice maggioranza pubblica (congiunta) del capitale sociale implica l'esistenza del “controllo pubblico” (congiunto), sostenendo addirittura che *“nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società”*, mentre ad oggi, non esiste, invece, alcuna norma di legge che imponga tale obbligo, come espressamente chiarito dalla “Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione” e già evidenziato al precedente punto “b.6.3”.

Relativamente alla “cogenza” degli “orientamenti” (e delle “indicazioni/direttive”) della “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F., anche prescindendo da quanto stabilito dal T.A.R. Lazio, sezione seconda, con la sentenza n.9883 del 14/07/2021, sopra indicata ed ammettendo, per ipotesi, che essi avessero valenza anche nei confronti di soggetti terzi rispetto al MEF, va comunque segnalato che essi - ivi incluso quello del 15/02/2018, qui in discussione - rappresenterebbero, comunque, come indica la loro stessa denominazione, “orientamenti” o “indicazioni”, ovvero atti che non avrebbero carattere vincolante e dai quali sarebbe comunque possibile discostarsi, con “motivazione aggravata” (alias “rafforzata”), come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante T.A.R. Lombardia, sez. II, sentenza n.1700 del 23/09/2016), sia pure con riferimento ad altro potere di indirizzo.

Pertanto, sia per l'irrelevanza (per le società pubbliche e i rispettivi soci pubblici) dell'orientamento del MEF in questione, sia - anche e soprattutto - per tutte le “motivazioni aggravate” sopra evidenziate, si conferma la validità e l'attualità dell'interpretazione della definizione di *“società a controllo pubblico”* (congiunto) già adottata in tutti i precedenti “piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica”, in base alla quale società con capitale pubblico complessivamente maggioritario (almeno 50,01%) o totalitario (100%), ma prive di soci di maggioranza assoluta (o comunque titolari di un “diritto di veto” assembleare) e di patti parasociali scritti e “vincolanti” (nell'uniformare i loro voti) tra i relativi soci (come “A.M.R. s.r.l. consortile”, “Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”, di seguito analiticamente esaminate), NON rientrano in tale tipologia di società. Tale interpretazione, oltre che dalla ragionevolezza, è ispirata anche dal principio di economicità dell'azione amministrativa, che induce l'ente a non aderire ad una interpretazione, non condivisa, che comporterebbe, per l'ente stesso e per le società in questione, ulteriori “oneri” (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di attribuzione di “indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento”, di adozione di “specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale”, di adozione di specifiche modifiche statutarie, ecc.).

Con il secondo orientamento sopra indicato, invece, la “Struttura di monitoraggio e controllo” ha definito puntualmente il proprio ruolo, chiarendo quanto segue: *“E' compito della Struttura verificare la rispondenza dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche presentati dalle Amministrazioni ai criteri indicati nel TUSP, utilizzando le informazioni e i dati raccolti nella banca dati “Partecipazioni”, condivisa con la Corte dei conti.*

Parallelamente, la Struttura monitora l'effettiva attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nei suddetti piani, quali alienazione, fusione, messa in liquidazione della società.

Nelle ipotesi di rilevata incongruenza o inadeguatezza delle informazioni presenti nella citata banca dati, questa Struttura potrà anche richiedere, compatibilmente con le esigenze della programmazione definita in base alle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività ispettiva dei S.I.Fi.P., l'attivazione da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dei poteri ispettivi, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del TUSP.”

Trascurando per un attimo quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. Lazio, sezione seconda, sopra esaminata, in base alle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del TUSP, l'individuazione della corretta interpretazione delle disposizioni eventualmente dubbie (come sopra già detto, non anche di quelle già chiare) del T.U.S.P.P. (prima competenza, di fatto negata dalla sentenza del T.A.R. Lazio, sezione seconda, del 2021) e la verifica della loro corretta applicazione o, viceversa, la constatazione di eventuali errate interpretazioni e/o applicazioni e/o addirittura di eventuali violazioni delle stesse (seconda competenza), sembrerebbero spettare - anche in considerazione del fatto che il D.Lgs.175/2016 costituisce “norma speciale”, di stretta interpretazione, non suscettibile, quindi, di alcuna interpretazione estensiva-analogica - unicamente alla suddetta “struttura di monitoraggio e controllo”, mentre alla Corte dei Conti parrebbe invece competere, nell'ambito del suo ruolo istituzionale di “presidio della corretta gestione amministrativa e contabile” degli enti locali, la rilevazione di eventuali profili di danno erariale (“spreco di risorse



pubbliche") conseguenti ad eventuali violazioni di norme, preventivamente rilevate come tali, ovvero come "violazioni", dalla suddetta "struttura di monitoraggio e controllo" (non dalla Corte stessa)²⁰.

Tuttavia, nonostante quanto appena evidenziato, anche a fronte delle importanti e crescenti criticità generate, negli ultimi anni, sugli equilibri economico-finanziari degli enti locali, dalle rispettive società partecipate, le varie sezioni della Corte dei Conti (in particolare le varie sezioni regionali di controllo e la sezione autonomie) hanno spesso fornito proprie autonome interpretazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia di "partecipazioni societarie pubbliche", alcune volte anche introducendo, a carico degli enti locali, ulteriori obblighi (ad esempio di utilizzo di determinati modelli, di trasmissione di elementi/dati o di dimostrazione di circostanze) aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalle norme di legge vigenti e talvolta non "in linea" con esse, ma, soprattutto, proprio a causa di tali autonome interpretazioni, rilevando, spesso, il mancato rispetto, da parte degli enti locali, di obblighi che in realtà la norma non poneva e, conseguentemente, richiamandoli al rispetto degli stessi.

Questo si è verificato con riferimento all'interpretazione e all'applicazione sia delle disposizioni dell'art.1 commi 611 e seguenti, della L.190/2014 e quindi al "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015, sia di quelle del D.Lgs.175/2016 e quindi al "piano di revisione straordinaria" del settembre 2017, con risvolti (auspicati e stimolati dalla Corte) anche sul successivo "piano di razionalizzazione periodica" 2018.

Infatti, a titolo esemplificativo, non esaustivo, nel proprio "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015, il Comune di Rimini, in assenza di una specifica indicazione di legge su tale aspetto, aveva adottato, come ambito di riferimento del "piano" (e quindi vi aveva inserito), tutte le partecipazioni societarie dirette (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale) e tutte le "partecipazioni indirette" che, a prescindere dal numero delle partecipazioni intermedie nelle società "tramite", fossero caratterizzate dal "controllo" ex art.2359 c.c. del Comune sulla società finale. Tale scelta era stata fatta ed espressamente motivata sulla base di una valutazione "di ragionevolezza": la detenzione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta, NON di controllo, in una società "A", che a sua volta ne controllava un'altra - "B" - non avrebbe consentito al Comune nessun reale potere di indirizzo delle "decisioni di razionalizzazione" della società "A" nei confronti della società indiretta "B", quindi sarebbe stato inutile prefigurare l'eventuale razionalizzazione di "B". Tale valutazione non era stata però condivisa ed anzi era stata più volte contestata (non solo al Comune di Rimini, ma anche ad altri enti locali che l'avevano adottata in modo analogo), nei mesi successivi, dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, che riteneva, invece, che - pur nella carenza normativa già esposta - sussistesse l'obbligo di sottoporre a razionalizzazione anche le società partecipate indirettamente, attraverso partecipazioni dirette NON di controllo - quali, ad esempio, nel caso specifico del Comune di Rimini, le società partecipate da "Hera s.p.a." e da "Rimini Fiera s.p.a."

Le successive disposizioni del T.U.S.S.P. hanno poi indirettamente confermato, sia pure solamente a posteriori, la correttezza della scelta operata dal Comune di Rimini e contestata dalla Corte dei Conti, stabilendo il fatto che le "partecipazioni societarie indirette" (quindi da includere nel "piano di revisione straordinaria" e - ragionevolmente, a fronte della carenza normativa sopra evidenziata, che avrebbero dovuto essere incluse anche nel precedente "piano operativo di razionalizzazione") erano solo quelle detenute dall'ente attraverso partecipazioni "intermedie" di controllo, non attraverso tutte le partecipazioni "intermedie", come sostenuto dalla Corte. Su questo aspetto, va rilevato che la Corte, successivamente, pare aver cambiato il proprio orientamento ed essersi di fatto adeguata alla sopravvenuta disposizione del T.U.S.P.P. - coerente con la precedente scelta del Comune - tanto che, nel novembre 2018, nell'esame del "p.d.r.s. 2017" dell'ente, nel quale tale scelta era stata riconfermata, non l'ha più contestata, anche se ha poi dato una diversa interpretazione delle definizioni di "partecipazioni indirette" e di "società a controllo pubblico" sancite dal D.Lgs.175/2016, contestando quindi, nuovamente, l' "ambito di riferimento" ("perimetro oggettivo") del "piano" del Comune, ma sotto altri e diversi aspetti (rispetto a quelli precedenti): in sostanza ha implicitamente accettato che le "partecipazioni societarie indirette" - da includere nel "piano" - fossero solo quelle detenute attraverso partecipazioni societarie dirette, "intermedie", "di controllo" (come da sempre sostenuto dal Comune di Rimini e da numerosi altri enti), ma ha poi "ampliato" l'interpretazione della definizione sia di "società a controllo pubblico", sia di "partecipazione societaria indiretta", come di seguito dettagliatamente indicato (punti 5 e 6).

Infatti, in relazione alle disposizioni del T.U.S.S.P., e, conseguentemente, alla predisposizione del "piano di revisione straordinaria", a titolo esemplificativo, non esaustivo, la Corte dei Conti ha formulato le prescrizioni di seguito riportate ed analizzate.

Nelle sopra già indicate "Linee guida Corte dei Conti 2017" (del 19/07/2017), la Corte dei Conti, sezione autonomie:

- 1) ha prescritto agli enti locali di predisporre il "p.d.r.s. 2017" utilizzando obbligatoriamente un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti - da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti, da essa predisposto (non previsto dalla norma, ma di fatto adottato dalla quasi totalità degli enti tenuti alla predisposizione del piano, incluso il Comune di Rimini, in aderenza alla prescrizione della Corte);
- 2) ha prescritto che, nel modello (di piano) standard sopra indicato, l'ente indicasse, oltre ai dati già imposti dalla norma, anche i termini temporali di attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano e i previsti risparmi di spesa attesi dall'attuazione di tali azioni (obbligo non previsto dal D.Lgs.175/2016 per il "piano di revisione straordinaria", ma - peraltro limitatamente ai tempi - solamente per quello, successivo, di "razionalizzazione periodica", ma comunque adempiuto dal Comune di Rimini, in aderenza a quanto prescritto dalla Corte);

²⁰ Si noti che l'articolo 20, comma 3, del D.Lgs.175/2016 sancisce testualmente che: "Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 5, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", usando il verbo al singolare ("verifichi"), non al plurale ("verifichino") e attribuendo quindi il compito di verificare il puntuale adempimento delle disposizioni dell'articolo 24 solamente alla "struttura" ("di monitoraggio e controllo") di cui all'articolo 15, non anche alla Corte dei Conti. Inoltre, poiché, come già detto, gli scopi della "norma speciale" (di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazione estensiva-analogica) in questione (D.Lgs.175/2016) attengono unicamente alla "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" e non alla "garanzia della regolarità della gestione finanziaria dell'ente", non pare che l'eventuale violazione delle disposizioni del T.U.S.S.P. possa rientrare nelle disposizioni dell'art.148-bis del D.Lgs.267/2000, che invece attribuiscono alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, poteri di controllo molto pervasivi, con connessi poteri di impartire "prescrizioni vincolanti" agli enti locali per i quali, nella predisposizione dei rispettivi bilanci preventivi e/o rendiconti consuntivi, si fossero verificati "squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria". Tali situazioni potrebbero ricorrere, ad esempio, qualora l'ente, nel proprio bilancio (preventivo e/o consuntivo), omettesse di tener conto dei riflessi (economici, patrimoniali e/o finanziari) generati e/o generabili su di esso dagli organismi da esso partecipati, omissione che, però, sarebbe ben diversa dall'eventuale (anche erronea) mancata considerazione di tali organismi all'interno della ricognizione propedeutica al "piano di razionalizzazione periodica" qui in oggetto e che, peraltro, non discenderebbe da questa: infatti, il mancato inserimento, nella "ricognizione periodica", propedeutica all'eventuale "piano di razionalizzazione periodica", di una società "partecipata indirettamente", non implica automaticamente la mancata considerazione dei riflessi da essa generati e/o generabili sul bilancio dell'ente socio; ad esempio non impedisce di adottare i provvedimenti di "circolarizzazione" dei crediti/debiti esistenti tra l'ente e la società e di registrarne gli esiti sul bilancio dell'ente, né comporta, quindi, una "irregolarità della gestione finanziaria" dell'ente stesso, proprio perché la "regolarità della gestione finanziaria" (alias <<la corretta applicazione delle regole "finanziarie">>), affidata al presidio della Corte dei Conti, non coincide con la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (ovvero con "l'impiego ottimale - efficace ed efficiente, quindi senza sprechi - delle risorse pubbliche", perseguito dal T.U.S.S.P.).



- 3) ha prescritto che la ricognizione del "p.d.r.s. 2017" fosse estesa anche alle società quotate²¹, a dispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs.175/2016, che invece - come confermato anche dalle sopra già indicate "istruzioni MEF 2017"²² - stabiliva (e stabilisce) chiaramente che le disposizioni del D.Lgs.175/2016 si applicavano (e si applicano) alle società quotate in borsa (chiaramente definite all'articolo 2, comma 1, lettera "p" del medesimo decreto) *"solo se espressamente previsto"* e, quindi, del fatto che, poiché l'articolo 24 - del medesimo decreto - relativo alla revisione straordinaria (così, come, peraltro, la quasi totalità degli altri articoli del decreto, ivi incluso l'articolo 20, relativo alla "razionalizzazione periodica") non lo prevede, le società quotate in borsa NON rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione in questione e dell'eventuale conseguente piano di revisione straordinaria, così come, peraltro, in quello dei successivi "piani di razionalizzazione periodica" (per questo motivo questa prescrizione non è stata adempiuta dal Comune di Rimini, che non ha inserito, nel proprio "p.d.r.s. 2017", la partecipazione detenuta nella società quotata "Hera s.p.a."; tale mancato inserimento, replicato anche nei successivi "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti, non è stato contestato dalla Corte - come invece aveva fatto in precedenza, in occasione del mancato inserimento della medesima partecipazione nel precedente "p.o.r. 2015" del 31/03/2015 - e questo parrebbe indicare che la Corte abbia forse successivamente modificato il proprio convincimento su questo tema, allineandosi a quello del M.E.F., sopra già richiamato);
- 4) ha prescritto (*"Linee guida Corte dei Conti 2017"*, paragrafo 3) che, in caso di mantenimento di una partecipazione in una società che erogava "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", l'ente partecipante dovesse *"dimostrare che non erano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolgeva servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito"*, senza chiarire, peraltro, da dove traesse origine tale obbligo, non previsto dalla norma, ma autonomamente introdotto dalla Corte e che il Comune di Rimini ha sostanzialmente rispettato per la prima parte - indicando, per tali società, che non erano necessarie le aggregazioni in questione - ma non per la seconda, che era di fatto impossibile rispettare, in quanto tutte le società erogatrici di "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" partecipate dall'ente, proprio per il tipo di servizio erogato, operavano in settori - quali quello idrico e del trasporto pubblico locale - regolamentati dai rispettivi enti di governo d'ambito; infatti i c.d. *"servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete"*, sono servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le tubature dell'acqua o del gas) e/o funzionali (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i vari cassonetti per la raccolta dei rifiuti, oppure le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria) fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio, relativamente ai quali la normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, essi siano obbligatoriamente erogati in ambiti territoriali minimi (A.T.E.M.) o "ambiti territoriali ottimali" (A.T.O), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano obbligatoriamente affidati e regolati non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

In sede di riscontro dei "p.d.r.s. 2017", la Corte dei Conti, attraverso le diverse proprie "sezioni regionali di controllo" (inclusa quella per l'Emilia-Romagna):

- 5) ha qualificato come *"società a controllo pubblico congiunto"* tutte le società con capitale pubblico complessivamente maggioritario (almeno 50,01%) o totalitario (100%), anche se prive di soci di maggioranza assoluta e di patti parasociali tra i relativi soci pubblici, in linea con l'orientamento del 15/02/2018 della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (qualificazione non condivisibile per le motivazioni sopra già evidenziate), invitando gli enti soci ad *assumere le iniziative del caso* (ad esempio stipulando appositi patti parasociali) *allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere dai soci pubblici* (prima ipotesi), o, *in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere*" (seconda ipotesi);
- 6) ha qualificato come *"partecipazione indiretta"* quella detenuta attraverso organismi o società "controllati" anche congiuntamente (non solamente monocraticamente), a dispetto della definizione di *"partecipazioni indirette"* prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs. 175/2016 che, invece, qualifica come tale solamente *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*, senza alcun riferimento al più ampio controllo congiunto, definito dalla precedente lettera "b" del medesimo articolo e comma, riferimento che pure, se il legislatore lo avesse voluto, sarebbe stato facilmente esplicitabile (ad esempio stabilendo *".....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo ai sensi della precedente lettera "b" del presente comma"*, oppure *".....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione, anche congiuntamente con altre"*) e, nel merito, senza considerare il fatto che la differente qualificazione stabilita dalla norma (in base alla quale sono, invece, "partecipazioni indirette" solo quelle detenute da società in controllo pubblico monocratico - non anche congiunto) potrebbe derivare, verosimilmente e ragionevolmente, non da un "difetto di coordinamento" tra le definizioni, ma dall'intento del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie giuridiche tra loro diverse di "società a partecipazione pubblica", "graduando" (proporzionando) gli obblighi (di "ricognizione" e, eventualmente, di "revisione/razionalizzazione") a carico degli enti pubblici soci in funzione (e in proporzione) al controllo da essi esercitato - o anche solo esercitabile - su di esse; in sostanza, l'aderenza all'interpretazione letterale della definizione in questione (che, come detto, esclude dalle "società partecipate indirettamente" quelle partecipate attraverso società intermedie - "tramite" - controllate solamente congiuntamente - non monocraticamente) non deriva da un intento "elusivo" degli enti pubblici soci (finalizzato a sottrarre tali società alla più stringente disciplina prevista dal T.U.S.P.P. per le "società a controllo pubblico"), ma dalla considerazione - verosimilmente e ragionevolmente nota anche al legislatore - della grandissima difficoltà, se non addirittura impossibilità concreta, per un ente pubblico detentore di una quota minoritaria del capitale sociale di una società partecipata direttamente (società "tramite", A), sia pure in "controllo pubblico congiunto" insieme a numerosi altri enti, di prevedere azioni di "revisione straordinaria" o di "razionalizzazione periodica" di una società (B) partecipata, magari in misura minoritaria, dalla società "tramite" (A) partecipata direttamente; la previsione e conseguente attuazione di tali azioni, infatti, sarebbe concretamente possibile solamente se i vari soci che congiuntamente controllano la società intermedia "A" riuscissero ad accordarsi tra loro in tal senso, cosa che, evidentemente, non sempre risulta possibile²³; inoltre, sia nel riscontro del "p.d.r.s. 2017" del Comune di Rimini, sia nel riscontro ai successivi "p.d.r.p." degli anni

²¹ Alla pagina 4, della deliberazione n.19 del 19.07.2017, la Corte affermava: *"Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società quotate), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni"*.

²² Si veda in tal senso il paragrafo 4.1, 4° capoverso, in cui il M.E.F. affermava che *"Le società quotate sono individuate da una spunta gialla in quanto queste società non rientrano nei piani di revisione straordinaria ma per esse devono essere, comunque, compilate alcune sezioni della scheda (n.d.r.: si trattava della scheda di comunicazione dei dati del piano al MEF, non del Piano) ai fini della loro ricognizione"*.

²³ Lo stesso M.E.F., nelle *"linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018"* di seguito indicate, al paragrafo 3.1 (*"partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica"*), con riferimento alle "società partecipate indirettamente" - nella accezione da esso sostenuta - si dimostra "consapevole" della imprescindibilità di un "coordinamento" tra i soci della "società a controllo pubblico congiunto" intermedia ("tramite") nel formulare un indirizzo unitario relativamente alla "razionalizzazione" della società "partecipata indiretta", affermando testualmente che *".....in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a*



2018, 2019 e 2020 del medesimo Comune, sopra già richiamati, la sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, dopo aver dimostrato consapevolezza delle argomentazioni svolte dall'ente a supporto della scelta fatta (considerare "partecipazioni indirette" solo quelle detenute da società in controllo pubblico monocratico - non anche congiunto), ha "contestato" tale scelta, ma limitandosi a riproporre il suo diverso convincimento, senza però motivarlo in alcun modo²⁴; peraltro l'interpretazione letterale adottata dagli enti locali è perfettamente coerente con il fatto, sopra già evidenziato (cfr. il precedente punto "a.1"), che il D.Lgs.175/2016 costituisce "norma speciale", per diversi aspetti derogatoria delle altre disposizioni generali (in particolare di quelle del codice civile) e, quindi, di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche (come quella proposta, in relazione alle "partecipazioni indirette", dalla Corte dei Conti e successivamente condivisa anche dal M.E.F. nelle nuove "linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018" di seguito indicate);

- 7) ha prescritto l'inserimento, negli statuti delle "società a controllo pubblico", delle disposizioni - concernenti l'organo amministrativo - dell'articolo 11, commi 2 e 3²⁵, nonostante le disposizioni in questione (peraltro, nella maggior parte dei casi - nella quasi totalità per quanto riguarda il Comune di Rimini - già integralmente rispettate, nel merito, dalle società in questione) non rientrino tra quelle che il D.Lgs. 175/2016 ha espressamente ed analiticamente imposto di inserire (non solamente di rispettare) negli statuti delle "società a controllo pubblico", indicando espressamente all'articolo 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d"; a conferma del fatto che, quando il legislatore del T.U.S.P.P. ha voluto imporre l'obbligo di inserire un'apposita disposizione di legge negli statuti delle società lo ha fatto espressamente e che, viceversa, quando non lo ha fatto ha agito così "volutamente"²⁶, basta considerare il fatto che il testo iniziale dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs.175/2016 (in vigore dal 23/09/2016 fino al 26/06/2017) disponeva l'obbligo, per le società "in house", di inserire nei rispettivi statuti la duplice previsione che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato fosse effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (primo vincolo) e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato - che poteva essere rivolta anche a finalità diverse - fosse consentita solo a condizione che la stessa permettesse di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (secondo vincolo), mentre, poi, successivamente, il D.Lgs.100/2017, in vigore dal 27/06/2017, ha soppresso la seconda parte della disposizione in questione ed ha spostato il secondo vincolo in un nuovo e distinto comma "3-bis" del medesimo articolo 16, comma che ora (dal 27/06/2017, data di entrata in vigore del D.Lgs.100/2017) impone ancora alle società in house il rispetto del 2° vincolo, ma non più l'obbligo di trasferirlo in statuto; in pratica, ora le società in house devono inserire il primo vincolo in statuto (e, ovviamente, rispettarlo) e rispettare il secondo vincolo, senza più necessità di inserirlo in statuto, analogamente a quanto previsto dal medesimo D.Lgs.175/2016 per diversi altri obblighi ivi imposti, tra i quali quelli dell'articolo 11, commi 2 e 3; si noti, peraltro, che l'inserimento delle clausole statutarie in questione, dovendo essere approvato, per legge, da parte di un'assemblea dei soci alla presenza di un notaio, avrebbe anche un costo, che le società sosterebbero solamente per aderire alla prescrizione in questione;
- 8) ha manifestato l'opportunità (non la necessità) che l'ente acquisisse il parere del proprio organo di revisione "con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione previsti rispetto al D.Lgs.175/2016", nonostante il rilascio di pareri di questo tipo non rientri nel preciso novero delle competenze assegnate all'organo di revisione dell'ente dall'articolo 239 del D.Lgs.267/2000²⁷ - nemmeno nell'ambito della pur ampia funzione di "collaborazione con l'organo consiliare, secondo le modalità dello statuto e del regolamento"²⁸ ivi prevista - in quanto rientra già, espressamente, nei compiti assegnati dall'art.97, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n.267²⁹ al segretario generale dell'ente (che, infatti, nel caso specifico del Comune di Rimini, anche in adempimento alle disposizioni dell'art.5, comma 3, del vigente "regolamento sui controlli interni" dell'ente, è tenuto a rilasciare apposito "parere di legittimità" su ogni proposta di deliberazione che sia sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale e, quindi, anche sulle proposte deliberative di Consiglio Comunale di approvazione dei "documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" - già adottate con parere favorevole del segretario generale - e di approvazione del prossimo "Documento unitario 2022") e nonostante il "p.d.r.s. 2017" (tanto quanto i successivi "p.d.r.p. 2018" e i "documenti unitari" degli anni 2019 e seguenti) del Comune di Rimini non comportasse modifiche delle "modalità di gestione dei servizi"³⁰, né proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. .

utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari>>.

- ²⁴ In relazione a tale scelta, la Corte, nel riscontro al "p.d.r.s. 2017" dell'ente, ha infatti affermato quanto segue: <<L'ente ha ritenuto di non dover includere le ulteriori partecipazioni indirette di secondo livello possedute sulla base della definizione introdotta dall'art.2, comma 1, lett. g, del t.u., secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In proposito si evidenzia come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche>>.

²⁵ Le disposizioni in questione prevedono testualmente quanto segue:

"2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

- ²⁶ Già in altre occasioni il legislatore, oltre ad imporre alle società a partecipazione pubblica maggioritaria (e, ovviamente, anche totalitaria), determinati obblighi, ha stabilito, prescrivendolo espressamente, che gli stessi venissero anche espressamente "trasfusi" nel testo dei relativi statuti sociali, ad esempio nel caso delle c.d. "disposizioni di genere" in materia di composizione degli organi (amministrativi e di controllo) di tali società (D.P.R. 251/2012).

²⁷ L'art.239 del D.Lgs.267/2000, infatti, attribuisce all'organo di revisione il rilascio di pareri su vari argomenti, tra i quali anche (comma 1, lettera b, punto n.3) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", ma non anche in materia di "revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" (alias dismissione/fusione/scissione/liquidazione/ecc.) o, viceversa, mantenimento degli organismi (societari) già partecipati dall'ente.

²⁸ Ad esempio il vigente statuto del Comune di Rimini prevede (art.36, comma 2) che, qualora venga richiesta da almeno un terzo dei consiglieri comunali, l'organo di revisione dell'ente sia chiamato ad esprimere pareri sulle proposte deliberative di competenza consiliare, ma "limitatamente agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari", non a quelli di "coerenza rispetto alle norme", ovvero alla loro "legittimità".

²⁹ L'art.97, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, così dispone: "Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti".

³⁰ Per completezza va rilevato, infatti, che il "p.d.r.s. 2017", prefigurando la liquidazione della società "Rimini Reservation s.r.l.", prevedeva anche che il servizio (pubblico locale, privo di rilevanza economica) di "i.a.t." (informazione ed accoglienza turistica) da essa erogato sarebbe stato svolto, in futuro, a seguito della liquidazione, con modalità diversa da quella con cui era stato gestito fino ad allora (la società mista, a partecipazione pubblica maggioritaria, con socio privato scelto con gara a doppio oggetto - ovvero "Rimini Reservation s.r.l."), ma rinviandone l'individuazione ad una successiva deliberazione del Consiglio Comunale. Tale nuova modalità (appalto ad un soggetto privato, da individuare con gara) è stata poi definita con successiva D.C.C. n.54 del 18/09/2018, sulla quale l'ente ha chiesto ed ottenuto (con esito favorevole) il parere del "collegio dei revisori dei conti", proprio ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto n.3, del D.Lgs.267/2000.



Mentre le prescrizioni formulate nel luglio 2017 dalla Corte dei Conti sezione Autonomie (sopra indicate ai punti 1, 2, 3 e 4) erano relative all'allora redigendo "p.d.r.s. 2017" e, non essendo state ribadite relativamente ai nuovi "p.d.r.p.", non parrebbero essere ad essi oggi "estensibili" (anche perché per la redazione dei nuovi "p.d.r.p." è stato predisposto uno specifico nuovo "modello standard", di seguito indicato, diverso da quello stabilito dalla Corte per il "p.d.r.s. 2017"), quelle formulate dalle varie sezioni regionali di controllo in sede di riscontro dei "p.d.r.s. 2017", avrebbero dovuto avere, nelle intenzioni della Corte, un "impatto" su questi ultimi documenti, nel senso che le sezioni regionali di controllo hanno richiamato gli enti destinatari di tali riscontri (incluso il Comune di Rimini, come sopra già indicato) a superare le criticità da esse evidenziate, nel primo "p.d.r.p." "utile" in tal senso, e quindi nel primo "p.d.r.p." successivo alla intervenuta conoscenza dei rilievi della Corte, ovvero, nel caso specifico del Comune di Rimini: nel "p.d.r.p. 2018", per quelli mossi con la delibera n.126/2018/VSGO e nel "p.d.r.p. 2022", per quelli mossi con delibera 10/2022/VSGO.

Come sopra anticipato, se per la redazione del precedente "p.d.r.s. 2017" il M.E.F. e la Corte dei Conti, separatamente, avevano elaborato le rispettive ed in parte³¹ tra loro divergenti indicazioni (sopra indicate come "Istruzioni MEF 2017" e "linee guida Corte dei Conti 2017"), per la predisposizione del "p.d.r.p. 2018" i due enti hanno invece concordato un nuovo documento unitario, denominato "Linee guida - revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. 175/2016" (in sintesi "Linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018", o anche "linee guida TUSP" 2018, per usare il termine indicato nel piè di pagina del documento stesso), pubblicato dal M.E.F., Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito istituzionale in data 22/11/2018, quindi molto a ridosso della scadenza (31/12/2018) stabilita, già dal lontano 23/09/2016, dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 per l'approvazione del "p.d.r.p. 2018", con conseguente grande ristrettezza dei tempi (solo 39 giorni, peraltro comprensivi delle festività natalizie) concessi per la predisposizione del primo "piano" (quello del 2018) in modo conforme al "modello" e per la relativa successiva approvazione da parte dell'organo consigliere.

Con le suddette nuove "linee guida TUSP 2018" il M.E.F. (come sopra già detto, congiuntamente alla Corte dei Conti) ha definito (pag.28):

1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica da adottare ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP, che le pubbliche amministrazioni potevano (paragrafo 6.2, a pag.13 e "Allegato 3", punto 1, a pag.28) utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione (l'utilizzo del nuovo "modello", quindi, era facoltativo, diversamente dall'uso del modello "standard" precedentemente predisposto dalla Corte dei Conti per il "p.d.r.s. 2017", che la Corte considerava invece obbligatorio, affermando che gli enti tenuti alla redazione del "piano" dovevano allegarlo alle proprie deliberazioni consiliari di approvazione del "piano");

2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.

Peraltro il suddetto nuovo "modello standard 2018" per la predisposizione del "p.d.r.p. 2018" in realtà era un "modello" (più precisamente una sequenza di "videate" o "maschere") da compilare informaticamente direttamente ed unicamente sul portale del M.E.F. (precisamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it>), non più un "modello" da compilare su pc e stampare in versione cartacea, per allegarlo poi alla deliberazione consiliare di approvazione del "piano" e, successivamente, trasmetterlo (via pec), alla Corte dei Conti (come il precedente "modello standard 2017" predisposto dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, per il precedente "p.d.r.s. 2017").

Nonostante le suddette "Linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018" e il connesso "modello standard 2018" fossero stati concordati preventivamente tra i due enti, la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 ha approvato le (nuove proprie) "linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard e atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20, del D.Lgs. n.175/2016", con le quali ha prescritto agli enti (n.b.: con soli 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine di legge - 31/12/2018) di compilare ed allegare ai rispettivi "p.d.r.p. 2018", ulteriori "schede" (da compilare su pc e stampare) diverse da quelle del "modello standard 2018" ("videate" informatiche) del M.E.F..

Dato che il "p.d.r.p. 2018" del Comune di Rimini, come sopra indicato, era già stato approvato dal Consiglio Comunale in data 13/12/2018, l'ente, nel 2018, non aveva compilato, né, conseguentemente trasmesso alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, tali nuove "schede".

Al contrario, pur non sussistendo alcun obbligo di legge in tal senso, disponendo di adeguato tempo per farlo e nell'ambito di un atteggiamento "collaborativo", le suddette "schede 2018" sono state compilate ed allegate ai successivi nuovi "documenti unitari" degli anni 2019 e seguenti (incluso il presente), con l'auspicio che non vengano ulteriormente modificate dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con un proprio eventuale ulteriore provvedimento, di prossima emanazione, a ridosso del termine del 31/12/2022.

Nelle suddette "linee guida TUSP 2018" il M.E.F. ha confermato integralmente il proprio precedente orientamento relativo alla definizione di "società a controllo pubblico congiunto" (paragrafo 4.2) sopra esposta (già condiviso dalla Corte dei Conti - cfr. il punto "5" sopra indicato) ed ha condiviso e fatto propria anche l'interpretazione (cfr. il punto "6" sopra indicato) delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti relativa alla definizione di "partecipazioni indirette" (paragrafo 3.1), aggiungendo, relativamente a quest'ultima fattispecie, proprio quelle precisazioni (già segnalate al precedente punto "6") - tuttora non presenti nella puntuale formulazione della norma (art.1, comma 2, lettera "g" del T.U.S.P.P.) - necessarie a rendere sostenibile l'interpretazione "estensiva" di tale definizione, sopra già esposta e tuttora non condivisa e contestata da numerosi enti locali (tra i quali anche il Comune di Rimini).

I suddetti orientamenti/interpretazioni (su entrambi i suddetti argomenti - "società a controllo pubblico congiunto" e "partecipazioni indirette") sono stati di fatto ulteriormente confermati, anche se con termini meno precisi e meno perentori (forse proprio a fronte dei diversi ed opposti "pareri", su di essi espressi da numerosi altri soggetti, sopra già riepilogati) dalla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., nel documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" (in sintesi anche "Indirizzi M.E.F. 2019") da essa predisposto al fine di orientare la redazione, da parte degli enti tenuti a tali adempimenti, sia della "relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018", sia della nuova "ricognizione 2019" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p. 2019", documento reso noto con pubblicazione sul proprio sito internet in data 21/11/2019, come già indicato nel precedente paragrafo "B". In tali "Indirizzi M.E.F. 2019" sono state confermate anche le modalità di trasmissione, da parte degli enti tenuti all'adempimento, di tutti i documenti in questione alla medesima struttura di monitoraggio, già stabilita per l'invio del precedente "p.d.r.p. 2018", ovvero mediante caricamento informatico dei due provvedimenti sul portale dello stesso M.E.F. (attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it>) e contestuale inserimento, in una sequenza di "videate" o "maschere" del medesimo portale, di tutti i dati di interesse del M.E.F., da essi ricavati, anche se, a ben vedere, proprio l'inserimento, nel portale del M.E.F., dei principali dati di suo interesse - desunti dai due documenti in questione - sembrerebbe rendere superflua, o quanto meno alternativa, la predisposizione dei medesimi due documenti secondo le precise e specifiche modalità positive da esso proposte.

Come sopra già anticipato, per le considerazioni sopra già svolte relativamente alla coerenza degli orientamenti della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e ritenendo che questa - anche a prescindere dalla portata della più volte richiamata sentenza del T.A.R. Lazio, sezione seconda, del 14/07/2021 - possa eventualmente fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del D.Lgs.175/2016 come previsto dall'articolo 15 della medesima norma, ma non anche interpretazioni difformi dalla stessa - peraltro non condivisibili, per quanto sopra già esposto - su aspetti (quali la definizione di "società a controllo pubblico" o di "partecipazioni indirette") già puntualmente e chiaramente definiti dalla norma,

³¹ Ad esempio relativamente alla sussistenza o meno dell'obbligo di includere nel "piano" le partecipazioni nelle società quotate.



l'ente, nei precedenti "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti (incluso il presente), aderendo a quanto propostogli da RH, non ha aderito a tali due interpretazioni e, coerentemente con quanto già fatto nei due precedenti documenti ("p.o.r. 2015" e "p.d.r.s. 2017"), ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza (né di un "diritto di veto" assembleare), ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante (come, ad esempio, "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."), non anche le altre (quali, ad esempio, "A.M.R. s.r.l. consortile"³², "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a."), prive di tale patto (scritto) vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici)³³.

Infine, poiché, per le motivazioni sopra già dettagliatamente esposte, le ulteriori "prescrizioni" (rispetto alle due appena indicate, successivamente condivise da MEF e Corte dei Conti, relative alle "società a controllo pubblico" e alle "partecipazioni indirette") formulate dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, sopra indicate ai punti 7 e 8 - oltre ad essere state fornite da un ente diverso da quello a ciò normativamente (trascurando la sentenza sopra richiamata) preposto (la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.) - parevano non in linea con le disposizioni, rispettivamente, del D.Lgs.175/2016 e dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 e, conseguentemente, non condivisibili nel merito (entrambe) e verosimilmente non praticabili (la seconda), pur non essendo esse oggetto, in senso stretto, del presente "piano", l'ente ha ritenuto di non doversi adeguare integralmente ad esse.

Più precisamente:

- in relazione alla prescrizione n.7, come già in parte spiegato nel precedente paragrafo "B", nel proprio "p.d.r.p. 2018" l'ente ha previsto di adeguare - e lo ha fatto davvero (approvandole prima al proprio interno, poi in seno alla relativa assemblea dei soci) nel 2019 - (con l'inserimento delle disposizioni realmente imposte dal TUSP), lo statuto della sola propria "società a controllo pubblico" (indiretto) che ancora non aveva recepito tali disposizioni, ovvero "Amir Onoranze Funebri s.r.l." e, sempre nel 2019, ha adeguato (con l'inserimento delle medesime disposizioni), anche gli statuti delle due società "Riminiterme s.p.a." e "Riminiterme Sviluppo s.r.l.", che sono diventate "a controllo pubblico" solamente nel corso del 2019 (non lo erano alla data di riferimento del "p.d.r.p. 2018" - 31/12/2017);
- in relazione alla prescrizione del punto n.8, l'ente ha cautelativamente inviato il proprio "p.d.r.p. 2018", "*per gli eventuali provvedimenti di competenza*" (pur nella consapevolezza che nella "competenza" dell'organo di controllo non sarebbe rientrata l'emissione di alcun parere/valutazione sul medesimo "piano"), al proprio "Collegio dei Revisori dei Conti", il quale ha prodotto il documento già indicato al precedente paragrafo "A.3", contro-dedotto dall'ente con la nota ivi già indicata (documenti poi tutti trasmessi alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, unitamente al "p.d.r.p. 2018", nel marzo 2019). A fronte della intervenuta conferma, da parte dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, nel suddetto documento, della mancanza di una sua competenza in materia di "piani di razionalizzazione periodica", i "p.d.r.p." dei successivi anni (a partire da quello del 2019 ed incluso il presente) sono stati inviati al Collegio dei Revisori dei Conti solamente per "opportuna conoscenza", successivamente alla relativa intervenuta approvazione consigliere.

* * * * *

La lunga disamina sopra svolta può quindi essere riepilogata sinteticamente come segue.

Come indicato nel precedente paragrafo "A.3", il precedente "p.d.r.s. 2017" dell'ente è stato riscontrato dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018, i cui rilievi - tutti non condivisi dall'ente - sono già stati dettagliatamente riportati, esaminati e - quando occorreva - puntualmente contro-dedotti nel successivo "p.d.r.p. 2018" dell'ente.

Come esposto nel precedente paragrafo "A.7", i precedenti "p.d.r.p." dell'ente relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati riscontrati dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la delibera 10/2022/VSGO del 26/01/2022, i cui rilievi - quasi tutti (fatta eccezione per la proposta modifica degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" da attribuire alla partecipata indiretta "C.A.A.R. s.p.a. consortile") non condivisi dall'ente - sono già stati dettagliatamente riportati, esaminati e - quando occorreva - puntualmente contro-dedotti nel medesimo paragrafo "A.7".

Come indicato nei precedenti paragrafi "A.4", "A.5" ed "A.6", i "p.d.r.p." dell'ente relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 sono stati anche impugnati dall'A.G.C.M. con tre distinti ricorsi, i primi due dei quali (relativi, rispettivamente, ai "p.d.r.p." degli anni 2019 e 2020) integralmente rigettati, dal giudice amministrativo di primo grado (T.A.R. Emilia-Romagna), che deve ancora occuparsi del terzo e (finora) ultimo di essi (il giudizio di secondo grado, attivato dall'A.G.C.M. di fronte al Consiglio di Stato in merito al primo, è attualmente previsto per febbraio 2023).

Il precedente "p.d.r.p." dell'ente relativo all'anno 2021 ad oggi non è stato ancora riscontrato da nessuno degli altri "enti deputati al controllo" (diversi da A.G.C.M.).

Come sopra ampiamente rappresentato, gli "enti deputati al controllo" delle scelte dell'ente nel "settore" delle "società partecipate" (A.G.C.M., Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, M.E.F.) hanno reiteratamente contestato alcune delle scelte motivate e convintamente fatte, da tempo (fin dal lontano 2015), dall'ente in tale "settore" ed hanno continuato a contestarle nonostante tali scelte, quantomeno finora, siano state tutte integralmente ed ampiamente confermate, nella loro validità, dall'intera giurisprudenza amministrativa e addirittura contabile finora esistente, non solamente in termini "general" (con riferimento a situazioni analoghe, di società simili, partecipate da altri enti), ma addirittura con sentenze amministrative specificamente riferite ad alcuni dei casi specifici riminesi da essi contestati, che, di fatto, sono state completamente ignorate da tali enti.

³² Per precisione va detto che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in sede di riscontro del "piano di revisione straordinaria" del 2017 non si era espressa sulla qualificazione di questa società come "società a controllo pubblico" presumibilmente solamente perché la partecipazione in questa società, essendo stata acquisita dall'ente solamente in data 1° marzo 2017, non era stata inserita nel medesimo "piano", la cui data di riferimento era, come sopra già detto, antecedente (23/09/2016), ma, qualora vi fosse stata inclusa, sarebbe stata presumibilmente qualificata, anch'essa, dalla Corte, come "società a controllo pubblico congiunto", in analogia alle altre società qualificate come tali dalla stessa Corte (come poi fatto realmente dalla Corte, negli anni successivi).

³³ Questa seconda "scelta" comporta anche che l'eventuale acquisizione, "a valle", di partecipazioni da parte di "società a controllo pubblico congiunto" (quali, ad esempio, "RAS - Romagna Acque Società delle Fonti - s.p.a.) non costituisce acquisizione di "partecipazioni societarie indirette" ai sensi del TUSP e, conseguentemente, non necessita di preventiva deliberazione consigliere - né del relativo conseguente invio alla Corte di Conti - sezione regionale di controllo ed all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M. - comunemente detta, anche, "Antitrust") - ai sensi dell'articolo 5 del TUSP stesso.



Pertanto sembra, purtroppo, fortemente probabile che tali contestazioni possano proseguire "pervicacemente" (per usare il termine con cui il T.A.R. Emilia-Romagna, nella sentenza n.858 del 2020, ha "stigmatizzato" il comportamento tenuto da A.G.C.M. nella vicenda in questione), in modo simile, anche nel prossimo futuro.

A tal proposito - aderendo a quanto in tal senso proposto da RH nella "proposta di p.d.r.p. 2022" sopra indicata - va pertanto anticipatamente rilevato che, qualora quanto sopra ipotizzato dovesse accadere realmente e - con propri atti (deliberazioni, pareri, ecc.) assunti in qualunque ambito (a titolo esemplificativo, non esaustivo, nel riscontro ai "p.d.r.p." dell'ente ancora non riscontrati) e trasmessi all'ente in data successiva a quella di avvenuta predisposizione del presente corposo ed articolato documento (indicata nella copertina del presente atto) - gli enti deputati al controllo del medesimo dovessero contestare nuovamente gli aspetti già contestati e reiteratamente, motivatamente contro-dedotti dall'ente, per tutte le argomentazioni già ampiamente rappresentate sia nel presente documento che in quelli ad esso analoghi e precedenti, l'ente non si adeguerà a tali rilievi, né, conseguentemente, modificherà il presente "Documento unitario 2022", ma, per l'ennesima volta, darà evidenza di ciò (reiterandone ancora le fondate motivazioni) nel proprio primo atto pertinente ("Documento unitario" o altro), successivo ai nuovi rilievi.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, a fronte della complessità delle disposizioni di legge in questione e delle relative numerose e diverse interpretazioni ed applicazioni spesso prodotte dai vari soggetti da esse "coinvolti" (struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F., Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti - sezioni regionali di controllo, Corte dei Conti sezioni riunite in speciale composizione in sede giurisdizionale, Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo, Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, A.N.A.C. ed enti locali - anche attraverso la loro "associazione di categoria" A.N.C.I.³⁴), in analogia con l'auspicio espressamente manifestato da molti di essi, ed in continuità con quanto già indicato negli analoghi precedenti documenti dei precedenti anni (dal 2017 in poi), si continua ad auspicare che, prima o poi, il legislatore (che in passato ha già assunto alcune piccole "correzioni" dell'art.24 del D.Lgs.175/2016, come sopra già detto) intervenga, con apposito provvedimento, a "puntualizzare" meglio i numerosi aspetti della norma che, fino ad oggi, pur essendo in realtà piuttosto chiari, si sono comunque "prestati" a differenti e non univoche interpretazioni da parte dei vari soggetti da essa coinvolti o, che, in subordine, quanto meno, si possa finalmente avviare un confronto costruttivo, che possa portare tali soggetti ad interpretazioni e conseguenti applicazioni omogenee e condivise delle disposizioni in questione, anche attraverso le modalità di collaborazione (nello svolgimento del "controllo collaborativo sulla sana gestione finanziaria degli enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei controlli interni" da parte della Corte dei Conti) tra Regione Emilia-Romagna, Consiglio Autonomie Locali (C.A.L.) e sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, individuate con la stipula, in data 15/10/2010, tra i tre enti, della "convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla Legge n.131 del 2003".

Su questo tema va segnalato che, proprio per perseguire tale finalità, dal 2019 (con l'incontro del 07/03/2019 ed il successivo invio del relativo "documento di sintesi", sopra già indicati al precedente paragrafo "A.3"), la U.O. Organismi Partecipati trasmette periodicamente alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, dietro sua iniziale richiesta del 06/10/2010, le varie sentenze amministrative relative alle società pubbliche ed alla loro corretta qualificazione, mano a mano che vengono emesse e pubblicate dai vari Tribunali (T.A.R. e Consiglio di Stato).

C.2) AMBITO DI RIFERIMENTO (O "PERIMETRO OGGETTIVO") DELLA RICOGNIZIONE 2022 E DELL'EVENTUALE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 AD ESSA CONSEGUENTE

Come sopra anticipato, il combinato disposto dagli articoli 20 ("*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*"), 26 comma 11 ("*altre disposizioni transitorie*") e 2 ("*definizioni*"), comma 1 (in particolare le lettere "b" - controllo, "g" - partecipazione indiretta, "n" - società a partecipazione pubblica) del D.Lgs.175/2016, identifica, come "ambito di riferimento spazio-temporale" della ricognizione da effettuare e del conseguente eventuale "piano di razionalizzazione periodica" da predisporre, le (sole) partecipazioni

- societarie (quindi non anche eventualmente quelle detenute in organismi partecipati di natura extra-societaria, quali, ad esempio, i consorzi o gli enti pubblici - economici e non),
- detenute dal Comune alla data del 31/12/2021,
- direttamente (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale)
- o indirettamente, ma considerando queste ultime ("partecipazioni indirette" o "indirettamente detenute") nell'interpretazione (fedele alla norma) già evidenziata e motivata nel precedente paragrafo del presente documento, ovvero come "*società partecipate* (dall'ente) *attraverso una o più partecipazioni (societarie o extra-societarie) "intermedie" tutte di controllo "monocratico"* (senza interruzione alcuna nella "catena di controllo" monocratico).

In sostanza se il Comune controlla (monocraticamente) un organismo (societario o non societario, non già autonomamente tenuto, esso stesso, alla redazione del "piano"³⁵) "A", le società partecipate (con qualunque quota) da "A" (ad esempio "B" o "C") rientrano nell'ambito di riferimento, mentre se il comune partecipa ad "A" senza controllarlo, le partecipate di "A" (tutte, incluse quelle da essa "controllate") non rientrano in tale ambito e pertanto non devono essere sottoposte alla ricognizione, né alla eventuale "razionalizzazione periodica".

Come già spiegato nel precedente paragrafo del presente documento, questo ambito di riferimento ricalca esattamente quello stabilito (ed esplicitato nelle premesse del documento) autonomamente (in assenza di una analoga precisa e chiara disposizione nella L.190/2014) dal Comune (e da molti altri enti locali tenuti alla redazione del "p.o.r.") nel marzo 2015, in occasione della predisposizione del proprio precedente (primo) "piano operativo di razionalizzazione", sopra già indicato ed anche quello adottato dall'ente nel proprio "p.d.r.s. 2017" predisposto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.175/2016 e nei propri "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti, predisposti ai sensi dell'art.20 del medesimo D.Lgs.175/2016.

Come già illustrato nei sei precedenti analoghi documenti sopra indicati ("p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti) le norme di riferimento (sia la L.190/2014, sia il D.Lgs.175/2016) non escludevano e non escludono tuttora dalla ricognizione le società che si trovassero già, alla data di riferimento del documento (23/09/2016 per il primo, 31/12 dell'anno precedente per i successivi, dal 2018 in poi), in procedure di liquidazione, anche concorsuali (come il "fallimento" o, per le società cooperative, la "liquidazione coatta amministrativa") ed anzi il M.E.F., nelle proprie "istruzioni" del 2017, sopra già indicate, aveva previsto espressamente di considerarle.

Consequentemente la ricognizione (con la successiva valutazione di detenibilità o meno delle partecipazioni) va fatta per tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette (come definite dalla legge stessa) in società NON quotate, detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2021, ivi incluse quelle che a tale data fossero già in stato di liquidazione (volontaria o forzata - fallimento/liquidazione coatta amministrativa).

³⁴ A.N.C.I. si è espressa più volte, dall'estate 2016 ad oggi, con propri documenti, sulla cogenza delle disposizioni dell'art.24 del T.U.S.P.P., formulando "pareri" che, pur essendo sostanzialmente quasi sempre "favorevoli" ai comuni, non paiono, però, sempre completamente convincenti nel merito.

³⁵ Nelle "*Linee guida TUSP*" è stato infatti chiarito che le "partecipazioni indirette" detenute da una pubblica amministrazione attraverso enti "tramite" tenuti, a loro volta, alla redazione del "piano di razionalizzazione periodica" non devono essere inserite nel "piano" della medesima p.a., ma in quello dell'ente "tramite".



Inoltre, poiché, come detto, la norma considera come “partecipazioni societarie indirette” anche quelle detenute dal Comune attraverso organismi NON societari “controllati” dall’ente e, contestualmente, non già tenuti, essi stessi, all’adozione del “piano di razionalizzazione”, va rilevato che, alla data del 31/12/2021, gli organismi NON societari “partecipati” dall’ente (ovvero il cui capitale era, almeno in parte, detenuto dall’ente) erano unicamente i tre seguenti:

- a) “A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia” (ente pubblico non economico, partecipato e CONTROLLATO dal Comune con quota di partecipazione del 76%);
- b) “A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini” (ente pubblico economico, partecipato dal Comune con quota del 35,22%, NON controllato);
- c) “Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini” (consorzio privatistico, partecipato dal Comune con quota del 1,02%, NON controllato).

Poiché l’unico organismo NON societario partecipato e controllato dal Comune di Rimini (“A.S.P. Valloni-Marecchia”) è tenuto, esso stesso, alla predisposizione del proprio “piano”, con riferimento all’unica partecipazione societaria detenuta (in “Lepida s.p.a. consortile”), nell’ambito di riferimento della ricognizione che segue non esistono “società partecipate indirettamente” (per il tramite di qualche ente non societario controllato dal Comune di Rimini e non tenuto alla predisposizione del “piano di razionalizzazione periodica”) da dover considerare.

Infine, poiché l’ipotesi specifica prevista alla lettera “c” dell’articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 sopra indicata (c.d. “società doppioni”) impone di verificare che le società partecipate rientranti nella ricognizione non svolgano attività uguali a quelle svolte da altre società, ma anche da altri “enti pubblici strumentali”, si segnala che gli unici enti pubblici strumentali partecipati dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2021 erano:

- a) “A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia”, che svolge prevalentemente attività di organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari (prevalentemente di alloggio, attraverso le c.d. “case residenze” e “case protette”) ad anziani autosufficienti e non autosufficienti e, da alcuni anni, anche educativi (attraverso la gestione di alcuni asili nido del Comune di Rimini), in immobili di proprietà e/o di terzi, sulla base delle disposizioni delle leggi regionali dell’Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n.2 (“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) e 26 luglio 2013, n.12, delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.623 e 624 del 9 dicembre 2004 e di apposita convenzione stipulata tra i soci (Comune di Rimini, Comune di Bellaria - Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia) il 29/02/2016;
- b) “A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini”, che svolge attività di gestione di patrimoni immobiliari (tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - e.r.p.), di manutenzione, recupero e qualificazione degli immobili (ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni), di gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi, sulla base delle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna 08.08.2001, n.24;

e si anticipa che nessuna delle società che verrà presa in considerazione nella ricognizione che segue svolge le suddette attività.

Da quanto sopra esposto risulta che nel seguito del presente “piano” saranno prese in considerazione, elencandole in ordine alfabetico in base alla denominazione:

- prima tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) direttamente detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2021 (a prescindere dall’entità della partecipazione posseduta), con l’avvertenza che, tra le tre società non quotate, partecipate dirette, controllate monocraticamente dal Comune (Rimini Holding s.p.a., Riminiterme s.p.a. e P.M.R. s.r.l.), solo le prime due detengono partecipazioni in altre società;
- poi tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) indirettamente detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2021 nelle società (società non quotata finale “B”), attraverso la detenzione di una partecipazione di controllo nella partecipata (non quotata) diretta intermedia (“Rimini Holding s.p.a.” - “RH” - o “Riminiterme s.p.a.” - “RT”), a prescindere dall’entità (di controllo o meno) della partecipazione detenuta da questa (società non quotata intermedia “A”) nella società NON quotata finale “B”³⁶, sulla base dell’apposita “proposta di piano di razionalizzazione periodica 2022 della società partecipata dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a.” predisposta e fornita dall’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a., sopra già indicata, relativamente alle società da questa partecipate (di fatto tutte le società indirette, ad eccezione delle sole “RTS” e “Coter s.r.l.”, in quanto partecipate dalla RT, a sua volta controllata direttamente - con il 77,67% - dal Comune, non attraverso RH, che - detenendone l’ulteriore quota minoritaria del 5% - non l’ha inserita nella propria “proposta”, lasciando al Comune l’individuazione della relativa ipotesi di “razionalizzazione periodica”).

I “dati generali” (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune “www.comune.rimini.it”, alla pagina “amministrazione trasparente” - “enti controllati” - “società partecipate” e, per quelle partecipate attraverso Rimini Holding s.p.a., sul sito della società, nell’analoga sezione (“società trasparente”) dedicata alla trasparenza.

Pertanto, nella ricognizione di seguito svolta

- a) sarà inclusa “Aeradria s.p.a.”, che, alla data del 31/12/2021, era già in fallimento da molto tempo (dal 26/11/2013);
- b) mentre, viceversa, non saranno incluse:
 - b.1) “Hera s.p.a.”, in quanto società quotata (all’M.T.A. - Mercato Telematico Azionario - della borsa valori di Milano) già dal giugno 2003;
 - b.2) “Italian Exhibition Group (I.E.G.) s.p.a.” (già “Rimini Fiera s.p.a.”), in quanto partecipata (e controllata) dalla società - NON a controllo pubblico - “Rimini Congressi s.r.l.” (a sua volta partecipata, ma NON controllata, dalla controllata “Rimini Holding s.p.a.”) e, per di più, quotata in borsa dal 19/06/2019 (ulteriore motivo di esclusione dalla ricognizione prevista dall’art.20 del D.Lgs.175/2016);
 - b.3) “Acqua Ingegneria s.r.l.” e “Plurima s.p.a.”, in quanto partecipate (non controllate) da “Romagna Acque s.p.a.” (che a sua volta, costituisce una “società in controllo pubblico congiunto” - non “monocratico” del solo Comune - le cui partecipate, quindi, non costituiscono “partecipate indirette”, come sopra già indicato);
 - b.4) “Team s.r.l. consortile”, “A.T.G. (Adriatic Transport Group) s.p.a.” e “Mete s.p.a.”, in quanto controllate da “Start Romagna s.p.a.” (che non costituisce una “società in controllo pubblico congiunto”, le cui partecipate, quindi, non costituiscono “partecipate indirette”, come sopra già indicato).

Per fornire un quadro organico della situazione, potendo ancora più completo di quanto previsto dalla norma, nell’allegato “A.1” è riportata la rappresentazione grafica di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2021, direttamente ed indirettamente fino al terzo livello (il Comune partecipa alla società “A”, che partecipa alla società “B”, che partecipa alla società “C”), con

³⁶ In pratica la società partecipata (anche con quota minima) da una società controllata (dall’ente - direttamente e/o indirettamente, a prescindere dal numero dei “passaggi societari intermedi di controllo” o dagli “anelli della catena di controllo” che stanno “a monte” della partecipazione) rientra nell’ambito di riferimento, mentre, al contrario, la società partecipata (anche con quota di controllo) da una società partecipata, ma non controllata, non vi rientra.



evidenziazione (con sfondo nero), tra esse, delle società che rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione e, relativamente ad alcune di queste ultime, delle operazioni di "soppressione" (con barrature) previste (con riferimento alla data del 31/12/2021) dal "p.d.r.p. 2022" che segue, operazioni che vengono peraltro anche sinteticamente riepilogate in fondo alla rappresentazione grafica stessa.

Nella rappresentazione grafica sopra indicata (allegato "A.1") le partecipazioni detenute dall'ente sono riportate in modo "complessivo", ovvero tenendo conto anche delle partecipazioni che, ai sensi del D.Lgs.175/2016, non sono considerate come "partecipazioni indirette" (ad esempio la quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B", non controllata, per quanto partecipata, dal Comune e quindi "non rilevante" per il "piano"). Al contrario nelle schede (di ogni singola società presa in considerazione nel piano) di seguito riportate sono inserite, oltre alle partecipazioni dirette, solamente le "partecipazioni indirette" definibili tali ai sensi del D.Lgs.175/2016 (quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B" controllata monocraticamente dal Comune e quindi "rilevante").

C.3) CRITERI DI RICOGNIZIONE 2022

Per ciascuna delle società considerate vengono espone, in apposita "scheda di ricognizione", le principali caratteristiche [partecipazione pubblica complessiva (totalitaria/maggioritaria/minoritaria), società "a controllo pubblico" (e, in tal caso, "monocratico" o "congiunto") o meno, società "in house" (e, in tal caso, con controllo analogo "monocratico" o "congiunto") o meno, quota detenuta dall'ente, direttamente e/o indirettamente, attività svolta, numero dei componenti gli organi sociali (di amministrazione e di controllo) in carica, numero dei dipendenti, fatturato dell'ultimo triennio (2019 -2021) e risultato economico degli ultimi 5 esercizi - dal 2017 al 2021].

Per ogni società presa in considerazione, previa qualificazione dell'attività svolta (ad esempio di produzione di un servizio di interesse generale, di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.), viene verificato il rispetto dei "requisiti" stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per il mantenimento della relativa partecipazione e quindi viene verificato, nell'ordine:

- 1) che essa soddisfi preliminarmente il c.d. "vincolo di scopo", ovvero che svolga attività coerenti con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto dei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e successivi);
- 2) che essa rispetti i c.d. "oneri di motivazione analitica" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2³⁷, ovvero che il mantenimento della partecipazione sia motivato - oltre che con riferimento alla necessità per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente - anche con riferimento alla sua convenienza economica, sostenibilità finanziaria, alla "preferibilità" rispetto ad altre possibili modalità di svolgimento delle attività "svolte" attraverso la partecipazione societaria detenuta - ad esempio gestione diretta delle stesse - e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto dei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e seguenti);
- 3) che essa non ricada nelle "ipotesi specifiche" di cui all'articolo 20, comma 2, ovvero che la società non soggiaccia ad uno o più degli obblighi:
 - 3.a) di "eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate", di cui alla lettera "a" e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate);
 - 3.b) di soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b";
 - 3.c) di eliminazione delle "partecipazioni doppiate", di cui alla lettera "c";
 - 3.d) di soppressione delle c.d. "società irrilevanti" di cui alla lettera "d";
 - 3.e) di soppressione delle c.d. "società in perdita reiterata" di cui alla lettera "e";
 - 3.f) di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi") di cui alla lettera "f"³⁸;
 - 3.g) di aggregazione (c.d. "società da aggregare") di cui alla lettera "g".

Relativamente al rispetto del "vincolo di scopo", va sottolineato che la "nuova" specifica definizione di "servizio di interesse generale" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>) è molto più "stringente" e limitativa di quella precedentemente individuata dalla dottrina (in assenza appunto, di una disposizione di legge specifica), che tendeva a identificare come "servizi di interesse generale" (quindi come ammissibili per l'ente locale e svolgibili attraverso società da esso partecipate) tutte le "attività direttamente o indirettamente rivolte alla collettività locale indistinta" ("uti singuli"). Conseguentemente, attività che in vigore delle precedenti norme (e quindi nel precedente "p.o.r. 2015") apparivano ragionevolmente ammissibili, dal 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) paiono non esserlo più, come meglio indicato nel "piano" che segue (e come già esposto anche nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e successivi).

Qualora la società non rispetti anche solo uno dei requisiti sopra indicati, in alcuni casi vengono valutate le possibili azioni (di "razionalizzazione") da intraprendere per superare tale situazione, prevedendone anche le "modalità e i tempi di attuazione", mentre, in altri, viene spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del piano di razionalizzazione in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

³⁷ La norma in questione prevede quanto segue:

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."

³⁸ Sul tema della necessità e/o opportunità della quantificazione delle "spese di funzionamento" - sollevato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel riscontro ai precedenti "p.d.r.p." degli anni 2018, 2019 e 2020 - si rimanda a quanto già spiegato nel precedente paragrafo "A.7".



Su questo aspetto, va infatti evidenziato che le richiamate disposizioni iniziali dell'articolo 1 del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la "cogenza" della ricorrenza di una o più delle "ipotesi specifiche" (alias "parametri specifici") previste dall'art.20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, non possa e non debba essere "assoluta" ed "incontrovertibile", tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la "revisione straordinaria" (nel 2017) o la "razionalizzazione periodica" (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un "campanello di allarme", che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell'opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione.

In altri termini, pare logico e ragionevole ritenere che il pedissequo, formale e rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non possa e non debba prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa (in particolare i primi due, ovvero la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"), tanto da comportarne il mancato conseguimento.

Questa valutazione, peraltro, è stata, di fatto, sostenuta anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nell'ambito del quale, con riferimento, in particolare, all'ipotesi specifica della mancanza totale di dipendenti, la Corte ha osservato quanto segue: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricada in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, vengono invece evidenziate le motivazioni che inducono l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione attualmente detenuta.

Pertanto, l'esposizione, per ogni singola società esaminata nella "ricognizione 2022", nella rispettiva "scheda di ricognizione", di tutti i dati, le informazioni, le considerazioni e le valutazioni sopra preannunciate, costituisce - unitamente a tutte le considerazioni e valutazioni già formulate nei precedenti paragrafi - la "relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e dei tempi di attuazione" richiesta dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

In alcuni casi l'effettiva realizzazione delle operazioni di "razionalizzazione periodica" di carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società, conferimento della relativa azienda o di un ramo di essa) previste dal piano che segue non dipenderà esclusivamente dal Comune di Rimini (e/o dalla Rimini Holding s.p.a.), ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (altri soci della società in caso di tentativo di fusione/scissione/liquidazione o conferimento di ramo aziendale di società in cui il Comune - e/o Holding - non detenga quote di partecipazione sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci).

Inoltre, l'attuazione di molte delle "operazioni di razionalizzazione" previste nella "proposta di piano" che segue implicherà la preventiva predisposizione (talvolta in accordo con altri soci) di specifici documenti (ad esempio "progetti di fusione/scissione", oppure progetto di conferimento aziendale) sulla base dei quali il Comune (per esso il relativo organo di indirizzo politico, ovvero il Consiglio Comunale) sarà poi chiamato ulteriormente alla formale approvazione dell'operazione stessa.

In ultimo è opportuno evidenziare che la ricognizione contenuta nel piano di seguito riportato è la nona effettuata dall'ente, dopo:

- a) quella svolta, in attuazione delle disposizioni dell'art.3, comma 27, della L.244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 15/10/2009, che ha portato l'ente, nel 2010, a liquidare due società ("Consorzio Stazione s.r.l. consortile" e "Rimini Teatro s.p.a.") e a cedere integralmente la (esigua) partecipazione detenuta in una terza ("Nuova Quasco s.r.l. consortile");
- b) quella effettuata, sia pure con altro scopo (individuazione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici e verifica delle loro conformità alle rispettive norme), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 34, commi 20 e seguenti, del D.L.18.10.2012, n.179, convertito nella L.17.12.2012, n.221, con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 19/12/2013, con la quale l'ente ha "qualificato" le attività svolte da tutte le proprie società all'epoca partecipate;
- c) quella svolta con il "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini al 31/03/2015", che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società "Itinera s.r.l. consortile";
- d) quella svolta con il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" approvato il 28/09/2017, che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società "Rimini Reservation s.r.l." e a vendere l'intera partecipazione societaria indiretta detenuta (attraverso "Rimini Holding s.p.a.") in "Amfa s.p.a.";
- e) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017" approvato il 13/12/2018, che ha confermato le operazioni di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2017, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", a "Rimini Reservation s.r.l.", a "Riminiterme s.p.a.");
- f) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018" approvato il 17/12/2019, che ha confermato le operazioni di razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2018, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", al "C.A.A.R. s.p.a. consortile", a "Rimini Congressi s.r.l.", a "Rimini Reservation s.r.l.", a "Riminiterme s.p.a.");
- g) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019" approvato il 15/12/2020, che ha confermato le operazioni di razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2019, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", al "C.A.A.R. s.p.a. consortile", a "Rimini Congressi s.r.l.", a "Rimini Reservation s.r.l.", a "Riminiterme s.p.a.");
- h) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020" approvato il 16/12/2021, che ha confermato e, in alcuni aspetti, aggiornato, le operazioni di razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2020, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", al "C.A.A.R. s.p.a. consortile" e a "Riminiterme s.p.a.").

Infine, vale la pena sottolineare ancora, come già fatto nelle premesse del "p.o.r. 2015" ed anche in quelle del "p.d.r.s. 2017" e dei "p.d.r.p." 2018 e seguenti, che il Comune di Rimini, anche dopo l'attuazione (nel 2010) della prima "tappa di razionalizzazione" (sopra richiamata) imposta dalla L.244/2007, già da tempo (in particolare dal 2011 - quindi ben prima che lo imponessero le norme di legge del 2015 e del 2016, attraverso i piani ivi previsti) ha spontaneamente avviato, anche attraverso la propria controllata "Rimini Holding s.p.a.", un processo di forte razionalizzazione ed "efficientamento" delle proprie società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi,



di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione - prima - e della regolazione - poi - del trasporto pubblico locale), i cui risultati conseguiti (inclusi i risparmi di spesa realizzati) sono già stati analiticamente esposti nelle tabelle del precedente "p.o.r. 2015" a cui si rimanda.

C.4) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETA' PARTECIPATA

Per una completa comprensione delle schede di piano che seguono, si forniscono, preliminarmente, i seguenti chiarimenti:

- a) **PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPLESSIVA**
viene indicato se la compagine pubblica (l'insieme di tutti i soci pubblici) detenga - direttamente e/o indirettamente - una quota societaria:
- *totalitaria* (100% del capitale);
 - *maggioritaria* (superiore al 50% del capitale);
 - *minoritaria* (inferiore al 50% del capitale);
- b) **SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO** (monocratico o congiunto) oppure **SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO**: si specifica se la società è "a controllo pubblico" (indicando anche se tale controllo è monocratico o congiunto) o meno, come inteso dall'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del D.Lgs.175/2016, che identifica le società controllate da pubbliche amministrazioni come quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, chiarendo che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";
- c) **SOCIETA' IN HOUSE** (con controllo analogo monocratico o congiunto): si specifica se la società è "in house" o meno (indicando - in caso positivo - anche se è sottoposta al "controllo analogo" monocratico o congiunto);
- d) **QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI RIMINI**
è la quota percentuale detenuta, indicata segnalando anche il tipo di rapporto partecipativo, ovvero se la società è partecipata in modo "diretto" o "indiretto";
- e) **ATTIVITÀ SVOLTA**
viene individuata l'attività prevalente effettivamente esercitata, tra quelle previste dallo statuto della società;
- f) **N. COMPONENTI ORGANI SOCIALI**
il valore indica il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo in carica alla data del 31/12/2021;
- g) **N. DIPENDENTI**
relativamente ai dipendenti da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", anche se le "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, di seguito riportato, come già fatto nei precedenti "p.d.r.p." 2018 e seguenti, pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i dipendenti della società presa singolarmente e non più (come fatto nel precedente "p.d.r.s. 2017") nella sua veste di "holding".
Il valore riportato nel presente "piano" indica quindi il numero medio dei dipendenti della società come riscontrabile dalla nota integrativa del bilancio di esercizio al 31/12/2021 (ultimo disponibile alla data del presente piano);
- h) **FATTURATO**
relativamente al "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "d", nel precedente "p.d.r.s. 2017" si era fatto riferimento all'unica definizione di legge di "fatturato" esistente, ovvero a quella data (con riferimento alla quantificazione del "diritto camerale annuale" da versare, annualmente, alla Camera di Commercio da parte delle imprese ivi iscritte) dal D.M. 359/2001 e ripresa dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella sua deliberazione n.54 del 28/03/2017, per la quale il valore del fatturato era:
- h.1) per le sole società che svolgevano attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" (ovvero, nel caso specifico del Comune di Rimini, "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5" e "C16" del "conto economico" del rispettivo "bilancio consolidato" (anche se, per completezza, era stato riportato anche il medesimo dato desunto dai bilanci di esercizio), segnalando che questo comportava l'esclusione, da tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", che sono invece allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";
- h.2) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio di esercizio". Nelle (successive ed ultime attualmente esistenti) "Linee guida MEF - Corte dei Conti", invece, è stato chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:
- h.3) per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (ovvero "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art.2425 c.c.) del rispettivo "bilancio individuale", con conseguente nuova inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";
- h.4) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio"), come in precedenza.

In pratica, la specificità delle società pubbliche "holding" - di fatto trascurata, quasi "mortificata", dal concetto di "fatturato" precedentemente sancito per esse dal D.M.359/2001, come già evidenziato nel proprio precedente "p.d.r.s. 2017" dal Comune di Rimini - è stata successivamente più attentamente considerata dal M.E.F. (unitamente alla Corte dei Conti) non attraverso l'utilizzo dei rispettivi bilanci consolidati - come fatto dal Comune di Rimini, nel proprio "p.d.r.s. 2017", in relazione alle proprie due società holding (Rimini Congressi s.r.l. e Rimini Holding s.p.a.), proprio per superare tale "anomalia" - ma attraverso l'ampliamento delle voci dei rispettivi bilanci di esercizio da includere nel nuovo calcolo del "fatturato".

Applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, infatti, le due società "holding" partecipate dal Comune di Rimini, ovvero Rimini Congressi e Rimini Holding, che con la precedente modalità di calcolo (nel "p.d.r.s. 2017") avevano un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 ed anche di quello 2014-2016 irrisorio, hanno ora, entrambe (già dal "p.d.r.p." dell'anno 2018 in poi), un fatturato medio annuo del triennio 2019-2021 abbondantemente superiore alla soglia minima di €.1.000.000,00, valevole dal triennio 2017-2019 in poi, prevista dalla medesima disposizione di legge, come meglio indicato nelle rispettive schede riportate nel prosieguo del presente documento.



I valori così individuati vengono poi riportati per ciascuno degli ultimi tre anni (2019, 2020 e 2021) e per il loro valore medio annuo (somma dei tre anni, divisa per tre);

i) **RISULTATO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 2017-2021**

relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", anche se le suddette nuove "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, sopra indicato, pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati (nel precedente "p.d.r.s. 2017" il Comune di Rimini aveva riportato entrambi i valori - di esercizio e consolidati).

Nel presente "piano" vengono quindi riportati i risultati economici conseguiti in ciascuno degli ultimi 5 esercizi (dal 2017 al 2021), ricavati dai rispettivi bilanci di esercizio e la somma algebrica³⁹ dei risultati di esercizio dei tre anni 2017, 2018 e 2019, presi a riferimento dall'art.24, comma 5-ter, del D.Lgs.175/2016 (che prevede la non applicazione di alcuni obblighi di "razionalizzazione straordinaria e periodica" per le società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019).

³⁹ Non è stata calcolata la media in quanto, per la verifica di un risultato medio annuo in utile (positivo), è sufficiente verificare che la somma algebrica dei risultati dei tre anni in questione sia positiva (senza necessità di dividerla per 3).



C.5) LA RICOGNIZIONE 2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE ("PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA - P.D.R.P. 2022")

C.5.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

1 - AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico monocratico (solitario)
- congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 24,69%
- partecipazione indiretta:

Attività svolta:

funzione di autorità di regolazione (progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione) del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nell'ambito "Romagna" (corrispondente al territorio dei tre bacini provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	20

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 59.151.270	€ 62.267.390	€ 70.774.477	€ 64.064.379

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 533.031	€ 37.131	-€ 162.813	€ 407.349	€ 199.942	€ 162.457

Anno di costituzione: 2003

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

Piazza Sciascia 111 - 47521 CESENA (FC) - Cod. Fisc./P.I. 02143780399 - www.amr-romagna.it



QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società consortile, partecipata dalle tre Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e da tutti i rispettivi Comuni, derivante dalla scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle Province di Forlì-Cesena ("A.T.R. s.r.l. consortile") e di Rimini ("A.M. s.r.l. consortile") precedentemente esistenti, a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.R.A. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima dei due rami d'azienda delle due "scisse" inerenti la funzione di "autorità della mobilità" e contestuale modifica della denominazione (da A.M.B.R.A. ad A.M.R.) e della natura (da lucrativa a consortile), avvenuta in data 01/03/2017.

La società svolge le attività, sopra indicate, di "agenzia (di "area vasta") della mobilità", espressamente previste dalle norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che stabiliscono anche la partecipazione obbligatoria⁴⁰ ad essa da parte di Comuni e Province (la normativa nazionale), la forma giuridica obbligatoria di "s.r.l." e l'organo amministrativo obbligatoriamente monocratico (la normativa regionale). Tale attività rientra nella c.d. "attività strumentale" prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "d" del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi "ammessa".

Come già indicato al precedente paragrafo "A.7" (al quale si rimanda anche relativamente al "tema" dei rilievi mossi dalla CdC ER circa l'asserita qualificazione di AMR come "società a controllo pubblico congiunto" e alle relative controdeduzioni) e come espressamente sancito dal relativo statuto, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dall'assemblea dei soci del 18/11/2022:

- AMR non è una "società a controllo pubblico congiunto", né una <<"società in house", "a controllo analogo congiunto">> ai sensi del TUSP (D.Lgs.175/2016), ma è una "società di diritto speciale" (prevista e disciplinata dall'apposita L.R.E.R.10/2008), "a partecipazione pubblica esclusiva (solo gli enti locali possono esserne soci) e necessaria" (gli enti locali devono esserne soci), che, in virtù della L.R.E.R.10/2008, esercita, per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale;
- pur non essendo AMR quindi assoggettata per espressa previsione legislativa agli obblighi previsti per tali tipologie di società ("società a controllo pubblico congiunto" e "società in house" ai sensi del D.Lgs.175/2016), i suoi soci, dal 18/11/2022, l'hanno volontariamente assoggettata agli obblighi che la legge imporrebbe alle "società a controllo pubblico", inserendoli volontariamente nel relativo statuto (n.b.: questo inserimento volontario - che pure nella sostanza, "soddisfa" anche le richieste formulate dalla CdC ER indicate nel precedente paragrafo "A.7", sopra richiamato - non equivale a dire che "i soci hanno messo la società in controllo pubblico");
- i principali soci della società fanno parte della "Consulta dei soci", che non è un organo sociale, ma ha funzioni di mera "informazione e consultazione preventiva" dei soci sulle attività da svolgere da parte della società e di raccordo tra i soci e la società.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

L'attività di "agenzia" - ovvero "autorità di regolazione" - della mobilità, svolta dalla società, finalizzata a regolamentare e garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo "sviluppo socio-economico"), è sicuramente coerente con gli scopi istituzionali del Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano). Conseguentemente la partecipazione alla società è certamente "ammessa", oltre che, peraltro, espressamente prevista, come obbligatoria, dalla legge nazionale (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011), mentre la specifica natura giuridica di "s.r.l." per tale agenzia è espressamente prevista dalle L.R.E.R.30/1998 e 10/2008. Pertanto la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Fino ad oggi la "economicità" (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tale attività, in capo alla società, si è sostanzialmente sempre verificata (con la sola eccezione dell'anno 2016 e dell'anno 2019) e sembra presumibile anche per i prossimi anni.

La modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la s.r.l.) è imposta dalle Leggi Regionali sopra indicate e finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

La società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'obbligatorietà (per legge) della partecipazione, nonché della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione in essa attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

⁴⁰ L'art. 3bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011, prevede che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica debba avvenire in ambiti territoriali ottimali, stabiliti dalla Regione e sotto la supervisione di un'autorità d'ambito (c.d. "A.A.T.O. - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale"), a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

**2 - LEPIDA S.C.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 0,0014%
 partecipazione indiretta:

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci:

- realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini;
- servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale".

A favore dei cittadini:

- servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni socie;
- prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini dell'area metropolitana di Bologna, dall'01/01/2019).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	622

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 60.666.082	€ 59.853.185	64.915.413	€ 61.811.560

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 309.150	€ 538.915	€ 88.539	€ 936.604	€ 61.229	€ 536.895

Anno di costituzione: 2007

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

viale Aldo Moro 64 - 40127 BOLOGNA - P.I. 02770891204 - www.lepida.net

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R.24.05.2004, n.11 per la realizzazione, avvenuta negli anni passati, della rete in fibra ottica - denominata, appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e tra queste e i cittadini (attività secondaria). La società è attualmente interamente partecipata dalla stessa Regione Emilia-Romagna (che detiene la quota di stragrande maggioranza assoluta - circa 96% - del capitale sociale) e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa (che "si spartiscono" il residuo 4% circa del capitale), con capitale incedibile a soggetti privati, opera esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie (o dei loro cittadini) ed è sottoposta a "controllo analogo congiunto" da parte delle stesse, mediante il "c.p.i." ("comitato permanente di indirizzo") costituito sulla base di apposita convenzione ("*convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.*") e formato da un numero ristretto (circa 30) - rispetto ai circa 400 soci attuali totali - di rappresentanti dei vari soci.

Lepida s.p.a., pur essendo "a controllo pubblico monocratico" da parte del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna, è, quindi, parallelamente, una "società in house" del Comune di Rimini e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci, sottoposta al "controllo analogo



congiunto" degli stessi, che svolge (dall'01/01/2019 con circa 600 dipendenti - i 76 originari e gli oltre 500 "trasferiti" dall'incorporata "C.U.P. 2000 s.p.a. consortile");

- a) "attività strumentale" (di "connessione telematica" tra i propri enti pubblici soci), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016, ammessa;
- b) "servizi di interesse generale" (rivolti ai cittadini degli enti pubblici soci), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016, anch'essi ammessi, sostanzialmente di due tipi:
 - b.1) servizi di connessione internet wi-fi tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni socie;
 - b.2) servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini di uno dei suoi soci: la città metropolitana di Bologna), con decorrenza dall'01/01/2019 (a seguito della intervenuta trasformazione della società da s.p.a., "lucrativa", a "s.p.a. consortile", non lucrativa e di fusione per incorporazione di "C.U.P. 2000 s.p.a. consortile", società che, come indica il nome "C.U.P." - Centro Unico di Prenotazione - svolgeva i servizi di prenotazione in questione con oltre 500 dipendenti).

Dall'01/01/2019 Lepida è quindi una società "in house" sia di "servizi strumentali", sia di "servizi pubblici locali", "duplicata", questa, già contemplata - da alcuni anni - dal proprio statuto, ma fino al 31/12/2018 ancora poco attuata (circoscritta alla connettività wi-fi tra i cittadini e gli enti pubblici soci).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo".

I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla società - peraltro progettati ed appositamente "calibrati" in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato (la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose (proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni).

In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie e nazionali, in materia di "appalti di servizi", il mantenimento della partecipazione è pertanto strettamente strumentale (imprescindibile) per il Comune, per poter continuare (peraltro come fanno e faranno gli altri numerosissimi enti pubblici della Regione Emilia-Romagna soci) ad affidare in house, legittimamente, tali servizi alla società.

La modalità gestionale adottata dai numerosissimi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività in questione (la società strumentale in house, tra loro "condivisa"), peraltro, è sempre stata caratterizzata dall'economicità e dalla piena sostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non rientra in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

Peraltro, nel corso del 2019 si è finalmente verificato (con la stipula dell'apposita "convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a." e l'adozione delle connesse e coerenti modifiche statutarie) il potenziamento del modello di "controllo analogo congiunto" (dei soci sulla società) da tempo auspicato da diversi soci minori (tra i quali il Comune di Rimini), che ora appare in linea con i prevalenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e dell'adeguatezza (alle proprie esigenze) dei servizi strumentali resi dalla società al Comune, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica" ai sensi del D.Lgs.175/2016) la partecipazione diretta attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.



3 - PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 79,67%
- partecipazione indiretta:

Attività svolta:

amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	13

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 3.592.831	€ 5.395.107	€ 7.131.919	€ 5.373.286

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
- € 31.983	€ 1.934.027	€ 0	€ 1.902.044	€ 0	€ 23.758

Anno di costituzione: 1988

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via Dario Campana 67, 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02157030400 - www.pmrimini.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società consortile, derivante dalla scissione parziale proporzionale della pre-esistente "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", avvenuta con decorrenza dall'01/03/2017, a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.RA. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda inerente alla funzione di "autorità della mobilità" (altrettanto ha fatto, contestualmente, l'analoga "agenzia della mobilità" della Provincia di Forlì-Cesena, "A.T.R. s.r.l. consortile", trasferendo anch'essa, ad "Ambra s.r.l.", il proprio ramo aziendale inerente la funzione di "autorità della mobilità").

La società "patrimoniale" locale (riminese) così residuata dalla suddetta scissione è il soggetto proprietario ed amministratore dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) funzionali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini, ruolo propedeutico a quello del gestore del medesimo servizio. Tale attività rientra in quella di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" "di rilevanza economica, a rete" - il t.p.l. - prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi "ammessa".



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Le attività di realizzazione e gestione unitaria, omogenea e coordinata dei diversi beni funzionali al trasporto pubblico locale (fermate, paline, pensiline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nei territori dei numerosi enti pubblici locali soci, svolte dalla società, sono evidentemente strettamente funzionali alla gestione del "servizio di interesse generale" di "trasporto pubblico locale" (t.p.l.) da parte del relativo gestore (la messa a disposizione - del gestore - di beni qualitativamente e quantitativamente adeguati al servizio, in condizioni unitarie ed omogenee nonostante essi siano distribuiti sul territorio di diversi comuni, appare infatti imprescindibile per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale) e conseguentemente, fondamentali per garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo "sviluppo socio-economico"), quindi, coerenti con gli scopi istituzionali del Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammesse".

La società rappresenta, per i numerosi enti locali "coinvolti" nel servizio di t.p.l., lo strumento di condivisione della proprietà e della gestione dei beni strumentali al servizio stesso, collocati nei rispettivi territori. Ragionevolmente tali attività non potrebbero essere svolte in modo diverso dai numerosi enti locali che (fin dal lontano 1994) le "svolgono" congiuntamente, attraverso la società (che precedentemente, fino al 31 maggio 2015, aveva la forma giuridica di "consorzio"). Conseguentemente non è possibile confrontare le condizioni di svolgimento di tali attività attraverso la società, con quelle ipotizzabili con altre modalità gestionali, di fatto non praticabili.

Fino ad oggi la "economicità" (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tali attività, in capo alla società, si è verificata solamente a fasi alterne (in alcuni periodi la società ha avuto bisogno di contributi consortili dai propri soci per "rimanere in vita"), anche a causa dei contenuti canoni di locazione dei beni pagati dal relativo gestore (del servizio di t.p.l.), ma in futuro dovrebbe essere garantita in modo più stabile da condizioni economiche (canoni di locazione) migliori, nell'ambito della nuova gestione del servizio che sarà affidata (dall'autorità di regolazione locale - "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile") nei prossimi anni.

L'esperienza degli ultimi 28 anni (dal 1994 ad oggi) indica, inoltre, che la modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la società) è finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

La società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Per quanto sopra detto, la società non è assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'art.20 del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, con riferimento alle società che operano nel settore dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nelle premesse del presente piano), si segnala che l'aggregazione della società con altre analoghe operanti nei territori limitrofi ("A.T.R. s.r.l. consortile" per Forlì e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna), pur essendo teoricamente possibile, non pare costituire, ad oggi, una necessità, ma, se mai, una opportunità, però difficilmente praticabile, a fronte della eterogeneità dei beni e delle attività svolte dalle altre società in questione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l'ente manterrà la partecipazione diretta in essa attualmente detenuta, "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.



4 - RIMINI HOLDING S.P.A.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria: <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input checked="" type="checkbox"/> in house: <input checked="" type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione diretta: 100,00% <input type="checkbox"/> partecipazione indiretta:
---	---	--

Attività svolta:
 Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in società ed esercizio presso di esse dei diritti di socio, per conto ed a favore del Comune di Rimini.

N. Componenti organi sociali					N. dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2021		1	3	2	31/12/2021	0

Fatturato degli esercizi 2019-2020:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 8.107.255	€ 5.660.132	€ 3.420.083	€ 5.729.157

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 7.143.383	€ 1.869.583	€ 1.623.741	€ 10.636.707	€ 4.228.517	€ 51.150

Anno di costituzione: 2010
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 Corso d'Augusto, 154 - 47921 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03881450401 - www.riminiholding.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società è una "holding pura", che svolge, per conto ed a favore del proprio socio unico Comune di Rimini, la gestione, coordinata ed unitaria, delle partecipazioni societarie del Comune⁴¹ e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse.

Per statuto la società:

- ha capitale incedibile;
- è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa statutariamente affidati dal Comune, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti (attualmente 80% - ex art.16, comma 3, del D.Lgs.175/2016);
- è sottoposta - in base alle disposizioni del proprio statuto - al c.d. "controllo analogo" del socio unico Comune di Rimini, che approva ed autorizza espressamente, preventivamente, tutte le principali e più importanti decisioni relative alla società ed anche quelle relative alle società da essa partecipate, proposte dall'amministratore unico.

Pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge le suddette attività - previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d" e, ancora più espressamente, dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse" - a favore del socio unico Comune di Rimini, con relativo affidamento diretto.

⁴¹ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state - nel recente passato - e lo sono tuttora, fondamentali per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni del Comune di Rimini nella maggior parte delle società da esso partecipate (analiticamente "censite" ed esaminate nel presente piano). La società costituisce, quindi, uno strumento di cui l'ente si è dotato, dal 2010, per la gestione efficiente delle proprie principali partecipazioni societarie, gestione efficiente che costituisce, peraltro, proprio uno degli obiettivi fondamentali dello stesso D.Lgs.175/2016. A tal proposito, infatti, va rilevato che proprio l'articolo 1 ("oggetto") del D.Lgs.175/2016, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica."*

Tali attività, peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, con la stessa professionalità ed efficacia con cui vengono svolte dalla società (che è amministrata da un amministratore unico, altamente "operativo", che è un dottore commercialista locale, con elevate competenze ed esperienze proprio in materia di "società a partecipazione pubblica locale").

Le "razionalizzazioni" già attuate nel recente passato in seno alle società da essa direttamente controllate ("Amir s.p.a.", "Anthea s.r.l.", "C.A.A.R. s.p.a. consortile" e - in passato - "Rimini Reservation s.r.l."), già ricordate nelle premesse del presente piano ed analiticamente indicate e quantificate (anche in termini di risparmi di spesa) nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 (riduzione della numerosità e dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo ed assoggettamento ad un costante e maggiore controllo), così come le importanti e proficue (per l'ente) privatizzazioni condotte finora (di "Servizi Città s.p.a." nel 2013, di "Hera s.p.a." nel 2017 e nel 2019 e di "Amfa s.p.a." nel 2018), rappresentano alcuni esempi concreti delle importanti attività svolte a favore dell'ente, non acquisibili sul mercato.

Analogamente, le azioni di "revisione straordinaria" previste nel "p.d.r.s. 2017", come anche quelle di "razionalizzazione periodica" contemplate nei "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti (incluso il presente) per alcune delle società partecipate dal Comune attraverso Rimini Holding, sono anch'esse il frutto di distinte, specifiche, dettagliate, articolate e motivate proposte dell'amministratore unico di Holding (rispettivamente "Proposta di piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a.", "Proposta di piano di razionalizzazione periodica 20__ delle società partecipate dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/20__").

Dalla costituzione (2010) fino ad oggi la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding) si è sempre abbondantemente verificata, tanto che la società ha periodicamente distribuito ingenti risorserse (circa 51,8 milioni di euro fino al 2021) al proprio socio unico Comune di Rimini, sotto forma di dividendi (circa 12,7 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2021) e di riserve di capitale (circa 39,1 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2021); nello stesso periodo di tempo, invece, l'economicità:

- si è sempre verificata, considerando la società autonomamente (con il solo "bilancio di esercizio"), con la sola eccezione dei due anni (2015 e 2016), caratterizzati da perdite di esercizio riconducibili ad eventi "straordinari" e presumibilmente "irripetibili" (quali una ingente minusvalenza da conferimento - nel 2015 - e alcune importanti svalutazioni di partecipazioni e di un credito nel 2016), tanto che, nel solo 2017 la società ha prodotto un utile di esercizio che ha più che compensato, da solo, le suddette uniche due perdite e prospettivamente, nel medio-lungo periodo, le previsioni dei risultati economici della società singolarmente sono positive (dal relativo bilancio di previsione 2021-2023);
- si è verificata, a livello di gruppo (considerando il "bilancio consolidato" della società, nel quale le perdite di alcune controllate sono state talvolta eccedenti rispetto agli utili della capogruppo e delle altre controllate), solo dall'anno 2017 (quindi nel quinquennio 2017-2021).

La modalità adottata per la gestione delle attività in questione ("società strumentale in house") pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Nel precedente "p.d.r.s. 2017" era stato evidenziato che:

- a) sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) inferiore ad €.500.000,00, sarebbe ricaduta nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (soppressione) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b" e delle "società irrilevanti" di cui alla lettera "d";
- b) in realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima) dall'altro, tale obbligo non sembrava sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non aveva (e non ha) dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, possedeva ed anzi superava abbondantemente entrambi i requisiti minimi, se, come appariva ragionevole fare, veniva considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, aveva, al 31/12/2016, ben 114 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia quello del triennio 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) di oltre 27 milioni di euro;
- c) la mancata dotazione di personale dipendente in capo alla società era stata una precisa e ponderata scelta del socio unico Comune di Rimini (manifestamente espressa nella deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 di approvazione della relativa costituzione e riconfermata con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.33 del 16/05/2013 e n.30 del 18/04/2016), finalizzata alla realizzazione di una struttura "snella", "leggera" e soprattutto economica, basata sull'utilizzo, da parte della società, per la propria gestione operativa, di n.2 dipendenti del Comune di Rimini (per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa "comunale"), sulla base di apposito "contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie" stipulato tra Comune e società fin dal giugno 2010 e tuttora vigente, redditizio per il primo ed oneroso per la seconda;
- d) la società, considerata autonomamente, non era affatto "improduttiva", ma, oltre a quanto sopra già indicato, generava, per il "gruppo Comune" (ente e società, congiuntamente considerati) - grazie sia al "contratto di servizio" sopra indicato, sia, soprattutto, ai proventi derivanti dal "consolidamento fiscale" dei risultati economici delle società controllate da Holding in capo alla controllante stessa - importanti ricavi che, di fatto, avevano, mediamente, quasi sempre coperto i costi di struttura della società stessa (per organi e servizi acquisiti per la propria "esistenza" - tra i quali il contratto di servizio stesso), tanto che, di fatto, la società si era sempre sostanzialmente quasi integralmente "auto-pagata". A tal proposito veniva anche evidenziato che i suddetti "ricavi da consolidamento" non si sarebbero verificati (e non si verificherebbero) in caso alternativo di inesistenza della società e di conseguente consolidamento "diretto" delle medesime n.4 controllate da parte del Comune, che avrebbe solamente natura civilistica, ma non anche fiscale (il Comune,



diversamente da Holding, non è soggetto I.R.e.s. e non potrebbe compensare tra loro gli utili e le perdite delle 4 controllate, né, conseguentemente, beneficiare di parte del risparmio di imposte così realizzato dal gruppo, come invece accade per Holding);

- e) conseguentemente, per quanto sopra esposto, la società non era né “vuota”, né tanto meno “improduttiva”, né “irrillevante”;
- f) al contrario, invece, se esaminata nel suo ruolo di capogruppo, avendo sempre conseguito (fino al 2016) risultati economici consolidati negativi (perdite), la società sarebbe ricaduta nell’ipotesi specifica di “revisione straordinaria” (soppressione) dell’articolo 20, comma 2, lettera “e” (soppressione delle c.d. “società reiteratamente in perdita”);
- g) la società non pareva poi ricadere, nemmeno “formalmente”, in nessuna delle altre “ipotesi specifiche” di “revisione straordinaria” previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016;
- h) conseguentemente l’ente aveva previsto il mantenimento “tal quale” (senza azioni di “revisione straordinaria”) della partecipazione in questione.

Come già anticipato al precedente paragrafo “B” del presente documento, a fronte della considerazioni svolte dal Comune nel proprio “p.d.r.s. 2017” e sopra riepilogate, in particolare di quelle della lettera “f” sopra riportata, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell’08/11/2018 (sopra già richiamata al precedente paragrafo “C.1” del presente documento), aveva rilevato, come “criticità”, il mantenimento “tal quale” (senza previsione di alcuna azione di “revisione straordinaria”) della partecipazione societaria direttamente detenuta in “Rimini Holding s.p.a.”, pur a fronte del fatto che tale società ricadeva, secondo la Corte, nella “ipotesi specifica di revisione straordinaria” di cui alla lettera “e” dell’art.20 del D.Lgs.175/2016 (in quanto il relativo bilancio consolidato si era chiuso in perdita per almeno 4 degli ultimi 5 anni, precisamente sempre, dal 2011 al 2016) e, quindi, in violazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1 del medesimo T.U.S.P.P..

La criticità “puntuale” rilevata dalla Corte dei Conti sul “parametro” dei risultati economici, connessa, “tecnicamente”, alla considerazione dei bilanci consolidati della società (in perdita reiterata), invece che di quelli di esercizio (complessivamente in utile) - oltre ad essere già superata, comunque, dalla considerazione “di fondo” già svolta nel precedente “p.d.r.s. 2017” e ribadita nel precedente paragrafo “C.3” (“criteri di redazione”) del presente documento (il pedissequo, rigido rispetto di uno o più dei “parametri specifici” dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non può prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa - nel caso specifico la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” - tanto da comportarne il mancato conseguimento), sembra ormai superata, già dal precedente “p.d.r.p. 2018” ed anche nei successivi analoghi documenti (incluso il presente), anche “tecnicamente”, dal chiarimento fornito - in relazione al fatturato e, per analogia, ai risultati di esercizio, da prendere in considerazione nella verifica di ricorrenza delle “specifiche ipotesi di razionalizzazione” previste dall’art.20, comma 2, lettere “d” (per il fatturato) ed “e” (per i risultati di esercizio) - dalle “Linee guida MEF- Corte dei Conti”, sopra già indicato al paragrafo “C.4” (“note di lettura”) del presente “piano”.

Infatti, applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato ivi indicata, Rimini Holding - che con la precedente modalità di calcolo (del “p.d.r.s. 2017”) aveva un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 di circa 115.000 euro e del triennio 2014-2016 di circa 80.000 euro - ha ora un fatturato medio annuo del triennio 2019-2021 di ben 5.729.157 euro, abbondantemente superiore (analogamente a quelli medi annui dei trienni precedenti - a partire da quello del triennio 2015-2017 in poi considerato nei “p.d.r.p.” degli anni 2018 e seguenti) alla soglia minima (sia a quella transitoria) di €.500.000,00, valevole per il triennio 2015-2017, sia a quella “a regime” di €.1.000.000,00, valevole dal triennio 2017-2019 in poi) prevista dalla medesima disposizione di legge.

Inoltre, come già chiarito nel paragrafo “C.4” (“note di lettura”), in analogia a quanto chiarito dalle “linee guida MEF - Corte dei Conti” per il fatturato (individuale, non consolidato), considerando i “risultati di esercizio” (ma in realtà anche quelli “consolidati”, che dal 2017 al 2020 sono positivi), Rimini Holding, avendo conseguito, negli ultimi cinque esercizi, sempre utili, non ricade nell’ipotesi di “razionalizzazione periodica” prevista dall’articolo 20, comma 2, lettera “e”.

Sempre per quanto già spiegato al precedente paragrafo “C.4”, i dipendenti della società da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall’art.20, comma 2, lettera “b”, sono ora (e lo sono già dal “p.d.r.p. 2018”) quelli della società presa singolarmente (formalmente nessuno) e non più (come fatto nel precedente “p.d.r.s. 2017”) nella sua veste di “holding” (ben 120 da “bilancio consolidato” 2017). Conseguentemente, non ricadendo in ulteriori “ipotesi specifiche”, per quanto sopra detto, sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola “ipotesi specifica di razionalizzazione periodica” della lettera “b” (razionalizzazione delle scatole vuote improduttive) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione “sostanziale” della norma, per le considerazioni già svolte, su questo aspetto, nei precedenti “p.d.r.s. 2017” e “p.d.r.p.” 2018 e seguenti, sopra riportate alla lettera “c” del presente paragrafo, considerazioni che - unitamente alle altre valutazioni svolte (nei medesimi precedenti cinque documenti) sopra riportate alle lettere “d”, “e” e “g” del presente paragrafo - vengono integralmente riconfermate, come attuali, anche nel presente “piano”.

Peraltro, quand’anche si privilegiasse l’aspetto formale della situazione, e, trascurando la presenza “effettiva”, “sostanziale” dei due dipendenti sopra indicati (ciascuno per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa “comunale”, per un complessivo valore numerico teorico di dipendenti pari ad 1,2, a fronte di 1 solo amministratore) e si ritenesse quindi che la società fosse completamente priva di dipendenti, nel caso specifico, tale assenza totale di dipendenti non deriverebbe, comunque, dalla “vacuità” e/o dall’inefficienza (ovvero dall’essere una c.d. “scatola vuota improduttiva”) della società, ma, al contrario, anche in questo caso (come in quello sopra già spiegato, relativamente al “contratto di servizio” con il Comune), dalla scelta - operata dal socio Comune ed orientata all’economicità - di affidare alcuni compiti operativi della società, analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti, all’amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona dotata di elevate competenze ed esperienze in materia di “società a partecipazione pubblica”.

Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo “C.3” (“criteri di ricognizione”) del presente documento relativamente alla cogenza delle “specifiche ipotesi” dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015⁴², nell’esame del “Piano operativo di razionalizzazione” del Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nel caso di Rimini Holding la ricorrenza formale dell’ipotesi specifica dell’assenza di personale, derivando

⁴² La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell’organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).



non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non sarebbe "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

Conseguentemente la società rientra unicamente, solamente formalmente, nella "ipotesi specifica" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporne la razionalizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importante opera (peraltro sostanzialmente "non costosa" o comunque presumibilmente meno costosa di quella che si potrebbe verificare con altre possibili soluzioni alternative di svolgimento delle medesime attività - a titolo esemplificativo, non esaustivo, assunzione diretta, da parte del Comune, di un funzionario/dirigente con le stesse competenze e professionalità altamente qualificate dell'amministratore unico) di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione (alias di "efficiente gestione") delle partecipazioni societarie comunali (prevalentemente in termini di riduzione del numero degli amministratori delle società partecipate e dei relativi compensi e di incremento del controllo sulle medesime - attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva), oltre che di generazione di ingenti risorse per l'ente, svolta costantemente dalla società (sia negli anni scorsi, sia attualmente, come sopra già esposto) e presumibilmente svolgibile anche in futuro, il Comune manterrà la partecipazione "tal quale", ovvero senza sottoporla ad alcuna forma di "razionalizzazione".

Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.4" ("criteri di redazione del piano").

Non pare, infatti, ragionevole che l'ente sottoponga a qualche forma di "razionalizzazione" (fusione, scissione, liquidazione, cessione o ulteriore "efficientamento" di costi e ricavi, di fatto già "efficienti") una società di cui si è spontaneamente dotato, già dal 2010, per conseguire al meglio quello che solo successivamente (dal 23/09/2016, con l'entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) è diventato proprio uno degli scopi principali (l'efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche) della norma di legge sopravvenuta (art.1. comma 2, del D.Lgs.175/2016) - scopo peraltro effettivamente positivamente conseguito finora e ragionevolmente perseguibile, prospettivamente, anche in futuro (come sopra già indicato) - solamente perché la società, che peraltro già dispone di un amministratore unico altamente operativo, è formalmente priva di dipendenti, di cui, invece, dispone sostanzialmente.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



5 - RIMINITERME S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 77,67%
 partecipazione indiretta: 5,00% (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

- gestione delle terme di Rimini (Miramare);
- progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà della controllata - al 100% - Riminiterme Sviluppo s.r.l.).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	34

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 3.884.712	€ 1.912.413	€ 2.642.793	€ 2.813.306

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
- € 2.574.929	€ 48.406	- € 115.908	-€ 2.642.431	- € 4.742.676	-€ 424.232

Anno di costituzione: 1999

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02666500406 - www.riminiterme.com

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società (nel prosieguo, per semplicità, "RT" - originata dalla scissione parziale proporzionale di Amfa s.p.a. nel 1999) che è concessionaria (dal demanio marittimo, fino al 12/09/2031) dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" (in cui svolge attività termale "classica" - con lo sfruttamento della fonte termale denominata "Miramare", poste nelle immediate vicinanze - e "talassoterapica" - ovvero di "terme con acqua di mare" prelevata dal mare Adriatico ad essa antistante) e, dal 2003, proprietaria (attualmente attraverso la detenzione dell'intero capitale sociale della "Riminiterme Sviluppo s.r.l." - nel prosieguo, per semplicità, RTS - che la possiede) della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Sulla base della stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, l'attività termale e talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese (in particolare di quello dell'area meridionale del Comune di Rimini) e della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non pare più poter



rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato anche dalla presenza, nel "recente" passato, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato).

Da questo punto di vista, svolgendo una attività (termale e talassoterapica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientrava (e non rientra tuttora) in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, già nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e seguenti, la società era stata ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"), valutazione che in questa sede si conferma.

La partecipazione societaria diretta del 77,67%, infatti, è stata riacquisita dal Comune, nel febbraio 2019:

- a) nell'ambito di una transazione stipulata, nel 2018, con un soggetto (Coopsette soc. coop a r.l.) che, a fronte del danno (ad esso imputabile) arrecato all'ente con la mancata realizzazione (con i beni di RT, di cui era socio di maggioranza assoluta dal 2005) del promesso (nel 2005) "polo del benessere e della salute", essendo in stato di insolvenza, non era in grado di risarcire tale danno (ad esempio con denaro, di cui, non disponeva) se non con il ri-trasferimento al Comune della partecipazione in questione (di cui, invece, disponeva), ad un corrispettivo sensibilmente inferiore al relativo valore corrente di mercato (come stimato da un perito incaricato dal Comune), riconoscendo implicitamente tale danno in tale differenziale di prezzo favorevole al Comune-acquirente;
- b) con il preciso ed espresso intento di impiegarla (unitamente a quella indiretta del 5% già detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nuovamente (come già fatto precedentemente, nel 2005), attraverso la relativa successiva vendita integrale, come "strumento di riqualificazione dell'area degradata di Miramare" (in sostanza per tentare nuovamente la riqualificazione in questione, tentata, senza successo, dal 2005 al 2018).

Dal punto di vista dell'economicità della società, va rilevato che essa si è storicamente sempre verificata fino al 2016 compreso, mentre negli anni successivi è quasi sempre mancata (tranne nel 2018), prevalentemente per "fatti straordinari", non ricorrenti ed "esogeni":

- a) nel 2017, a causa dell'ingente svalutazione (circa €2.390.000,00) della partecipazione totalitaria (100%) detenuta nella controllata RTS, a sua volta legata ad una forte svalutazione (dal precedente importo di €10.400.000,00 al nuovo valore di €8.000.000,00 e quindi per importo pressoché analogo - €2.400.000,00) del relativo unico bene (la "ex colonia Novarese"), derivante da una nuova valutazione (basata su apposita perizia di stima) di tale immobile, fatta dalla controllata nel 2017;
- b) nel 2019, a causa del sopravvenuto ed imprevisto annullamento del convenzionamento di tutte le cure termali INPS, per le quali la società era una delle principali destinazioni in Italia;
- c) nel 2020⁴³, per fatti imputabili:
 - c.1) per circa €493.000, alla pandemia da Covid-19, che ha causato, nel medesimo 2020, la prolungata riduzione dell'attività svolta dalla società;
 - c.2) per circa €4.250.000 euro, all'ingente accantonamento effettuato a fronte del rischio di svalutazione del "credito di finanziamento" vantato verso la controllata RTS, connesso all'ingente svalutazione (di circa 3.387.000,00) da questa operata sul valore di mercato del proprio unico bene (l'immobile "ex colonia Novarese"), conseguente alla relativa stima aggiornata (con perizia del 02/03/2021), che ne ha ridotto il valore di presunto realizzo di circa €3.387.000 (da €8.000.000 ad €4.613.000) e al prudenziale allineamento del valore dell'intera partecipazione detenuta da RT in RTS al relativo presumibile valore di mercato, definito dalla manifestazione di interesse presentata da un soggetto privato ("Renco Valore s.r.l.") il 30/09/2020, di seguito indicata;
- d) nel 2021, quasi integralmente per la pandemia da Covid-19, che ha causato la prolungata riduzione dell'attività svolta dalla società.

Per quanto sopra indicato - non avendo per oggetto la gestione di un servizio d'interesse generale ed avendo prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti - la società rientra anche nell'obbligo di "razionalizzazione periodica" previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "e", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni in società in perdita reiterata").

Le previsioni attuali indicano che la società - che, con il progressivo graduale superamento (dal secondo semestre 2022) delle restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19, sta progressivamente migliorando il proprio andamento economico e finanziario - dovrebbe ritornare a conseguire un risultato di esercizio positivo (utile) nel 2024.

Nel suddetto periodo 2017-2021 anche la situazione finanziaria della società è, purtroppo, progressivamente peggiorata, di pari passo con il peggioramento di quella economica, come meglio già indicato nel precedente paragrafo "B.4", a cui si rimanda anche per quanto attiene alle iniziative intraprese dalla società per il progressivo auspicato superamento prospettico di tali difficoltà.

Per quanto sopra esposto, come chiaramente già indicato anche in altri precedenti atti del Comune (ad esempio la sopra richiamata D.C.C. n.29 del 17/06/2021, di approvazione del precedente "percorso" - quello per la realizzazione del "polo del benessere e dello spettacolo"), si conferma, pertanto, l'importanza fondamentale ed imprescindibile della vendita, da parte di RTS, della "ex colonia Novarese" - o, alternativamente, della vendita integrale, da parte di RT, della partecipazione detenuta in RTS - come unico possibile "strumento" in grado di far conseguire la "messa in sicurezza della situazione economica e finanziaria prospettica a lungo termine" di RT, oltre alla riqualificazione dell'area, da tempo degradata, di Miramare, in cui sono ubicati i beni societari (da sempre obiettivo primario del Comune di Rimini).

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra indicato (la società ricade nell'"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"), si confermano la necessità (ex lege) e la volontà del Comune di dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, già esposte in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica".

A fronte di quanto già esposto nel precedente paragrafo "B.4" (interventivo insuccesso nell'attuazione del percorso precedentemente ipotizzato a tal fine ed intervenuto ritardo nella "messa in sicurezza economica e finanziaria prospettica a breve termine della società"), tale dismissione dovrà avvenire sulla base di un nuovo possibile "progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS, con incasso, a titolo di prezzo di vendita, di un importo attualmente difficilmente stimabile) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)" attualmente ancora in corso di definizione da parte del Comune, anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica.

⁴³ In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 (in data 02/07/2021), la perdita 2020 (di €4.742.676,38) - unitamente a tutte quelle pregresse (di ulteriori €706.792,89, per complessivi euro 5.449.469,27) - è stata integralmente coperta mediante riduzione delle riserve a tal fine disponibili ("riserva da sovrapprezzo azioni" per €371.989,00 e "riserva legale" per €91.277,38, per l'importo complessivo di €463.266,38) e, per la parte eccedente (di euro 4.986.203,00), del capitale sociale, che è stato quindi ridotto da €8.353.011,00 ad €3.366.808,00 (importo attuale).



Pertanto attualmente si ipotizza che tale progetto possa essere definito nel primo semestre 2023 ed avviato nel secondo semestre 2023, per essere poi auspicabilmente completato nel 2024.

Purtroppo, come già spiegato al precedente paragrafo "B.4", la definizione e la conseguente attuazione del "nuovo progetto" in questione, appaiono, però, strettamente connesse all'effettiva preventiva (o, al massimo, contestuale) "messa in sicurezza" della situazione economica e soprattutto finanziaria prospettica (quanto meno) a breve termine della società, sulla base della ristrutturazione dei propri tre mutui (da essa già proposta il 31/10/2022 alle rispettive tre banche mutuanti e di auspicata approvazione entro il prossimo 31/12/2022), in merito alla quale si rimanda in questa sede a quanto già indicato al precedente paragrafo "B.4".

IN SINTESI

Dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, sulla base di un nuovo possibile "progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS, con incasso, a titolo di prezzo di vendita, di un importo attualmente difficilmente stimabile) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)", presumibilmente ed auspicabilmente da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica) nel primo semestre 2023, avviare nel secondo semestre 2023 e completare nel 2024.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

- 1) nel primo semestre 2023, "messa in sicurezza" della propria situazione economica e finanziaria prospettica a breve termine;
- 2) nel 2023-2024, "messa in sicurezza" della propria situazione economica e finanziaria prospettica a lungo termine e nuova seconda (dopo la prima del 2005) privatizzazione integrale.

PER IL COMUNE DI RIMINI

- 1) nel 2024, dismissione integrale della partecipazione;
- 2) dal 2024 in poi, riqualificazione dell'area territoriale degradata di Miramare, secondo un nuovo progetto.



6 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 25,48%
 partecipazione indiretta:

Attività svolta:

Attività di promozione e supporto dello sviluppo dell'università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	8		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	8

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 1.209.858	€ 1.122.000	€ 1.135.597	€ 1.155.818

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 20.932	€ 26.537	€ 13.408	€ 60.877	€ 23.747	€ 19.093

Anno di costituzione: 1992

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via Angherà, 22 - 47921 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02199190402 - www.unirimini.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società consortile (senza scopo di lucro), che raggruppa insieme i principali soggetti locali pubblici (comuni della Provincia di Rimini) e privati (la più importante fondazione della Provincia di Rimini - Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - secondo socio di maggioranza relativa con il 13% circa del capitale e alcune importanti imprese), che promuove e sostiene lo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nel territorio riminese, sostanzialmente creando - anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati (soci e non) - a proprie cure e spese, le "condizioni" a tal fine necessarie, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la disponibilità delle strutture (aule di lezione, laboratori, aule di studio, mense per studenti e docenti, alloggi per studenti, ecc.), del corpo docenti, dei rapporti con le imprese del territorio. Dal novembre 2017 l'attività di promozione e sostegno dello sviluppo della ricerca scientifica (nel caso specifico, applicata) si è ulteriormente ampliata e potenziata con l'assunzione, da parte della società, del ruolo (formalmente affidatole dalla Regione Emilia-Romagna) di "ente gestore" del neo-nato tecnopolo del campus di Rimini dell'Università di Bologna, ruolo nel cui ambito la società ha promosso e sta promuovendo numerose occasioni di incontro tra le aziende del territorio e il tecnopolo riminese, per "agevolare" lo svolgimento di ricerche scientifiche applicate, di interesse delle imprese locali.

L'attività svolta, certamente non acquisibile sul mercato, non svolgibile da parte di altri soggetti privati senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né esercitabile direttamente dal Comune (a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo relativo svolgimento e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale



personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁴⁴ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) ha contribuito in modo determinante ed imprescindibile alla nascita (prima) e allo sviluppo e al consolidamento (poi ed anche oggi) dell'università nel Riminese (i cui iscritti per circa il 23%, pari a circa 1.200 studenti, appartengono alla Provincia di Rimini) e quindi, indirettamente, allo sviluppo economico (con un impatto diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del Campus di Rimini oscillante intorno ai 16 milioni di euro annui da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna, Campus di Rimini⁴⁵), sociale e culturale della popolazione locale, che, come detto nelle premesse del presente piano, costituisce lo scopo istituzionale del Comune. Pertanto l'attività svolta dalla società costituisce un "servizio di interesse generale", come tale "ammessa" dal D.Lgs.175/2016.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un'attività fondamentale per lo sviluppo economico (espressamente analizzato e quantificato in circa 16 milioni di euro annui di "impatto" diretto ed indiretto della spesa degli studenti del Campus di Rimini, da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna), sociale e culturale della popolazione locale, la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Come sopra già detto, la suddetta attività non è acquisibile sul mercato, non pare svolgibile da parte di altri soggetti privati, senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né direttamente da parte del Comune, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali.

Pertanto, nel caso specifico la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre possibili modalità alternative non pare strettamente necessaria, in quanto, sulla base di quanto già chiarito, queste non paiono sussistere. In ogni caso va ugualmente segnalato, per completezza di informazione, che la società ha sempre conseguito sia l'economicità (utili di esercizio), sia la sostenibilità finanziaria, grazie al versamento, da parte dei soci, di contributi consortili (proporzionati alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale), in conformità alle disposizioni dell'articolo 2615 ter c.c., richiamate da quelle dello statuto sociale, a "copertura" preventiva delle perdite previste annualmente nel relativo bilancio annuale di previsione. Nell'ultimo quinquennio 2018-2022 l'importo di tali contributi consortili, quasi sempre costantemente calante nel tempo, almeno dal 2009 fino al 2020 (tanto che è passato da circa €2.716.000 del 2009 a circa €977.000 del 2020), è stato di circa 1.005.000 euro medi annui, di cui circa 256.000 euro medi annui a carico del socio Comune di Rimini.

La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non pare ricadere in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della fondamentale attività svolta dalla società per lo sviluppo economico e socio-culturale della popolazione locale, il Comune manterrà la partecipazione diretta attualmente detenuta "tal quale" (senza operazioni di "razionalizzazione").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

⁴⁴ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").

⁴⁵ L'ultimo studio condotto in tal senso dall'Università di Bologna, nel 2021, ha stimato l'impatto economico diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del campus di Rimini, in circa 21 milioni di euro annui (in termini di valore aggiunto).



C.5.2) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRECTE

1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta: 18,11% (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta fino al 26/11/2013

Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.

N. componenti organi sociali al 26/11/2013

Organo amministrativo	Organo di controllo
Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti

N. dipendenti al 26/11/2013: 88

Anno di costituzione: 1962

Sede legale, codice fiscale, partita iva:

via Flaminia 409 - 47924 Miramare di Rimini - Cod. Fisc./P.I. 00126400407

Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nel presente piano in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle "Istruzioni M.E.F." (relative alla redazione del precedente "p.d.r.s. 2017") indicate nelle premesse, ma, relativamente ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei prossimi anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la "revisione straordinaria" - consistente nella liquidazione (coatta) della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura non è al momento prevedibile).

**2 - AMIR S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 75,30%
 (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	3

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 2.766.325	€ 2.562.847	€ 2.586.601	€ 2.638.591

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 864.114	€ 2.858.952	€ 206.857	€ 3.929.923	€ 1.395.749	€ 1.111.382

Anno di costituzione: 1994

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via D. Campana, 63 - 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02349350401 - www.amir.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ("veste" assunta nel 2003, a seguito della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) *idrico integrato*; conseguentemente svolge una attività ("*realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale*", prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale, del D.Lgs.175/2016) "ammessa".

La società detiene, infatti, un ingente patrimonio idrico, collocato nella parte settentrionale della provincia di Rimini ed è stata impegnata nella realizzazione e nel finanziamento di alcuni fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti, quali il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un "servizio di interesse generale" e quindi un'attività "ammessa" dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo". La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha impiegato anche per far fronte agli investimenti che si è impegnata a realizzare) e dall'autosostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".



A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "R.A.S.F." - "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna, come meglio indicato nella relativa scheda di seguito riportata), Amir pare assoggettata all'obbligo di "eliminazione delle partecipazioni doppioni" stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016, mentre non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" previste dalle altre lettere del medesimo articolo, come peraltro già rilevato sia nel precedente "p.o.r. 2015", sia nei successivi "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e seguenti.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da "R.A.S.F." ("Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.") sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "B.1" del presente documento, al quale si rimanda, il precedente "p.d.r.p. 2021" prevedeva (in sostanziale continuità con gli analoghi documenti dei precedenti anni 2018, 2019 e 2020) il superamento di tale situazione (di "partecipazioni doppioni") con le seguenti modalità e tempistiche:

<<Previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

a) presumibilmente nel 2023 (ma con efficacia dal 1° gennaio 2024, coincidente con la data di prevista decorrenza del nuovo affidamento del servizio idrico nei territori di Forlì-Cesena e di Ravenna, interessati direttamente dall'operazione), attuazione del "progetto" in questione, con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);

b) presumibilmente entro il 31/12/2024, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015">>.

Nel presente "piano" si conferma integralmente la proposta di "razionalizzazione periodica" già prevista nel precedente "p.d.r.p. 2021" sopra sintetizzata, consistente, sostanzialmente, nel superamento del "doppione" (rispetto a R.A.S.F.) Amir, attraverso l'attuazione del suddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" - che di fatto comporta il trasferimento del ramo idrico locale (di Amir) in R.A.S.F. e la conseguente liquidazione dell'Amir residua - con le stesse "modalità attuative" del "p.d.r.p. 2021", con i tempi di seguito riepilogati (posticipati di un anno rispetto a quelli previsti nel "p.d.r.p. 2021"):

a) presumibilmente nel 2024: conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);

b) presumibilmente entro il 31/12/2025: liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

Con riferimento al "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" in questione, si confermano, però, alcune delle criticità già emerse ed evidenziate nei precedenti "p.d.r.p." relativi agli anni 2018 e seguenti e precisamente quelle già esposte nel precedente paragrafo "B.1" del presente atto, a cui si rimanda, criticità che, come già anticipato nel suddetto paragrafo, potrebbero essere superate come di seguito riepilogato:

a) dal punto di vista regolatorio, con la formalizzazione, da parte di ARERA, della garanzia di invarianza delle future tariffe idriche per l'utenza riminese;

b) dal punto di vista "societario", con la puntuale ed esplicita definizione dei criteri di concambio azionario dell'ipotizzato conferimento - finora solo vagamente accennati - nell'integrale rispetto delle "quattro condizioni di convenienza" dell'operazione, per i circa 30 attuali soci di Amir s.p.a. (e, limitatamente all'ultima, per il solo Comune di Rimini), già indicate al medesimo paragrafo "B.1" e di seguito riepilogate:

b.1) trasferimento a RASF, insieme ai beni idrici di Amir (quindi all'interno del ramo d'azienda idrico oggetto di trasferimento), anche dell'intero attuale personale dipendente di Amir dedicato a tale ramo (n.3 unità) e dell'obbligo di finanziare lavori "idrici" sul territorio riminese per la somma annua di euro 2.000.000 a partire dalla data di "effetto" dell'operazione fino alla data del 2040, come già stabilito nell'accordo tra l'ente d'ambito della Regione Emilia Romagna (Atersir) ed Amir (e SIS);

b.2) mantenimento integrale - sia da parte di Amir che da parte di S.I.S. - dell'F.R.B.T.⁴⁶ rispettivamente già incassato (con relativo speculare trasferimento nullo a RASF), con l'aggiunta, per S.I.S., dell'impegno (da parte di RASF, al posto di S.I.S.) a finanziare lavori idrici, sul territorio di competenza di detta società, per un importo maggiore di quello attualmente oggetto degli accordi raggiunti con Atersir (attualmente pari, come per Amir, ad Euro 2.000.000 annuali);

b.3) riconoscimento annuo, da RASF ad Amir, nella propria veste di socia di RASF, di risorse annue sostanzialmente equivalenti a quelle (stimate in circa 620.000 euro annui) prospetticamente ritraibili dal ramo d'azienda idrico oggetto dell'ipotizzato conferimento in RASF, sotto forma di "dividendi (esclusivi) e correlati" (agli utili netti prodotti annualmente da ramo d'azienda conferito all'interno di RASF);

b.4) conferimento in RASF, da parte di Amir - previo relativo conferimento in Amir da parte del Comune di Rimini - dei numerosi beni idrici ancora oggi di proprietà comunale (concessi in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. fino al 31/12/2054), identificati (anche se non ancora valutati) in apposito documento predisposto, proprio in quest'ottica, da Amir, nel

⁴⁶ In realtà la distribuzione ai soci di Amir di tale somma, per l'importo di € 10 milioni, già deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci di Amir del 9 agosto 2022 (che sarà attuata nella seconda metà di novembre 2022), depono in parte a favore di questa soluzione: al massimo l'FRBT che potrebbe confluire in RASF, insieme al ramo aziendale idrico di Amir, sarà pari alla restante somma di € 8,451 milioni, non certamente maggiore! Si tratta ora di mantenere in Amir anche questa somma residua, per poi distribuirla eventualmente, anch'essa ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.



corso dell'anno 2020 (pur senza avere l'obiettivo di ottenere alcun riconoscimento tariffario per essi, per non gravare l'utenza idrica, né, tanto meno, rallentare o complicare il percorso già in atto).

Pertanto, come già indicato nei precedenti "Documento unitari" relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, fino a quando non saranno garantite le "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" sopra indicate, non potranno essere predisposte, né, tantomeno, avviate, le operazioni societarie di conferimento sopra indicate.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini (e/o per la controllata Rimini Holding s.p.a.) e quindi non venisse realizzato (quanto meno dal territorio riminese), il Comune di Rimini dovrebbe ugualmente procedere al preliminare conferimento dei propri beni idrici in Amir e - a fronte della persistenza delle due società (Amir e RASF) operanti nel medesimo settore (idrico) - dovrebbe poi tornare a prendere in considerazione, aggiornandolo, lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella relativa fusione con la "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa), già ipotizzata nel proprio precedente "p.o.r. 2015"⁴⁷.

* * *

Sotto altro diverso profilo - di "razionalizzazione volontaria, pratica-operativa", non pertinente con la "razionalizzazione obbligatoria" imposta dal D.Lgs.175/2016 sopra indicata, ma ugualmente "affrontato" in questa sede, unicamente per motivi di "praticità operativa" ed "economicità di atti" (in particolare di deliberazioni consigliari necessarie per l'approvazione dell'operazione di seguito ipotizzata) - va rilevato quanto segue.

Premesso che:

- a) tra i titoli azionari rappresentativi del capitale sociale di Amir s.p.a. compare anche un titolo (originariamente identificato con il n.38, ma oggi dematerializzato, come tutti gli altri), derivante da pregresse operazioni sul capitale della società, rappresentativo di n.1.752 azioni ordinarie (di valore nominale complessivo esiguo di €.17,52), cointestato e di proprietà congiunta ed indivisa, nelle rispettive percentuali indicate in apposito prospetto allegato alla nota di seguito indicata e di seguito riportato, di n.27 soggetti (26 soci, diretti o - come nel caso del Comune di Rimini⁴⁸ - indiretti di Amir, oltre alla stessa società);
 - b) l'esistenza di tale titolo ha comportato (in passato), comporta (attualmente) e potrebbe comportare (in futuro) problemi pratici-operativi nella gestione ordinaria (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in caso di distribuzione di dividendi e/o altre risorse ai soci) e straordinaria (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in caso di operazioni straordinarie incidenti sulle azioni dei soci);
 - c) è intenzione di Amir superare tali problematiche, nell'interesse dei soci e della società stessa, attraverso l'acquisto, nel primo semestre 2023, di tale titolo dai 26 soggetti, diversi dalla stessa Amir, che ne sono attualmente comproprietari, pro-quota, con pagamento del relativo esiguo prezzo (determinato in misura pari al valore della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile di Amir s.p.a. risultante dall'ultimo bilancio approvato - al 31/12/2021 - al netto della riduzione del capitale sociale già deliberata in data 09/08/2022 e di prossima imminente attuazione e dei dividendi 2021 da distribuire nel 2022 ai soci e quindi pari a complessivi €.18,37 (di cui €0,30 a favore del Comune di Rimini), in denaro, con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita, a ciascuno dei 26 comproprietari-venditori, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà di tale titolo;
 - d) ai sensi del D.Lgs.175/2016, la vendita, da parte dei suddetti 26 soci pubblici, delle rispettive quote indivise di comproprietà di tale titolo azionario cointestato deve essere decisa dai rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali), con apposito proprio atto deliberativo, pur trattandosi - per la quasi totalità di essi - di un'operazione di valore irrisorio, addirittura generalmente inferiore all'euro;
 - e) sulla base delle verifiche preventivamente condotte con il notaio che curerebbe l'atto di compravendita, la deliberazione consigliare di approvazione dei "piani di razionalizzazione periodica 2022" dei vari enti in questione potrebbe costituire, per essi, idoneo atto autorizzatorio alla vendita in questione - con evidente risparmio di tempo ed oneri - se nei suddetti "piani", nella parte inerente ad Amir s.p.a., fossero espressamente previste sia l'operazione in oggetto (sia pure specificando che essa costituisce una "razionalizzazione pratica-operativa volontaria", che esula da quelle "obbligatorie" imposte, al ricorrere di determinate circostanze, dal D.Lgs.175/2016), sia l'autorizzazione - ad un proprio dirigente/funzionario - al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari alla vendita in oggetto;
- con propria nota del 16/11/2022, l'amministratore unico della società ha invitato i suddetti 26 enti comproprietari del titolo in questione:
- 1) a prevedere espressamente, nei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica 2022", la vendita, ad Amir s.p.a., delle rispettive quote indivise di comproprietà del suddetto titolo cointestato, al prezzo rispettivamente indicato, per ciascuno di essi, nel prospetto tabellare-numericamente allegato alla nota stessa e di seguito riportato (per il Comune di Rimini si tratta dell'importo di €0,30 sopra già indicato), da incassare in denaro, da parte di ciascuno di essi, dall'acquirente Amir s.p.a., con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla stipula dell'atto di vendita;
 - 2) contemplare espressamente, nei rispettivi "piani di razionalizzazione 2022" e/o nelle rispettive deliberazioni consigliari di relativa approvazione, l'autorizzazione ad un proprio dirigente/funzionario al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni al fine di dare concreta attuazione alla vendita in questione (ivi inclusa, quindi, la stipula dell'atto di vendita delle rispettive quote indivise di comproprietà del suddetto titolo).

Condividendo la proposta formulata dalla società, sopra indicata, in questa sede si prevede, pertanto:

- a) nel 2023, la vendita, da parte del Comune di Rimini, ad Amir s.p.a., della propria quota indivisa di comproprietà del suddetto titolo cointestato di Amir, al prezzo di €0,30, da incassare in denaro, dall'acquirente Amir s.p.a., con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla stipula dell'atto notarile di vendita;
- b) l'autorizzazione, al responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni al fine di dare concreta attuazione alla vendita sopra prevista (ivi inclusa, quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la stipula dell'atto di vendita),

⁴⁷ Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

⁴⁸ Infatti il soggetto cointestatario di tale titolo non è la "Rimini Holding s.p.a.", ma il Comune di Rimini.



dando espressamente atto che l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del presente atto, comporterà anche la contestuale integrale approvazione di quanto sopra ivi indicato alle lettere "a" e "b".

IN SINTESI

Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- a) presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);
- b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per la controllata Rimini Holding s.p.a.) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminarmente conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ricorrendo all'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

* * *

Preliminarmente a quanto sopra esposto:

- c) nel 2023, vendita, da parte del Comune di Rimini, ad Amir s.p.a., della propria quota indivisa di comproprietà del titolo cointestato di Amir attualmente esistente, al prezzo di €0,30, da incassare in denaro, dall'acquirente Amir s.p.a., con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla stipula dell'atto notarile di vendita;
 - d) autorizzazione, al responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni al fine di dare concreta attuazione alla vendita sopra prevista (ivi inclusa, quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la stipula dell'atto di vendita)
- (n.b.: l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del presente atto, comporterà anche la contestuale integrale approvazione di quanto sopra ivi indicato alle lettere "c" e "d").

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

- a) con il preliminarmente conferimento dei beni idrici da parte del Comune di Rimini, incremento del proprio patrimonio;
- b) con il successivo conferimento di tutti i propri beni idrici in RASF, "permuta" di gran parte del proprio patrimonio (scambio della proprietà del "ramo idrico" con azioni di R.A.S.F.);
- c) con la liquidazione finale, estinzione.

* * *

- d) con l'acquisto, dai rispettivi attuali proprietari, di tutte le quote di comproprietà del titolo cointestato, superamento dei problemi pratici-operativi nella gestione ordinaria (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in caso di distribuzione di dividendi e/o altre risorse ai soci) e straordinaria (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in caso di operazioni straordinarie incidenti sulle azioni dei soci);

PER IL COMUNE DI RIMINI

- a) con il preliminarmente conferimento dei propri beni idrici in Amir, "permuta" di parte del proprio patrimonio (scambio della proprietà dei beni idrici con azioni di Amir) e contestuale acquisizione di una partecipazione societaria diretta⁴⁹ in Amir;
- b) con il successivo conferimento dei propri beni idrici da parte di Amir in RASF: nessuna;
- c) con la liquidazione finale di Amir, dismissione (estinzione) della partecipazione detenuta (direttamente ed indirettamente - attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in "Amir s.p.a." e acquisizione della proprietà dei relativi beni (azioni di RASF).

* * *

- d) con la vendita, ad Amir, della propria quota di comproprietà del titolo cointestato, superamento dei problemi pratici-operativi nella gestione ordinaria (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in caso di distribuzione di dividendi e/o altre risorse ai soci) e straordinaria (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in caso di operazioni straordinarie incidenti sulle azioni dei soci).

⁴⁹ Nel caso in cui, a seguito dell'ipotizzato conferimento dei beni idrici comunali riminesi in Amir s.p.a., non si realizzassero il successivo conferimento di beni da Amir in RASF e la conseguente liquidazione di Amir, tale partecipazione societaria comunale diretta (in Amir) dovrebbe essere poi conferita in natura, dal Comune di Rimini, nella propria controllata "Rimini Holding s.p.a.".



ACQUISTO - DI AMIR S.P.A., DAI RELATIVI COMPROPRIETARI - DELLE RISPETTIVE QUOTE INDIVISE DI COMPROPRIETA' DEL TITOLO COINTESTATO			
determinazione prezzo di acquisto totale del titolo cointestato			
patrimonio netto di Amir s.p.a. da relativo bilancio al 31/12/2021		50.092.739,00	
restituzione capitale sociale ai soci (deliberata il 09/08/2022, da attuare entro il 30/11/2022) (*)		-9.834.464,00	
distribuzione dividendi 2021 ai soci (da attuare entro il 30/11/2022) (*)		-657.549,71	
patrimonio netto Amir s.p.a. post restituzione capitale sociale e distribuzione dividendi		39.600.725,29	
n. di azioni rappresentate dal titolo cointestato		1.752	
n. totale di azioni di Amir s.p.a. esistenti		3.775.840.933	
% del patrimonio netto di pertinenza del titolo cointestato		0,00005%	
patrimonio netto di pertinenza del titolo cointestato		18,37	
prezzo di acquisto totale del titolo cointestato		18,37	
Ripartizione del prezzo di acquisto del titolo cointestato tra i relativi comproprietari			
n.	soggetti comproprietari del titolo (di Amir s.p.a.) cointestato	% del titolo cointestato posseduta dai relativi comproprietari	prezzo di acquisto da corrispondere (da Amir s.p.a.) a ciascun socio
1	Comune di Rimini	1,6060%	0,30
2	Comune di Sant'arcangelo	0,8620%	0,16
3	Comune di Bellaria - Igea Marina	2,3540%	0,43
4	Comune di Verucchio	1,0990%	0,20
5	Comune di Coriano	3,4560%	0,64
6	Comune di Morciano	2,1640%	0,40
7	A.A.S. Repubblica di San Marino	1,3910%	0,26
8	Comune di Poggio Torriana	3,7280%	0,69
9	Comune di San Clemente	2,1640%	0,40
10	Comune di Riccione	3,6020%	0,66
11	Comune di San Leo	1,3340%	0,25
12	Comune di Montescudo - Montecolombo	8,6580%	1,59
13	Comune di Montefiore Conca	1,7280%	0,32
14	Comune di Cattolica	1,2470%	0,23
15	Comune di Misano Adriatico	4,1070%	0,75
16	Comune di Gemmano	1,7280%	0,32
17	Comune di San Giovanni In Marignano	1,5260%	0,28
18	Unione della Valconca	3,8730%	0,71
19	Comune di Carpegna	4,3290%	0,80
20	Comune di Montegridolfo	4,3290%	0,80
21	Comune di Mondaino	4,3290%	0,80
22	Comune di Montegrignano	4,3290%	0,80
23	Comune di Novafeltria	4,3290%	0,80
24	Comune di Saludecio	4,3290%	0,80
25	Comune di Sassofeltrio	3,9110%	0,72
26	Comune di Gabicce Mare	3,4560%	0,64
27	Amir S.p.A. (**)	20,0320%	3,68
	totale	100,0000%	18,37
*	la distribuzione di risorse (capitale sociale e dividendi) andrà a favore di tutti i soci, ad eccezione delle azioni proprie (detenute dalla stessa Amir s.p.a.) e del titolo cointestato, pari, rispettivamente, all'1,65531% e allo 0,00005% (per un complessivo 1,65536%) del capitale sociale		
**	questa quota indivisa è già di proprietà di Amir s.p.a., che quindi non la acquisterà (da se stessa) e non la pagherà (a se stessa).		

**3 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 99,98% (*)

(*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene il 99,987% della sub-controllata "Anthea s.r.l.", che, a sua volta, detiene il 100% di "Amir Onoranze Funebri s.r.l."; rappresenta pertanto una partecipazione di terzo livello

Attività svolta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	1	

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	14

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 2.313.397	€ 2.644.632	€ 2.285.060	€ 2.414.363

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 280.484	€ 182.902	€ 169.869	€ 633.256	174.914	70.629

Anno di costituzione: 2009

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via D. Campana 59 – 47922 RIMINI- Cod. Fisc./P.I. 03790660405 - www.amirof.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società è stata costituita nel febbraio 2009 dal socio unico "Anthea s.r.l.", mediante conferimento del ramo aziendale relativo all'attività di onoranze funebri fino ad allora esercitata direttamente dalla stessa Anthea s.r.l., in adempimento alle disposizioni del D.L. n.223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), che, nella versione all'epoca vigente, prevedevano la dismissione obbligatoria, da parte delle c.d. "società strumentali", come Anthea, delle attività "non strumentali" (come le onoranze funebri), anche mediante conferimento delle stesse ad altra società (conferitaria) e successiva cessione (da parte della società strumentale conferente) della partecipazione così ottenuta in tale nuova società conferitaria. Successivamente la medesima norma è stata modificata in senso "estensivo" e l'originario obbligo di cessione di tali partecipazioni societarie è stato soppresso, per cui Anthea, anche a fronte della "rilevanza pubblica" delle attività funebri svolte, spiegata di seguito, non ha più proceduto alla vendita a terzi della partecipazione detenuta in "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", originariamente prevista.

La società esercita un'attività, che, in generale (con l'eccezione di quanto di seguito indicato) è tipicamente commerciale, in un mercato (quello funebre locale), caratterizzato da:

- forte e crescente competizione di operatori privati - peraltro in aumento negli ultimi anni, a fronte di sostanziale stabilità della domanda - spesso privi delle risorse e delle dotazioni minime necessarie ad assicurare un servizio a regola d'arte (anche a fronte del tentativo di mantenere i livelli di redditività passati), con frequente ricorso a soluzioni estemporanee, talvolta a danno della qualità del servizio;
- pratiche di acquisizione dei servizi talvolta scorrette;



- "acquirenti" del servizio funerario (i cosiddetti "dolenti") da tutelare, in quanto, a causa della particolare fragilità emotiva che li affligge nel momento dell'acquisto, spesso non riescono a porre in essere un adeguato confronto tra le possibili offerte del mercato.

Il vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" (articolo 6, punto 1) classifica però come "servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge" e specificati nel regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri (trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche"), si segnala che:

- a) la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (la società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (la società ha sempre prodotto utili, che ha quasi sempre accantonato a riserva) e dalla sostenibilità finanziaria e modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁵⁰ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - sarebbero difficilmente conciliabili (se non, addirittura, incompatibili) con il perseguimento dei fini "pubblici" sopra indicati; la modalità gestionale adottata pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; conseguentemente la società rispetta gli "oneri di motivazione analitica";
- b) la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera "a") previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (consentita), in quanto:

a) regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l'unica azienda sul territorio della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della tripla certificazione ISO 9001, ISO 18001 e UNI 15017) e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;

b) "surroga" il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico),

il Comune manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione indirettamente attualmente detenuta,

Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3 - criteri di redazione del piano".

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a." e la sub-controllata (da questa) "Anthea s.r.l.", della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

⁵⁰ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").



4 - ANTHEA S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 99,98% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:

- 1) manutenzione di:
 1.a) strade comunali;
 1.b) impianti di pubblica illuminazione;
 1.c) verde pubblico comunale;
 1.d) fabbricati comunali;
 1.e) immobili cimiteriali;
- 2) servizi:
 2.a) di lotta antiparassitaria;
 2.b) energetici.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	88

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 21.862.521	€ 20.181.076	€ 25.207.730	€ 22.417.109

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 321.223	€ 349.277	€ 149.598	€ 820.098	€ 184.007	€ 546.251

Anno di costituzione: 2008

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via della Lontra 30 - 47923 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03730240409 - www.anthearimini.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Prima con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 (per i primi affidati) e poi con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 (per quelli affidati successivamente), il Comune di Rimini, nell'affidare alla società lo svolgimento, in house providing, dei servizi indicati, li ha espressamente qualificati come "servizi strumentali" (tale qualificazione è stata confermata anche con la successiva D.C.C. n.112 del 19/12/2013, avente ad oggetto "ricognizione sullo stato di affidamento dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali nel Comune di Rimini"); pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d") ammessa.



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", in quanto le attività e i servizi svolti sono resi direttamente ai comuni soci-committenti (di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e - dal 18/09/2020 - Morciano di Romagna⁵¹), ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai relativi cittadini e sono fondamentali per garantire la loro "normale" vita quotidiana e paiono quindi coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi Comuni soci (in particolare, ma non solo, con quelli relativi alla cura "dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio", già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammessi".

Pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci originari di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" "idrico integrato" e "dei rifiuti", ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁵² alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali); l'esperienza di questi ultimi 13 anni (2009-2021) ha confermato (soprattutto in termini di rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni, tanto che il Comune, con l'approvazione del relativo nuovo "accordo quadro" - avvenuta con D.C.C. n.67 dell'08/11/2018 - ha confermato e prorogato (prima della prevista scadenza del 31/12/2024) l'affidamento in house in questione fino al 31/12/2035, puntualizzandolo ed aggiornandolo in alcuni aspetti.

La modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per la quasi totalità del relativo importo) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società e pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La società, peraltro, non ricade in nessuna delle c.d. "ipotesi specifiche".

Pertanto la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'elevata rilevanza delle attività strumentali svolte dalla società a favore del Comune, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione indiretta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

⁵¹ Il Comune di Morciano di Romagna è diventato socio in data 18/09/2020, quando - dopo essersi aggiudicato l'apposita procedura ad evidenza pubblica indetta a tal fine dalla "venditrice" Rimini Holding s.p.a. - ha acquistato da questa una quota (di nominali €.500,00, pari allo 0,0066237529% del capitale sociale) uguale a quella già detenuta dagli altri due soci minoritari originari (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), aderendo anche alla "convenzione per il controllo analogo" già esistente tra i tre soci originari.

⁵² Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").



5 - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 59,50%
 (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	7

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 2.571.803	€ 2.570.867	€ 2.791.374	€ 2.644.681

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 42.056	€ 392.724	€ 87.613	€ 522.393	€ 85.893	€ 109.208

Anno di costituzione: 1989

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via Emilia Vecchia, 75 - 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02029410400 - www.caar.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La L.R.E.R.19.01.1998, n.1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art.5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), stabilendo anche (art.6, c.2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni".

In attuazione di tale legge, la società ha realizzato (peraltro con onere finanziato per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e ora (dal 2002) gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese (circa 130 "offerenti" del settore ortofrutticolo, 4 del settore ittico ed altre imprese di altri settori, quali, ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini.



Con tale attività, quindi, la società contribuisce certamente in modo significativo allo sviluppo economico della popolazione locale (non solo del Comune, ma dell'intera Provincia di Rimini), che, come già detto in premessa, costituisce una parte importante dei fini istituzionali del Comune.

Tale attività, peraltro, non essendo "profittevole", né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita⁵³), né, presumibilmente in futuro, quando, una volta completato il rimborso del mutuo già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi⁵⁴, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), ragionevolmente non sarebbe svolta da soggetti privati, senza l'intervento pubblico. Conseguentemente, le attività svolte dalla società paiono costituire, per il Comune, "servizi di interesse generale" (privi di rilevanza economica e soprattutto non a rete), come tali "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo (per quanto sopra esposto) un "servizio di interesse generale", la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Mentre dal punto di vista finanziario la società ha sempre avuto una piena e buona sostenibilità (capacità di far fronte alle proprie uscite monetarie con le proprie entrate monetarie), dal punto di vista economico, a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari (ora progressivamente calanti) connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita (accumulando perdite complessive per circa 2,5 milioni di euro), quindi senza il requisito della "economicità" (svolgendo un "servizio di interesse generale", non è stata però "colpita", in passato, dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e", in quanto, come già detto nel precedente paragrafo "A.2", esso si applicava - e si applica tuttora - alle società "diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale").

Nel settembre 2019 l'assemblea straordinaria dei soci della società ha deliberato la copertura integrale delle suddette perdite pregresse (per la parte rimasta - pari ad €.2.145.068,00 - dopo una piccola parziale copertura già operata con gli utili degli anni 2016, 2017 e 2018) con l'azzeramento della riserva legale (per €.73.408) e con la riduzione del capitale sociale (per €.2.071.660, da €.11.798.463 ad €.9.726.803), riducendo successivamente ulteriormente il capitale sociale di €.29.941,85, a fronte del recesso di un socio (Comune di Savignano sul Rubicone), ed ha ora un patrimonio netto di circa €.9.870.000,00.

In relazione all'andamento economico prospettico della società, va rilevato che, come risulta chiaramente dalla relazione semestrale 2019 predisposta dal Consiglio di Amministrazione a fine luglio 2019, a partire dall'esercizio 2019 la società ha registrato una forte diminuzione degli "ammortamenti", prevista anche per i successivi anni, *conseguente al cambiamento di stima contabile effettuato dagli amministratori nel corso dell'esercizio 2019 a seguito della revisione della vita utile dei fabbricati. La residua possibilità di utilizzazione dei fabbricati è stata determinata attraverso una specifica perizia di stima, asseverata in data 16/07/2019 dal consulente tecnico incaricato, in cui - tenuto anche conto degli ingenti interventi di manutenzione sino ad ora effettuati sul patrimonio immobiliare nonché di quelli programmati e deliberati dal c.d.a. per il periodo 2018/2025 - sono state determinate sia la durata fisica che la durata economica dei fabbricati per un residuo periodo stimato in misura non inferiore ad anni 35. Conseguentemente, in ossequio a quanto stabilito dal principio contabile OIC n.16, gli Amministratori hanno proceduto ad una modifica delle stime precedentemente effettuate ripartendo il valore netto contabile dei fabbricati sulla nuova vita utile degli stessi, prudenzialmente quantificata in anni 33*.

In sostanza, con la suddetta (motivata) ri-determinazione della vita utile residua dei fabbricati che costituiscono il centro e con la conseguente riduzione dei relativi ammortamenti annui, la società pare aver superato definitivamente, anche in ottica prospettica, la criticità economica (sopra evidenziata) che l'ha caratterizzata nei precedenti anni, con la costante generazione di risultati economici negativi (perdite), causati proprio dai precedenti ingenti ammortamenti, sia pure affiancati, contestualmente, da flussi di cassa ampiamente positivi e da un'ottima "salute" finanziaria.

Trattandosi, come sopra già esposto, di attività costituenti un "servizio di interesse generale", tra le modalità di gestione alternative (alla società pubblica), può essere presa in considerazione solamente la gestione diretta (non anche la gestione da parte di terzi privati, non praticabile), che però non sarebbe concretamente realizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi, ma soprattutto dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁵⁵ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali. Peraltro, anche in caso di possibile ipotetica modalità di gestione alternativa e di ipotetica scissione tra la proprietà dell'immobile destinato a centro agro-alimentare e la relativa gestione, rimarrebbe, comunque, il problema (ragionevolmente senza soluzione, a fronte della scarsa appetibilità dell'immobile) di collocare altrove (fuori dalla società) la proprietà dell'immobile.

La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Come anticipato nel precedente paragrafo "B.2", per le motivazioni ivi indicate, l'ipotesi di aggregazione (volontaria, non obbligatoria) della società con una o più delle altre tre società di gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso della Regione Emilia-Romagna, formulata nel recente passato, è stata definitivamente accantonata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza (per l'economica locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, la partecipazione in essa attualmente detenuta (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") verrà mantenuta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

⁵³ Il risultato di esercizio è stato positivo solamente dall'anno 2016 in poi (fino al 2021 compreso).

⁵⁴ In realtà la società possiede liquidità grazie ad un buon autofinanziamento aziendale ed i risultati economici negativi pregressi derivano unicamente dalle motivazioni espresse sopra (importanti ammortamenti ed oneri finanziari).

⁵⁵ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").



PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

**6 - CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA ROMAGNA - COTER S.R.L.**

Partecipazione pubblica complessiva: <input type="checkbox"/> totalitaria <input checked="" type="checkbox"/> minoritaria	Società: <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	Quota detenuta dal Comune di Rimini: <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 1,41% (detenuta attraverso "Riminiterme s.p.a.", che ne detiene una quota pari all'1,71%)
--	---	---

Attività svolta

1. promozione, sviluppo e razionalizzazione delle attività termali e turistiche svolte dalle aziende termali associate;
2. ricerca scientifica per conto delle aziende termali associate;
3. monitoraggio del sistema termale dell'Emilia-Romagna;
4. rappresentanza delle aziende termali associate nei rapporti con enti ed istituzioni.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	8		0	0

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	0

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 218.053	€ 132.967	€ 175.206	€ 175.409

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
-€ 1.509	-€ 2.571	-€ 2.128	-€ 6.208	€ 1.872	€ 2.535

Anno di costituzione: 1989
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 viale Terme 1113 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Cod. Fisc./P.I. 01752331205 - <https://www.termemiliaromagna.it/>

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società, costituita nel 1989, "associa" tutte le attuali 18 imprese termali (tra le quali anche "Riminiterme s.p.a.") della Regione Emilia-Romagna (che gestiscono complessivamente 24 centri termali), al fine di promuoverne le attività.

L'attività svolta dalla società - essendo di "supporto" ad un'altra (quella termale) che, per quanto già sopra evidenziato con riferimento a "Riminiterme s.p.a.", non pare rientrare in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016 - non pare rientrare in nessuna di esse.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società è soggetta all'obbligo di "razionalizzazione periodica" previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligazione di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

Essendo priva di dipendenti ed avendo un fatturato medio annuo del triennio 2019-2021 inferiore ad € 1.000.000,00, la società ricade anche nelle ulteriori due ipotesi specifiche di "razionalizzazione periodica" (soppressione), rispettivamente

- delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b"



e
- delle c.d. "società irrilevanti" di cui alla lettera "d"
del medesimo articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte degli obblighi di "razionalizzazione periodica" sopra indicati, il comune dismetterà la partecipazione indiretta, attualmente detenuta - acquisita "involontariamente" in data 07/02/2019, con l'acquisizione della partecipazione diretta nella "società tramite" "Riminiterne s.p.a." e peraltro irrilevante (tanto che, per mero errore, non era stata nemmeno censita nella precedente ricognizione 2020) - attraverso la dismissione integrale, "a monte" della partecipazione (diretta ed indiretta) detenuta in quest'ultima, con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2024) previsti al precedente paragrafo ad essa dedicato.

Infatti, anche ipotizzando che la partecipazione in Coter attualmente detenuta da RT fosse "appetibile" e quindi teoricamente autonomamente vendibile sul mercato, non avrebbe comunque alcun senso - in vista della "risolutiva" (al fine della dismissione della partecipazione comunale indiretta in questione) dismissione integrale della stessa RT, già prevista e di prossima auspicata attuazione - imporre alla stessa società la vendita di una partecipazione (in Co.Ter.) ragionevolmente connessa (sia attualmente, sia prospetticamente) all'attività termale da essa svolta e presumibilmente svolgibile anche in futuro, una volta privatizzata integralmente.

IN SINTESI

Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterne s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2024) previsti nella scheda relativa a quest'ultima società.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Superamento della detenzione di una partecipazione societaria indiretta vietata.



7 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 31,81% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")
--	---	---

Attività svolta

1) holding di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nel settore fieristico;
 2) immobiliare (proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini).

N. Componenti organi sociali					N. dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2021		1	3	2	31/12/2021	0

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 4.682.268	€ 1.133.550	€ 1.618.888	€ 2.478.235

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 2.549.438	€ 1.809.604	€ 361.083	€ 4.720.125	-€ 2.427.124	-€ 1.639.812

Anno di costituzione: 2006
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 Corso d'Augusto 231 - 47921 RIMINI – Cod. Fisc./P.I. 03599070400 - <http://www.riminicongressi.it/>
 Dal 14/09/2020 la società ha spostato la propria sede legale dall'indirizzo sopra indicato al seguente nuovo indirizzo:
 via D. Campana 64 - 47922 RIMINI

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società (nel prosieguo, per brevità, "RC") è stata costituita, nel giugno 2006, come "holding pura" (di partecipazioni), con la finalità di coordinare e concertare le azioni dei tre soci pubblici sopra indicati (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nei settori fieristico e congressuale e, in particolare, di coordinarli nella realizzazione del nuovo palazzo dei congressi (palacongressi) di Rimini. Per il perseguimento di tale fine RC, sulla base delle previsioni dell'"*accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini*" del 30/06/2005 e dei relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, attraverso successivi aumenti di capitale (finanziati in parte da aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai propri tre soci originari, in parte da uno specifico mutuo contratto con Unicredit, con scadenza attualmente fissata al 31/12/2032 e debito residuo di circa 16,5 milioni di euro), ha acquisito il controllo (con circa l'89%) della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." (per brevità nel prosieguo SdPC), soggetto realizzatore ed iniziale proprietario del nuovo palacongressi (finanziato anche con accensione di apposito mutuo ipotecario - garantito da ipoteca sull'immobile stesso - con MPS - Monte dei Paschi di Siena, con scadenza attualmente fissata al 31/12/2035 e debito residuo di circa 21 milioni di euro) e, con il conferimento di azioni effettuato a più riprese dai soci, anche il controllo (attualmente con circa il 49% del capitale sociale, a cui, in virtù del c.d. "voto maggiorato", è però associato il 57% circa dei voti) di "I.E.G." (Italian Exhibition Group - già Rimini Fiera) s.p.a."



Successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di SdPC in RC (avvenuta in dicembre 2020 e finalizzata ad una semplificazione - volontaria, non obbligatoria - della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e al miglioramento dell'andamento economico e finanziario prospettico di due - RC ed SdPC - delle tre società che precedentemente vi operavano), SdPC si è estinta, trasferendo l'intero proprio patrimonio (il nuovo palacongressi, con il relativo mutuo ipotecario sopra indicato, contratto con MPS) ad RC, nella cui compagine sociale sono contestualmente entrati due nuovi soci (soci dell'incorporata SdPC), "I.E.G s.p.a." (socio minoritario della propria controllante⁵⁶) ed "AIA Palas Soc. Consortile a r.l." e le quote di partecipazione dei tre soci pubblici originari (RH, C.C.I.A.A. della Romagna e Provincia di Rimini), originariamente pari a circa 1/3 (33%), sono state rideterminate (diluite) assumendo quelle dell'attuale compagine sociale, di seguito indicata: Comune di Rimini (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., 31,81%), C.C.I.A.A. della Romagna (29,06%), Provincia di Rimini (28,54%), "I.E.G. s.p.a." (10,36%) ed "AIA Palas Soc. Consortile a r.l." (0,23%).

A seguito della suddetta fusione, quindi, RC ha mutato la propria veste da quella precedente - di holding (pura) di partecipazioni - a quella nuova - di società "holding" (che svolge, per conto ed a favore dei propri soci, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni⁵⁷ nel settore fieristico, con il 49% circa del capitale sociale di "I.E.G. s.p.a." che in esso opera) ed "immobiliare" (detenzione del nuovo palacongressi di Rimini e relativa locazione ad "I.E.G. s.p.a.", che vi organizza i congressi) - modificando conseguentemente il proprio statuto, inserendovi, tra le attività svolgibili, oltre a quella di holding, anche l'attività immobiliare di gestione, precedentemente svolta dalla incorporata SdPC.

Pertanto la società svolge attività rientranti in parte (quelle - "strumentali" - di "holding") nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "d" del TUSP e in parte (quelle - di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica" sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche - "immobiliari") in quelle della lettera "b" del medesimo articolo (l' "accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini" del 30/06/2005, con i relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, infatti, rappresenta l' "accordo di programma" previsto dalla norma di legge richiamata) e quindi "ammesse".

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "A.2" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 di riscontro al "p.d.r.s. 2017" dell'ente, non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune, nei propri "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei tre soci pubblici Comune - attraverso Rimini Holding s.p.a. - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), sostenendo che tale "qualificazione" sarebbe stata "indirettamente avvalorata dall'esistenza di un patto parasociale riguardante Rimini Fiera stipulato nel 2016 dalla medesima Rimini Congressi s.r.l. con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna" e che questa qualificazione della società fosse sufficiente per qualificare come "partecipazioni indirette" quelle da essa detenute nelle due società "I.E.G. s.p.a." e "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", sopra indicate, e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerarle entrambe nel proprio "piano di revisione straordinaria", cosa invece non avvenuta ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "piano di razionalizzazione periodica 2018".

Analogamente, nella propria deliberazione n.10/2022 del 26/01/2022 di riscontro ai "p.d.r.p." degli anni 2018, 2019 e 2020 dell'ente, in virtù della compagine societaria quasi integralmente pubblica, la Corte ha reiterato le proprie precedenti considerazioni circa la asserita natura di "società a controllo pubblico congiunto" già svolte nella propria precedente deliberazione n.126/2018, ribadendo l'invito al Comune ad assumere con immediatezza le iniziative con gli altri soci pubblici per la necessaria formalizzazione del controllo pubblico congiunto.

In realtà, come già dettagliatamente esposto nel precedente paragrafo "A.7" del presente documento - a cui si rimanda - il "controllo pubblico congiunto" affermato dalla C.d.C. E.R. non sussiste, come sempre sostenuto dal Comune e come espressamente confermato - in termini generali - dall'intera giurisprudenza amministrativa e contabile attualmente esistente e - nello specifico (proprio con riferimento alla Rimini Congressi s.r.l.) - dalle sentenze n.858 del 10/12/2020⁵⁸ (relativa al "Documento unitario 2019" ed appositamente inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/01/2021) e n.252 del 23/02/2022 (relativa al "Documento unitario 2020" ed inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/06/2022), entrambe emesse dal T.A.R. Emilia-Romagna, proprio su tale tema (sollevato da un'altra autorità di controllo - A.G.C.M.).

Per quanto sopra esposto, pertanto, si conferma nuovamente (e - si auspica - definitivamente) che Rimini Congressi s.r.l. non è una "società a controllo pubblico" (congiunto) e che, conseguentemente, i relativi soci non devono fare null'altro in merito ad essa per rispettare le disposizioni di legge attualmente vigenti (in particolare il D.Lgs.175/2016), né devono assumere alcuna iniziativa nel senso proposto dalla Corte.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali e di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica) "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in modo implicito, dal comma 2, lettera "b", nell'ambito delle attività di "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding-immobiliare condivisa con gli altri due soci pubblici originari), che in un passato ormai remoto (dal 2006 al 2013) erano mancate entrambe - in modo fortemente problematico per i tre soci pubblici - a causa della mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. (connessa, a sua volta, alla forte e persistente crisi economica generale verificatasi dal 2008 in poi), nel passato più recente - dal 2014 fino all'inizio del 2020 - sono state stabilmente acquisite, grazie al superamento di tale crisi e alla ripresa della distribuzione di ingenti dividendi annui dalla controllata I.E.G. e, anche in ottica prospettica - quanto meno fino al 2020, sembrava presumibile che nel prossimo futuro potessero ulteriormente migliorare con l'avvenuto

⁵⁶ La situazione di "partecipazione reciproca (o anche "incrociata")" è consentita dal codice civile (art.2359 bis) e comporta, in seno alle assemblee dei soci di RC, la sospensione del diritto di voto di I.E.G. s.p.a..

⁵⁷ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).

⁵⁸ L'udienza (davanti al Consiglio di Stato) del ricorso in appello proposto da A.G.C.M. avverso tale sentenza è fissata per il 09/02/2023.



dimezzamento del mutuo residuo (da circa 32 milioni di euro a circa 16,5 milioni di euro), conseguito alla quotazione in borsa della controllata I.E.G., sopra indicata⁵⁹.

Purtroppo, la situazione di completa autosostenibilità economica e finanziaria della società, acquisita dal 2014 (ma anche prospetticamente) e sopra indicata, è stata però compromessa, nel 2020, da un fatto eccezionale, esogeno ed imprevedibile: la pandemia da covid-19 esplosa (in Italia e nel mondo) nel febbraio 2020, che ha causato la sospensione dell'attività fieristico-congressuale in presenza da marzo 2020 fino ad agosto 2021, con strascichi anche nel primo trimestre 2022, "costringendo" la partecipata IEG a non distribuire alcun dividendo ai propri soci, sia nel 2020, che nel 2021 e nel 2022 e, presumibilmente, anche nel 2023, anni nei quali RC ha conseguito e presumibilmente conseguirà perdite di esercizio, che ha coperto e presumibilmente coprirà, dal punto di via economico, con le proprie riserve.

Dal punto di vista finanziario, invece, a fronte del mancato incasso del dividendo dalla partecipata I.E.G. - sopra indicato, già verificatosi nel triennio 2020-2022 ed attualmente ipotizzabile anche per il prossimo anno 2023 e fino alla primavera 2024⁶⁰ - la società nel 2022 ha tentato, finora senza riuscirci, di "ristrutturare" i propri due mutui (con relativa surroga oppure con nuovi piani ammortamenti con rate minori nei primi anni e maggiori negli anni successivi), ma è riuscita ugualmente a garantire il regolare pagamento delle proprie obbligazioni (preservando la propria continuità aziendale) fino al giugno 2022, attivando tutte le possibili azioni utili a tal fine, mentre, non riuscirebbe presumibilmente a far fronte integralmente a quelle scadenti il prossimo 31/12/2022 senza il "soccorso finanziario temporaneo" dei propri soci.

Tale "soccorso" è stato quindi chiesto ai tre soci pubblici (per l'importo complessivo di €3.500.000,00) dalla società con apposita relazione-proposta del 16/09/2022 del relativo amministratore unico, corredata da apposito "piano previsionale 2022-2027" di RC (che prevede la ripresa dell'autosostenibilità economica e finanziaria della società a partire dal giugno 2024, in concomitanza con la ripresa della distribuzione degli utili da parte della controllata "I.E.G. s.p.a." prevista nel relativo "piano industriale 2022-2027", anch'esso allegato alla proposta, per le parti rilevanti su di essa) e da apposita "attestazione giurata di ragionevolezza" delle assunzioni e dei risultati previsionali del piano stesso da parte di un perito indipendente.

I tre soci pubblici di RC hanno aderito alla proposta in questione, approvandola e stanziando le rispettive quote di tale aumento (la Rimini Holding s.p.a. per €805.000), con deliberazioni dei rispettivi organi di indirizzo (per il Comune di Rimini trattasi della D.C.C. n.83 del 13/10/2022 a cui in questa sede si rimanda per tutte le considerazioni e le motivazioni del caso), assunte tra ottobre e novembre 2022, che sono attualmente al vaglio della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, per poter essere poi attuate, presumibilmente, entro dicembre 2022 o, al più tardi, entro gennaio 2023.

Sotto altro profilo, la modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding - immobiliare) pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Nel precedente "p.d.r.s. 2017" era stato evidenziato che:

- sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) inferiore ad €500.000,00, sarebbe ricaduta nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera "b" e *delle "società irrilevanti"* di cui alla lettera "d");
- in realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima⁶¹) dall'altro, tale obbligo non sembrava sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non aveva dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possedeva ed anzi li superava abbondantemente, entrambi, se, come appariva ragionevole, veniva considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, aveva 346 dipendenti (al 31/12/2016) e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) superiore ai 69 milioni di euro;
- conseguentemente, per quanto sopra detto, la società non era né "vuota" e "improduttiva", né "irrilevante";
- la società non pareva poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di "revisione straordinaria" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016;
- conseguentemente l'ente aveva previsto il mantenimento "tal quale" (senza azioni di "revisione straordinaria") della partecipazione in questione.

La "criticità" puntuale precedentemente rilevata dal Comune nel proprio "p.d.r.s. 2017" (e ripresa dalla Corte dei Conti nel relativo riscontro con deliberazione n.126/2018) relativa alla mancanza di fatturato - oltre ad essere già superata, comunque, dalla considerazione "di fondo" già svolta nel precedente "p.d.r.s. 2017" e ribadita nel precedente paragrafo "C.3" ("*criteri di redazione*") del presente documento (il pedissequo, rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non può prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa - nel caso specifico la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" - tanto da comportarne il mancato conseguimento) è stata già superata, nei precedenti "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti, ed anche nel presente piano, dal chiarimento fornito - in relazione al fatturato da prendere in considerazione nella verifica di ricorrenza delle "specifiche ipotesi di razionalizzazione" previste dall'art.20, comma 2, lettera "d" - dalle "Linee guida MEF-Corte dei Conti", sopra già indicato al precedente paragrafo "C.4" ("note di lettura").

Infatti, applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, RC - che con la precedente modalità di calcolo aveva un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 di soli 311,00 euro e del triennio 2014-2016 di soli 79,00 euro, ha ora (ed è in questa situazione già dai precedenti "p.d.r.p. relativi agli anni 2018 e seguenti) un fatturato medio annuo del triennio 2019-2021 di ben €2.478.235, abbondantemente superiore alla soglia minima di €1.000.000,00 prevista (dal triennio 2017-2019 in poi) dalla medesima disposizione di legge.

⁵⁹ Le risorse ottenute da RC con la quotazione in borsa di I.E.G. sono state impiegate, a fine anno 2019, per una importante anticipata estinzione del mutuo contratto con Unicredit.

⁶⁰ Le previsioni future di IEG s.p.a. indicano, infatti, nel 2024 l'anno di ritorno all'utile e, conseguentemente, nel 2025 l'anno di ripresa della distribuzione dei dividendi ai propri soci.

⁶¹ Sul concetto di fatturato - in particolare per le società holding - si vedano inoltre le considerazioni già espresse nelle "note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata", alla lettera "g".



Relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", come già spiegato nel paragrafo "C.4" ("note di lettura"), in analogia a quanto chiarito dalle "linee guida MEF-Corte dei Conti" per il fatturato (individuale, non consolidato), pare ora ragionevole considerare (già dal "p.d.r.p. 2018" in poi), anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati. Così facendo RC, avendo conseguito sempre utili (tranne nell'anno 2020), non ricade nell'ipotesi di "razionalizzazione periodica" prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera "e".

Sempre per quanto già spiegato al precedente paragrafo "C.4", i dipendenti della società da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", dovrebbero essere, ora (come già fatto dal "p.d.r.p. 2018" in poi), quelli della società presa singolarmente (formalmente nessuno) e non più (come fatto nel precedente "p.d.r.s. 2017") nella sua veste di "holding" (ben 448, da "bilancio consolidato" 2020).

Conseguentemente, non ricadendo in ulteriori "ipotesi specifiche", per quanto sopra detto, sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "b" (*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona altamente operativa e dotata di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai relativi originari tre soci pubblici a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia, remunerato (sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti). La stabile inversione di tendenza (da fortemente negativo a positivo) dell'andamento economico e finanziario della società, verificatasi dal 2013 ad oggi (al netto dell'effetto "esogeno e straordinario" della pandemia da Covid-19, sopra già indicato), unitamente alla individuazione, progettazione ed attuazione delle varie operazioni societarie propedeutiche all'ulteriore "crescita" della controllata I.E.G., verificatesi dal 2015 ad oggi, parrebbe, peraltro, indicare che la scelta operata si sia rivelata giusta.

Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo "C.3" ("*criteri di redazione del piano*") del presente documento relativamente alla cogenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015⁶², nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso di RC la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di razionalizzazione periodica previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società rientra, formalmente, unicamente nella "*ipotesi specifica*" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporle necessariamente la razionalizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte:

- dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;
- della presumibile persistente inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto, in tal senso, nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.";

la partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) verrà mantenuta.

Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "*efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche*" e della "*razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3" ("*criteri di redazione del piano*").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" della partecipazione attualmente posseduta.

⁶² La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficienti, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).



PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.



8 - RIMINITERME S.P.A.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 5,00% (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")
--	---	--

Attività svolta:

- gestione delle terme di Rimini (Miramare);
- progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà della controllata - al 100% - Riminiterme Sviluppo s.r.l.).

N. Componenti organi sociali					N. Dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2021		1	3	2	31/12/2021	34

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 3.884.712	€ 1.912.413	€ 2.642.793	€ 2.813.306

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
- € 2.574.929	€ 48.406	- € 115.908	-€ 2.642.431	- € 4.742.676	-€ 424.232

Anno di costituzione: 1999
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02666500406 - www.riminiterme.com

Dato che la società è partecipata anche direttamente, per il 77,67%, dal Comune di Rimini, la presente scheda è stata inserita solamente per completezza espositiva (nell'elenco delle partecipazioni indirettamente detenute), ma per il contenuto della scheda si rimanda a quanto già indicato nella precedente scheda n. "5 - Riminiterme s.p.a."; inserita nel precedente paragrafo "C.5.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE".

**9 - RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 82,67% (*)

(*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata "Riminiterm s.p.a." (partecipata direttamente per il 77,67% ed indirettamente - attraverso la controllata al 100% Rimini Holding s.p.a. - per il 5%), la quale detiene il 100% della sub-controllata "Riminiterm Sviluppo s.r.l."

Attività svolta:

progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà sociale).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	1	0

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	0

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 1.000	€ 2.002	€ 5.764	€ 2.922

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
- € 2.404.314	- € 40.851	- € 110.444	-€ 2.555.609	- € 3.440.270	-€ 60.764

Anno di costituzione: 2006

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02666500406 - www.riminiterm.com

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società (nel prosieguo "RTS") è stata costituita, nel 2006, dalla sopra già indicata ed esaminata "Riminiterm s.p.a." (nel prosieguo "RT", all'epoca controllata da "Coopsette Società Cooperativa a responsabilità limitata"), che ne detiene tuttora l'intero capitale, in qualità di socio unico, pertanto, a seguito della ri-acquisizione diretta della maggioranza assoluta (77,67%) del capitale di RT da parte del Comune di Rimini, avvenuta in data 07/02/2019, essa è diventata una società indirettamente controllata dal Comune stesso.

Si tratta di una società immobiliare, costituita con lo scopo di acquisire (dalla RT) la ex colonia marina (fatiscente) "Novarese" - con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - e di ristrutturarla integralmente, in attuazione del "P.I.M." ("piano industriale migliorativo per il polo del benessere e della salute") presentato da Coopsette, nel 2005, quando acquisì (dal Comune di Rimini) la maggioranza azionaria della RT (per la conoscenza di queste vicende si rimanda alla precedente scheda dedicata ad RT ed anche al precedente paragrafo "B.5").



A tal fine, infatti, la società ha ottenuto, dalla controllante RT, in più "rate" negli anni, un finanziamento infruttifero (scadente nel 2029 e con un valore residuo complessivo, 31/12/2020, di €.8.077.109,00), che ha usato in parte per acquistare (dalla stessa RT) la proprietà della "ex colonia Novarese" (con la relativa area di pertinenza), in parte per eseguire su di essa alcuni interventi di consolidamento statico ("messa in sicurezza"). Purtroppo, a causa sia della crisi del mercato immobiliare verificatasi tra il 2009 e il 2012, sia della situazione di insolvenza di Coopsette (all'epoca socio di maggioranza assoluta della controllante RT) verificatasi nel 2012 e poi sfociata nella relativa procedura di liquidazione coatta amministrativa, il progetto di valorizzazione della ex colonia non è stato attuato e l'immobile, per quanto "messo in sicurezza", è rimasto pressoché fatiscente, come in origine. Proprio a fronte dell'inadempimento contrattuale di Coopsette (consistente nel non aver fatto attuare, a RT, il promesso "P.I.M." sopra indicato), il Comune di Rimini nel 2014 ha attivato l'arbitrato previsto dal contratto con cui, nel 2005, aveva ceduto la maggioranza azionaria di RT a Coopsette, arbitrato che è stato poi interrotto, senza giungere a lodo, in data 11/09/2018, da una transazione tra le parti, che ha portato l'ente a riappropriarsi della maggioranza azionaria della RT, e, attraverso questa, della maggioranza della relativa controllata RTS.

Dalla fine del 2018 la "ex colonia Novarese" è gravata da ipoteca volontaria, in quanto RTS ha aderito all'accordo di ristrutturazione dei debiti (con conversione dei debiti a breve termine in debiti a lungo termine - mutui ipotecari) stipulato, a fine 2018, dalla controllante RT con le tre banche che negli anni precedenti le avevano concesso finanziamenti a breve termine, garantendo tali mutui con concessione di ipoteca sull'immobile in questione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società, avendo per oggetto attività immobiliare, non soddisfa il "vincolo di scopo" ed è soggetta all'obbligo di "razionalizzazione periodica" previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*).

Inoltre, essendo priva di dipendenti, è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "b", del D.Lgs.175/2016 (razionalizzazione delle c.d. *"scatole vuote improduttive"*).

Infine, per le vicende sopra indicate, la società è stata praticamente in stato di "immobilismo" dal 2011 fino al 27/11/2020, quando, su impulso del relativo nuovo socio di maggioranza assoluta Comune di Rimini, l'assemblea ordinaria dei soci della controllante RT ha individuato e le ha assegnato un nuovo progetto di valorizzazione dell'immobile (per la realizzazione del c.d. *"polo del benessere e dello spettacolo"*), che però - come già spiegato nella precedente scheda dedicata alla medesima RT e nel precedente paragrafo "B.5", a cui si rimanda integralmente per tutte le spiegazioni del caso - non è stato possibile attuare (la procedura ad evidenza pubblica per la vendita di RTS bandita da RT nel secondo semestre 2021 è andata definitivamente deserta in data 03/01/2022).

A fronte di tale "immobilismo", la società non ha quindi alcun ricavo (fatta eccezione - in alcuni anni - per alcuni ricavi da locazione dell'area di pertinenza della ex colonia Novarese" ad alcuni soggetti che vi organizzano, talvolta, alcuni eventi), mentre sostiene i normali costi della propria "esistenza in vita" e quindi, dal punto di vista economico, ha sempre generato perdite di esercizio (€ 12.163,00 nel 2016; € 12.036,00⁶³ nel 2017; € 40.851,00 nel 2018; € 110.444 nel 2019 ed € 53.270⁶⁴ nel 2020, € 60.764 nel 2021) che sono state sempre coperte con le "poste attive" ("sopravvenienze attive" o "riserva futuro aumento di capitale sociale") annualmente generate dalla rinuncia (da parte della controllante-creditrice RT) al rimborso del proprio "credito di finanziamento" per importo sostanzialmente analogo a quello della perdita di ogni singolo esercizio - e si prevede che genererà perdite anche in futuro, almeno fino a quando non avrà attuato il nuovo progetto di valorizzazione del proprio unico bene (la "ex colonia Novarese"), indicato nella precedente scheda dedicata alla RT e nel precedente paragrafo "B.5".

Pertanto la società è soggetta anche agli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dall'articolo 20, comma 2, lettere "d" (relativo alle c.d. *"società irrilevanti"*) ed "e" (relativo alle c.d. *"società reiteratamente in perdita"*) del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra indicato (la società ricade in diversi degli obblighi di dismissione previsti dal D.Lgs.175/2016), si confermano la necessità (ex lege) e la volontà del Comune di dismissione integrale (mediante vendita delle quote ad un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica da svolgere da parte della controllante RT, oppure mediante liquidazione della società, post cessione a terzi - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - del proprio unico immobile) della partecipazione, prima possibile, già esposte in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica".

A fronte di quanto già esposto nel precedente paragrafo "B.4" (interventivo insuccesso nell'attuazione del percorso precedentemente ipotizzato a tal fine ed intervenuto ritardo nella "messa in sicurezza economica e finanziaria prospettica a breve termine della società controllante RT"), tale dismissione dovrà avvenire sulla base di un nuovo possibile *"progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS, con incasso, a titolo di prezzo di vendita, di un importo attualmente difficilmente stimabile) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)"* attualmente ancora in corso di definizione da parte del Comune, anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente, in tal senso, nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica.

Pertanto - come già indicato nel precedente paragrafo relativo alla controllante RT - attualmente si ipotizza che tale progetto possa essere definito nel primo semestre 2023 ed avviato nel secondo semestre 2023, per essere poi auspicabilmente completato nel 2024.

IN SINTESI

Sulla base di un nuovo *"progetto di privatizzazione integrale (della controllante RT e - eventualmente anche attraverso di essa - anche di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)"*, da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente, in tal senso, nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, presumibilmente nel primo semestre 2023, da avviare nel secondo semestre 2023 e da completare nel 2024, dismissione integrale di RTS, secondo una delle seguenti due ipotesi, tra loro alternative:

- 1) presumibilmente nel 2023, vendita (da parte di RT) delle quote ad un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica;

⁶³ La perdita risultante dal bilancio 2017 è di € 2.404.314,00, ma di essa ben € 2.392.278 sono imputabili ad un fatto straordinario (la svalutazione della "ex colonia Novarese"), mentre solamente € 12.036,00 sono imputabili alla normale gestione "ordinaria".

⁶⁴ La perdita risultante dal bilancio 2020 è di € 3.440.270,00, ma di essa ben € 3.387.000,00 sono imputabili ad un fatto straordinario (la svalutazione della "ex colonia Novarese"), mentre solamente € 53.270,00 sono imputabili alla normale gestione "ordinaria".



oppure

- 2) presumibilmente nel 2024, liquidazione della società, post cessione a terzi - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - da parte della stessa, del proprio unico immobile (ex colonia Novarese).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

- a) in caso di vendita (del relativo intero capitale sociale, da parte di RT), privatizzazione integrale;
- b) in caso di liquidazione, estinzione.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta (presumibilmente nel 2023 o, al massimo, nel 2024) e riqualificazione dell'area territoriale degradata di Miramare (presumibilmente dal 2024 in poi).

**10 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 11,94%
 (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.)

Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti), fino al 31/12/2027.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	156

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 60.316.392	€ 56.648.679	€ 58.118.612	€ 58.361.228

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 4.176.159	€ 7.296.834	€ 7.041.108	18.514.101	€ 6.498.349	€ 7.781.275

Anno di costituzione: 1994

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

P.zza Orsi Mangelli 10 - 47122 FORLÌ - Cod. Fisc./P.I. 00337870406 - www.romagnacque.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

E' una società (nel prosieguo anche "R.A.S.F.") che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra già esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio ("pubblico locale" e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, invaso del Conca, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto).

Conseguentemente svolge due attività (di "produzione di un servizio di interesse generale" - la seconda - e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" - la prima), entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse".



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".

La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partnerariato pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

Infine, la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" imposti dall'articolo 20 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola "amministrazione dei beni idrici") svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c", Amir s.p.a., non R.A.S.F..

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (ad esempio il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è stata e sarà presumibilmente in futuro coinvolta (sulla base di un ingente piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), il Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.) manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta.

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da Amir s.p.a., sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "B.1" ed anche nella precedente scheda dedicata alla stessa Amir, ai quali (paragrafo e scheda) si rimanda, il precedente "p.d.r.p. 2021" prevedeva il superamento di tale situazione (di "partecipazioni doppioni"), con le seguenti modalità e tempistiche:

<<Previo superamento delle relative criticità ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, attuazione - presumibilmente nel 2023 (ma con efficacia dal 1° gennaio 2024, coincidente, presumibilmente, con la data di decorrenza del nuovo affidamento del servizio idrico nei territori di Forlì-Cesena e di Ravenna, interessati direttamente dall'operazione) - del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", consistente nel conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).

Nel caso alternativo in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini, l'ente tornerà a prendere in considerazione lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella fusione per incorporazione, da parte della stessa, della "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa), già ipotizzato nel proprio precedente "p.o.r. 2015"⁶⁵.

Nel presente "piano" si conferma integralmente la proposta di "razionalizzazione periodica" già prevista nel precedente "p.d.r.p. 2021" sopra sintetizzata, consistente, sostanzialmente, nel superamento del "doppione" (rispetto a R.A.S.F.) Amir, attraverso l'attuazione del suddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" - che di fatto comporta il trasferimento del ramo idrico locale (di Amir) in R.A.S.F. e la conseguente liquidazione dell'Amir residua - con le stesse "modalità attuative" del "p.d.r.p. 2021", con i tempi di seguito riepilogati (posticipati di un anno rispetto a quelli previsti nel "p.d.r.p. 2021"):

- a) presumibilmente nel 2024: conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);
- b) presumibilmente entro il 31/12/2025: liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

Con riferimento al "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" in questione, si confermano, però, alcune delle criticità già emerse ed evidenziate nei precedenti "p.d.r.p." relativi agli anni 2018 e seguenti e precisamente quelle già esposte nel precedente

⁶⁵ Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").



paragrafo "B.1" del presente atto, a cui si rimanda, criticità che, come già anticipato nel suddetto paragrafo, potrebbero essere superate come di seguito riepilogato:

- a) dal punto di vista regolatorio, con la formalizzazione, da parte di ARERA, della garanzia di invarianza delle future tariffe idriche per l'utenza riminese;
- b) dal punto di vista "societario", con la puntuale ed esplicita definizione dei criteri di concambio azionario dell'ipotizzato conferimento - finora solo vagamente accennati - nell'integrale rispetto delle "quattro condizioni di convenienza" dell'operazione, per i circa 30 attuali soci di Amir s.p.a. (e, limitatamente all'ultima, per il solo Comune di Rimini), già indicate al medesimo paragrafo "B.1" e di seguito riepilogate:
 - b.1) trasferimento a RASF, insieme ai beni idrici di Amir (quindi all'interno del ramo d'azienda idrico oggetto di trasferimento), anche dell'intero attuale personale dipendente di Amir dedicato a tale ramo (n.3 unità) e dell'obbligo di finanziare lavori "idrici" sul territorio riminese per la somma annua di euro 2.000.000 a partire dalla data di "effetto" dell'operazione fino alla data del 2040, come già stabilito nell'accordo tra l'ente d'ambito della Regione Emilia Romagna (Atersir) ed Amir (e SIS);
 - b.2) mantenimento integrale - sia da parte di Amir che da parte di S.I.S. - dell'F.R.B.T.⁶⁶ rispettivamente già incassato (con relativo speculare trasferimento nullo a RASF), con l'aggiunta, per S.I.S., dell'impegno (da parte di RASF, al posto di S.I.S.) a finanziare lavori idrici, sul territorio di competenza di detta società, per un importo maggiore di quello attualmente oggetto degli accordi raggiunti con Atersir (attualmente pari, come per Amir, ad Euro 2.000.000 annuali);
 - b.3) riconoscimento annuo, da RASF ad Amir, nella propria veste di socia di RASF, di risorse annue sostanzialmente equivalenti a quelle (stimate in circa 620.000 euro annui) prospetticamente ritraibili dal ramo d'azienda idrico oggetto dell'ipotizzato conferimento in RASF, sotto forma di "dividendi (esclusivi) e correlati" (agli utili netti prodotti annualmente da ramo d'azienda conferito all'interno di RASF);
 - b.4) conferimento in RASF, da parte di Amir - previo relativo conferimento in Amir da parte del Comune di Rimini - dei numerosi beni idrici ancora oggi di proprietà comunale (concessi in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. fino al 31/12/2054), identificati (anche se non ancora valutati) in apposito documento predisposto, proprio in quest'ottica, da Amir, nel corso dell'anno 2020 (pur senza avere l'obiettivo di ottenere alcun riconoscimento tariffario per essi, per non gravare l'utenza idrica, né, tanto meno, rallentare o complicare il percorso già in atto).

Pertanto, come già indicato nei precedenti "Documento unitari" relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, fino a quando non saranno garantite le "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" sopra indicate, non potranno essere predisposte, né, tantomeno, avviate, le operazioni societarie di conferimento sopra indicate.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini e/o per Rimini Holding s.p.a. e quindi non venisse realizzato (quanto meno dal territorio riminese), il Comune di Rimini dovrebbe ugualmente procedere al preliminare conferimento dei propri beni idrici in Amir e - a fronte della persistenza delle due società (Amir e RASF) operanti nel medesimo settore (idrico) - dovrebbe poi tornare a prendere in considerazione, aggiornandolo, lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella relativa fusione con la "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa), già ipotizzato nel proprio precedente "p.o.r. 2015"⁶⁷.

IN SINTESI

Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);

[Come già anticipato nella scheda relativa ad Amir s.p.a., a tale suddetta operazione seguirà, poi, presumibilmente entro il 31/12/2025, la liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.) (questa seconda fase viene qui indicata solamente per completezza espositiva, in quanto non riguarda R.A.S.F., ma unicamente Amir)].

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per la controllata "Rimini Holding s.p.a.") del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminare conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

⁶⁶ In realtà la distribuzione ai soci di Amir di tale somma, per l'importo di € 10 milioni, già deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci di Amir del 9 agosto 2022 (che sarà attuata nella seconda metà di novembre 2022), depono in parte a favore di questa soluzione: al massimo l'FRBT che potrebbe confluire in RASF, insieme al ramo aziendale idrico di Amir, sarà pari alla restante somma di € 8,451 milioni, non certamente maggiore! Si tratta ora di mantenere in Amir anche questa somma residua, per poi distribuirla eventualmente, anch'essa ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

⁶⁷ Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").



PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Forte potenziamento del patrimonio idrico detenuto in proprietà, con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per i prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna⁶⁸.

⁶⁸ Il superamento della partecipazione "doppione" attualmente detenuta dal Comune in Amir s.p.a, infatti, non deriva, in senso stretto, dal "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ma dalla successiva liquidazione della stessa Amir, rispetto alla quale il "progetto" costituisce tappa preliminare e propedeutica.



11 - START ROMAGNA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 21,98%
 (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con i tre bacini delle tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Servizi di trasporto scolastico e di navigazione marittima.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	954

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 85.022.590	€ 80.449.830	€ 91.077.940	€ 85.516.787

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 1.832.972	€ 588.569	€ 93.317	€ 2.514.858	€ 40.277	€ 98.352

Anno di costituzione: 2009

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via C.A. Della Chiesa 38 – 47923 RIMINI (RN) – Cod. Fisc./P.I. 02770891204 - www.startromagna.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

E' una società - nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre province di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.) - che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre province indicate).

Per qualificare l'attività svolta dalla società, occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del servizio di t.p.l. da essa svolto.

Il t.p.l. appartiene alla categoria dei c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", ovvero servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio (nel caso specifico le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria). La normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i servizi pubblici locali a rete siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano affidati e regolati da non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.



Nel settore del trasporto pubblico su gomma, in attuazione delle normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. "decreto Burlando") e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;
- 5) ambito Romagna (o anche "romagnolo") - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale la rispettiva autorità di ambito deve poi scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto e procedere al relativo affidamento. Per l'ambito romagnolo tali compiti competono attualmente alla "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile", nata l'01/03/2017 dall'integrazione delle tre agenzie della mobilità provinciali romagnole preesistenti.

In Italia il settore del trasporto pubblico locale (t.p.l.) "su gomma" (per distinguerlo da quello "su ferro", ovvero "su rotaia") è attualmente caratterizzato⁶⁹ dalla presenza di circa 1.000 imprese, delle quali solo circa il 12% è a controllo pubblico (circa il 9% del totale è rappresentato da imprese interamente pubbliche), ma, queste imprese "pubbliche", essendo generalmente di dimensioni medio-grandi, erogano circa l'80% del servizio, mentre le ben più numerose (pari a circa l'88% del totale) imprese "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario") sono generalmente micro-imprese, operanti quasi esclusivamente nel settore extraurbano e coprono solo il 20% del servizio.

Inoltre, nonostante le norme di legge interne attualmente vigenti e gli orientamenti dell'autorità nazionale di regolazione del settore (A.R.T. - Autorità di Regolazione Trasporti, istituita con D.L.06.12.2011, n.201, convertito in L22.12.2011, n.2014 ed insediata a Torino nel 2013) spingano verso la gestione "concorrenziale", intesa come gestione (sempre) monopolistica, ma da affidare ad un soggetto scelto con procedura competitiva (gara pubblica) (si tratta della c.d. "gara per il mercato", ovvero gara per aggiudicarsi il ruolo di "monopolista pro-tempore" del servizio, contrapposta alla c.d. "gara nel mercato", ovvero alla competizione tra più soggetti che gestiscono contemporaneamente il servizio), la gestione del servizio "in house providing" (con affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico), proveniente dal passato, è ancora molto diffusa e le gare effettivamente tenutesi sono molto poche e, spesso, sono state aggiudicate al soggetto, a controllo pubblico, che precedentemente aveva gestito il servizio con affidamento diretto. Anche a causa di tariffe "socialmente" contenute e a costi operativi molto alti, per i gestori del servizio la copertura dei costi con i ricavi si aggira intorno all'esiguo 30%, con conseguente necessità e presenza di ingenti contributi pubblici (nazionali, regionali e talvolta anche locali) per sostenere tali gestori.

Pertanto a livello nazionale complessivo, anche a causa della scarsa redditività del servizio appena evidenziata, di fatto la gestione privata, per quanto formalmente in parte esistente, pare ancora fortemente limitata e per lo più circoscritta a piccole parti extra-urbane del servizio stesso, mentre la parte ampiamente maggioritaria dello stesso è svolta da soggetti pubblici e questo anche nei casi in cui la gestione sia stata affidata, dalla competente autorità di regolazione locale, con gara.

A livello regionale la situazione non è diversa, tanto che la Regione Emilia-Romagna, da diversi anni, sta ipotizzando un progetto di integrazione industriale e societaria, in un'unica holding regionale, delle tre società pubbliche che attualmente gestiscono il servizio del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, ovvero "SETA s.p.a." (per l'ambito di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), "START Romagna s.p.a." (per l'ambito Romagna) e "T.P.E.R. s.p.a." (per l'ambito di Bologna e Ferrara), come strategia di sviluppo del t.p.l. regionale nel medio-lungo termine.

Anche a livello locale riminese la situazione è molto simile: nel 2004-2005, alla prima (e finora unica) gara bandita dall'agenzia della mobilità provinciale riminese all'epoca esistente (A.M. Rimini), per la gestione del t.p.l. nel bacino (solo) provinciale riminese all'epoca esistente, partecipò, infatti, aggiudicandosela, dal 2006, una sola impresa, la società pubblica locale (Tram Servizi s.p.a., poi confluita in Start Romagna s.p.a.), precedentemente affidataria diretta della gestione dello stesso servizio, a conferma della non appetibilità della gestione del servizio per i privati.

Oggi che, come detto, il bacino riminese è stato aggregato a quelli delle altre due province limitrofe romagnole di Forlì-Cesena e di Ravenna, entrando a far parte del ben più ampio "ambito romagnolo", la situazione presumibile in relazione alla gara d'ambito che sarà prossimamente bandita dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola (A.M.R.) sopra indicata, è simile, se non addirittura, per certi versi, peggiorata (rispetto a quella del 2006) dall'accresciuta dimensione dell'ambito territoriale su cui erogare il servizio, ancora più "incompatibile", ragionevolmente, con le piccole dimensioni delle imprese private operanti nel settore. Ciò che si può attualmente e ragionevolmente prevedere è, invece, la partecipazione a tale gara di alcuni soggetti di grandi dimensioni, ma a capitale interamente o comunque maggioritariamente pubblico. Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.Lgs.175/2016.

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "C.1" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (sopra già richiamata) non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune, nel proprio "p.d.r.s. 2017", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei vari soci pubblici), e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerare, nel proprio "p.d.r.s. 2017", tutte le ulteriori società da essa partecipate, cosa invece non avvenuta, ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "p.d.r.p. 2018".

In relazione a questo duplice "rilievo" - come già anticipato, in modo più ampio e generalizzato, nel precedente paragrafo "C.1" e per le numerose ed argomentate motivazioni ivi già fornite, a cui si rimanda integralmente - nei precedenti "p.d.r.p." relativi agli anni 2018 e seguenti (incluso il presente) l'ente non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Conseguentemente, poiché

- a) Start Romagna s.p.a., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,

⁶⁹ Si veda in tal senso, l'indagine condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M., comunemente definita "Antitrust") nel maggio 2016 sul t.p.l., in particolare il capitolo I ("*Il settore del TPL in Italia*"), paragrafo 2 ("*Struttura dell'offerta*"), che quantifica 988 imprese totali, di cui 116 "a controllo pubblico" (delle quali 88 interamente pubbliche) e 872 "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario").



b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di alcun "diritto di veto" assembleare) non esiste un "patto parasociale" vincolante, ma solamente un "patto di consultazione" non vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci, per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "C.1", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico" e che, quand'anche venisse qualificata "a controllo pubblico", sarebbe, comunque, "a controllo pubblico congiunto", non "monocratico", per cui le partecipazioni da essa detenute non sarebbero ugualmente classificabili come "partecipazioni indirette" e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel presente "piano").

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Nel caso specifico, anche per quanto sopra già detto, non paiono possibili modalità di gestione alternativa (ad esempio la gestione diretta, o la concessione a terzi, privati) rispetto a quella finora adottata (la società, partecipata e condivisa da quasi tutti i comuni della Romagna) - che comunque dovrebbero essere stabilite dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola - per cui non parrebbe necessaria la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre modalità alternative. In ogni caso, l'economicità della modalità gestionale scelta, mancante in un passato ormai remoto, negli ultimi anni si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente, mentre la sostenibilità finanziaria della società è sempre sussistita. Inoltre la modalità gestionale in questione pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine, la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con riferimento alle società che operano nel settore dei nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nel precedente paragrafo "C.1" del presente "piano"), si ribadisce che, come già detto, la società rappresenta proprio il "frutto" della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi dell'aggregazione prevista dalla lettera "g", di fatto già attuata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

L'obiettivo di lungo periodo del Comune di Rimini è quello di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci e di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

Nel frattempo, al fine di continuare a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a..

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: nessuna; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.


PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: mantenimento del presidio sul servizio erogato; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.





ALLEGATI



I seguenti tre documenti vengono allegati quali "parti integranti" del presente "Documento unitario 2022":

- A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2021 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2022 previste (ricavata dall'analoga "rappresentazione grafica al 31/12/2021" - circoscritta alle sole partecipazioni societarie indirette - fornita da RH);
- A.2) sintesi della ricognizione periodica 2022 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2021) e del "piano di razionalizzazione periodica 2022" di alcune di esse (ricavata dall'analoga <<sintesi della proposta di ricognizione periodica 2022 delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e del "piano di razionalizzazione periodica 2022">> - circoscritta alle sole partecipazioni societarie indirette - fornita da RH);
- A.3) "modello standard di ricognizione e relativi esiti per la corte dei conti" (approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR) compilato, relativamente al Comune di Rimini e con riferimento alla data del 31/12/2021.



LEGENDA

-  Società oggetto di ricognizione che, al termine della stessa, saranno mantenute "tali e quali" (e quindi non razionalizzate).
-  Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, saranno mantenute.
-  Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
-  Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, potrebbero non essere più detenute.

-  Società non oggetto di "ricognizione", come prescritto dal D.Lgs. 175/2016.
-  Società non oggetto di "ricognizione", ma - solo indirettamente - oggetto di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
- Partecipazioni dirette ed indirette oggetto di "ricognizione".
- Partecipazioni non oggetto di "ricognizione".

QUOTE COMPLESSIVAMENTE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI, RISULTANTI DALLA SOMMA DI TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE TRA LE SOCIETÀ DI SEGUITO ESAMINATE

IEG - ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA

Tramite Rimini Holding-Rimini Congressi	15,68%
Totale	15,68%

UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE

Tramite propria partecipazione diretta	25,48%
Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi - I.E.G.	1,20%
Totale	26,68%

AERADRIA SPA

Tramite Rimini Holding Spa	18,11%
Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi	1,38%
Tramite RN Holding - RN Congressi e I.E.G.	1,19%
Totale	20,68%

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA

Tramite Rimini Holding	11,94%
Tramite Rimini Holding - Amir	0,75%
Totale	12,69%

RIMINITERME SPA

Tramite propria partecipazione diretta	77,67%
Tramite Rimini Holding	5,00%
Totale	82,67%

NOTE

NOTA 1 - Aeradria s.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2013.

NOTA 2 - AIR SRL - Airport Infrastructure Rimini è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 03/10/2013.

RIEPILOGO OPERAZIONI DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022" DA ATTUARE (SU PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021)

- 1) **AERADRIA S.P.A.:** prosecuzione della liquidazione "forzosa" imposta dal fallimento;
- 2) **AMIR S.P.A.:** previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.), delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi", a) attuazione (nel 2024) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" e b) successiva liquidazione (nel 2025) dell'Amir s.p.a. che residuerà dall'attuazione del progetto sopra indicato.
- 3) **COTER S.R.L.:** dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la dismissione integrale, "a monte", nel 2024, della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminterme s.p.a.";
- 4) **RIMINITERME S.P.A.:** dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, sulla base di un nuovo possibile "progetto di privatizzazione integrale" (della società e - eventualmente anche attraverso di essa - della controllata "Riminterme Sviluppo s.r.l.") e di "riqualificazione territoriale" (dell'area degradata di Miramare), da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica) nel primo semestre 2023, avviare nel secondo semestre 2023 e completare nel 2024.
- 5) **RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.:** dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base di un nuovo "progetto di privatizzazione integrale" (della controllante "Riminterme s.p.a.") e - eventualmente anche attraverso di essa - della società) e di "riqualificazione territoriale" (dell'area degradata di Miramare) - da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, presumibilmente nel primo semestre 2023 e da avviare nel secondo semestre 2023 e completare nel 2024.
- 6) **ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.:** vedasi quanto previsto per "Amir s.p.a."

ALLEGATO A.2: SINTESI
- DELLA "RICOGNIZIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE (AL 31/12/2021)"
E
- DEL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022" ("P.D.R.P. 2022") DI ALCUNE DI ESSE

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2021			
<p>Società partecipate (con sfondo grigio) quelle che sono o saranno oggetto di "razionalizzazione periodica" (soppressione/aggregazione, cessione, anche parziale, ecc.)</p>	<p>Assoggettamento agli obblighi di "razionalizzazione periodica" (eliminazione/soppressione/aggregazione) ex D.Lgs. 175/2016, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mancato rispetto del "vincolo di scopo"; 2) mancato rispetto dell' "onere di motivazione analitica"; 3) ricaduta in una delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, ovvero: <ol style="list-style-type: none"> 3.a) "società "vietate" (che svolgono attività diverse da quelle "ammesse"); 3.b) "scatole vuote improduttive" (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti); 3.c) "società doppioni" (che svolgono attività simili a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici partecipati); 3.d) "società irrilevanti" (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro); 3.e) "società (diverse da quelle costituite per la gestione di un "servizio di interesse generale") reiteratamente in perdita" (che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti); 3.f) società di cui contenere i costi di funzionamento; 3.g) società da aggregare. 	<p>Azioni da intraprendere: mantenimento</p>	<p>Azioni di razionalizzazione da intraprendere: "piano di razionalizzazione periodica 2022"</p>
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE			
<p>Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	<p>nessuna</p>
<p>Lepida s.p.a. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	<p>nessuna</p>
<p>Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	<p>nessuna</p>

<p>Rimini Holding s.p.a. (RH)</p>	<p>La società parrebbe ricadere nella sola “ipotesi specifica di razionalizzazione periodica” della lettera “3.b” (razionalizzazione delle scatole vuote improduttive) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione “sostanziale” della norma: infatti la mancata dotazione di personale dipendente in capo alla società è stata una precisa e ponderata scelta del socio unico Comune di Rimini (manifestamente espressa nella deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 di approvazione della relativa costituzione e riconfermata con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.33 del 16/05/2013, n.30 del 18/04/2016, n.80 del 13/12/2018 e n.74 del 16/12/2021), finalizzata alla realizzazione di una struttura “snella”, “leggera” e soprattutto economica, basata sull'utilizzo, da parte della società, per la propria gestione operativa, di n.2 dipendenti del Comune di Rimini (ciascuno per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa “comunale”, per un complessivo valore numerico teorico di dipendenti pari ad 1,2), sulla base di apposito “contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie” stipulato tra Comune e società fin dal giugno 2010 e tuttora vigente, redditizio per il primo ed oneroso per la seconda.</p> <p>Peraltro, quand’anche si privilegiasse l’aspetto formale della situazione, e, trascurando la presenza “effettiva”, “sostanziale” dei due dipendenti sopra indicati (per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa “comunale”) e si ritenesse quindi che la società fosse completamente priva di dipendenti, nel caso specifico, tale assenza totale di dipendenti non deriverebbe, comunque, dalla “vacuità” e/o dall’inefficienza (ovvero dall’essere una c.d. “scatola vuota improduttiva”) della società, ma, al contrario, anche in questo caso (come in quello sopra già spiegato, relativamente al “contratto di servizio” con il Comune), dalla scelta operata dal socio Comune ed orientata all’economicità, di affidare alcuni compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all’amministratore unico della stessa, individuandolo in un dottore commercialista locale, con elevate competenze ed esperienze proprio in materia di “società a partecipazione pubblica locale”, altamente “operativo”.</p> <p>Pertanto, relativamente alla cogenza delle “specifiche ipotesi” dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell’esame del “Piano operativo di razionalizzazione” del Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nel caso specifico di Rimini Holding la ricorrenza <u>formale</u> dell’ipotesi specifica dell’assenza di personale, derivando non dall’inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all’economicità gestionale della società, non è “decisiva” per imporre la razionalizzazione della società.</p>	<p>A fronte dell’importante opera (peraltro sostanzialmente “non costosa” o comunque presumibilmente meno costosa di quella che si potrebbe verificare con altre possibili soluzioni alternative di svolgimento delle medesime attività) di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione (alias di “efficiente gestione”) delle partecipazioni societarie comunali, oltre che di generazione di ingenti risorse per l’ente, svolta costantemente dalla società (sia negli anni scorsi, sia attualmente) e presumibilmente svolgibile anche in futuro, mantenimento “tal quale” (senza alcun intervento di “razionalizzazione periodica”) della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi “piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica” del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente “piano di razionalizzazione periodica”).</p> <p>Non pare, infatti, ragionevole che l’ente sottoponga a qualche forma di “razionalizzazione” (fusione, scissione, liquidazione, cessione o ulteriore “efficientamento” di costi e ricavi, di fatto già “efficienti”) una società di cui si è spontaneamente dotato, già dal 2010, per conseguire al meglio quello che solo successivamente (dal 23/09/2016, con l’entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) è diventato proprio uno degli scopi principali (l’efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche) della norma di legge sopravvenuta (art.1. comma 2, del D.Lgs.175/2016) - scopo peraltro effettivamente positivamente conseguito finora e ragionevolmente perseguibile, prospettivamente, anche in futuro (come sopra già indicato) - solamente perché la società, che peraltro già dispone di un amministratore unico altamente operativo, è formalmente priva di dipendenti, di cui, invece, dispone sostanzialmente.</p>	<p>Nessuna</p>
---------------------------------------	---	---	----------------

Riminiterme s.p.a. (RT)	<p>La società, avendo per oggetto attività termale e talassoterapica, non rientrante in nessuna delle categorie di attività "ammesse", non soddisfa il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di <i>dismissione delle partecipazioni in società vietate</i>").</p> <p>Inoltre, avendo conseguito perdite in 4 degli ultimi 5 anni, è soggetta anche all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.e" (relativo alle c.d. "società reiteratamente in perdita")</p>		<p>Dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, sulla base di un nuovo "<u>progetto di privatizzazione integrale</u> (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) <u>e di riqualificazione territoriale</u> (dell'area degradata di Miramare)", presumibilmente ed auspicabilmente da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, nel primo semestre 2023, avviare nel secondo semestre 2023 e completare nel 2024.</p>
Uni.Rimini s.p.a. consortile	No	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	Nessuna
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE			
Aeradria s.p.a.	<p><u>Dal 26/11/2013 la società è in stato di fallimento e quindi in liquidazione (coatta), che si prevede proseguirà nei prossimi mesi/anni</u></p>		Nessuna

<p>Amir s.p.a.</p>	<p>A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (R.A.S.F., che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna), la società pare assoggettata all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.c" (eliminazione delle "partecipazioni doppioni").</p>	<p>Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle <i>"quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi"</i> ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:</p> <p>a) presumibilmente nel 2024, attuazione del <i>"progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna"</i>, con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali (<i>"Amir s.p.a."</i> per la parte settentrionale della provincia di Rimini, <i>"S.I.S. s.p.a."</i> per la parte meridionale della provincia di Rimini, <i>"Unica Reti s.p.a."</i> per la Provincia di Forlì-Cesena, <i>"TEAM s.p.a."</i> per l'area di Faenza e Lugo e <i>"Ravenna Holding s.p.a."</i> per Ravenna);</p> <p>b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).</p> <p>In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per Rimini Holding s.p.a.) del <i>"progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna"</i>, preliminare conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di <i>"Amir s.p.a."</i>, di <i>"P.M.R. s.r.l. consortile"</i>, già ipotizzato nel precedente <i>"p.o.r. 2015"</i>.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Preliminarmente a quanto sopra esposto:</p> <p>c) nel 2023, vendita, da parte del Comune di Rimini, ad Amir s.p.a., della propria quota indivisa di comproprietà del titolo cointestato di Amir attualmente esistente, al prezzo di €0,30, da incassare in denaro, dall'acquirente Amir s.p.a., con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla stipula dell'atto notarile di vendita.</p>
---------------------------	---	---

<p>Amir Onoranze Funebri s.r.l.</p>	<p>La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p>	<p>A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (servizi funebri per gli indigenti - consentiti), mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e la sub-controllata Anthea s.r.l., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica").</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Anthea s.r.l.</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Centro Agro-Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA ROMAGNA (COTER) S.R.L.</p>	<p>La società, svolgendo attività di supporto ad altre (termali) non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016 è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"). Essendo priva di dipendenti ed avendo un fatturato medio annuo del triennio 2019-2021 inferiore ad €.1.000.000,00, la società ricade anche nelle ulteriori due ipotesi specifiche di "razionalizzazione periodica" (soppressione), rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del punto "3.b" (relativo alle c.d. "scatole vuote improduttive") e - del punto "3.d" (relativo alla c.d. "società irrilevanti"). 		<p>Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2024) previsti nella scheda relativa a ques'ultima società.</p>

<p>Rimini Congressi s.r.l. (RC)</p>	<p>Sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola “ipotesi specifica di razionalizzazione periodica” del punto “3.b” (<i>razionalizzazione delle scatole vuote improduttive</i>) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione “sostanziale” della norma. Infatti, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla “vacuità” o “inefficienza” (ovvero dall'essere una c.d. “scatola vuota improduttiva”) della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo in un dottore commercialista locale, altamente “operativo” e dotato di elevate competenze ed esperienze in materia di “società a partecipazione pubblica locale” (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai soci a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto “esterno”, maggiormente competente in materia e remunerato, sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti).</p> <p>Pertanto, relativamente alla cogenza delle “ipotesi specifiche” dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del “Piano operativo di razionalizzazione” del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso specifico di Rimini Congressi la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è “decisiva” per imporre la razionalizzazione della società.</p>	<p>A fronte:</p> <p>a) dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di “rafforzamento” di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;</p> <p>b) della presumibile persistente inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto, in tal senso, nell'aprile 2015 dall'advisor “KPMG Advisory s.p.a.”;</p> <p>mantenimento “tal quale” (senza alcun intervento di “razionalizzazione periodica”), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi “piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica” del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della <i>“efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”</i> e della <i>“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”</i> che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del “piano di razionalizzazione periodica”) e soprattutto con riferimento ad una interpretazione “coordinata” e “sostanzialistica” della norma, invece che “meramente letterale e formale”.</p>	<p>Nessuna</p>
-------------------------------------	--	--	----------------

<p>Riminiterme Sviluppo s.r.l. (RTS)</p>	<p>La società, avendo per oggetto attività immobiliare, non rientrando in nessuna delle categorie di attività "ammesse", non soddisfa il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"). Inoltre, essendo priva di dipendenti, è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.b" (relativo alle c.d. "scatole vuote improduttive"). Infine, avendo un fatturato medio annuo minimo e avendo conseguito perdite in tutti gli ultimi 5 anni, è soggetta anche agli obblighi di razionalizzazione periodica dei punti "3.d" (relativo alla c.d. "società irrilevanti") e "3.e" (relativo alle c.d. "società reiteratamente in perdita")</p>		<p>Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base di un nuovo "progetto di privatizzazione integrale (della controllante RT e - eventualmente anche attraverso di essa - anche di RTS) e di riqualificazione territoriale" (dell'area degradata di Miramare) - da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, presumibilmente nel primo semestre 2023, da avviare nel secondo semestre 2023 e da completare nel 2024 - e secondo una delle seguenti due ipotesi, tra loro alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) presumibilmente nel 2023, vendita (da parte di RT) delle quote ad un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica; <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) presumibilmente nel 2024, liquidazione della società, post cessione a terzi - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - da parte della stessa, del proprio unico immobile (ex colonia Novarese).
<p>Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a. (RASF)</p>	<p>No. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di eliminazione delle "partecipazioni doppioni" stabilito dal punto "3.c", Amir, non Romagna Acque.</p>		<p>Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).</p> <p>In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per Rimini Holding s.p.a.) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminarmente conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".</p>
<p>Start Romagna s.p.a.</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>

Allegato "A.3" al "DOCUMENTO UNITARIO 2022"

COMUNE DI RIMINI

MODELLO STANDARD DI RICOGNIZIONE E RELATIVI ESITI PER LA CORTE DEI CONTI

Approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n.
22/SEZAUT/2018/INPR - "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di
razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali"
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

compilato con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021

INDICE

01.	<u>SCHEDA ANAGRAFICA</u>	Pag.	3
02.	<u>RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE</u>		
02.01	Ricognizione delle società a partecipazione diretta	Pag.	4
02.02	Ricognizione delle società a partecipazione indiretta	Pag.	6
02.03	Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2021	Pag.	9
03.	<u>REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.US.P.)</u>		
03.01	Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)		10
	Precisazioni su alcuni dati ed informazioni relativamente alle schede <<03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26) >>, compilate (di seguito) per ciascuna società.		
03.02	Condizioni art. 20 co. 2	Pag.	11
	Precisazioni su alcuni dati ed informazioni relativamente alle schede <<03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - 03.02. Condizioni art. 20, co. 2 >>, compilate (di seguito) per ciascuna società		
	SCHEDE 03.01 E 03.02 DELLE PARTECIPATE DIRETTE		
	Dir_1 Agenzia mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile	Pag.	12
	Dir_2 Lepida s.c.p.a.	Pag.	14
	Dir_3 Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile	Pag.	16
	Dir_4 Rimini Holding s.p.a.	Pag.	18
	Dir_5 Riminiterme s.p.a.	Pag.	21
	Dir_6 Uni.Rimini s.p.a. consortile	Pag.	24
	SCHEDE 03.01 E 03.02 DELLE PARTECIPATE INDIRETTE		
	Ind_1 Aeradria s.p.a. in procedura fallimentare	Pag.	26
	Ind_2 Amir s.p.a.	Pag.	28
	Ind_3 Amir Onoranze Funibri s.r.l.	Pag.	30
	Ind_4 Anthea s.r.l.	Pag.	32
	Ind_5 Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile	Pag.	34
	Ind_6 COTER S.R.L. - Consorzio del Circuito Termale dell'Emilia Romagna	Pag.	36
	Ind_7 Rimini Congressi s.r.l.	Pag.	38
	Ind_9 Riminiterme s.p.a.	Pag.	40
	Ind_10 Riminiterme Sviluppo s.r.l.	Pag.	42
	Ind_11 Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.	Pag.	44
	Ind_12 Start Romagna s.p.a.	Pag.	46
04.	<u>MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>	Pag.	58
05.	<u>AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>		
05.01.	Contenimento costi (Nessuna azione da intraprendere)		
05.02.	Cessione/Alienazione quote		
	<i>Riminiterme s.p.a.</i>	Pag.	50
	<i>Riminiterme Sviluppo s.r.l.</i>	Pag.	51
	<i>COTER S.R.L. - Consorzio del Circuito Termale dell'Emilia Romagna</i>	Pag.	52
05.03.	Liquidazione		
	<i>Aeradria s.p.a. in fallimento</i>	Pag.	53
	<i>Amir s.p.a.</i>	Pag.	54
05.04.	Fusione/Incorporazione/Conferimento		
	<i>Amir s.p.a. - Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.</i>	Pag.	55
05.05.	Riepilogo	Pag.	57
06.	<u>ELENCO MOTIVAZIONI</u>	Pag.	58

**MODELLO STANDARD DI RICOGNIZIONE E RELATIVI ESITI RELATIVI ALLA
"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022" PER LA CORTE DEI CONTI - ANNO DI
RIFERIMENTO: ESERCIZIO 2021**

Approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR - "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali"
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2021

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	02143780399	AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	2003	Attiva		24,69	Funzione di autorità di regolazione (progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione) del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nell'ambito "Romagna" (corrispondente al territorio dei tre bacini provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02770891204	LEPIDA S.C.P.A.	2007	Attiva		0,000014	A favore degli enti pubblici soci: 1. realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini; 2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale". A favore dei cittadini: 1. servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni socie; 2. prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini dell'area metropolitana di Bologna, dall'01/01/2019).	NO	SI	NO	NO
Dir_3	02157030400	PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	1988	Attiva		79,674	Amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.	SI	NO	NO	NO
Dir_4	03881450401	RIMINI HOLDING S.P.A.	2010	Attiva		100,00	Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in società ed esercizio presso di esse dei diritti di socio, per conto ed a favore del Comune di Rimini.	SI	SI	NO	SI

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_5	02666500406	RIMINITERME S.P.A.	1999	Attiva		77,67	1) gestione delle terme di Rimini (Miramare); 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà della controllata - al 100% - Riminiterme Sviluppo s.r.l.).	SI	NO	NO	NO
Dir_6	02199190402	UNI.RIMINI S.P.A. Consortile	1992	Attiva		25,48	Attività di promozione e supporto dello sviluppo dell'università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotata in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotata o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2021

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Cod. fisc. società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amm.ne I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	00126400407	AERADRIA S.P.A.	1962	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2013	RIMINI HOLDING S.P.A	18,11	18,11	Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.	NO	NO	NO
Ind_2	02349350401	AMIR S.P.A.	1994	Attiva		RIMINI HOLDING S.P.A	75,30	75,30	Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.	SI	NO	NO
Ind_3	03790660405	Amir Onoranze Funebri s.r.l.	2009	Attiva		ANTHEA S.R.L. [controllata da Rimini Holding spa con il 99,99%]	100,00	99,98	Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, anche per gli indigenti.	SI	NO	NO
Ind_4	03730240409	ANTHEA S.R.L.	2008	Attiva		RIMINI HOLDING S.P.A	99,98	99,98	A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti: 1) manutenzione di: 1.a) strade comunali; 1.b) impianti di pubblica illuminazione; 1.c) verde pubblico comunale; 1.d) fabbricati comunali; 1.e) immobili cimiteriali; 2) servizi: 2.a) di lotta antiparassitaria; 2.b) energetici.	SI	SI	NO

Progressivo A	Cod. fisc. società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amm.ne I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_5	02029410400	CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE	1989	Attiva		RIMINI HOLDING S.P.A.	59,50	59,50	1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini; 2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].	SI	NO	NO
Ind_6	01752331205	CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA ROMAGNA - COTER S.R.L.	1996	Attiva		RIMINITERME S.P.A.	1,70	1,41	1. promozione, sviluppo e razionalizzazione delle attività termali e turistiche svolte dalle aziende termali associate; 2. ricerca scientifica per conto delle aziende termali associate; 3. monitoraggio del sistema termale dell'Emilia-Romagna; 4. rappresentanza delle aziende termali associate nei rapporti con enti ed istituzioni.	NO	NO	NO
Ind_7	03599070400	RIMINI CONGRESSI S.R.L.	2006	Attiva		RIMINI HOLDING S.P.A.	31,81	31,81	1) holding di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nel settore fieristico; 2) immobiliare (proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini).	NO	NO	NO
Ind_8	02666500406	RIMINITERME S.P.A.	1999	Attiva		RIMINI HOLDING S.P.A.	5,00	5,00	1) gestione delle terme di Rimini (Miramare); 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà della controllata - al 100% - Riminiterme Sviluppo s.r.l.).	SI	NO	NO
Ind_9	00337870406	RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.	2006	Attiva		RIMINITERME S.P.A.	100,00	77,67	progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà sociale)	SI	NO	NO

Progressivo A	Cod. fisc. società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amm.ne I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_10	00337870406	ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.	1994	Attiva		RIMINI HOLDING S.P.A.	11,94	12,69	1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena); 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti), fino al 31/12/2023.	NO	SI	NO
						AMIR S.P.A.	0,99					
Ind_11	03836450407	START ROMAGNA S.P.A.	2009	Attiva		RIMINI HOLDING S.P.A.	21,98	21,98	Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna); servizi di trasporto scolastici e di navigazione marittima.	NO	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.


Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotati in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotati o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2021 (presentate in ordine decrescente di quota detenuta) E RELATIVE OPERAZIONI DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA" 2022 PREVISTE



LEGENDA

- Società oggetto di ricognizione che, al termine della stessa, saranno mantenute "tali e quali" (e quindi non razionalizzate).
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, saranno mantenute.
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, potrebbero non essere più detenute.

- Società non oggetto di "ricognizione", come prescritto dal D.Lgs. 175/2016.
- Società non oggetto di "ricognizione", ma - solo indirettamente - oggetto di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
- Partecipazioni dirette ed indirette oggetto di "ricognizione".
- } Partecipazioni non oggetto di "ricognizione".

QUOTE COMPLESSIVAMENTE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI, RISULTANTI DALLA SOMMA DI TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE TRA LE SOCIETÀ DI SEGUITO ESAMINATE

IEG - ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	AERADRIA SPA	ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA
Tramite Rimini Holding-Rimini Congressi	Tramite Rimini Holding Spa	Tramite Rimini Holding
15,68%	18,11%	11,94%
Totale	Totale	Totale
15,68%	20,68%	12,69%
Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi	Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi	Tramite Rimini Holding - Amir
1,38%	1,38%	0,75%
Tramite RN Holding - RN Congressi e I.E.G.	Tramite RN Holding - RN Congressi e I.E.G.	
1,19%	1,19%	
Totale	Totale	Totale
26,68%	20,68%	82,67%

NOTE

NOTA 1 - Aeradria s.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2013.

NOTA 2 - AIR SRL - Airport Infrastructure Rimini è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 03/10/2013.

RIEPILOGO OPERAZIONI DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022" DA ATTUARE (SU PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021)

- 1) **AERADRIA S.P.A.**: prosecuzione della liquidazione "forzosa" imposta dal fallimento;
- 2) **AMIR S.P.A.**: previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.), delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi",
 - a) attuazione (nel 2024) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" e
 - b) successiva liquidazione (nel 2025) dell'Amir s.p.a. che residuerà dall'attuazione del progetto sopra indicato.
- 3) **COTER S.R.L.**: dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la dismissione integrale, "a monte", nel 2024, della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminterme s.p.a.";
- 4) **RIMINITERME S.P.A.**: dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, sulla base di un nuovo possibile "progetto di privatizzazione integrale" (della società e - eventualmente anche attraverso di essa - della controllata "Riminterme Sviluppo s.r.l.") e di "riqualificazione territoriale" (dell'area degradata di Miramare), da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica) nel primo semestre 2023, avviare nel secondo semestre 2023 e completare nel 2024.
- 5) **RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.**: dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base di un nuovo "progetto di privatizzazione integrale" (della controllante "Riminterme s.p.a.") e - eventualmente anche attraverso di essa - della società) e di "riqualificazione territoriale" (dell'area degradata di Miramare) - da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, presumibilmente nel primo semestre 2023 e da avviare nel secondo semestre 2023 e completare nel 2024.
- 6) **ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.**: vedasi quanto previsto per "Amir s.p.a."

PRECISAZIONI E NOTE RELATIVE AI DATI INSERITI NELLE SCHEDE DELLE SOCIETA'

Sono evidenziate con sfondo "verde", le precisazioni su alcuni dati ed informazioni inseriti nelle schede di ciascuna società - relativamente ai "03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA_03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26) - compilate (di seguito) per ciascuna società

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In considerazione della complessità delle varie società, la cui situazione è difficilmente sintetizzabile nelle poche righe previste dal presente documento, si rimanderà (nei medesimi riquadri intestati a ciascuna società) alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" di ciascuna delle "schede di ricognizione" delle società, contenute nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

PRECISAZIONI E NOTE RELATIVE AI DATI INSERITI NELLE SCHEDE DELLE SOCIETA'

Sono evidenziate con sfondo "verde", le precisazioni su alcuni dati ed informazioni inseriti nelle schede - relativamente ai "03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA_03.02. Condizioni art. 20, co. 2" - compilate (di seguito) per ciascuna società

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 (31/12/2020):

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	I membri effettivi (di norma 3) che compongono l'organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale) o monocratico (Sindaco Unico/Revisore Unico)
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori (*) Importi in euro	Il "Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione" è costituito dall'importo "complessivo dei compensi previsti per l'organo di amministrazione come riportato nella nota integrativa". Pertanto i compensi indicati nel presente Modello sono quelli risultanti dalle note integrative (sezione "Altre informazioni") dei bilanci di esercizio 2021 delle varie società e, qualora ivi non indicati, quelli assegnati dall'assemblea dei soci (al momento della nomina dell'organo).
Compensi componenti organo di controllo (*) Importi in euro	Il "Compenso dei componenti dell'organo di controllo" è costituito dall'importo "complessivo dei compensi previsti per l'organo di controllo come riportato nella nota integrativa". Pertanto i compensi indicati nel presente Modello sono quelli risultanti dalle note integrative (sezione "Altre informazioni") dei bilanci di esercizio 2021 delle varie società e, qualora ivi non indicati, quelli assegnati dall'assemblea dei soci. E' stato considerato quale "Organo di Controllo" <u>unicamente</u> il Collegio Sindacale; pertanto il compenso indicato è relativo al solo "controllo di legalità" svolto dal Collegio e non anche all'eventuale "revisione legale dei conti" ad esso attribuita.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) Importi in euro	
2021	
2020	
2019	
2018	
2017	

FATTURATO (*) Importi in euro	
2021	Il fatturato da prendere in considerazione è: 1) per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria" (holding - ovvero "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art.2425 c.c.) del rispettivo "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio"); 2) per le società esercenti "attività produttive di beni e servizi o distretti tecnologici". la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio").
2020	
2019	
FATTURATO MEDIO	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- a) La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
 b) Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
 c) Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 d) Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
 e) Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
 f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f);
 g) Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dopo aver già indicato, sopra, se la singola società ricade o meno nelle situazioni previste dal TUSP che ne impongono la "razionalizzazione periodica", in questo riquadro dovrebbero essere nuovamente indicati i motivi della sussistenza o meno di tali condizioni. A tal fine, in considerazione della complessità delle varie società, la cui situazione è difficilmente sintetizzabile nelle poche righe previste dal presente documento, si rimanderà (nei medesimi riquadri intestati a ciascuna società) alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" di ciascuna delle "schede di ricognizione" delle società, contenute nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

SPECIFICHE ULTERIORI

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

- (*) Definizione tratta dal punto "2.8. Sezione 8 - Dati di bilancio per la verifica TUSP" (pagg. 14 e 15) delle "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - elaborate d'intesa con la Corte dei conti - Dati al 31/12/2019" (Versione del 03/03/2021) propedeutica alla rilevazione "PATRIMONIO DELLA PA" (terminata il 18/06/2021) operata dal MEF, inerente:
 - al "Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti - Art. 17 D.L. n.90/2014" ed
 - alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Art.20 D.Lgs. n.175/2016".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)**

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	20,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente (*)	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente (*)	0

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.258.603,00
Compensi amministratori	23.860,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	162.457,00
2020	199.942,00
2019	-162.813,00
2018	37.131,00
2017	533.031,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	70.774.477,00
2020	62.267.390,00
2019	59.151.270,00
FATTURATO MEDIO	64.064.379,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

A favore degli enti pubblici soci:
1. realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini;
2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale".

A favore dei cittadini:
1. servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni soci;
2. prenotazione di prestazioni sanitarie

Indicare se la società:

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)**

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)**

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

A favore degli enti pubblici soci:
 1. realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini;
 2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale".

A favore dei cittadini:
 1. servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni soci;
 2. prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini dell'area metropolitana di Bologna, dall'01/01/2019).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	622,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente(*)	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	0

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini; **la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.**

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	536.895,00
2020	61.229,00
2019	88.539,00
2018	538.915,00
2017	309.150,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	27.012.018,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	64.915.413,00
2020	59.853.185,00
2019	60.666.082,00
FATTURATO MEDIO	61.811.560,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_3	(a)
Denominazione società partecipata:	PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	13,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	2

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

Costo del personale (f)	690.135,00
Compensi amministratori	23.400,00
Compensi componenti organo di controllo	16.765,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	23.758,00
2020	0,00
2019	0,00
2018	1.934.027,00
2017	-31.983,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	7.131.919,00
2020	5.395.107,00
2019	3.592.831,00
FATTURATO MEDIO	5.373.285,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)**

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	3

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	30.900,00
Compensi componenti organo di controllo	21.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	51.150,00
2020	4.228.517,00
2019	1.623.741,00
2018	1.869.583,00
2017	7.143.383,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	3.420.083,00
2020	5.660.132,00
2019	8.107.255,00
FATTURATO MEDIO	5.729.156,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)**

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica", di cui il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla sezione del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3") sopra richiamata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Partecipata **anche indirettamente** mediante Rimini Holding spa, con il 5,00%, mentre la partecipazione diretta è pari a 77,67%

Attività svolta: (d)

1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà sociale).

indicare se la società:

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)
 Partecipata anche indirettamente mediante Rimini Holding spa, con il 5,00%, mentre la partecipazione diretta è pari a 77,67%

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	34,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente(*)	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.135.535,00
Compensi amministratori	47.000,00
Compensi componenti organo di controllo	15.950,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-424.232,00
2020	-4.742.676,00
2019	-115.908,00
2018	48.406,00
2017	-2.574.929,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	2.642.793,00
2020	1.912.413,00
2019	3.884.712,00
FATTURATO MEDIO	2.813.306,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, sulla base di un nuovo "progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)", presumibilmente ed auspicabilmente da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, nel primo semestre 2023, da avviare nel secondo semestre 2023 e da completare nel 2024.
Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla sezione del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3") sopra richiamata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	8,00
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	2

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	19.093,00
2020	23.747,00
2019	13.408,00
2018	26.537,00
2017	20.932,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	323.825,00
Compensi amministratori	43.695,00
Compensi componenti organo di controllo	13.644,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	1.135.597,00
2020	1.122.000,00
2019	1.209.858,00
FATTURATO MEDIO	1.155.818,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e).
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SEZIONE NON COMPILATA A FRONTE DELLO STATO DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

L'ultimo bilancio approvato è relativo all'esercizio 2012

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	
2017	
2016	
2015	
2014	

Importi in euro

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

FATTURATO	
2018	
2017	
2016	
FATTURATO MEDIO	#DIV/0!

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	3,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	2

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Costo del personale (f)	163.226,00
Compensi amministratori	30.000,00
Compensi componenti organo di controllo	14.924,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	1.111.382,00
2020	1.395.749,00
2019	206.857,00
2018	2.858.952,00
2017	864.114,00

FATTURATO	
2021	2.586.601,00
2020	2.562.847,00
2019	2.766.325,00
FATTURATO MEDIO	2.638.591,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Previa accettazione, da parte degli altri soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (R.A.S.F.), delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

a) presumibilmente nel 2024 attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", che comporterà il conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali, tra cui "Amir s.p.a.";

b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che resiederà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla sezione del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3"), sopra richiamata, in particolare per l'azione alternativa da intraprendere in caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per Rimini Holding s.p.a.) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna".

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	14,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente(*)	1

Costo del personale (f)	688.995,00
Compensi amministratori	14.000,00
Compensi componenti organo di controllo	7.280,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società. Fino al 07/05/2019 l'organo di controllo non era previsto

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	70.629,00
2020	174.914,00
2019	169.869,00
2018	182.902,00
2017	280.484,00

FATTURATO	
2021	2.285.060,00
2020	2.644.632,00
2019	2.313.397,00
FATTURATO MEDIO	2.414.363,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare quali società/enti strumentali:

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (servizi funebri per gli indigenti - consentiti), mantenimento "tal quale" (senza azioni di razionalizzazione), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e la sub-controllata Anthea s.r.l., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti alla sezione del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3"), sopra richiamata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società.

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:
 1) manutenzione di:
 1.a) strade comunali;
 1.b) impianti di pubblica illuminazione;
 1.c) verde pubblico comunale;
 1.d) fabbricati comunali;
 1.e) immobili cimiteriali;
 1.f) automezzi comunali.
 2) servizi:
 2.a) di lotta antiparassitaria;
 2.b) energetici.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	88,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	1

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.066.921,00
Compensi amministratori	36.000,00
Compensi componenti organo di controllo	25.872,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	546.251,00
2020	184.007,00
2019	149.598,00
2018	349.277,00
2017	321.223,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	25.207.730,00
2020	20.181.076,00
2019	21.862.521,00
FATTURATO MEDIO	22.417.109,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: 2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)]."/> (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	7,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	1

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	109.208,00
2020	85.893,00
2019	87.613,00
2018	392.724,00
2017	42.056,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	547.144,00
Compensi amministratori	41.500,00
Compensi componenti organo di controllo	18.496,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	2.791.374,00
2020	2.570.867,00
2019	2.571.803,00
FATTURATO MEDIO	2.644.681,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente(*)	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente(*)	0

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	2.535,00
2020	1.872,00
2019	-2.128,00
2018	-2.571,00
2017	-1.509,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	€ 34.086
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	175.206,00
2020	132.967,00
2019	218.053,00
FATTURATO MEDIO	175.408,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2024) previsti nella scheda relativa a quest'ultima società (contenuta nella sezione del "Documento unitario 2021" sopra richiamato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Ind_7	(a)
Denominazione società partecipata:	RIMINI CONGRESSI S.R.L.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	1) Holding di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nel settore fieristico; 2) immobiliare (proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini).	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- **Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)**
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente(*)	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	1

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	24.960,00
Compensi componenti organo di controllo	18.200,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-1.639.812,00
2020	-2.427.124,00
2019	361.083,00
2018	1.809.604,00
2017	2.549.438,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	1.618.888,00
2020	1.133.550,00
2019	4.682.268,00
FATTURATO MEDIO	2.478.235,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica", di cui il presente Modello standard costituisce l'allegato "A.3") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato nel paragrafo "C.3" ("criteri di redazione del piano") del medesimo "Piano di razionalizzazione periodica 2022".

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alle sezioni del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3"), sopra richiamate.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Ind_8	(a)
Denominazione società partecipata:	RIMINITERME S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	sia diretta che indiretta Partecipata anche indirettamente mediante Rimini Holding spa, con il 5,00%, mentre la partecipazione diretta è pari a 77,67%	(c)
Attività svolta:	1) gestione delle terme di Rimini (Miramare); 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà della controllata - al 100% - Riminiterme Sviluppo s.r.l.).	(d)

Per le ulteriori informazioni e dati si rimanda all'analogha scheda "Dir 5 Riminiterme s.p.a."

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Partecipata anche indirettamente mediante Rimini Holding spa, con il 5,00%, mentre la partecipazione diretta è pari a 77,67%

Attività svolta: pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà
della controllata - al 100% - Riminiterme Sviluppo
s.r.l.)."/> **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Per le ulteriori informazioni e dati si rimanda all'analogha scheda "Dir 5 Riminiterme s.p.a."

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Ind_9"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="RIMINITERME SVILUPPO S.R.L. (RTS)"/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Indiretta"/> Il Comune di Rimini partecipa alla società attraverso la controllata Riminiterme s.p.a. detenuta direttamente (77,67%) ed indirettamente (5,00%), per un complessivo 82,67%.	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="gestione del patrimonio immobiliare, consistente nell'immobile denominato 'ex colonia Novarese', sito a Miramare di Rimini."/>	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Il Comune di Rimini partecipa alla società attraverso la controllata Riminiterme s.p.a. detenuta direttamente (77,67%) ed indirettamente (5,00%), per un complessivo 82,67%.

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente (*)	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente (*)	1

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-60.764,00
2020	-3.440.270,00
2019	-110.444,00
2018	-40.851,00
2017	-2.404.314,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	4.000,00
Compensi componenti organo di controllo	5.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	5.764,00
2020	2.002,00
2019	1.000,00
FATTURATO MEDIO	2.922,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base di un nuovo "progetto di privatizzazione integrale (della controllante RT e - eventualmente anche attraverso di essa - anche di RTS) e di riqualificazione territoriale" (dell'area degradata di Miramare) - da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, presumibilmente nel primo semestre 2023, da avviare nel secondo semestre 2023 e da completare nel 2024 - e secondo una delle seguenti due ipotesi, tra loro alternative:

1) presumibilmente nel 2023, vendita (da parte di RT) delle quote ad un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica;

oppure

2) presumibilmente nel 2024, liquidazione della società, post cessione a terzi - da individuare con procedura ad evidenza pubblica -

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alle sezioni del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3"), sopra richiamate.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Ind_10	(a)
Denominazione società partecipata:	ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena); 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti), fino al 31/12/2023."/> (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	156,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	1

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	7.781.275,00
2020	6.498.349,00
2019	7.041.108,00
2018	7.296.834,00
2017	4.176.159,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	8.881.872,00
Compensi amministratori	112.256,00
Compensi componenti organo di controllo	48.949,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	58.118.612,00
2020	56.648.679,00
2019	60.316.392,00
FATTURATO MEDIO	58.361.227,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- **Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)**

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12^{quinquies})
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti.

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

Mantenimento, con potenziamento del patrimonio idrico a seguito dell'eventuale attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", che potrebbe concludersi entro il 2024.

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla sezione del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3"), sopra richiamata, in particolare per l'azione alternativa da intraprendere in caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per Rimini Holding s.p.a.) del "progetto società patrimoniale idrica

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Ind_11"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="START ROMAGNA S.P.A."/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Indiretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna); servizi di trasporto scolastici e di navigazione marittima."/>	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si rimanda alla sezione "QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	954,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente(*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente(*)	0

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	98.352,00
2020	40.277,00
2019	93.317,00
2018	588.569,00
2017	1.832.972,00

Costo del personale (f)	39.831.401,00
Compensi amministratori	83.119,00
Compensi componenti organo di controllo	36.400,00

FATTURATO	
2021	91.077.940,00
2020	80.449.830,00
2019	85.022.590,00
FATTURATO MEDIO	85.516.786,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali.
-
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti

Si rimanda alla sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016" della "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	Diretta	Funzione di autorità di regolazione (progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione) del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nell'ambito "Romagna" (corrispondente al territorio dei tre bacini provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).	24,69	La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente spiegato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Dir_2	LEPIDA S.C.P.A.	Diretta	A favore degli enti pubblici soci: 1. realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini; 2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale". A favore dei cittadini: 1. servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni soci; 2. prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini dell'area metropolitana di Bologna, dall'01/01/2019).	0,0014	La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente spiegato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Dir_3	PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	Diretta	Amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.	79,67	La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente spiegato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Dir_4	RIMINI HOLDING S.P.A.	Diretta	Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in società ed esercizio presso di esse dei diritti di socio, per conto ed a favore del Comune di Rimini.	100,00	Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta. Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica"). Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Dir_6	UNI.RIMINI S.P.A. Consortile	Diretta	Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese	25,48	La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente spiegato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Ind_3	AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L.	Indiretta	Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, anche per gli indigenti.	99,98	Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta attualmente posseduta. Per le motivazioni dettagliatamente indicate nella "scheda di ricognizione" della società (in particolare nella sezione "ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016") alla quale si rimanda, il mantenimento è motivato dal fatto che, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), la società svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (servizi funebri per gli indigenti - consentiti). Si rimanda per ulteriori approfondimenti alla "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Ind_4	ANTHEA S.R.L.	Indiretta	A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti: 1) manutenzione di: 1.a) strade comunali; 1.b) impianti di pubblica illuminazione; 1.c) verde pubblico comunale; 1.d) fabbricati comunali; 1.e) immobili cimiteriali; 1.f) automezzi comunali. 2) servizi: 2.a) di lotta antiparassitaria; 2.b) energetici.	99,98	La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente spiegato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Ind_5	CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE	Indiretta	1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini; 2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].	59,50	La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente spiegato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Ind_7	RIMINI CONGRESSI S.R.L.	Indiretta	1) Holding di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nel settore fieristico; 2) immobiliare (proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini).	31,81	Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta attualmente posseduta. Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come indicato nel paragrafo "C.3" ("criteri di redazione del piano") del medesimo "piano di razionalizzazione". Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").
Ind_11	START ROMAGNA S.P.A.	Indiretta	Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna); servizi di trasporto scolastici; navigazione marittima.	21,98	La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente spiegato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: **Dir_5** (a) Quota di partecipazione detenuta al 31/12/2019: **82,67** (b)

Denominazione società partecipata: **RIMINITERME S.P.A.** (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: **82,67** (d)

Tipo partecipazione: **sia diretta che indiretta** (e)

Scheda della società relativamente alla partecipazione indiretta

Attività svolta: **1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà della controllata - al 100% Riminiterme Sviluppo s.r.l.).** (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si rimanda a quanto indicato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, sulla base di un nuovo "progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)", presumibilmente ed auspicabilmente da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, nel primo semestre 2023, da avviare nel secondo semestre 2023 e da completare nel 2024.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

entro il 31/12/2024

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessuno

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Ind_9"/>	(a)	Quota di partecipazione detenuta al 31/12/2019:	<input type="text" value="82,67"/>	(b)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="RIMINITERME SVILUPPO S.R.L. (RTS)"/>	(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	<input type="text" value="82,67"/>	(d)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Indiretta"/>	(e)			

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

1) presumibilmente nel 2023, vendita (da parte di RT) delle quote ad un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica; oppure
2) presumibilmente nel 2024, liquidazione della società, post cessione a terzi - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - da parte della stessa, del proprio unico immobile (ex colonia Novarese).

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**05.02. Cessione/Alienazione quote**

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:

Ind_6

(a)

31/12/2021

1,41

(b)

Denominazione società partecipata:

COTER S.R.L. -
Consorzio del Circuito
Termale dell'Emilia
Romagna

(c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare:

1,41

(d)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

Attività svolta:

1. promozione, sviluppo e razionalizzazione delle attività termali e turistiche svolte dalle aziende termali associate;
2. ricerca scientifica per conto delle aziende termali associate;
3. monitoraggio del sistema termale dell'Emilia-Romagna;
4. rappresentanza delle aziende termali associate nei rapporti con enti ed istituzioni.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:**Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:**

Si rimanda a quanto indicato nella "scheda di ricognizione" della società, contenuta nel paragrafo "C.5" ("La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse") del "Documento unitario 2022" (del quale il presente "Modello standard" costituisce l'allegato "A.3").

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2024) previsti nella scheda relativa a ques'ultima società.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

entro il 31/12/2024

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessuno

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).**(c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(d):** Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.**(e):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.**(f):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(g):** Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione [previo conferimento del proprio ramo aziendale idrico da parte di **AMIR s.p.a.** (conferente) in **R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti) s.p.a.** (conferitaria)]

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

a) presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);

b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione [CONFERIMENTO (*)]

(*) N.B.: non si tratta di una vera e propria fusione, ma di un conferimento in natura [da parte di Amir (conferente) in RASF - Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (conferitaria)], del proprio "ramo aziendale idrico" (comprensivo del personale), con attribuzione ad Amir (in contropartita), di azioni di RASF. Successivamente la "restante" Amir, priva del principale proprio ramo aziendale idrico, sarà liquidata (come indicato nell'apposita scheda 05.03)

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

a) presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);

b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per Rimini Holding s.p.a.) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione [CONFERIMENTO (*): acquisizione, da parte della conferitaria "R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti") s.p.a., dei rami d'azienda idrici delle 5 società idriche locali conferenti]

(*) N.B.: non si tratta di una vera e propria fusione, ma di un conferimento in natura [da parte di Amir (conferente) in RASF - Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (conferitaria)], del proprio "ramo aziendale idrico" (comprensivo del personale), con attribuzione ad Amir (in contropartita), di azioni di RASF. Successivamente la "restante" Amir, priva del principale proprio ramo aziendale idrico, sarà liquidata (come indicato nell'apposita scheda 05.03)

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Cessione/Alienazione e quote	Dir_5	RIMINITERME S.P.A.	82,67	entro il 31/12/2024	NESSUNO
	Ind_9	RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.	82,67	entro il 31/12/2024	NESSUNO
	Ind_6	COTER S.R.L. - Consorzio del Circuito Termale dell'Emilia Romagna	1,41	entro il 31/12/2024	NESSUNO
Liquidazione	Ind_1	AERADRIA S.P.A. in fallimento	18,11	non conosciuti e non stimabili (1)	NESSUNO
	Ind_2	AMIR S.P.A.	75,30	entro il 31/12/2025	NESSUNO
Fusione/Incorporazione/ Conferimento	Ind_2	AMIR S.P.A. ("conferente")	75,30		
	Ind_10	ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. (conferitaria)	12,69	entro il 31/12/2024	NESSUNO

(1) Dal 26/11/2013 la società è in stato di fallimento e quindi in liquidazione (coatta), che si prevede proseguirà nei prossimi mesi/anni.

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI RIMINI
U.O. ORGANISMI PARTECIPATI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI C.C. N. 131 DEL 29/11/2022

Come espressamente indicato nella proposta deliberativa ed in continuità con quanto già previsto in tutti gli analoghi cinque documenti degli anni precedenti (dal 2017 al 2021), la *“ricognizione periodica 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021”* contenuta nel *“Documento unitario 2022”*, oggetto di approvazione della medesima proposta, predisposta secondo gli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi, contempla il mantenimento di alcune (tre) partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale della norma (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità.

Tuttavia, nella *“ricognizione”* e nella proposta deliberativa di relativa approvazione sono chiaramente ed analiticamente indicati (analogamente a quanto riportato negli analoghi documenti degli cinque anni precedenti), per ciascuna di tali partecipazioni, i profili di contrasto (con la norma) rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento delle partecipazioni in questione,

- in alcuni casi (quelli relativi alla partecipazione societaria diretta in *“Rimini Holding s.p.a.”* e a quella indiretta nella società *“Amir Onoranze Funebri s.r.l.”*) con riferimento ai fini (che in caso di contrasto con il puntuale e formale rispetto della norma, paiono *“prevalenti”*) della *“efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche”* e della *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del *“piano di razionalizzazione periodica”* in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione *“discrezionale”* (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni,
- in altri (quello relativo alla partecipazione societaria indiretta nella società *“Rimini Congressi s.r.l.”*) con riferimento ad una interpretazione *“coordinata”* e *“sostanzialistica”* della norma, invece che *“meramente letterale e formale”*.

Per come motivatamente illustrate nella *“ricognizione 2022”* e nella proposta deliberativa e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, le scelte in questione appaiono, quindi, complessivamente ragionevoli.

Infine, si dà atto che la proposta deliberativa sarà sottoposta al responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 4 del vigente *“Regolamento di contabilità”* dell'ente.

U.O. Organismi Partecipati

Il responsabile

dott. Mattia Maracci

(firmato digitalmente)



Comune di Rimini

Segreteria Generale

Il Segretario

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il "Regolamento sui controlli interni", adottato con deliberazione di C.C. n.4 del 24.01.2013, all'articolo 5, comma 3;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.131 del 29/11/2022 avente per oggetto:

<<Approvazione del "Documento unitario 2022,

composto da:

1) **relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2021 (piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020)**

e

2) **ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021**

e

p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse>>.

(I.E.);

atteso che l'istruttoria della proposta di deliberazione sopra indicata è stata condotta in stretta sinergia con il responsabile del servizio,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

in relazione alla stessa, richiamando le considerazioni espresse nel "parere di regolarità tecnica" del citato responsabile.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Diodorina Valerino

(firmato digitalmente)





Comune di Rimini

Dipartimento
Area Servizi
di Staff Settore
Ragioneria
Generale

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI
CONSIGLIO COMUNALE
n. 131 del 29/11/2022**

**DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNITARIO 2022,
COMPOSTO DA:**

**1) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL P.D.R.P. 2021 (PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021 DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020)**

E

**2) RICOGNIZIONE 2022 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI
RIMINI AL 31/12/2021**

E

**P.D.R.P. 2022 (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022) DI
ALCUNE DI ESSE.**

Si dichiara la non rilevanza della proposta in oggetto ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 c. 1 e art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 4 "Parere di regolarità contabile" del Regolamento di Contabilità del Comune di Rimini approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 6/6/2017, in quanto non sono evidenziati nella proposta deliberativa aspetti di ordine contabile (assenza di relazione su effetti finanziari, economici e patrimoniali, diretti o indiretti, ed eventuale quantificazione) che possano essere oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ne' sono stati rilevati tali aspetti dai Dirigenti in fase di rilascio dei pareri di regolarita' tecnica e di legittimita'.

Il Responsabile Finanziario
Dott. William Casanova
(firmato digitalmente)